

INTELLOTEX 3

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT

INFORMATION REPORT

CD NO. 25X1

COUNTRY Italy

DATE DISTR. 25 August 1952

SUBJECT Italian Publications

NO. OF PAGES 1

25X1

PLACE ACQUIRED

NO. OF ENCLS. 23
(LISTED BELOW)

DATE OF ACQUIRED

25X1

25X1

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C. 31 AND 32, AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED.

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION

*Documentary

25X1

1. Attached hereto for your retention are copies of the following Italian publications:
 - a. Gazzetta Ufficiale, dated 8 July, 9 July, 12 July, 17 July through 23 July 1952, inclusive; and
 - b. L'Osservatore Romano, dated 23 July through 31 July 1952, inclusive.
2. Although the cover memorandum is classified "RESTRICTED", the attached material is "FREE".

25X1

CLASSIFICATION **RESTRICTED**

STATE	NAVY	NSRB	DISTRIBUTION											
ARMY	AIR													

CIA LIBRARY

CRONACA DI ROMA

ROMA SACRA

La processione del Carmine alla Traspasata

SS. QUARANTARE

Il Convegno dei cattolici e la vita internazionale

Il Convegno dei cattolici e la vita internazionale. Un'assemblea che si è svolta a Roma dal 19 al 23 luglio, presieduta dal cardinale di Palermo, ha discusso i temi della vita internazionale e della vita ecclesiale. I relatori hanno parlato della situazione internazionale e della vita ecclesiale. Il convegno è stato organizzato dal Centro di studi e ricerche del cardinale di Palermo.

La nuova Curia cardinalizia nell'Ordine dei Ministri

La nuova Curia cardinalizia nell'Ordine dei Ministri. Il cardinale di Palermo ha parlato della nuova Curia cardinalizia e dell'Ordine dei Ministri. Ha sottolineato l'importanza di una buona collaborazione tra i due organi.

CONCERTI DI SANTA CECILIA

CONCERTI DI SANTA CECILIA. I concerti di Santa Cecilia si sono svolti a Roma dal 19 al 23 luglio. Hanno presentato diverse opere di compositori italiani e stranieri.

La nuova parrocchia alla Borgata Cordiani

La nuova parrocchia alla Borgata Cordiani. Il cardinale di Palermo ha parlato della nuova parrocchia alla Borgata Cordiani. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa zona.

La prossima seduta del CONSIGLIO ORDINALE

La prossima seduta del CONSIGLIO ORDINALE. Il cardinale di Palermo ha parlato della prossima seduta del Consiglio Ordinale. Ha sottolineato l'importanza di una buona collaborazione tra i membri del Consiglio.

Alta Scuola per Religiosi Inferiori

Alta Scuola per Religiosi Inferiori. Il cardinale di Palermo ha parlato dell'Alta Scuola per Religiosi Inferiori. Ha sottolineato l'importanza di una buona formazione per i religiosi inferiori.

Le iniziative giornaliere del Corso Nazionale degli Assistenti Diocesani di Giovani Femminile

Le iniziative giornaliere del Corso Nazionale degli Assistenti Diocesani di Giovani Femminile. Il cardinale di Palermo ha parlato delle iniziative giornaliere del Corso Nazionale degli Assistenti Diocesani di Giovani Femminile.

NELLA CATEDRA DI ROMA

NELLA CATEDRA DI ROMA. Il cardinale di Palermo ha parlato della sua omelia nella cattedrale di Roma. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

NOVO SPETTACOLO DEL LARINO

NOVO SPETTACOLO DEL LARINO. Il cardinale di Palermo ha parlato del nuovo spettacolo del Larino. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa zona.

Città del Vaticano

Stato di San'Anna

Stato di San'Anna. Il cardinale di Palermo ha parlato dello stato di San'Anna. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

ALTRA LINEA TRASPASATA

ALTRA LINEA TRASPASATA. Il cardinale di Palermo ha parlato di un'altra linea traspasata. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

PARTECIPAZIONE DI BAMBINI PER LE COLONIE MUNICIPALI

PARTECIPAZIONE DI BAMBINI PER LE COLONIE MUNICIPALI. Il cardinale di Palermo ha parlato della partecipazione di bambini per le colonie municipali. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

CONFERENZA FEDERAZIONE ALBERGHI

CONFERENZA FEDERAZIONE ALBERGHI. Il cardinale di Palermo ha parlato della conferenza federazione alberghi. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

ENTRANNOSSAMENTO CULTURA

ENTRANNOSSAMENTO CULTURA. Il cardinale di Palermo ha parlato dell'entranoamento cultura. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

REDAZIONE FERRARI

REDAZIONE FERRARI. Il cardinale di Palermo ha parlato della redazione Ferrari. Ha sottolineato l'importanza di una buona pastorale in questa città.

DOCUMENTAZIONI

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

La persona umana fondamento del sistema civile

La persona umana fondamento del sistema civile. Un'analisi filosofica e teologica della persona umana e del suo ruolo nel sistema civile.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

Il problema delle forze endogene

Il problema delle forze endogene. Un'analisi delle forze endogene e del loro ruolo nella società.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale

L'importanza del Belgio nell'economia mondiale. Un'analisi dell'economia belga e del suo ruolo nel mondo.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

«Fumetti», tomba della fantasia

«Fumetti», tomba della fantasia. Un'analisi del fumetto e del suo ruolo nella cultura.

Voci ed echi

La stampa ha avuto un'eco... di un'idea... di un'idea... di un'idea...

CRONACA DI ROMA SANTA SEDE

ROMA-SACRA | lavori al Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

L'ESERCIZIO DEL DOMINIO PER LE REGIONI UGUALI

Il Consiglio Comunale... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Scambio di rati

Il Consiglio Comunale... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Il nuovo Pna Generale del Monti

Il nuovo Pna Generale del Monti... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Il nuovo Pna Generale del Monti

Il nuovo Pna Generale del Monti... di lavoro... di lavoro... di lavoro...



Portrait of a man, likely a political figure mentioned in the text.

IL BACCHINI GIORNALISTA DEL SICENTO

Le altre voci... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LE COLLEZIONI "CANONICHE"

Le altre voci... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

NEL 168° GENETLICO DI FRANCESCO MORLACCHI

Le altre voci... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Gli Assistenti Diocesani degli Uomini di A.C. a convegno

Gli Assistenti Diocesani degli Uomini di A.C. a convegno... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

La strada statale

La strada statale... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Evilioni di Dio

Evilioni di Dio... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

25 luglio 1732: primate missionario di Napoli

25 luglio 1732: primate missionario di Napoli... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

COMMENTI D'ARTE

COMMENTI D'ARTE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LIBRI

LIBRI... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

LA STRADA STATALE

LA STRADA STATALE... di lavoro... di lavoro... di lavoro...

Una cappella si sta scavando nella roccia in memoria di tutte le vittime della montagna

Il 29 luglio 1980 quattro giovani alpini precipitarono in un'area della Vedrette di Ries... Una giovane, Marianna Lami, fu l'unica superstite della sciagura...

Nei marzo 1981 un gruppo di amici del potere vittimista lancia una proposta di una cappella commemorativa di costruzioni

La situazione politica italiana

Le rinvii pagine nelle quali il Presidente del Consiglio ha parlato con impetuante polarizzazione l'attenzione e i commenti dei circoli politici...

Viva solitudine del Santo Padre per gli infortunati del Nuorese

Appena appresa la notizia del violento temporale che ha provocato 6 morti nelle campagne del nuorese, il Santo Padre ha risposto...

Sospesa l'esplorazione del Busento

L'esplorazione del corso sotterraneo del fiume Busento, tentata dal prof. Parenzo nel 1975, è stata sospesa per motivi di sicurezza...

Celebrazioni centenarie di Pietro Paolo Parzanese

Ritorno nel prossimo agosto il primo anniversario della morte di Pietro Paolo Parzanese...

francescana a Montecarlo Iripno

È stata solennemente inaugurata nella vicina Montecarlo l'Opera di San Francesco...

I concorsi degli incontri della gioventù

Il Comitato promotore degli incontri della gioventù ha convocato un gruppo di lavoro...

Aboliti nella Germania Orientale i cinque governi regionali


Assai commentata è la decisione presa ieri dalla Camera popolare della Germania orientale...

Temporali in Italia

Violenti temporali accompagnati da grandine e forti rovesci di pioggia hanno colpito diverse regioni...

Incidente aereo

Un incidente aereo, che avrebbe potuto essere gravissimo, è avvenuto a Caserta...



Abate cristo che erigeva la Chiesa di Sant'Antonio nella Dolomia di Brenta. A destra la Chiesa di Santa Maria...

prezzo il costo della Chiesa Apostolica, più il contributo a pagare che la cappella potrebbe ricavare non soltanto i tre morti della Vedrette dei Camosci, ma tutte le vittime della montagna...



Abate cristo che erigeva la Chiesa di Sant'Antonio nella Dolomia di Brenta. A destra la Chiesa di Santa Maria...

di Trapatroni e danno al rifugio sottostante il nome di XII Apostoli. L'ingresso sarà scandito da una grande croce; un lungo e stretto corridoio condurrà alla cappella...

La situazione degli espropri della riforma fondiaria in Italia

Domenica si svolgerà a Santa Lucia Orsiana, in provincia di Pisa, la cerimonia di assegnazione di terre a lavoratori rurali...

Bambini tedeschi ospiti nella colonia P.C.A. di Cesenatico

La colonia P.C.A. di Cesenatico ospita attualmente circa 200 bambini della Germania, figli di italiani volti residenti...

Advertisement for 'VENDITA PERMANENTE RICARICHI MINIMI PREZZI MINIMI' with a large 'MAS' logo and text about bookstores and permanent sales.



GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO, RELIGIOSO

TELEFONO 6611 - OSSERVATORIO ROMANO: CENTRALINO 366.851 - 365.201 - 361.141 - CITTA' DEL VATICANO

UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

A. XCI - NUM. 174 (18.022)

CITTA' DEL VATICANO

NOSTRE

INFORMAZIONI

LA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI PARIGI

Le menzogne d'accatto

La Santità di Nostro Signore ha ricevuto in privato l'Ungarino...

Un'inchiesta sul problema dei profughi in Europa

Entra in vigore oggi il trattato del Piano Schuman

Non sono molti giorni che siamo dovuti occupare del libro di Gaetano Salvemini...

Il Santo Padre ha ricevuto in speciali Udienze...

WASHINGTON, 25. In seguito a una risonante approvazione...

PARIGI, 25. Si riunisce, al termine della Conferenza del 18...

particolare di Mons. Santin, che nel '31, quando era sacerdote in Diocesi di Pisa...

Provista di Chiesa

La nomina del Presidente della B.B.C.

PARIGI, 25. Si ha notizia da Washington che nel corso della visita...

Non ricordiamo, infine, quali che fecero i vescovi della Venezia Giulia...

Chiesa titolare

LONDRA, 25. Il Primo Ministro Churchill ha annunciato ai Comuni...

PARIGI, 25. Si ha notizia da Washington che nel corso della visita...

Raccolti analoghi dovremmo cercare con le accuse che il S. Ugoce alla Chiesa...

La Santità di Nostro Signore, con Decreto della Sacra Congregazione...

LA PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA

Successo del governatore Stevenson alla Convenzione del partito democratico

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La Santità di Nostro Signore, con Decreto della Sacra Congregazione...

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

La festa del Papa nell'Uruguay

CHICAGO, 25. La Convenzione nazionale del partito democratico...

TOKYO, 25. L'adriana seduta, la diciottesima delle sessioni...

La consacrazione di S. E. Mons. Bismarungiani...

Giubileo del Vescovo di Urania e Angolo in Vado

Il vescovo di Urania, in provincia di Cosenza, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il vescovo di Angolo, in provincia di Vado, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il vescovo di Urania, in provincia di Cosenza, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il vescovo di Angolo, in provincia di Vado, è stato nominato il 20 luglio 1982.

CRONACA DI ROMA

La lontana della galea

La galea, la nave di guerra romana, è stata ritrovata in un sito archeologico in provincia di Roma. La galea, la nave di guerra romana, è stata ritrovata in un sito archeologico in provincia di Roma.

ROMA SACRA

Il cardinale di Palermo, il cardinale di Palermo, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il cardinale di Palermo, il cardinale di Palermo, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La conclusione del convegno degli Assistenti Diocesani dell'Unione Uomini di A.C.

Il convegno degli Assistenti Diocesani dell'Unione Uomini di A.C. si è concluso a Roma. Il convegno degli Assistenti Diocesani dell'Unione Uomini di A.C. si è concluso a Roma.

Giunta Provinciale

La giunta provinciale di Palermo, la giunta provinciale di Palermo, è stata nominata il 20 luglio 1982. La giunta provinciale di Palermo, la giunta provinciale di Palermo, è stata nominata il 20 luglio 1982.

Nesi Variaci e Lateranesi

Nesi Variaci e Lateranesi, Nesi Variaci e Lateranesi, è stato nominato il 20 luglio 1982. Nesi Variaci e Lateranesi, Nesi Variaci e Lateranesi, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Il Convegno di Mons. Venturi

Il convegno di Mons. Venturi, il convegno di Mons. Venturi, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il convegno di Mons. Venturi, il convegno di Mons. Venturi, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Convegni regionali dell'Unione nazionale Cappellani d'Ospedale

I convegni regionali dell'Unione nazionale Cappellani d'Ospedale si sono svolti a Roma. I convegni regionali dell'Unione nazionale Cappellani d'Ospedale si sono svolti a Roma.

Per la riforma degli Istituti di Previdenza

Per la riforma degli Istituti di Previdenza, per la riforma degli Istituti di Previdenza, è stato nominato il 20 luglio 1982. Per la riforma degli Istituti di Previdenza, per la riforma degli Istituti di Previdenza, è stato nominato il 20 luglio 1982.

GLI ASSONTI FAMILIARI

Gli assenti familiari, gli assenti familiari, è stato nominato il 20 luglio 1982. Gli assenti familiari, gli assenti familiari, è stato nominato il 20 luglio 1982.

LA CENTRALI DEL VINO

La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982. La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982.

LA CENTRALI DEL VINO

La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982. La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Città del Vaticano

Base di studio degli Occidentali

La base di studio degli Occidentali, la base di studio degli Occidentali, è stato nominato il 20 luglio 1982. La base di studio degli Occidentali, la base di studio degli Occidentali, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Primo Messa a Villa S. Francesco

Il primo Messa a Villa S. Francesco, il primo Messa a Villa S. Francesco, è stato nominato il 20 luglio 1982. Il primo Messa a Villa S. Francesco, il primo Messa a Villa S. Francesco, è stato nominato il 20 luglio 1982.

ALLE DIBAGLI SUBURBICARIE

Alle dibagli suburbicarie, alle dibagli suburbicarie, è stato nominato il 20 luglio 1982. Alle dibagli suburbicarie, alle dibagli suburbicarie, è stato nominato il 20 luglio 1982.

LA CENTRALI DEL VINO

La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982. La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982.

LA CENTRALI DEL VINO

La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982. La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982.

LA CENTRALI DEL VINO

La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982. La centrali del vino, la centrali del vino, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982. La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982. La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Riunione sociale a Chartiers

Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982. Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Una situazione sociologica dell'Australia

Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982. Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982.

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982. L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Scavi a Kibbet Ghanem

Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982. Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982. La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982. La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Riunione sociale a Chartiers

Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982. Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Una situazione sociologica dell'Australia

Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982. Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982.

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982. L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Scavi a Kibbet Ghanem

Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982. Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982.

VITA CATTOLICA

Più di centocinquanta persone rendono omaggio a Cristo Ostia nell'Uruguay

Più di centocinquanta persone rendono omaggio a Cristo Ostia nell'Uruguay, più di centocinquanta persone rendono omaggio a Cristo Ostia nell'Uruguay.

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982. La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982. La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Riunione sociale a Chartiers

Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982. Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Una situazione sociologica dell'Australia

Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982. Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982.

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982. L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Scavi a Kibbet Ghanem

Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982. Scavi a Kibbet Ghanem, scavi a Kibbet Ghanem, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La prima Messa per televisione in Inghilterra

La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982. La prima Messa per televisione in Inghilterra, la prima Messa per televisione in Inghilterra, è stato nominato il 20 luglio 1982.

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri

La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982. La conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, la conferenza annuale dei Vescovi svizzeri, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Riunione sociale a Chartiers

Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982. Riunione sociale a Chartiers, riunione sociale a Chartiers, è stato nominato il 20 luglio 1982.

Una situazione sociologica dell'Australia

Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982. Una situazione sociologica dell'Australia, una situazione sociologica dell'Australia, è stato nominato il 20 luglio 1982.

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio

L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982. L'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, l'azione Cattolica nella Cattedrale di Mogadiscio, è stato nominato il 20 luglio 1982.

CRONACA DI ROMA

ROMA SACRA

Il calendario solstizio

Il solstizio d'inverno, che si celebra il 21 dicembre, è il giorno in cui il sole si ferma nel punto più basso del cielo e comincia a risalire. È un momento di equilibrio tra luce e oscurità, di attesa e di speranza. In questi giorni, la natura è in letargo, ma la vita continua a pulsare in ogni angolo del creato.

Il calendario solstizio

Il solstizio d'inverno, che si celebra il 21 dicembre, è il giorno in cui il sole si ferma nel punto più basso del cielo e comincia a risalire. È un momento di equilibrio tra luce e oscurità, di attesa e di speranza. In questi giorni, la natura è in letargo, ma la vita continua a pulsare in ogni angolo del creato.

PICCOLI AVVISI

Watermans
Penne Indichietti

DURUM
Molle

BOERO

ERNIA

IL SUPER NEO BARBERS

LA SVIZZERA

Collezione di orologi e gioielli.

COLLEGGIO BRANDOLINI ROTA

Scuole Elementari e Materna.

28° ANNIVERSARIO

FABBRICA DI POLTRONE

MALATESTA & MASSON

Biscotti sempre freschi!

PETIT-BUREAU

Pianoforti Harmonium

Modello 200

PIANOFORTI HARMONIUM

L'ASTRONOMIA DI OSSERVAZIONE NEL MEDIO EVO

La storia dell'astronomia osservativa nel Medio Evo è un capitolo affascinante della cultura medievale. Gli studiosi di quel tempo si dedicavano con passione all'osservazione dei cieli, cercando di decifrare i misteri dell'universo. Le loro scoperte, sebbene limitate rispetto alle conoscenze moderne, gettarono le basi per il progresso scientifico successivo.

Un "sillabario", per tutti

Opera di riferimento per tutti gli studiosi di astronomia.

Il valore storico dell'epistolario di San Francesco di Paola

Il valore storico dell'epistolario di San Francesco di Paola è di grande importanza. Le sue lettere testimoniano la sua vita di dedizione e di servizio al prossimo. Sono documenti preziosi che ci permettono di conoscere meglio l'uomo e il suo tempo.

SOFOCLE E VERDI

La relazione tra la tragedia greca e l'opera lirica italiana è un tema che ha affascinato molti studiosi. Sofocle e Verdi, in modi diversi, hanno esplorato i temi dell'eroismo, del destino e della giustizia.

Commenti d'arte

Analisi critica di opere d'arte e di movimenti artistici.

Libri

Recensioni e segnalazioni di libri di interesse culturale.

CRONACA DI ROMA (continuazione)

Il congresso eucaristico di Palestrina

Il congresso eucaristico di Palestrina, presieduto dal Cardinale vescovo, si sta svolgendo con grande partecipazione. Gli studiosi stanno discutendo sui temi dell'eucaristia e del suo ruolo nella Chiesa.

Capitoli

Analisi dei capitoli principali del documento.

Conferenze

Resumo delle conferenze tenute durante il congresso.

Concerti in Santa Cecilia

Programma dei concerti in Santa Cecilia.

Conferenze

Altre conferenze e dibattiti.

Capitoli

Altri capitoli del documento.

CRONACA DI ROMA (continuazione)

Il congresso eucaristico di Palestrina

Il congresso eucaristico di Palestrina, presieduto dal Cardinale vescovo, si sta svolgendo con grande partecipazione. Gli studiosi stanno discutendo sui temi dell'eucaristia e del suo ruolo nella Chiesa.

Capitoli

Analisi dei capitoli principali del documento.

Conferenze

Resumo delle conferenze tenute durante il congresso.

Concerti in Santa Cecilia

Programma dei concerti in Santa Cecilia.

Conferenze

Altre conferenze e dibattiti.

Capitoli

Altri capitoli del documento.

CRONACA DI ROMA (continuazione)

Il congresso eucaristico di Palestrina

Il congresso eucaristico di Palestrina, presieduto dal Cardinale vescovo, si sta svolgendo con grande partecipazione. Gli studiosi stanno discutendo sui temi dell'eucaristia e del suo ruolo nella Chiesa.

Capitoli

Analisi dei capitoli principali del documento.

Conferenze

Resumo delle conferenze tenute durante il congresso.

Concerti in Santa Cecilia

Programma dei concerti in Santa Cecilia.

Conferenze

Altre conferenze e dibattiti.

Capitoli

Altri capitoli del documento.

ACTA DIURNA

L'intervento dei militari in Egitto


Il 26 gennaio — La successione dei governi egiziani — L'atteggiamento del Waed — Un precedente — I problemi di politica estera e la situazione interna — Collegamenti — Le accuse di corruzione — La posizione dell'Esercito — La guerra in Palestina — Significato dell'intervento dei militari

Il 26 gennaio il 26 gennaio di quest'anno il Cairo vivrà una giornata particolare. Era sabato, e ancora una volta si ricorda come il sabato nero...

tole proposito, la resa di pubblica ragione una lettera del nuovo Primo Ministro e Mr. Park in cui si diceva fra l'altro: «La corruzione ha ormai raggiunto proporzioni che non si trattava di alcuni dei moltiplicatori delle promozioni fatte per ragioni politiche e per favore personale...»

Il significato di queste affermazioni è assai più interessante di quanto si possa pensare. Il fatto che il nuovo Primo Ministro si sia sentito obbligato a fare queste affermazioni...

La lotta di Stato al Nephth bey si è accolta proprio in questo modo come una reazione alla corruzione di una parte della classe politica dell'Egitto.



NOTIZIE ITALIANE

La situazione politica

Il Presidente del Consiglio De Gasperi, tornato a Roma ieri sera alle 21,35...

Il Congresso nazionale del Movimento Sociale

Questo mattina nel Cinema-Teatro si è aperto il congresso nazionale del Movimento Sociale...

La preparazione delle elezioni presidenziali USA

Condizioni di vita hanno raggiunto il livello più elevato nella storia del Paese e che...

L'accusa di corruzione non è partita da Nephth bey. Fu uno dei motivi invocati a giustificazione del governo epitetico...

Vini classici di Sicilia

Advertisement for Sicilian wine featuring a coat of arms and text: 'Vini classici di Sicilia', 'vini con 4 quarti di nobiltà', 'calor del Sole fatto vino', 'LA NUOVA MOTOLEGGERA PER TUTTI', 'DUCATI 48'.

A prescindere dal colpo di Stato condotto e tenuto da Nephth bey, i due generali...

Il Congresso nazionale del Movimento Sociale è aperto nel Cinema-Teatro si è aperto il congresso nazionale del Movimento Sociale...

Condizioni di vita hanno raggiunto il livello più elevato nella storia del Paese e che...

Condizioni di vita hanno raggiunto il livello più elevato nella storia del Paese e che...

Advertisement for a motorcycle: 'VI FARÀ DIMENTICARE IL DISTRIBUTORE DI BENZINA', 'DUCATI', 'MOTORE a 4 tempi', 'Cilindrata 48 cm.', '3 Litro di benzina per 90 Km.'.

Nei ultimi giorni, tuttavia, il rilancio che il Ministero Sirvi non ha riuscito a realizzare...

Il giorno vicino ai dubbi antichi di destra, il giorno di Napoli, abitanti anch'essi...

La figura del candidato democratico Adlai Ewing Stevenson è nato a Los Angeles...

La figura del candidato democratico Adlai Ewing Stevenson è nato a Los Angeles...

Advertisement for a travel agency: 'La TWA vi offre tariffe Sky Tourist per e attraverso gli USA', 'Roma - New York L. 223.250', 'Milano - New York L. 214.200'.

AVVISO AI SACERDOTI

La diocesi della vostra città esige che le collezioni dei libri siano austere e discrete...

GIOVANNI ROMANINI

Dottoressa nel 1920, formatrice di molte donne, ha scritto 'ARRETI E PARAMENTI SACRI'...

La terza settimana di studi sociali della F. I. C. I.

La terza settimana di studi sociali della F. I. C. I. amici stranieri, vogliono approfondire le basi dottrinali e morali del loro agire democratico...

Camaldoli, 26

Si è iniziata a Camaldoli la III settimana di Studi Sociali della Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Senza la mostra itica ortologica

Senza la mostra itica ortologica, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste on Fanfani, ha inaugurato ieri a Bolzano una mostra itica ortologica...

Advertisement for TWA travel: 'Solo un biglietto e una linea cava con la TWA', 'Consultate la Vostra Agenzia Viaggi o la TWA: ROMA: Via Barberis, 59 - Tel. 471.141-4', 'MILANO: Via D'Ameglio, 2 (P. Cavigli) - Tel. 794.852-2'.

L'ESPRESSO

Telex dell'OSSERVATORE ROMANO: CENTRALINO 58251 - 58252 - 95141
CITTA' DEL VATICANO
DIREZIONE: 00187 Roma, Via Veneto, 200 - Tel. 4711 - 4712 - 4713 - 4714 - 4715 - 4716 - 4717 - 4718 - 4719 - 4720 - 4721
BUREAU: 00187 Roma, Via Veneto, 200 - Tel. 4711 - 4712 - 4713 - 4714 - 4715 - 4716 - 4717 - 4718 - 4719 - 4720 - 4721
ROMA CASSELLA POSTALE 8 29

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO

UNIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

CITTA' DEL VATICANO

Il Santo Padre indica i doveri e l'impegno dei cattolici di fronte ai problemi della vita internazionale

Nella Udienza Generale di mercoledì scorso il Santo Padre si è compiaciuto di rivolgere uno speciale Discorso ai partecipanti al Congresso di studio sul tema: «I cattolici e la vita internazionale». Il corso era stato preceduto dal discorso di apertura del Santo Padre, pronunciato il 28 giugno scorso, in occasione della celebrazione del 50° anniversario della proclamazione del Concilio Vaticano II.

«Poiché da più parti ci è stato chiesto di riportare il venerato Discorso in maniera alquanto più ampia delle indicazioni sommarie che con i quali vi abbiamo accennato nel nostro resoconto della Udienza, lo trascriviamo oggi, così come ci fu possibile di raccogliarlo.

«Vi diamo volentieri il benvenuto, diletti figli e figlie, che in questi giorni vi siete addotti allo studio del problema. I cattolici e la vita internazionale». «I cattolici e la vita internazionale» è un tema che ha una grande attualità. «I cattolici e la vita internazionale» è un tema che ha una grande attualità. «I cattolici e la vita internazionale» è un tema che ha una grande attualità.

La campagna elettorale repubblicana concordata fra Eisenhower e Nixon

La Convenzione del partito democratico è terminata con la designazione di Sparkman come candidato per il Senato. Nixon è stato designato per la carica di vicepresidente. Eisenhower è stato designato per la carica di presidente.

Il ritorno dei dirigenti wadaiti

Stamattina, sono pure rientrati nella capitale i dirigenti del partito wadaiti. Il ritorno dei dirigenti wadaiti è un evento importante per il paese.

Commenti e previsioni sugli avvenimenti egiziani

Il Cairo, 28. La notizia dell'abdicazione del Re Faruk non è giunta inaspettata dopo le ultime notizie di sabato mattina. Il piccolo Ahmed Fudud resterà affidato alle cure materne fino all'età di 7 anni, dopo di che ritornerà in Egitto.

NOSTRE INFORMAZIONI

La Santità di Nostro Signore ha ricevuto in questi giorni: il Rev. Mons. Eusebio Bontadei, Vescovo di Loro; il Rev. Mons. Giuseppe Pizzardo, Vescovo Suburbicario di Albano; il Rev. Mons. Benvenuto Aloisi Maesella, Vescovo Suburbicario di Palestrina; il Rev. Mons. Felice Perini, Vescovo di Caserta; il Rev. Mons. Felice Perini, Vescovo di Caserta; il Rev. Mons. Felice Perini, Vescovo di Caserta.

Decreti della Sacra Congregazione

1. Nomina del Rev. P. Alberto Lorenzini, del Sacro Ordine di S. Benedetto, a Rettore della Scuola Profetia di Tantiand-Karans (Indonesia, Sumatra).

Una viaggiatrice cadde dall'aereo

Una signora che viaggiava su un «Stratocruiser» della Pan-American, in volo da New York a Los Angeles, è caduta dall'aereo a un'altitudine di 4.000 metri per l'improvvisa perdita di un pneumatico.

Il ritorno dell'Argentina per la morte di Eva Peron

Si ha da Buenos Aires che la morte della Signora Peron attesa di ora in ordine del regolamento di sabato mattina ha avuto in tutto il Paese un enorme trionfalismo.

Profonda eco nelle Capitali del Medio Oriente

Sulle impressioni che le notizie degli avvenimenti egiziani hanno provocato nei Paesi del Medio Oriente, un discusso da Beirut del corrispondente del «New York Times» afferma che le capitali del mondo arabo sono state colte di sorpresa dalla notizia dell'abdicazione e dell'esilio del Re Faruk.

La laurea «ad honorem» all'Arcivescovo di Armagh

Il presidente «Queen's University» di questa città, ha conferito la laurea «ad honorem» in Letteratura a S. E. Mons. Giovanni D'Ercole, Arcivescovo di Armagh, per il contributo da lui dato all'incremento della cultura latina in questo Paese.

La situazione a Macao dopo gli incidenti al confine cinese

Secondo notizie di fonte autorizzata la situazione a Macao è sensibilmente migliorata durante la giornata di ieri. La calma regna in tutto il paese, ma le misure di sicurezza sono state mantenute.

Profonda eco nelle Capitali del Medio Oriente

Sulle impressioni che le notizie degli avvenimenti egiziani hanno provocato nei Paesi del Medio Oriente, un discusso da Beirut del corrispondente del «New York Times» afferma che le capitali del mondo arabo sono state colte di sorpresa dalla notizia dell'abdicazione e dell'esilio del Re Faruk.

Profonda eco nelle Capitali del Medio Oriente

Sulle impressioni che le notizie degli avvenimenti egiziani hanno provocato nei Paesi del Medio Oriente, un discusso da Beirut del corrispondente del «New York Times» afferma che le capitali del mondo arabo sono state colte di sorpresa dalla notizia dell'abdicazione e dell'esilio del Re Faruk.

Simbolismi nel portale di S. Leonardo di Siponto

Ma una variazione importante, che si è verificata nel corso degli anni, è la presenza di un portale in stile gotico, che si affaccia sulla piazza. Questo portale, che è stato restaurato nel 1950, è considerato uno dei capolavori dell'architettura gotica in Puglia. È caratterizzato da una facciata a tutto sesto, con un arco ogivale che si apre su una nicchia. All'interno del portale, si trova una statua di S. Leonardo, che è stata scolpita nel 1400. La statua è in stile gotico, con una figura slanciata e un'abbigliamento riccamente decorato. Il portale è considerato un simbolo della città di Siponto, che è stata fondata nel 1172 da Carlo I d'Angiò. La città è stata distrutta nel 1456, ma è stata ricostruita nel 1500. Oggi, Siponto è una città turistica, che attira ogni anno migliaia di visitatori. Il portale di S. Leonardo è uno dei luoghi più visitati della città.

CRONACA DI ROMA

ROMA SACRA - La chiusura dell'ultimo dei Carmine in festività

Il falso di turno
Un falso di turno, quello di un presunto ministro dell'Interno, che si è verificato a Roma. Il falso è stato scoperto da un investigatore della polizia, che ha rintracciato il falsario. Il falso era un documento che attribuiva al ministro dell'Interno, il signor X, una serie di dichiarazioni che non erano mai state fatte. Il falsario è stato arrestato e ha confessato di aver fatto il falso per ottenere un vantaggio personale.

Per la morte della Signora Eva Piro
Un'indagine in corso per la morte della Signora Eva Piro, che è stata trovata morta in casa sua. La Signora Piro era una donna di 60 anni, che era stata sposata per 40 anni. La morte è stata considerata un suicidio, ma ci sono ancora alcune incertezze. La polizia sta cercando di chiarire le circostanze della morte.

Messali Cattolici Italia e Lourdes

Un gruppo di messali cattolici italiani si è recato a Lourdes, in Francia, per partecipare a una manifestazione. Il gruppo è composto da sacerdoti e fedeli, che sono andati a Lourdes per chiedere la guarigione di un malato. La manifestazione è stata molto partecipata, e ci sono state molte preghiere e cerimonie. Il malato è stato guarito, e questo è stato considerato un miracolo.

DALLE DIOCESI SUBURBICARIE

Il Congresso eucaristico di Palestrina per il 50° di Sacerdotio
Un congresso eucaristico si è svolto a Palestrina, in provincia di Roma, per celebrare il 50° anniversario di sacerdotio. Il congresso è stato presieduto dal vescovo di Palestrina, e ha visto la partecipazione di molti sacerdoti e fedeli. Il congresso è stato molto fruttuoso, e ha permesso di riflettere sulla vita eucaristica e sulla missione del sacerdote.

Il terzo centenario della morte di S. Carlo di Nancy

Un congresso si è svolto a Nancy, in Francia, per celebrare il terzo centenario della morte di S. Carlo. Il congresso è stato presieduto dal vescovo di Nancy, e ha visto la partecipazione di molti sacerdoti e fedeli. Il congresso è stato molto fruttuoso, e ha permesso di riflettere sulla vita eucaristica e sulla missione del sacerdote.

Premiazioni delle gare provinciali del C.S.I.

Le premiazioni delle gare provinciali del C.S.I. si sono svolte a Roma. Le gare sono state molto competitive, e ci sono state molte premiazioni. I vincitori sono stati premiati con medaglie e diplomi. Le gare sono state molto fruttuose, e hanno permesso di scoprire molti talenti.

Il 30° della F. P. Petri Sede

Un congresso si è svolto a Roma, per celebrare il 30° anniversario della F. P. Petri Sede. Il congresso è stato presieduto dal vescovo di Roma, e ha visto la partecipazione di molti sacerdoti e fedeli. Il congresso è stato molto fruttuoso, e ha permesso di riflettere sulla vita eucaristica e sulla missione del sacerdote.

CUCCIRINI CANTONI COATS S.p.A.

Un'azienda di abbigliamento si è costituita a Roma. L'azienda si chiama Cuccirini Cantoni Coats S.p.A. e si occupa di produrre e distribuire abbigliamento di alta qualità. L'azienda è stata fondata da un gruppo di imprenditori, che hanno investito molto capitale nella sua creazione. L'azienda ha già ottenuto un grande successo, e si aspetta che continuerà a crescere.

ABBONATEVI all'Espresso Romano

POSITIVITA' E NEGATIVITA' DELL'IDEALISMO ROMANTICO

Il romanticismo, in quanto a idealismo, ha una duplice natura. Da un lato, è positivo, perché ha permesso di superare i limiti del razionalismo e di scoprire nuove dimensioni della vita. Dall'altro lato, è negativo, perché ha portato a un'idealizzazione eccessiva della realtà, che ha portato a delusioni e a crisi. Il romanticismo ha permesso di scoprire la bellezza e la grandezza della natura, ma ha anche portato a una visione distorta della realtà, che ha portato a un'idealizzazione eccessiva della vita.

OLIMPIADI E POESIA

Le Olimpiadi e la poesia sono due cose che si incontrano spesso. La poesia è un'arte che cerca di esprimere la bellezza e la grandezza della vita, e le Olimpiadi sono una manifestazione di sport che cerca di esprimere la bellezza e la grandezza della competizione. La poesia e le Olimpiadi sono due cose che si incontrano spesso, e che si influenzano a vicenda.

PER LA LOTTA ANTI-MACRO

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.

INNO ALLA MADRE

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.

MUSEO BARBARO

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.

COMMENTI D'ARTE

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.

OLIMPIADI E POESIA

Le Olimpiadi e la poesia sono due cose che si incontrano spesso. La poesia è un'arte che cerca di esprimere la bellezza e la grandezza della vita, e le Olimpiadi sono una manifestazione di sport che cerca di esprimere la bellezza e la grandezza della competizione. La poesia e le Olimpiadi sono due cose che si incontrano spesso, e che si influenzano a vicenda.

SAN SALVATORE A PIEDMONT D'ALIFE

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.

ABBONATEVI all'Espresso Romano

Un'indagine in corso per la lotta anti-macro. La lotta anti-macro è una lotta contro la criminalità organizzata, che si occupa di eliminare i grandi capi della criminalità organizzata. La lotta anti-macro è una lotta molto dura, e ci sono state molte vittime. La lotta anti-macro è una lotta che si svolge in tutto il mondo, e che si aspetta che continuerà a durare.



GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO

UNIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

CITTA' DEL VATICANO

Totipotenti dell'OSSERVATORIO ROMANO... CENTRALINO 148 24 0830 36341

A. XCI - NUM. 177 (28.025)

Per la PUBBLICITA' rivolgersi alla Concessionaria A. Manzoni & C. Sede: Milano, v. Aegidino, 11. Roma, v. S. Maria in Via, 61. Tel. 46011 - Succursale: CITTA' DEL VATICANO, v. S. Pellegrino, 7. Tariffa: (per num. di abbonamento al giornale) 1.200; (per num. di abbonamento al giornale e al supplemento) 1.500; (per num. di abbonamento al giornale, al supplemento e al servizio postale) 1.800.

ABBONAMENTI: Anno | Semestre | Trimestro

CITTA' DEL VATICANO e ITALIA L. 6000 2200 1200

ESTERO L. 7000 3500 1800

Un numero separato Lire 20 - Spedimento in abb. postale 1-10781

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE (GRUPPO 12)

Mercoledì 30 Luglio 1962 12

NOSTRE INFORMAZIONI

La Santità di Nostro Signore ha ricevuto in private Udienze: le Loro Eccellenze Rev. e Monsignor...

Armando Lombardi, Arcivescovo di Cosenza di Filippo, Nunzio Apostolico nel Venezuela.

Pietro Canisio van Lierde, Vice Vicario Generale per la Città del Vaticano.

Franco Bracci, Segretario della Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Il Santo Padre ha ricevuto in speciali Udienze: il Rev. Padre Giuseppe Silvestro Jurgens, Superiore Generale dei Missionari...

La Lettera del Santo Padre al Cardinale Bernardo Griffin per la Crociata del Rosario.

Il Sommo Pontefice ha inviato la seguente venerata Lettera a Sua Eminenza il Cardinale Bernardo Griffin, Arcivescovo di Westminster...

Laugaud Documenti è stato letto, fatto, domato, alla presenza di circa ottanta fedeli...

To Our Beloved Son Bernard Cardinal Griffin, Archbishop of Westminster.

We have learned with paternal interest, beloved Son, of the Family Rosary Crusade which is being conducted in the Archdiocese of Westminster...

Never before has the world been so deeply in need of prayer as at the present time, when a dangerous form of materialism tends to undermine man's relations with his Creator...

The most powerful antidote against the evils that threaten human society is prayer, especially collective prayer...

Lord has said: "I too of you shall converse with me, concerning any thing whatsoever they shall ask, it shall be done unto me by My Father who is in heaven."

And what your of collective prayer could be more simple and yet more efficacious than the Family Rosary...

From Our heart, therefore, do we express the paternal hope that the Family Rosary Crusade, which has been organized under your solemn guidance...

We earnestly exhort those of Our beloved children towards whom the Crusade has been directed to regard the recitation of the Rosary as their daily life...

We invoke God's special blessings on all those who have collaborated with the Family Rosary Crusade, and in prayer thereof...

From the Vatican, July 14th, 1962.

Mons. Godfrey visita le Isole Occidentali della Scozia

Il Delegato apostolico in Gran Bretagna S. E. Mons. Guglielmo Godfrey ha compiuto una visita ai focoli della zona occidentale della Scozia...

Il Santo Padre ha ricevuto in speciali Udienze: il Rev. Padre Giuseppe Silvestro Jurgens, Superiore Generale dei Missionari...

La Lettera del Santo Padre al Cardinale Bernardo Griffin per la Crociata del Rosario.

Il Sommo Pontefice ha inviato la seguente venerata Lettera a Sua Eminenza il Cardinale Bernardo Griffin, Arcivescovo di Westminster...

Laugaud Documenti è stato letto, fatto, domato, alla presenza di circa ottanta fedeli...

To Our Beloved Son Bernard Cardinal Griffin, Archbishop of Westminster.

We have learned with paternal interest, beloved Son, of the Family Rosary Crusade which is being conducted in the Archdiocese of Westminster...

Never before has the world been so deeply in need of prayer as at the present time, when a dangerous form of materialism tends to undermine man's relations with his Creator...

The most powerful antidote against the evils that threaten human society is prayer, especially collective prayer...

Lord has said: "I too of you shall converse with me, concerning any thing whatsoever they shall ask, it shall be done unto me by My Father who is in heaven."

And what your of collective prayer could be more simple and yet more efficacious than the Family Rosary...

LA PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA

Il partito democratico inizierà la sua campagna il 1° settembre

NEW YORK, 29. - Il Presidente del partito democratico, Frank Mc Kinney, ha comunicato che Truman si è messo a disposizione del partito democratico...

La festa del Papa nel Paraguay

ASUNCION, 29. - In tutto il territorio di questa Repubblica, El Salvador, in questo momento, si sta celebrando solennemente...

Opinioni dei circoli diplomatici inglesi sullo sviluppo degli avvenimenti egiziani

LONDRA, 29. - Le annuali dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Lord C. D. Hall, in questa occasione, vengono giudicate, nei circoli diplomatici, come un documento di grande valore...

Scuola stradale nel Messico

CITTA' DEL MESSICO, 29. - In un tragico, per quanto singolare, incidente, si verificò nei pressi di Rio de la Paz un terremoto...

ALLA CAMERA DEI COMUNI Dibattito sulla politica economica

LONDRA, 29. - Il Cancelliere delle Finanze, Butler, ha tenuto un dibattito sulla politica economica, nel quale ha parlato di un nuovo corso di politica economica...

La nomina dell'Ambasciatore giapponese in Italia

TOKIO, 29. - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi la nomina di Kuri Itasaka, già Ambasciatore giapponese presso la Santa Sede, ad Ambasciatore del Giappone in Italia.

Rituali d'oltre cortina

MONACO, 29. - Un alto ufficiale della polizia austriaca si è rifugiato nella Germania occidentale dopo aver attraversato la frontiera austriaca...

Una guardia comunista arrestata a Berlino ovest

BERLINO, 29. - La polizia occidentale ha arrestato un agente comunista del settore sovietico, in seguito all'arresto di un agente occidentale della polizia orientale...

Deliberazioni della Conferenza della Croce Rossa

TORONTO, 29. - Con 54 voti contro 25 e 3 astensioni, la Conferenza internazionale della Croce Rossa ha ratificato la decisione del suo Comitato permanente...

Terreni in California

LOS ANGELES, 29. - Vincente, senatore di Los Angeles e Bakersfield, di 46 chilometri da Fresno dove, dopo il terremoto, il 22 luglio scorso la propria casa fu distrutta...

Luce inestinguibile

La Lettera Apostolica "Sacro Vergente Anno" ha suscitato straordinario consenso e interesse nel mondo. Anche i superficiali per abito mentale o per professione non hanno potuto trincerarsi al riparo d'un agguato silenzio di morte...

Opinioni dei circoli diplomatici inglesi sullo sviluppo degli avvenimenti egiziani

LONDRA, 29. - Le annuali dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Lord C. D. Hall, in questa occasione, vengono giudicate, nei circoli diplomatici, come un documento di grande valore...

Scuola stradale nel Messico

CITTA' DEL MESSICO, 29. - In un tragico, per quanto singolare, incidente, si verificò nei pressi di Rio de la Paz un terremoto...

ALLA CAMERA DEI COMUNI Dibattito sulla politica economica

LONDRA, 29. - Il Cancelliere delle Finanze, Butler, ha tenuto un dibattito sulla politica economica, nel quale ha parlato di un nuovo corso di politica economica...

La nomina dell'Ambasciatore giapponese in Italia

TOKIO, 29. - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi la nomina di Kuri Itasaka, già Ambasciatore giapponese presso la Santa Sede, ad Ambasciatore del Giappone in Italia.

Rituali d'oltre cortina

MONACO, 29. - Un alto ufficiale della polizia austriaca si è rifugiato nella Germania occidentale dopo aver attraversato la frontiera austriaca...

Una guardia comunista arrestata a Berlino ovest

BERLINO, 29. - La polizia occidentale ha arrestato un agente comunista del settore sovietico, in seguito all'arresto di un agente occidentale della polizia orientale...

Deliberazioni della Conferenza della Croce Rossa

TORONTO, 29. - Con 54 voti contro 25 e 3 astensioni, la Conferenza internazionale della Croce Rossa ha ratificato la decisione del suo Comitato permanente...

Terreni in California

LOS ANGELES, 29. - Vincente, senatore di Los Angeles e Bakersfield, di 46 chilometri da Fresno dove, dopo il terremoto, il 22 luglio scorso la propria casa fu distrutta...

A PROPOSITO DELL'ISTRUZIONE DEL SANT'OFFIZIO SULL'ARTE SACRA

Dell'architettura sacra

Il dibattito che si sta svolgendo nell'ambiente ecclesiale e accademico è di natura teologica e filosofica. Si discute di architettura sacra, ma si discute anche di Dio. La Chiesa ha sempre avuto un rapporto con l'architettura, ma ora questo rapporto è più complesso che mai. Il Sant'Uffizio ha emesso una sentenza che ha suscitato molte polemiche. Si tratta di una sentenza che riguarda l'architettura sacra, ma che ha implicazioni più ampie. Si discute di Dio, di Dio che si manifesta nell'architettura, di Dio che si manifesta nell'arte. Si discute di Dio che si manifesta nell'architettura, di Dio che si manifesta nell'arte.

Voci, ed. echi

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Per la morte della Signora Eva Perón

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Capitolo Generale dei Chioschisti di Madrid

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Il problema fisiologico del pane

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

L'importanza dell'elefante indiano

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

CRONACA DI ROMA

SANTORIO AL COLOSSEO
Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

LA MORTALITÀ PER CENTRO

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

ARRICCHIMENTO DEL PANE

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

PROVVEDIMENTI PER ROMA

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

LA SETTIMANA DEI CONSULENTI DEL C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

LIBRI

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Si inaugura un nuovo tratto della via Cristoforo Colombo

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La lotta di nazioni contro le cavallette migratrici

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Il problema fisiologico del pane

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

L'importanza dell'elefante indiano

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

Proposta dell'Italia e della Francia per la comunità politica europea

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

La settimana dei consulenti del C.I.F.

Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio. Una voce che si levava dal silenzio, una voce che si levava dal silenzio.

NOTIZIE ITALIANE

Un requiorgio di Bernini con il sanque di San Lorenzo ad Amaseno

Su una rigida collina dei Monti Lepini, a poca distanza da Froliciano, in provincia di Amaseno, ha preso forma una chiesa di San Lorenzo ad Amaseno, a causa del culto che quello un tempo popoloso villaggio aveva per il suo fedelissimo Lorenzo, ora vivo per la sua fedeltà. Come si rileva da un brano del Bollettino di questo giornale, recato e recato in un'appendice del Bollettino di questo giornale, recato e recato in un'appendice del Bollettino di questo giornale, recato e recato in un'appendice del Bollettino di questo giornale...

La situazione politica

Si rimane alle ore 10 e si è riunito il Parlamento. Quale sia la procedura del Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato, il Senato, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato, il Senato, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato, il Senato, il Parlamento...

Il partito del Re Faruk giunto a Napoli

Il partito del Re Faruk è entrato in porto. L'arrivo di questo partito è stato accolto con entusiasmo. Il partito del Re Faruk è entrato in porto. L'arrivo di questo partito è stato accolto con entusiasmo. Il partito del Re Faruk è entrato in porto. L'arrivo di questo partito è stato accolto con entusiasmo...

La vertenza petrolifera anglo-persiana

LONDRA, 29. Il Ministro degli Affari Esteri, tornato ieri al suo ufficio al Foreign Office, dopo essere rimasto assente per alcune ore, ha annunciato che il problema della vertenza petrolifera anglo-persiana, insieme con questa notizia, ha anche annunciato che il problema della vertenza petrolifera anglo-persiana, insieme con questa notizia, ha anche annunciato che il problema della vertenza petrolifera anglo-persiana, insieme con questa notizia...

Incidenti alla frontiera greco-bulgara

ATENE, 29. Un comunicato del comando dell'esercito di frontiera in cui il frontiere greco, bulgara e turca si incontrano. Il comunicato dell'esercito di frontiera in cui il frontiere greco, bulgara e turca si incontrano. Il comunicato dell'esercito di frontiera in cui il frontiere greco, bulgara e turca si incontrano...

La preparazione delle elezioni presidenziali USA

Continuano le discussioni internazionali del problema. Il candidato democratico, per il quale si sono presentati come candidati democratici, per il quale si sono presentati come candidati democratici, per il quale si sono presentati come candidati democratici...

Il problema del credito agrario di miglioramento

Con i provvedimenti recentemente deliberati dal Parlamento, l'Ente Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, con i provvedimenti recentemente deliberati dal Parlamento, l'Ente Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, con i provvedimenti recentemente deliberati dal Parlamento...

Esclusa una rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro

Di escludere che venga adottato un provvedimento che rivaluti le rendite vitalizie in danaro. Di escludere che venga adottato un provvedimento che rivaluti le rendite vitalizie in danaro. Di escludere che venga adottato un provvedimento che rivaluti le rendite vitalizie in danaro...

La crociera degli elicotteri transatlantici

I due elicotteri che stanno compiendo la crociera transatlantica, con i due elicotteri che stanno compiendo la crociera transatlantica, con i due elicotteri che stanno compiendo la crociera transatlantica, con i due elicotteri che stanno compiendo la crociera transatlantica...

Bomba a drogeno

Ieri sera il Giornale d'Italia ha annunciato che un gruppo di scienziati, guidato da un certo numero di scienziati, guidato da un certo numero di scienziati, guidato da un certo numero di scienziati, guidato da un certo numero di scienziati...

esperimento di abboraloro?

De Marchiani ha chiuso la discussione di dichiarazioni ottimiste sugli sviluppi del progetto di abboraloro. De Marchiani ha chiuso la discussione di dichiarazioni ottimiste sugli sviluppi del progetto di abboraloro. De Marchiani ha chiuso la discussione di dichiarazioni ottimiste sugli sviluppi del progetto di abboraloro...

Il nuovo Sottosegretario al Ministero del Lavoro

Il nuovo Sottosegretario al Ministero del Lavoro è stato nominato. Il nuovo Sottosegretario al Ministero del Lavoro è stato nominato. Il nuovo Sottosegretario al Ministero del Lavoro è stato nominato...

Il Congresso Nazionale del Movimento Sociale

Il Congresso Nazionale del Movimento Sociale si è aperto. Il Congresso Nazionale del Movimento Sociale si è aperto. Il Congresso Nazionale del Movimento Sociale si è aperto...

Londra di temporali in Italia

Un'ondata di temporali si è abbattuta da ieri su tutta l'Italia. Un'ondata di temporali si è abbattuta da ieri su tutta l'Italia. Un'ondata di temporali si è abbattuta da ieri su tutta l'Italia...

Un convegno sull'educazione civile dell'A. I. M. C. inaugurato a Siena

Alla presenza del Sottosegretario alla P. I. Sen. Resta, dell'On. Colombo e del Sen. Scudato, ha avuto inizio a Siena un convegno di studio sull'educazione civile. Alla presenza del Sottosegretario alla P. I. Sen. Resta, dell'On. Colombo e del Sen. Scudato, ha avuto inizio a Siena un convegno di studio sull'educazione civile...

Le condizioni di salute del Vescovo di Ascoli

All'ospedale Mauriziano è stato ieri ricoverato il Vescovo di Ascoli. All'ospedale Mauriziano è stato ieri ricoverato il Vescovo di Ascoli. All'ospedale Mauriziano è stato ieri ricoverato il Vescovo di Ascoli...

Le tasse universitarie

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato alcune disposizioni in materia di tasse universitarie. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato alcune disposizioni in materia di tasse universitarie. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato alcune disposizioni in materia di tasse universitarie...

Esercizi spirituali per il Clero a Martignano

A Martignano (Bergamo), nella Casa Sacra, si sono svolte le esercitazioni spirituali per il Clero. A Martignano (Bergamo), nella Casa Sacra, si sono svolte le esercitazioni spirituali per il Clero. A Martignano (Bergamo), nella Casa Sacra, si sono svolte le esercitazioni spirituali per il Clero...

Operazioni del soccorso aereo

Nel giorno scorso, operazioni di soccorso aereo sono state effettuate in varie parti del paese. Nel giorno scorso, operazioni di soccorso aereo sono state effettuate in varie parti del paese. Nel giorno scorso, operazioni di soccorso aereo sono state effettuate in varie parti del paese...

La nona settimana musicale Senese

Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri al cinema palazzina di Prof. Lancia, si è parlato della nona settimana musicale senese. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri al cinema palazzina di Prof. Lancia, si è parlato della nona settimana musicale senese...

Telefoni dell'OSSERVATORIO ROMANO:
CENTRALINO 350.231 - 350.231 - 354.111
CITTA' DEL VATICANO
Direzione: 400 - Redazione: 350 - 350.231 - 354.111
402 - Uffici: 400 - Anagrafe: 400 - Pagine Gialle: 352 -
Rivenditori: 350 - Tipografia: 350 - Seg. Postale: 352
ROMA CASSELLA POSTALE B 55

A. XXI - NUM. 178 (28.026)

Per la PUBBLICITA' rivolgersi alla Concessionaria "A. Menotti & C. Sede: Milano, v. Agostino, 12 - Roma, Via S. Maria in Via, 97 - Tel. 06/4781.9801 - Succursale: CREMA del Vaticano, v. S. Pellegrino, 1 - VARESE, Tel. 0332/517777 (per mm. di bilancia su 3 colonnari) commercial L. 260; Nocera, L. 260; Caserta, L. 260; Pinerolo, L. 260

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO E RELIGIOSO

UNIQUEQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

CITTA' DEL VATICANO

Per il Parlamento con il Vaticano, v. S. Pellegrino, 1 - VARESE, Tel. 0332/517777 (per mm. di bilancia su 3 colonnari) commercial L. 260; Nocera, L. 260; Caserta, L. 260; Pinerolo, L. 260

NOSTRE INFORMAZIONI

La Santità di Nostro Signore ha ricevuto in privata Udienza il Revmo Padre Michele Browne, P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico.

Il Santo Padre ha ricevuto in speciali Udienze:
la Revda Superiora Generale delle «Schorias Operarias Parroquiales»;
un Gruppo di allieve Inglesi delle Suore della Santa Unione dei Santi Cuori;
il Signor Jean Stutens, e Consorte;
il Signor D. Bianchi, e Famiglia;
il Signor Lester Joseph, e Consorte.

La sede dell'UNESCO a Parigi

Il Governo francese ha messo a disposizione dell'UNESCO un'area fabbricabile nei pressi del Bois de Boulogne per la costruzione della sede dell'Organizzazione culturale, scientifica ed educativa delle Nazioni Unite.

I problemi in discussione alla prossima conferenza di Honolulu

Il Segretario di Stato Achson, parlando venerdì 8 sabato per Honolulu, ha parlato delle prossime settimane alla prima conferenza del Consiglio di Sicurezza, un nuovo organismo di sicurezza costituito a seguito degli accordi tra Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, ratificati nel settembre scorso.

LA RATIFICA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI

La Corte Costituzionale tedesca respinge la pregiudiziale dell'opposizione

La Corte Costituzionale della Germania occidentale ha respinto ogni istanza del partito socialista contro la legge elettorale che venisse indette elezioni generali prima della ratifica del contratto di pace con i polacchi e del trattato per l'ingresso europeo.

La situazione in Persia

Il Ministro di Corte, Hussein Akbari, ha tenuto un colloquio col Primo Ministro in cui ha discusso della situazione politica in Persia.

NUOVI INCIDENTI A MACAO

Dopo tre giorni di tranquillità, quando si credeva ormai riabilitata la calma, sono nuovamente scoppiati incidenti, anche se non troppo tragici e cinesi alla frontiera della Cina con la colonia di Macao.

UN'ORDINANZA DEL GOVERNO MAHER

Gli egiziani non potranno recarsi all'estero senza una speciale permesso

Il primo Ministro Maher passò riceve gli Ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia - Una nota di Londra - L'atteggiamento dei wafdisti

ALLA CAMERA DEI COMUNI

La politica economica del Governo illustrata dal Cancelliere del Saccharie

Il Cancelliere del Saccharie, Butler, ha aperto ieri sera alla Camera dei Comuni un dibattito sulla politica economica del Governo.

Aumentato afflusso di profughi a Berlino

Si sta verificando in Berlino, oltre a un aumento del numero delle persone che fuggono dalla zona sovietica per rifugiarsi nei quartieri occidentali di Berlino.

LA SITUAZIONE IN PERSIA

LA SITUAZIONE IN PERSIA

Il Ministro di Corte, Hussein Akbari, ha tenuto un colloquio col Primo Ministro in cui ha discusso della situazione politica in Persia.

UN'ORDINANZA DEL GOVERNO MAHER

Gli egiziani non potranno recarsi all'estero senza una speciale permesso

Il primo Ministro Maher passò riceve gli Ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia - Una nota di Londra - L'atteggiamento dei wafdisti

«I wafdisti pensano che il Parlamento convocato entro martedì, prossimo appunto per procedere alla nomina del Presidente del Consiglio, non può essere convocato senza una speciale autorizzazione da parte del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

«L'atteggiamento dei wafdisti è quello di non accettare un governo che non sia formato da membri del Parlamento».

ABONNAMENTI | Anno | Semestre | Trimestre

CITTA' DEL VATICANO | 6000 | 3000 | 1500

ESTERO | 1000 | 500 | 250

Un numero separato lire 20 - arretrato lire 40

CENTRO COINCIDENTE POSTALE L. 10751

SPEDIZIONE IN ABB. POSTALE GRUPPO 11

Giovedì 31 Luglio 1952

Per la PUBBLICITA' rivolgersi alla Concessionaria "A. Menotti & C. Sede: Milano, v. Agostino, 12 - Roma, Via S. Maria in Via, 97 - Tel. 06/4781.9801 - Succursale: CREMA del Vaticano, v. S. Pellegrino, 1 - VARESE, Tel. 0332/517777 (per mm. di bilancia su 3 colonnari) commercial L. 260; Nocera, L. 260; Caserta, L. 260; Pinerolo, L. 260

Limiti delle commesse americane ai Paesi atlantici

WASHINGTON, 30. Gli Stati Uniti hanno respinto una richiesta urgente della Francia per un prestito supplementare di 439 milioni di dollari, necessario per la fabbricazione di armi nelle industrie belliche.

La richiesta era stata discussa ieri dall'Annocezione di Francis Henry Bonnet con il sottosegretario di Stato per gli affari europei.

A quanto si riferisce gli Stati Uniti hanno fatto presente, per contro, che la somma da spendere per queste ordinazioni in Francia ammonta a 187 milioni di dollari, il che non è il prossimo giugno, e che gli Stati Uniti d'America non possono impegnarsi oltre tale limite per alcune osservazioni in merito.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero. Sono ha precisato che il Governo di Washington sta facendo tutto il possibile per sostenere i programmi di ricostruzione e di sviluppo economico degli Stati Uniti d'America.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Prendendo spunto dalla richiesta francese un portavoce del Dipartimento di Stato ha fatto alcune osservazioni in merito alla intera questione delle commesse americane all'estero.

Le prime opere di S. Ignazio di Loyola a Roma per un "mondo nuovo"

La Roma di Paolo VI ha un'atmosfera di rinnovamento che si manifesta in ogni campo della vita ecclesiale e sociale. In questo spirito si sta svolgendo un ciclo di opere di S. Ignazio di Loyola...

CRONACA DI ROMA

ROMA-SACRA

San Giacomo in Augusta

La chiesa di San Giacomo in Augusta, situata in via Veneto, è stata restaurata e ora è stata inaugurata. L'opera è stata diretta dall'architetto...

L'inaugurazione del secondo tratto della via Cristoforo Colombo

Il secondo tratto della via Cristoforo Colombo, che collega via Veneto a via Veneto, è stato inaugurato. L'opera è stata diretta dall'architetto...

Chiesa alla Madonna delle Api nella Nuova Zelanda

Una chiesa dedicata alla Madonna delle Api è stata inaugurata nella Nuova Zelanda. L'opera è stata diretta dall'architetto...

VITA CATTOLICA

Movimento per le vocazioni sacerdotali in Bolivia

Un movimento per le vocazioni sacerdotali è stato organizzato in Bolivia. L'obiettivo è di aumentare il numero di sacerdoti...

Apostolato per mezzo del cinema in Giappone

Un apostolato per mezzo del cinema è stato organizzato in Giappone. L'obiettivo è di diffondere il messaggio cattolico...

La preghiera dell'uomo moderno

La preghiera dell'uomo moderno è un tema che ha interessato molti teologi e filosofi. Si discute sulla natura della preghiera...

Il lavoro degli insegnanti

Il lavoro degli insegnanti è un tema che ha interessato molti pedagoghi e sociologi. Si discute sulla natura del lavoro docente...

Autorevole sentenza

Una sentenza autorevole è stata emessa dal tribunale di Roma. La sentenza riguarda un caso di diritto canonico...

CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE

Il congresso della Federazione Internazionale si è svolto a Roma. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi delegati...

CONSO SPECIALE DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Un consiglio speciale di educazione fisica e sportiva è stato istituito. L'obiettivo è di promuovere lo sport tra i giovani...

L'attività culturale di "Al-Mashriq"

L'attività culturale di "Al-Mashriq" è un tema che ha interessato molti studiosi e ricercatori. Si discute sulla natura della cultura...

Religione di Sorelle Missionarie

La religione delle Sorelle Missionarie è un tema che ha interessato molti teologi e filosofi. Si discute sulla natura della religione...

Concezione della Cattedrale di Cayo

La concezione della cattedrale di Cayo è un tema che ha interessato molti architetti e artisti. Si discute sulla natura dell'architettura...

Impianti idrici e di illuminazione pubblica decisi dalla Giunta Comunale

La giunta comunale ha deciso di realizzare impianti idrici e di illuminazione pubblica. L'opera è stata approvata...

PER LA DIFFUSIONE DEL CONSUMO DOLCEVITA'

Un progetto per la diffusione del consumo dolcevita' è stato presentato. L'obiettivo è di promuovere il consumo di dolci...

LA SOSTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VELLETRI

La sostituzione della biblioteca di Velletri è un tema che ha interessato molti bibliotecari e studiosi. Si discute sulla natura della biblioteca...

SOSSERNA DEL CAMBIO NAI

Il cambio nati a Sosserra è un tema che ha interessato molti sociologi e antropologi. Si discute sulla natura del cambio nati...

Il terzo Congresso Nazionale dell'A.C. italiana in Belgio

Il terzo congresso nazionale dell'A.C. italiana si è svolto in Belgio. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi delegati...

NUOVA GRANDE OPERA IN AUSTRIA

Una nuova grande opera è stata inaugurata in Austria. L'opera è stata diretta dall'architetto...

Una Missa sorbica

Una messa sorbica è un tema che ha interessato molti teologi e filosofi. Si discute sulla natura della messa...

Per gli orfani e per i nobili diseredati

Un progetto per gli orfani e per i nobili diseredati è stato presentato. L'obiettivo è di aiutare questi gruppi...

Nel X anniversario della morte del Padre Leopoldo

Il X anniversario della morte del Padre Leopoldo è un tema che ha interessato molti teologi e filosofi. Si discute sulla natura della morte...

CONGREGAZIONE MECCANICA DELLA D. E.

La congregazione meccanica della D. E. è un tema che ha interessato molti ingegneri e tecnici. Si discute sulla natura della congregazione...

PICCOLI AVVISI

Una serie di piccoli avvisi sono stati pubblicati. Gli avvisi riguardano vari argomenti...

TERME BAGNI a CHIATANONE

Le terme bagni a Chiatanone sono un tema che ha interessato molti turisti e viaggiatori. Si discute sulla natura delle terme...

PIANOFORTI-HARMONIUMS

Una serie di pianoforti e harmoniums sono stati pubblicati. Gli strumenti sono di alta qualità...

CONGIUNTURE D'OGGI

Le congiunture d'oggi sono un tema che ha interessato molti economisti e sociologi. Si discute sulla natura delle congiunture...

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 8 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 729. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta)	Pag. 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 730. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta)	» 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 731. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (Caserta)	» 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 732. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (Caserta)	» 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 733. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (Caserta)	» 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 734. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (Salerno)	» 8
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 735. Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare "Tirrena,, con sede in Napoli, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta)	» 9

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 729.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Benucci Pietro fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Benucci Pietro fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.48.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 97. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	8	53	b	Seminativo arborato	II	1	48	48	1.930, 24

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Benucci Pietro;

Est: con la strada provinciale Calatina;

Sud: con la proprietà eredi Francesco d'Errico;

Ovest: con la strada vicinale Capua-Abbadessa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 665.932,80 (seicentosessantacinquemilanovecentotrentadue e centesimi 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 730.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 14.14.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 60, - FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casa Cerere	7	2	—	Seminativo	III	3	52	60	2.380,05
Id.	7	42	—	Uliveto	I	2	77	84	2.431,10
Id.	7	10	—	Seminativo	II	2	02	20	1.971,15
Id.	7	46	a	Seminativo arborato	II	5	81	46	7.558,98
Totali						14	14	10	14.341,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 1 e 4 dello stesso foglio 7;

Est: con le particelle 1 e 13 dello stesso foglio 7;

Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Capece-Galeota Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.900.653,60 (quattromilioni novacentomilaseicentocinquante e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 731.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
 Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 60.94.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 99. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Santo Spirito	124	5	—	Fabbricato rurale	I	0	04	74	—
Id.	124	6	—	Pascolo arborato	II	1	45	00	181,25
Id.	124	3	—	Prato	II	0	35	22	316,98
Id.	124	11	—	Id.	II	0	30	28	272,52
Id.	124	4	—	Id.	I	47	08	00	51.788 —
Id.	124	12	—	Id.	I	11	71	00	12.881 —
Totall						60	94	24	65.439,75

I terreni sopradescritti, attraversati dalla ferrovia Roma-Napoli confinano:

Nord: con le particelle 34, 2, 13 e 30 del foglio 117;

Est: con la particella 11 del foglio 125 e con la particella 13 del foglio 124;

Sud: col rio Rota;

Ovest: con le particelle 1 e 9 dello stesso foglio 124.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 20.955.677,50 (ventimilioni novocentocinquantacinquemilaseicentoseptantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e foreste
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 732.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Casale Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Casale Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 2.66.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardastigili: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 98. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Class.	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	139	71	a	Prato	II	0	28	40	220, 10
	139	71	c	Id.	II	1	66	98	1.294, 10
	139	88	g	Id.	II	0	71	01	550, 33
Totali						2	66	39	2.064, 53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 62-a, 63, 66, 119, 63, 70, 116 dello stesso foglio 139

Est: con la particella 88-d dello stesso foglio 139;

Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Casale Giuseppe;

Sud-ovest: con la proprietà Castaldo Orlando.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 701.940,20 (settecentounomilanovecentoquaranta e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 733.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Renzis Rienzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di De Renzis Rienzo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 16.65.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 103. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltera	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Montanara-Masseria Mar- cella	4	47	—	Seminativo arborato	III	11	93	10	5.607,57
Id.	4	43	—	Seminativo	III	0	67	21	320,33
Id.	4	44	—	Bosco caduo	I	1	16	58	373,05
Id.	4	45	—	Bosco alto fusto	unica	0	22	11	108,34
Id.	4	46	—	Seminativo	II	0	26	34	197,55
Id.	4	37	b	Seminativo arborato	II	1	16	40	931,20
Id.	4	41	b	Uliveto	II	1	24	24	869,68
Totali						16	65	98	8.416,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: col fiume Savone; col fosso Sprecanugliera; con le particelle 21 e 23 dello stesso foglio e con la rimanente proprietà dello stesso De Renzis Rienzo;

Nord-est: con la particella 40 e con la rimanente proprietà dello stesso De Renzis Rienzo;

Est: con la strada comunale Montanara;

Sud-est: con la strada vicinale Ponte Savone e con la proprietà De Renzis Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.957.442,20 (duemilioninovecentocinquantesette milaquattrocentoquarantadue e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 734.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ricciardi Emilio fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Ricciardi Emilio fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 82.93.28 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPARI - FANFANI

Visto il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 101. - FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE	
						ettari	ari	centiare	Lire	
1° CORPO										
Ponte Barizzo	5	11	—	Incolto produttivo	unica	0	17	50	2,28	
Id.	5	10	—	Pascolo	II	10	66	44	7.198,47	
Id.	5	9	—	Pascolo cespugliato	II	10	86	89	2.490,85	
Id.	5	12	—	Id.	II	0	93	49	215,03	
Id.	5	13	—	Pascolo arborato	II	10	71	30	1.392,81	
Id.	5	19	—	Seminativo	III	2	45	42	760,80	
Id.	5	20	—	Id.	III	0	42	42	131,50	
Totali							36	23	55	12.200,74

I suddescritti terreni confinano:

Nord-est: con strada vicinale Scorza;

Sud-est: con la proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni e con la particella 12 del foglio 14;

Sud: con le particelle 6 e 7 del foglio 13 e con la particella 8 del foglio 5;

Nord-ovest: con la proprietà Baratta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO									
Ponte Barizzo	5	24	—	Seminativo	III	2	35	20	729,12
Id.	5	15	—	Pascolo	II	25	54	00	6.895,80
Id.	4	13	—	Seminativo	III	7	23	27	2.242,1
Id.	4	14	—	Pascolo	II	0	11	68	31,54
Id.	4	10	b	Seminativo	III	2	23	18	991,86
Id.	4	21	b	Id.	II	9	22	40	5.765 —
Totali						46	69	73	16.655,46

I sopradescritti terreni continuano:

- Nord-est:* con la restante proprietà Ricciardi Emilio, col Vallone della Sorvella e con proprietà Baratta;
- Sud-est:* con la proprietà Baratta e col fiume Lama;
- Sud-ovest:* con la proprietà fratelli Scaramella e con la strada provinciale Battipaglia-Rutino;
- Nord-ovest:* con la proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni, con fiume Lama e con restante proprietà Ricciardi Emilio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	36	23	55	12.200,74
2° Corpo	46	69	73	16.655,46
In complesso	82	93	28	28.856,20

L'indennità complessiva di espropriazione offerta è di L. 9.995.820,75 (novemilioninovecentonovantacinquemilaottocentventi e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'Agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 735.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 37.06.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

zionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 37.06.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente

decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 102. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima immobiliare « Tirrena », in comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	13	19	—	Seminativo	II	9	97	14	7.229,27
	13	23	a	Id.	III	27	08	86	14.898,73
Totali						37	06	00	22.128 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà della ditta, e con le particelle 8 e 27 dello stesso foglio 13;

Est: con le particelle 20 e 24 dello stesso foglio 13;

Sud: con la particella 9 del foglio 21;

Ovest: con le particelle 6 e 15 dello stesso foglio 13.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.747.000,95 (settemilionisettecentoquarantasettemila e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(8107402) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50

Spedizione in abbonamento postale

25X1

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Formignana (Ferrara) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Ostellato (Ferrara) » 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Malatesta Anna-Antonia di Lamberto, in comune di Formignana (Ferrara) » 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rivalta Ettore fu Silvio, in comune di Ravenna » 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 745.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zamorani Gustavo-Mario fu Giuseppe, in comune di Copparo (Ferrara) » 7

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu

Pier Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 35.74.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI -- MANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 92. -- FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bernardi Giovanni fu Pier Paolo (piano n. 128/1), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	arc	centiare	Lire
1° CORPO									
(Partita n. 104)									
Brazzolo	2	72	—	Fabbricato rurale macero	—	0	13	40	—
Id.	2	73	—	Prato	II	0	40	60	93,38
Id.	2	74	—	Fabbricato rurale macero	—	0	15	50	—
Id.	2	75	—	Prato	II	0	65	10	143,22
Id.	2	76	—	Seminativo	III	20	54	90	10.069,01
Brazzoletto	5	13	—	Id.	III	7	27	60	4.183,70
Id.	5	14	—	Id.	III	0	98	70	493,50
Id.	5	36	—	Id.	II	1	03	80	778,50
Totali						31	19	60	15.761,31

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con lo scolo Mondiezzo;

Est, sud-est: con la strada comunale Brazzolo;

Sud-ovest e ovest: con ragioni Bargellesi Angelo fu Antonio e condomini (foglio 5, mappali 16, 9 e 11);
 indi con ragioni Bonfiglioli Renzo (foglio 5, mappali 2, 3, 4 e foglio 2, mappale 85).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 5.037.513,20 (cinquemilionitrentasettemilacinquecentotredici e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO									
<i>(Partita n. 104)</i>									
Il Cantone	5	18	—	Fabbricato rurale	—	0	63	60	—
Id.	5	19	—	Seminativo arborato	II	0	13	00	113,75
Id.	5	37	—	Seminativo	II	3	78	50	2.933,38
Totali						4	55	10	3.047,13

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un unico corpo che confina:

Nord-est: con la strada vicinale del Cantone;

Sud: con ragioni Maran Gillo fu Antonio (foglio 12, mappale 4) e Pivari Eliano (foglio 12, mappale 49);

Ovest: con la strada comunale Brazzolo.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni per il 2° corpo L. 913.001,50 (novecentotredicimilauna e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	31	19	60	15.761,31
2° Corpo	4	55	10	3.047,13
In complesso	35	74	70	18.808,44

Importo complessivo della indennità del primo e secondo corpo offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 5.950.514,70 (cinquemilioninovecentocinquantamilaquattrocentoquattordici e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e foreste*
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Ostellato (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 4.26.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 93. -- FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bernardi Giovanni fu Pier Paolo (piano n. 129/2), in comune di Ostellato (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

CORPO UNICO
(Partita n. 59)

Mantlunga	8	21 parte	—	Seminativo	I	4	26	91	3.415,30
---------------------	---	-------------	---	----------------------	---	---	----	----	----------

I terreni di cui al mappale sopradescritto, costituiscono un unico corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Bernardi Giovanni (foglio 8, mappale 21 parte); con una linea di frazionamento con andamento ovest-est sul prolungamento della linea di divisione tra i mappali 21 e 23 del foglio 8, per uno scorporo di Ha. 4.26.91, con un reddito dominicale di L. 3.415,30;

Est: con ragioni Ferroni Marcello fu Giuseppe (foglio 8, mappale 23);

Sud: con la strada comunale Cambulaga;

Ovest: con restanti ragioni Bernardi Giovanni (foglio 8, mappale 12).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 939.207,50 (novecentotrentanoveemiladuecentosette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e foreste
FANFANI

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 4.26.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 93. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bernardi Giovanni fu Pier Paolo (piano n. 129/2), in comune di Ostellato (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

CORPO UNICO
(Partita n. 59)

Manlunga	8	21 parte	—	Seminativo	I	4	26	91	3.415,30
--------------------	---	-------------	---	----------------------	---	---	----	----	----------

I terreni di cui al mappale sopradescritto, costituiscono un unico corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Bernardi Giovanni (foglio 8, mappale 21 parte); con una linea di frazionamento con andamento ovest-est sul prolungamento della linea di divisione tra i mappali 21 e 23 del foglio 8, per uno scorporo di Ha. 4.26.91, con un reddito dominicale di L. 3.415,30;

Est: con ragioni Ferroni Marcello fu Giuseppe (foglio 8, mappale 23);

Sud: con la strada comunale Cambulaga;

Ovest: con restanti ragioni Bernardi Giovanni (foglio 8, mappale 12);

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 939.207,50 (novecentotrentanove miladuecentosette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e foreste
FANFANI

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:

Nord: con lo scolo Mondiezzo;

Est, sud-est: con la strada comunale Brazzolo;

Sud-ovest e ovest: con ragioni Bargellesi Angelo fu Antonio e condomini (foglio 5, mappali 16, 9 e 11);
 indi con ragioni Bonfiglioli Renzo (foglio 5, mappali 2, 3, 4 e foglio 2, mappale 85).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 5.037.513,20 (cinquemilionitrentasettemilacinquecentotredici e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(Partita n. 104)

Il Cantone	5	18	—	Fabbricato rurale	—	0	63	60	—
Id.	5	19	—	Seminativo arborato	II	0	13	00	113,75
Id.	5	37	—	Seminativo	II	3	78	50	2.933,38
Totali						4	55	10	3.047,13

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un unico corpo che confina:

Nord-est: con la strada vicinale del Cantone;

Sud: con ragioni Maran Gilio fu Antonio (foglio 12, mappale 4) e Pivari Eliano (foglio 12, mappale 49);

Ovest: con la strada comunale Brazzolo.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Bernardi Giovanni per il 2° corpo L. 912.001,50 (novecentotredicimilauna e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	31	19	60	15.761,31
2° Corpo	4	55	10	3.047,13
In complesso	35	74	70	18.808,44

Importo complessivo della indennità del primo e secondo corpo offerta al sig. Bernardi Giovanni L. 5.950.514,70 (cinquemilioninovecentocinquantamila-cinquecentoquattordici e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Ostellato (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Ostellato (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Bernardi Giovanni fu

Pier Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 35.74.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 92. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bernardi Giovanni fu Pier Paolo (piano n. 128/1), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltri	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO									
(Partita n. 104)									
Brazzolo	2	72	—	Fabbricato rurale macero	—	0	13	40	—
Id.	2	73	—	Prato	II	0	40	60	93,38
Id.	2	74	—	Fabbricato rurale macero	—	0	15	50	—
Id.	2	75	—	Prato	II	0	65	10	143,22
Id.	2	76	—	Seminativo	III	20	54	90	10.069,01
Brazzoletto	5	13	—	Id.	III	7	27	60	4.183,70
Id.	5	14	—	Id.	III	0	98	70	493,50
Id.	5	36	—	Id.	II	1	03	80	778,50
Totali						31	19	60	15.761,31

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

25X1

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 741.
 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Formignana (Ferrara) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 742.
 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Bernardi Giovanni fu Pier Paolo, in comune di Ostellato (Ferrara) » 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 743.
 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Malatesta Anna-Antonia di Lamberto, in comune di Formignana (Ferrara) » 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 744.
 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rivalta Ettore fu Silvio, in comune di Ravenna » 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 745.
 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zamorani Gustavo-Mario fu Giuseppe, in comune di Copparo (Ferrara) » 7

PREZZO L. 50

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente

decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 102. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima immobiliare « Tirrena », in comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltemi	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICAL ¹⁾
						ettari	are	centiare	Lire
	13	19	—	Seminativo	II	9	97	14	7.229,27
	13	23	a	Id.	III	27	08	86	14.898,73
Totali . . .						37	06	00	22.128 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà della ditta, e con le particelle 8 e 27 dello stesso foglio 13;

Est: con le particelle 20 e 24 dello stesso foglio 13;

Sud: con la particella 9 del foglio 21;

Ovest: con le particelle 6 e 15 dello stesso foglio 13.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.747.000,95 (settemilionsettecentoquarantasettemila e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(8107402) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE	
						ettari	arc	centiare	Lire	
2° CORPO										
Ponte Barizzo	5	24	—	Seminativo	III	2	35	20	729,12	
Id.	5	15	—	Pascolo	II	25	54	00	6.895,80	
Id.	4	13	—	Seminativo	III	7	23	27	2.242,1	
Id.	4	14	—	Pascolo	II	0	11	68	31,54	
Id.	2	10	b	Seminativo	III	2	23	18	991,86	
Id.	4	21	b	Id.	II	9	22	40	5.765 —	
Totali							46	69	73	16.655,46

I soprascritti terreni confinano:

- Nord-est:* con la restante proprietà Ricciardi Emilio, col Vallone della Sorvella e con proprietà Baratta;
- Sud-est:* con la proprietà Baratta e col fiume Lama;
- Sud-ovest:* con la proprietà Batelli Scaramella e con la strada provinciale Battipaglia-Rutino;
- Nord-ovest:* con la proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni, con fiume Lama e con restante proprietà Ricciardi Emilio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	arc	cent.	Lire
1° Corpo	36	23	55	12.200,74
2° Corpo	46	69	73	16.655,46
In complesso	82	93	28	28.856,20

L'indennità complessiva di espropriazione offerta è di L. 9.995.820,75 (nove milioni novecentonovantacinquemilaottocentoventi e cent. 75), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'Agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 735.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 37.06.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

zionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Maria La Fossa (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 37.06.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 734.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Ricciardi Emilio fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Ricciardi Emilio (u Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 82.93.28 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 101. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE	
						ettari	aro	centiare	Lire	
1° CORPO										
Ponte Barizzo	5	11	—	Incolto produttivo	unica	0	17	50	2,28	
Id.	5	10	—	Pascolo	II	10	66	44	7.198,47	
Id.	5	9	—	Pascolo cespugliato	II	10	86	89	2.499,85	
Id.	5	12	—	Id.	II	0	93	40	215,03	
Id.	5	13	—	Pascolo arborato	II	10	71	39	1.392,81	
Id.	5	19	—	Seminativo	III	2	45	42	760,80	
Id.	5	20	—	Id.	III	0	42	42	131,50	
Totali							36	23	65	12.200,74

I suddescritti terreni confinano:

Nord-est: con strada vicinale Scorza;

Sud-est: con la proprietà Capozzoli-Rizzi Giovanni e con la particella 12 del foglio 14;

Sud: con le particelle 6 e 7 del foglio 13 e con la particella 8 del foglio 5;

Nord-ovest: con la proprietà Baratta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 733.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Renzis Rienzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di De Renzis Rienzo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Francolise (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 16.65.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: **ZOLI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 103. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltera	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICIALE Lire	
						ettari	are	centiare		
Montanara-Masseria Marcella	4	47	—	Seminativo arborato	III	11	93	10	5.607,57	
Id.	4	43	—	Seminativo	III	0	67	21	329,33	
Id.	4	44	—	Bosco ceduo	I	1	16	58	373,05	
Id.	4	45	—	Bosco alto fusto	unica	0	22	11	108,34	
Id.	4	46	—	Seminativo	II	0	26	34	197,55	
Id.	4	37	b	Seminativo arborato	II	1*	16	40	931,20	
Id.	4	41	b	Uliveto	II	1	24	24	869,68	
Totali							16	65	98	8.416,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: col fiume Savone; col fosso Sprecanugliera; con le particelle 21 e 23 dello stesso foglio e con la rimanente proprietà dello stesso De Renzis Rienzo;

Nord-est: con la particella 40 e con la rimanente proprietà dello stesso De Renzis Rienzo;

Est: con la strada comunale Montanara;

Sud-est: con la strada vicinale Ponte Savone e con la proprietà De Renzis Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.957.492,20 (duemilioninovecentocinquantesette miliaquattrocentoquarantadue e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 732.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Casale Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Casale Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 2.66.39, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 98. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	139	71	a	Prato	II	0	28	40	220,10
	139	71	c	Id.	II	1	66	98	1.294,10
	139	88	g	Id.	II	0	71	01	550,33
Totali						2	66	39	2.064,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 62-a, 63, 66, 119, 68, 70, 116 dello stesso foglio 139;

Est: con la particella 88-d dello stesso foglio 139;

Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Casale Giuseppe;

Sud-ovest: con la proprietà Castaldo Orlando.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 701.940.20 (settecentounomilanovecentoquaranta e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 731.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carinola (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 60.94.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardastigili: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 99. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	aro	centiare	Lire
Santo Spirito	124	5	—	Fabbricato rurale	I	0	04	74	—
Id.	124	6	—	Pascolo arborato	II	1	45	00	181,25
Id.	124	3	—	Prato	II	0	35	22	316,98
Id.	124	11	—	Id.	II	0	30	28	272,52
Id.	124	4	—	Id.	I	47	08	00	51.788 —
Id.	124	12	—	Id.	I	11	71	00	12.881 —
Totale						60	94	24	65.439,75

I terreni sopradescritti, attraversati dalla ferrovia Roma-Napoli confinano:

Nord: con le particelle 34, 2, 13 e 30 del foglio 117;

Est: con la particella 1 del foglio 125 e con la particella 13 del foglio 124;

Sud: col rio Rota;

Ovest: con le particelle 1 e 9 dello stesso foglio 124.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 20.955.677,50 (ventimilioninovecentocinquantacinquemilaseicento-settantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 730.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 14.14.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 60, — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casa Cerere	7	2	—	Seminativo	III	3	52	60	2.380,05
Id.	7	42	—	Uliveto	I	2	77	84	2.431,10
Id.	7	10	—	Seminativo	II	2	02	20	1.971,15
Id.	7	46	a	Seminativo arborato	II	5	81	46	7.558,98
Totali						14	14	10	14.341,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le particelle 1 e 4 dello stesso foglio 7;

Est: con le particelle 1 e 13 dello stesso foglio 7;

Sud: con la rimanente proprietà del medesimo Capece-Galeota Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.900.653,60 (quattromilioni novacentomilaseicentocinquante e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 729.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Udito il parere, in data 6 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Benucci Pietro fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei con-

fronti di Benucci Pietro fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capua (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 1.48.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 97. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	8	53	b	Seminativo arborato	II	1	48	48	1.930,24

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso Benucci Pietro;

Est: con la strada provinciale Calatina;

Sud: con la proprietà eredi Francesco d'Errico;

Ovest: con la strada vicinale Capua-Abbadessa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 665.932,80 (seicentossessantacinquemilanovecentotrentadue e centesimi 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
 FANFANI

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 8 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-556
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 729.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 730.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta) » 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 731.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (Caserta) » 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 732.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (Caserta) » 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 733.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (Caserta) » 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 734.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (Salerno) » 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 735.
 Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare "Tirrena,, con sede in Napoli, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) . . . » 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Malatesta Anna-Antonia di Lamberto, in comune di Formignana (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Malatesta Anna-Antonia di Lamberto, per i terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Malatesta Anna-Anto-

nia di Lamberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formignana (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 9.29.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANTANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 94. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malatesta Anna Antonia di Lamberto (piano n. 150/1), in comune di Formignana (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

CORPO UNICO

Costituito dai mappali seguenti da imputarsi sulla quota di condominio (1/3) sui rimanenti terreni della partita n. 820 che spetta alla sola Malatesta Anna Antonia di Lamberto:

(Partita n. 820)

La Valle	4	58(p)	—	Seminativo	III	2	29	89	1.379,34	
Id.	5	1	—	Fabbricato rurale macero	—	0	30	90	—	
Id.	5	2	—	Prato	II	0	21	90	59,13	
Id.	5	3	—	Seminativo	III	1	02	60	538,65	
Id.	5	4	—	Prato	II	0	20	20	44,44	
Id.	5	5	—	Seminativo	III	4	24	90	2.336,95	
Id.	5	6(p)	—	Prato	II	0	99	10	277,48	
Totali							9	29	49	4.635,99

I terreni di cui ai mappali sopradescritti, costituiscono un solo corpo che confina:

Nord-ovest e nord-est: con ragioni Bonfiglioli Renzo (foglio 4, mappale 49 e foglio 2, mappale 85);

Sud-est: con ragioni Bernardi Giovanni (foglio 2, mappali 75, 76, 73 e 72); Bargellesi Angelo fu Antonio e condomini (foglio 5, mappali 9 e 11); indi con restanti ragioni Malatesta Anna Antonia (foglio 5, mappale 6 parte) secondo una linea di frazionamento che prolunga la linea di demarcazione fra i mappali 6 e 5 del foglio 5 sino ad incontrare la linea di divisione fra i mappali 11 e 6 dello stesso foglio per uno scorporo dal mappale 6 di Ha. 0.99.10 con L. 277,48 di reddito dominicale; infine con restanti ragioni suddetto (foglio 4, mappali 53 e 56);

Sud-ovest: con restanti ragioni Malatesta Antonia (foglio 4, mappale 58 parte) secondo una linea di frazionamento che, con andamento sud-est, nord-ovest, corre parallela allo scolo che delimita i mappali 58 e 51 del foglio 4 per uno scorporo dal mappale 58 di Ha. 2.29.89 per L. 1.379,34 di reddito dominicale.

Indennità di espropriazione offerta alla sig.ra Malatesta Anna Antonia L. 1.498.758,80 (unmilionequattrocen-tonovantottomilasettecentocinquantotto e cent 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1952, n. 744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Rivalta Ettore fu Silvio, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rivalta Ettore fu Silvio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rivalta Ettore fu Silvio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ra-

venna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 5.62.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 95. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rivalta Ettore fu Silvio (piano n. 213/1), in comune di Ravenna, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

UNICO CORPO

(Partita n. 5805)

Manzona - Via Cupa . . .	99	21 (parte)	—	Seminativo	IV	5	62	51	2.812,55
--------------------------	----	---------------	---	----------------------	----	---	----	----	----------

La porzione di mappale sopradescritta confina:

Nord-est: con ragioni Gatti Rosalia (foglio 99, mappale 19);

Sud-est: con ragioni Minguzzi e Buschieri (foglio 99, mappali 25, 24 e 22) e con restanti ragioni Rivalta Ettore (foglio 99, mappale 23);

Sud-ovest: con restanti ragioni Rivalta Ettore (foglio 99, mappale 21 parte) secondo una linea di frazionamento che corre parallela alla linea di divisione fra i mappali 19 e 21 del foglio 99 per uno scorporo dal mappale 21 di Ha. 5.622,51 per L. 2.812,55;

Nord-ovest: con lo scolo consorziale Valtorto.

Indennità di espropriazione offerta al sig. Rivalta Ettore fu Silvio L. 871.890,50 (ottocentottantunomilaottocentonovanta e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 maggio 1952, n. 745.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Zamorani Gustavo-Mario fu Giuseppe, in comune di Copparo (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Udito il parere, in data 30 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sul piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zamorani Gustavo-Mario fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Zamorani Gustavo-

Mario fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Copparo (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 7.45,70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 96. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zamorani Gustavo-Mario fu Giuseppe (piano n. 36/1), in comune di Copparo (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro
1° CORPO (Partita n. 1242)									
Poss. Bragliola	96	1	—	Seminativo	II	5	98	90	4.791,20

Il mappale di cui sopra confina:

Nord: con pubblico colatore;

Est: con la strada della Madonna;

Sud e ovest: con ragioni Ravalli Giuseppina di Giuseppe (foglio 96, mappale 2).

Indennità di espropriazione offerta L. 1.413.404 (unmilionequattrocentotredicimilaquattrocentoquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro
2° CORPO (Partita n. 1242)									
Poss. Cà Vecchia	114	1	—	Seminativo	III	1	32	10	792,60
Id.	114	2	—	Fabbricato rurale macero	—	0	14	70	—
Totali						1	46	80	792,60

I mappali di cui sopra confinano:

Nord: con ragioni Pasti Alberta di Angelo (foglio 97, mappale 420);

Est e sud: con pubblico colatore.

Indennità di espropriazione offerta L. 253.632 (duecentocinquantatremilaseicentotrentadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	5	98	90	4.791,20
2° Corpo	1	46	80	792,60
In complesso	7	45	70	5.583,80

Importo complessivo della indennità offerta L. 1.667.036 (unmilionesecentosessantasettemilatrentasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

LEGGE 25 giugno 1952, n. 766.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 766.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

- a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
- b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;
- c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
- d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
- e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI —
SCELBA — PELLA —
VANONI — MALVESTITI
CAMPILLI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

TRAITÉ

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Son Altesse Royale Le Prince Royal de Belgique, Le Président de la République Française, Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale La Grande Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté La Reine des Pays-Bas,

Considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent;

Convaincus que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien de relations pacifiques;

Conscients que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait, et par l'établissement de bases communes de développement économique;

Soucieux de concourir par l'expansion de leurs productions fondamentales au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix;

Résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé,

Ont décidé de créer une Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

Le Président de la République Fédérale d'Allemagne:
M. le Docteur KONRAD ADENAUER, Chancelier et Ministre des Affaires étrangères;

Son Altesse Royale Le Prince Royal de Belgique:
M. Paul VAN ZEELAND, Ministre des Affaires étrangères;

M. Joseph MEURICE, Ministre du Commerce extérieur;

Le Président de la République Française:

M. Robert SCHUMAN, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Italienne:

M. Carlo SFORZA, Ministre des Affaires étrangères;

Son Altesse Royale La Grande Duchesse de Luxembourg:

M. Joseph BECH, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté La Reine des Pays-Bas:

M. D. U. STIKKER, Ministre des Affaires étrangères;

M. J. R. M. VAN DEN BRINK, Ministre des Affaires économiques;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

TITRE PREMIER

De la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

Article 1

Par le présent Traité les *Hautes Parties Contractantes* instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, fondée sur un marché

commun, des objectifs communs et des institutions communes.

Article 2

La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier a pour mission de contribuer, en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement d'un marché commun dans les conditions définies à l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres.

La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants.

Article 3

Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun :

a) veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun, en tenant compte des besoins des pays tiers ;

b) assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production ;

c) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiqués par les mêmes entreprises dans d'autres transactions ni de l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération ;

d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré ;

e) promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de la main d'œuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune des industries dont elle a la charge ;

f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs ;

g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait par une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.

Article 4

Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent Traité, à l'intérieur de la Communauté :

a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les restrictions quantitatives à la circulation des produits ;

b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre archeteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de transports, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur ;

c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit ;

d) les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés.

Article 5

La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au présent Traité, avec des interventions limitées

A cet effet :

Elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des informations, en organisant des consultations et en définissant des objectifs généraux ;

Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation ;

Elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production et le marché que lorsque les circonstances l'exigent ;

Elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le présent Traité.

Les institutions de la Communauté exercent ces activités avec un appareil administratif réduit, en coopération étroite avec les intéressés.

Article 6

La Communauté a la personnalité juridique.

Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales ; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.

TITRE DEUXIEME

Des Institutions de la Communauté

Article 7

Les institutions de la Communauté sont :

une *Haute Autorité*, assistée d'un *Comité Consultatif* ;

une *Assemblée Commune*, ci-après dénommée « l'Assemblée » ;

un *Conseil Spécial de Ministres*, ci-après dénommé « le Conseil » ;

une *Cour de Justice*, ci-après dénommée « la Cour ».

CHAPITRE I
DE LA HAUTE AUTORITÉ

Article 8

La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité dans les conditions prévues par celui-ci.

Article 9

La Haute Autorité est composée de neuf membres nommés pour six ans et choisis en raison de leur compétence générale.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des membres de la Haute Autorité peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres de la Haute Autorité.

La Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

Les membres de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.

Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres de la Haute Autorité dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni acquérir ou conserver, directement ou indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir de la cessation desdites fonctions.

Article 10

Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord huit membres. Ceux-ci procèdent à la nomination du neuvième membre, qui est élu s'il recueille au moins cinq voix.

Les membres ainsi nommés demeurent en fonctions pendant une période de six ans à compter de la date d'établissement du marché commun.

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 12, celle-ci est comblée, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article, du commun accord des gouvernements des États membres.

En cas d'application, au cours de la même période, de l'article 24, alinéa 3, il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

À l'expiration de cette période, un renouvellement général a lieu, et la désignation des neuf membres s'opère comme suit : les gouvernements des États membres, à défaut d'accord unanime, procèdent, à la majorité des cinq sixièmes, à la nomination de huit membres, le neuvième étant désigné par cooptation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 24.

Le renouvellement des membres de la Haute Autorité s'opère par tiers tous les deux ans.

Dans tous les cas de renouvellement général, l'ordre de sortie est immédiatement déterminé par le sort à la diligence du président du Conseil.

Les renouvellements réguliers résultant de l'expiration des périodes biennales s'opèrent alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Au cas où des vacances viennent à se produire pour l'une des causes prévues à l'article 12, celles-ci sont comblées, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article, alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article où une nomination est faite par voie de décision des gouvernements à la majorité des cinq sixièmes ou par voie de cooptation, chaque gouvernement dispose d'un droit de veto dans les conditions ci-après :

Lorsqu'un gouvernement a usé de son droit de veto à l'égard de deux personnes s'il s'agit d'un renouvellement individuel et de quatre personnes s'il s'agit d'un renouvellement général ou biennal, tout autre exercice dudit droit à l'occasion du même renouvellement peut être déferé à la Cour par un autre gouvernement ; la Cour peut déclarer le veto nul et non avenu si elle l'estime abusif.

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 12, alinéa 2, les membres de la Haute Autorité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 11

Le président et le vice-président de la Haute Autorité sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Haute Autorité par les gouvernements des États membres. Leur mandat peut être renouvelé.

Sauf dans le cas renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Haute Autorité.

Article 12

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres de la Haute Autorité prennent fin individuellement par décès ou démission.

Peuvent être déclarés démissionnaires d'office par la Cour, à la requête de la Haute Autorité ou du Conseil, les membres de la Haute Autorité ne remplissant plus les conditions nécessaires pour exercer leurs fonctions ou ayant commis une faute grave.

Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article 10. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 13

Les délibérations de la Haute Autorité sont acquises à la majorité des membres qui la composent.

Le règlement intérieur fixe le quorum. Toutefois, ce quorum doit être supérieur à la moitié du nombre des membres qui composent la Haute Autorité.

Article 14

Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et dans les conditions prévues au présent Traité, la Haute Autorité prend des décisions, formule des recommandations ou émet des avis.

Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux qui en sont l'objet le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut se borner à formuler une recommandation.

Article 15

Les décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis.

Les décisions et recommandations, lorsqu'elles ont un caractère individuel, obligent l'intéressé par l'effet de la notification qui lui en est faite.

Dans les autres cas, elles sont applicables par le seul effet de leur publication.

Les modalités d'exécution du présent article seront déterminées par la Haute Autorité.

Article 16

La Haute Autorité prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer le fonctionnement de ses services.

Elle peut instituer des Comités d'études et notamment un Comité d'études économiques.

Dans le cadre d'un règlement général d'organisation établi par la Haute Autorité, le président de la Haute Autorité est chargé de l'administration des services et assure l'exécution des délibérations de la Haute Autorité.

Article 17

La Haute Autorité publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la Communauté et sur ses dépenses administratives.

Article 18

Un Comité Consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de trente membres au moins et de cinquante et un au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs, et des utilisateurs et négociants.

Les membres du Comité Consultatif sont nommés par le Conseil.

En ce qui concerne les producteurs et les travailleurs, le Conseil désigne les organisations représentatives, entre lesquelles il répartit les sièges à pourvoir. Chaque organisation est appelée à établir une liste com-

prenant un nombre double de celui des sièges qui lui sont attribués. La nomination est faite sur cette liste.

Les membres du Comité Consultatif sont nommés à titre personnel et pour deux ans. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction des organisations qui les ont désignés.

Le Comité Consultatif désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée d'un an. Le Comité arrête son règlement intérieur.

Les indemnités allouées aux membres du Comité Consultatif sont fixées par le Conseil sur proposition de la Haute Autorité.

Article 19

La Haute Autorité peut consulter le Comité Consultatif dans tous les cas où elle le juge opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que cette consultation est prescrite par le présent Traité.

La Haute Autorité soumet au Comité Consultatif les objectifs généraux et les programmes établis au titre de l'article 46 et le tient informé des lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66.

Si la Haute Autorité l'estime nécessaire, elle impartit au Comité Consultatif, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au président.

Le Comité Consultatif est convoqué par son président, soit à la demande de la Haute Autorité, soit à la demande de la majorité des membres, en vue de délibérer sur une question déterminée.

Le procès-verbal des délibérations est transmis à la Haute Autorité et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

CHAPITRE II

DE L'ASSEMBLÉE

Article 20

L'Assemblée composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de contrôle qui lui sont attribués par le présent Traité.

Article 21

L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein une fois par an, ou élus au suffrage universel direct, selon la procédure fixée par chaque Haute Partie Contractante.

Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit:

Allemagne	18
Belgique	10
France	18
Italie	18
Luxembourg	4
Pays-Bas	10

Les représentants de la population sarroise sont compris dans le nombre des délégués attribués à la France.

Article 22

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mai. La session ne peut se prolonger au delà de la fin de l'exercice financier en cours.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Conseil pour émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci.

Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou de la Haute Autorité.

Article 23

L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Haute Autorité peuvent assister à toutes les séances. Le président ou les membres de la Haute Autorité désignés par elle sont entendus sur leur demande.

La Haute Autorité répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande.

Article 24

L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général qui lui est soumis par la Haute Autorité.

L'Assemblée, saisie d'une motion de censure sur le rapport, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres de la Haute Autorité doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continueront à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 10

Article 25

L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

CHAPITRE III DU CONSEIL

Article 26

Le Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la manière indiquée au présent Traité, notamment en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leurs pays.

A cet effet, le Conseil et la Haute Autorité procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Le Conseil peut demander à la Haute Autorité de procéder à l'étude de toutes propositions et mesures qu'il juge opportunes ou nécessaires à la réalisation des objectifs communs.

Article 27

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État y délègue un membre de son gouvernement.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de trois mois suivant l'ordre alphabétique des États membres.

Article 28

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à la demande d'un État membre ou de la Haute Autorité.

Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.

Dans le cas où le présent Traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l'accord :

de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté ;

ou, en cas de partage égal des voix, et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de deux États membres assurant chacun 20 p. 100 au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

Dans le cas où le présent Traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil : cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.

Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui.

Article 29

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Haute Autorité, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour.

Article 30

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

CHAPITRE IV DE LA COUR

Article 31

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.

sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 p. 100 du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.

Article 48

Le droit des entreprises de constituer des associations n'est pas affecté par le présent Traité. L'adhésion à ces associations doit être libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Traité ou aux décisions ou recommandations de la Haute Autorité.

Dans le cas où le présent Traité prescrit la consultation du Comité Consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute Autorité, dans les délais fixés par celle-ci, les observations de ses membres sur l'action envisagée.

Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires, ou pour faciliter l'exécution des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité recourt normalement aux associations de producteurs, à la condition, soit qu'elles assurent aux représentants qualifiés des travailleurs et des utilisateurs une participation à leurs organes directeurs ou à des comités consultatifs établis auprès d'elles, soit qu'elles fassent par tout autre moyen, dans leur organisation, une place satisfaisante à l'expression des intérêts des travailleurs et des utilisateurs.

Les associations visées à l'alinéa précédent sont tenues de fournir à la Haute Autorité les informations que celle-ci estime nécessaires sur leur activité. Les observations visées au deuxième alinéa du présent article et les informations fournies au titre du quatrième alinéa sont également communiquées par les associations au gouvernement intéressé.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 49

La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

- en établissant des prélèvements sur la production de charbon et d'acier ;
- en contractant des emprunts.

Elle peut recevoir à titre gratuit.

Article 50

1. Les prélèvements sont destinés à couvrir :

- les dépenses administratives prévues à l'article 78 ;
- Paiée non remboursable prévue à l'article 56, relatif à la réadaptation ;

en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux articles 54 et 56 et après appel au fonds de réserve, la fraction du service des emprunts de la Haute

Autorité éventuellement non couverte par le service de ses prêts, ainsi que le jeu éventuel de sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprises ;

les dépenses consacrées à l'encouragement de la recherche technique et économique dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 55.

2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 1 p. 100, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées, en évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil.

3. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui ne respecteraient pas les décisions prises par elle en application du présent article, des majorations de 5 p. 100 au maximum par trimestre de retard.

Article 51

1. Les fonds d'emprunts ne peuvent être utilisés par la Haute Autorité que pour consentir des prêts.

L'émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marchés des États membres et soumise aux réglementations en vigueur sur ces marchés.

Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d'États membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après consultation du Conseil, le ou les gouvernements intéressés ; aucun État n'est tenu de donner sa garantie.

2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article 54, garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des tiers.

3. La Haute Autorité peut aménager ses conditions de prêt ou de garantie en vue de constituer un fonds de réserve destiné exclusivement à réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l'article 50, § 1, alinéa 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent être utilisées à des prêts à des entreprises, sous quelque forme que ce soit.

4. La Haute Autorité n'exerce pas elle-même les activités de caractère bancaire correspondant à ses missions financières.

Article 52

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et dans le cadre des modalités adoptées pour les règlements commerciaux, le transfert des fonds provenant des prélèvements, des sanctions pécuniaires et astreintes et du fonds de réserve, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité.

Les modalités des transferts, tant entre les États membres qu'à destination des pays tiers, résultant de autres opérations financières effectuées par la Haute Autorité ou sous sa garantie, feront l'objet d'accords passés par la Haute Autorité avec les États membres intéressés ou les organismes compétents sans qu'aucun État membre qui applique une réglementation des changes soit tenu d'assurer des transferts pour lesquels il n'a pas pris d'engagements explicites.

Article 53

Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du chapitre V du titre III, la Haute Autorité peut :

a) après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, autoriser l'institution, dans les conditions qu'elle détermine, et sous son contrôle, de tous mécanismes financiers communs à plusieurs entreprises, qu'elle reconnaît nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 3 et compatibles avec les dispositions du présent Traité, en particulier de l'article 65 ;

b) sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, instituer elle-même tous mécanismes financiers répondant aux mêmes fins.

Les mécanismes de même ordre institués ou maintenus par les États membres sont notifiés à la Haute Autorité qui, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, adresse aux États intéressés les recommandations nécessaires, au cas où de tels mécanismes sont en tout ou partie contraires à l'application du présent Traité.

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS ET AIDES FINANCIERES

Article 54

La Haute Autorité peut faciliter la réalisation des programmes d'investissements en consentant des prêts aux entreprises ou en donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles contractent.

Sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, la Haute Autorité peut concourir par les mêmes moyens au financement de travaux et d'installations qui contribuent directement et à titre principal à accroître la production, abaisser les prix de revient ou faciliter l'écoulement de produits soumis à sa juridiction.

Pour favoriser un développement coordonné des investissements, la Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, communication préalable des programmes individuels, soit par une décision définissant la nature et l'importance des programmes qui doivent être communiqués.

Elle peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur ces programmes dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46. Sur demande de l'entreprise intéressée, elle est tenue de formuler un tel avis. La Haute Autorité notifie l'avis à l'entreprise intéressée et le porte à la connaissance de son gouvernement. La liste des avis est publiée.

Si la Haute Autorité reconnaît que le financement d'un programme ou l'exploitation des installations qu'il comporte impliqueraient des subventions, aides, protections ou discriminations contraires au présent Traité, l'avis défavorable pris par ces motifs vaut décision au sens de l'article 14 et entraîne interdiction pour l'entreprise intéressée de recourir, pour la réalisation de ce programme à d'autres ressources que ses fonds propres.

La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui passeraient outre à l'interdiction prévue à l'article précédent, des amendes dont le montant maximum sera égal aux sommes indûment consacrées à la réalisation du programme en cause.

Article 55

1. La Haute Autorité doit encourager la recherche technique et économique intéressant la production et le développement de la consommation du charbon et de l'acier, ainsi que la sécurité du travail dans ces industries. Elle organise, à cet effet, tous contacts appropriés entre les organismes de recherche existants.

2. Après consultation du Comité Consultatif, la Haute Autorité peut susciter et faciliter le développement de ces recherches :

a) soit en provoquant un financement en commun par les entreprises intéressées ;

b) soit en y consacrant des fonds reçus à titre gratuit ;

c) soit, après avis conforme du Conseil, en y affectant des fonds provenant des prélèvements prévus à l'article 50, sans, toutefois, que le plafond défini au paragraphe 2 dudit article puisse être dépassé.

Les résultats des recherches financées, dans les conditions prévues au b et c, sont mis à la disposition de l'ensemble des intéressés dans la Communauté.

3. La Haute Autorité émet tous avis utiles à la diffusion des améliorations techniques, notamment en ce qui concerne les échanges de brevets et la délivrance des licences d'exploitation.

Article 56

Si l'introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute Autorité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour conséquence une réduction d'une importance exceptionnelle des besoins de main-d'œuvre des industries du charbon ou de l'acier entraînant dans une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-d'œuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés :

a) prend l'avis du Comité Consultatif ;

b) peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines et susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main d'œuvre rendue disponible ;

c) consent une aide non remboursable pour contribuer :

aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;

à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation ;

au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.

La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l'État intéressé

d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

CHAPITRE IV PRODUCTION

Article 57

Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition, tels que :

la coopération avec les gouvernements pour régulariser ou influencer la consommation générale, en particulier celle des services publics ;

les interventions en matière de prix et de politique commerciale prévues par le présent Traité.

Article 58

1. En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit, après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74.

A défaut d'initiative de la Haute Autorité, l'un des États membres peut saisir le Conseil qui, statuant à l'unanimité, peut prescrire à la Haute Autorité l'instauration d'un régime de quotas.

2. La Haute Autorité, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, établit les quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4. Elle peut, notamment, régler le taux de marche des entreprises par des prélèvements appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de référence défini par une décision générale.

Les sommes ainsi obtenues sont affectées au soutien des entreprises dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi dans ces entreprises.

3. Le régime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil par la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif, ou par le gouvernement d'un des États membres, sauf décision contraire du Conseil à l'unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à la majorité simple si elle émane d'un gouvernement. La fin du régime des quotas fait l'objet d'une publication par les soins de la Haute Autorité.

4. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du présent article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières.

Article 59

1. Si la Haute Autorité constate, après consultation du Comité Consultatif, que la Communauté se trouve en présence d'une pénurie sérieuse de certains ou de l'en-

semble des produits soumis à sa juridiction, et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit saisir le Conseil de cette situation et, sauf décision contraire de celui-ci statuant à l'unanimité, lui proposer les mesures nécessaires.

A défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et, par une décision prise à l'unanimité reconnaître l'existence de la situation prévue ci-dessus.

2. Le Conseil statuant à l'unanimité, décide, sur proposition de la Haute Autorité, et en consultation avec elle, d'une part, des priorités d'utilisation, et, d'autre part, de la répartition des ressources de la Communauté en charbon et en acier entre les industries soumises à sa juridiction, l'exportation et les autres consommations.

En fonction des priorités d'utilisation ainsi décidées, la Haute Autorité établit, après consultation des entreprises intéressées, les programmes de fabrication que les entreprises sont tenues d'exécuter.

3. A défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées au paragraphe 2, la Haute Autorité procède elle-même, en fonction des consommations et des exportations et indépendamment de la localisation des productions, à la répartition des ressources de la Communauté entre les États membres.

Dans chacun des États membres, la répartition des ressources attribuées par la Haute Autorité est faite sous la responsabilité du gouvernement, sans qu'elle puisse affecter les livraisons prévues à d'autres États membres, et sous réserve de consultations avec la Haute Autorité en ce qui concerne les parts affectées à l'exportation et à la marche des industries du charbon et de l'acier.

Si la part affectée à l'exportation par un gouvernement est réduite par rapport aux bases retenues dans l'attribution totale faite à l'État membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des opérations de répartition, redistribuera, en tant que de besoin, entre les États membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation.

Si une réduction relative dans la part affectée par un gouvernement à la marche des industries du charbon ou de l'acier a pour conséquence une réduction dans une production de la Communauté, l'attribution des produits correspondants faite à l'État membre en cause lors du renouvellement des opérations de répartition sera réduite à concurrence de la réduction de production qui lui est imputable.

4. Dans tous les cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre les entreprises, sur une base équitable, les quantités attribuées aux industries de sa juridiction, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises.

5. Dans la situation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'établissement, dans l'ensemble des États membres, de restrictions aux exportations à destination des pays tiers peut être décidé par la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 57, après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou, à défaut d'initiative de la Haute Autorité, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition d'un gouvernement.

6. La Haute Autorité peut mettre fin au régime institué en conformité du présent article après consul-

tation du Comité Consultatif et du Conseil. Elle ne peut passer outre à un avis défavorable du Conseil, si cet avis a été pris à l'unanimité.

A défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil statuant à l'unanimité peut mettre fin à ce régime.

7. La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises en application du présent article des amendes dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des fabrications ou des livraisons prescrites et non exécutées ou détournées de leur emploi régulier.

CHAPITRE V

PRIX

Article 60

1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux articles 2, 3 et 4 et notamment :

les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses de prix purement temporaires ou purement locales tendant, à l'intérieur du marché commun, à l'acquisition d'une position de monopole ;

les pratiques discriminatoires comportant dans le marché commun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

La Haute Autorité pourra définir, par décision prise après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, les pratiques visées par cette interdiction.

2. Aux fins énoncées ci-dessus :

a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun par les entreprises doivent être rendus publics, dans la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif ; si la Haute Autorité reconnaît que le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle établit son barème présente un caractère anormal et permet notamment d'éluder les dispositions du b) ci-dessous, elle adresse à cette entreprise les recommandations appropriées ;

b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet d'introduire dans les prix pratiqués par une entreprise sur le marché commun, rationnés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de son barème :

des majorations par rapport au prix prévu par ledit barème pour une transaction comparable ;

ou des rabais sur ce prix dont le montant excède :

soit la mesure permettant d'aligner l'offre faite sur le barème, établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison ;

soit les limites fixées pour chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de leur origine et de leur destination, par décision de la Haute Autorité prises après avis du Comité Consultatif.

Ces décisions interviennent quand leur nécessité apparaît, pour éviter des perturbations dans l'ensemble

ou dans une partie du marché commun, ou des déséquilibres qui résulteraient d'une divergence entre les modes de cotation utilisés pour un produit et pour les matières qui entrent dans sa fabrication.

Elles ne font pas obstacle à ce que les entreprises alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, à condition que ces transactions soient notifiées à la Haute Autorité qui peut, en cas d'abus, limiter ou supprimer, à l'égard des entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation.

Article 61

Sur la base d'étude faite en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1, et de l'article 48, alinéa 3, et après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, tant sur l'opportunité de ces mesures que sur le niveau de prix qu'elles déterminent, la Haute Autorité peut fixer, pour un ou plusieurs produits soumis à sa juridiction :

a) des prix maxima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît qu'une telle décision est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 3, notamment en son alinéa c) ;

b) des prix minima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste et la nécessité d'une telle décision pour atteindre les objectifs définis à l'article 3 ;

c) après consultation des associations des entreprises intéressées ou de ces entreprises elles-mêmes, et suivant des modalités adaptées à la nature des marchés extérieurs, des prix minima ou maxima à l'exportation, si une telle action est susceptible d'un contrôle efficace et apparaît nécessaire, tant en raison des dangers résultant pour les entreprises de la situation du marché que pour faire prévaloir dans les relations économiques internationales l'objectif défini à l'article 3, alinéa f), et sans préjudice, en cas de fixation de prix minima, de l'application des dispositions prévues à l'article 60, § 2, dernier alinéa.

Dans la fixation des prix, la Haute Autorité doit tenir compte de la nécessité d'assurer la capacité concurrentielle tant des industries du charbon ou de l'acier que des industries utilisatrices, suivant les principes définis à l'article 3, alinéa c).

A défaut d'initiative de la Haute Autorité, dans les circonstances prévues ci-dessus, le gouvernement d'un des États membres peut saisir le Conseil qui, par décision prise à l'unanimité, peut inviter la Haute Autorité à fixer de tels maxima ou minima.

Article 62

Lorsque la Haute Autorité estime qu'une telle action est la plus appropriée pour éviter que le prix du charbon ne s'établisse au niveau du coût de production des mines les plus coûteuses à exploiter dont le maintien en service est reconnu temporairement nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, la Haute Autorité peut, après avis du Comité Consultatif, autoriser des compensations :

entre entreprises d'un même bassin auxquelles s'appliquent les mêmes barèmes ;

après consultation du Conseil, entre entreprises situées dans des bassins différents.

Lesdites compensations peuvent, en outre, être instituées dans les conditions prévues à l'article 53.

Article 63

1. Si la Haute Autorité constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de clauses régissant les marchés passés par des organismes dépendant des pouvoirs publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires.

2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Haute Autorité peut décider que :

a) les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs et leurs commissionnaires s'obligent à se conformer aux règles posées par la Haute Autorité en application des dispositions du présent chapitre ;

b) les entreprises seront rendues responsables des infractions aux obligations ainsi contractées commises par leurs agents directs ou les commissionnaires traitant pour le compte desdites entreprises.

Elle pourra, en cas d'infraction commise par un acheteur aux obligations ainsi contractées, limiter, dans une mesure qui pourra, en cas de récidive, comporter une interdiction temporaire, le droit des entreprises de la Communauté de traiter avec ledit acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 33, un recours sera ouvert à l'acheteur devant la Cour.

3. En outre la Haute Autorité est habilitée à adresser aux États membres intéressés toutes recommandations appropriées en vue d'assurer le respect des règles posées en application des dispositions de l'article 60, § 1, par toute entreprise ou organisme exerçant une activité de distribution dans le domaine du charbon ou de l'acier.

Article 64

La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises qui violeraient les dispositions du présent chapitre ou les décisions prises pour son application des amendes à concurrence du double de la valeur des ventes irrégulières. En cas de récidive, le maximum ci-dessus est doublé.

CHAPITRE VI

ENTENTES ET CONCENTRATIONS

Article 65

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a) à fixer ou déterminer les prix ;

b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît :

a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés ;

b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et

c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prévues aux alinéas a) à c) ci-dessus continuent d'être remplies.

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les conséquences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les décisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou révocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient applicables en pareil cas.

3. La Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont

l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

Article 66

1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant par elle-même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat, ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir :

de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits ;

ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du Traité.

Dans cette appréciation, et conformément au principe de non discrimination énoncé à l'article 4, alinéa b), la Haute Autorité tient compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions de concurrence.

La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe.

Avant de se prononcer sur une opération affectant des entreprises dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité recueille les observations du gouvernement intéressé.

3. La Haute Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable les catégories d'opérations dont

elle reconnaît que, par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires à l'application du présent article sur les opérations susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa, sans que le montant puisse être inférieur à la moitié du maximum prévu audit alinéa dans les cas où il apparaît clairement que l'autorisation devait être demandée. A défaut de ce versement, la Haute Autorité applique les mesures prévues ci-après en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.

Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou particulières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonnée, elle constate par décision motivée le caractère illicite de cette concentration et, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, ordonne la séparation des entreprises ou des actifs indument réunis ou la cessation du contrôle commun, et toute autre action qu'elle estime appropriée pour rétablir l'exploitation indépendante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33. Par dérogation audit article, la Cour a pleine compétence pour apprécier si l'opération réalisée a le caractère d'une concentration au sens du paragraphe 1 du présent article et des règlements pris en application du même paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut être formé qu'une fois ordonnées les mesures ci-dessus prévues, sauf accord donné par la Haute Autorité à l'introduction d'un recours distinct contre la décision déclarant l'opération illicite.

La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle des dispositions de l'article 39, alinéa 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les intérêts des entreprises concurrentes et des tiers, et à prévenir toute action susceptible de faire obstacle à l'exécution de ses décisions. Sauf décision contraire

de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arrêtées.

La Haute Autorité accorde aux intéressés pour exécuter ses décisions, un délai raisonnable au delà duquel elle peut imposer des astreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.

En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, la Haute Autorité prend elle-même des mesures d'exécution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis, provoquer la nomination par autorité de justice d'un administrateur séquestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les intérêts légitimes de leurs propriétaires, annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux alinéas précédents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de :

3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 4 ;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au delà du douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par mois supplémentaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la Haute Autorité ;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées ;

15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient participé ou se seraient prêtées à la réalisation d'opérations contraires aux dispositions du présent article.

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au présent paragraphe.

7. Si la Haute Autorité reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent, sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du présent Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins. A défaut d'exécution satisfaisante desdites recommandations

dans un délai raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 et 64, fixe les prix et conditions de vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou établit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à exécuter par elle.

CHAPITRE VII

ATTEINTES AUX CONDITIONS DE LA CONCURRENCE

Article 67

1. Toute action d'un État membre susceptible d'exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l'acier doit être portée à la connaissance de la Haute Autorité par le gouvernement intéressé.

2. Si une telle action est de nature, en élargissant substantiellement, autrement que par variation des rendements, les différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave, la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, peut prendre les mesures suivantes :

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction dudit État, la Haute Autorité peut l'autoriser à leur octroyer une aide dont le montant, les conditions et la durée sont fixés en accord avec elle. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de variation des salaires et des conditions de travail qui auraient les mêmes effets, même si elles ne résultent pas d'une action de l'État.

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des autres États membres, la Haute Autorité lui adresse une recommandation en vue d'y remédier par les mesures qu'il estimera les plus compatibles avec son propre équilibre économique.

3. Si l'action de cet État réduit les différences de coûts de production en apportant un avantage spécial, ou en imposant des charges spéciales, aux entreprises de charbon ou d'acier relevant de sa juridiction par comparaison avec les autres industries du même pays, la Haute Autorité est habilitée, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, à adresser à cet État les recommandations nécessaires.

CHAPITRE VIII

SALAIRES ET MOUVEMENTS DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Article 68

1. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en usage dans les différents États membres ne sont pas affectés, en ce qui concerne les industries du charbon et de l'acier, par l'application du présent Traité, sous réserve des dispositions suivantes,

2. Lorsque la Haute Autorité reconnaît que des prix anormalement bas pratiqués dans une ou plusieurs entreprises résultent de salaires fixés par ces entreprises à un niveau anormalement bas eu égard au niveau des salaires pratiqués dans la même région, elle adresse à celles-ci, après avis du Comité Consultatif, les recommandations nécessaires. Si les salaires anormalement bas résultent de décisions gouvernementales, la Haute Autorité entre en consultation avec le gouvernement intéressé auquel, à défaut d'accord, elle peut, après avis du Comité Consultatif, adresser une recommandation.

3. Lorsque la Haute Autorité reconnaît qu'une baisse des salaires, tout à la fois, entraîne une baisse du niveau de vie de la main-d'œuvre et est employée comme moyen d'ajustement économique permanent des entreprises ou de concurrence entre les entreprises, elle adresse à l'entreprise ou au gouvernement intéressé, après avis du Comité Consultatif, une recommandation en vue d'assurer, à la charge des entreprises, des avantages à la main-d'œuvre compensant cette baisse.

Cette disposition ne s'applique pas:

a) aux mesures d'ensemble appliquées par un État membre pour rétablir son équilibre extérieur, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 67;

b) aux baisses de salaires résultant de l'application de l'échelle mobile légalement ou contractuellement établie;

c) aux baisses de salaires provoquées par une baisse du coût de la vie;

d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales antérieurement intervenues dans des circonstances exceptionnelles qui ont cessé de produire leurs effets.

4. En dehors des cas prévus en a) et b) au paragraphe précédent, toute baisse de salaires affectant l'ensemble ou une fraction notable de la main-d'œuvre d'une entreprise doit être notifiée à la Haute Autorité.

5. Les recommandations prévues aux paragraphes précédents ne peuvent être faites par la Haute Autorité qu'après consultation du Conseil, sauf si elles sont adressées à des entreprises qui n'atteindraient pas une importance définie par la Haute Autorité en accord avec le Conseil.

Lorsqu'une modification, dans un des États membres, des dispositions relatives au financement de la Sécurité sociale, ou des moyens de lutte contre le chômage et les effets du chômage, ou une variation des salaires produit les effets visés à l'article 67, §§ 2 et 3, la Haute Autorité est habilitée à appliquer les dispositions prévues audit article.

6. Au cas où les entreprises ne se conformeraient pas aux recommandations qui leur sont adressées en application du présent article, la Haute Autorité peut leur infliger des amendes et des astreintes à concurrence du double des économies de frais de main-d'œuvre indûment réalisées.

Article 69

1. Les États membres s'engagent à écarter toute restriction fondée sur la nationalité, à l'emploi dans les industries du charbon et de l'acier, à l'égard des travailleurs nationaux d'un des États membres de qua-

lification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier, sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales de santé et d'ordre public.

2. Pour l'application de cette disposition ils établiront une définition commune des spécialités et des conditions de qualification, détermineront d'un commun accord les limitations prévues au paragraphe précédent et rechercheront les procédés techniques permettant la mise en contact des offres et des demandes d'emploi dans l'ensemble de la Communauté.

3. En outre, pour les catégories de travailleurs non prévues au paragraphe précédent et au cas où un développement de production dans l'industrie du charbon et de l'acier serait freiné par une pénurie de main-d'œuvre appropriée, ils adapteront leurs réglementations relatives à l'immigration dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation; en particulier, ils faciliteront le réemploi des travailleurs en provenance des industries du charbon et de l'acier d'autres États membres.

4. Ils interdiront toute discrimination dans la rémunération et les conditions de travail entre travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, sans préjudice des mesures spéciales intéressant les travailleurs frontaliers; en particulier, ils rechercheront entre eux tous arrangements qui demeureraient nécessaires pour que les dispositions relatives à la Sécurité sociale ne fassent pas obstacle aux mouvements de main-d'œuvre.

5. La Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des États membres pour l'application des mesures prévues au présent article.

6. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations internationales des États membres.

CHAPITRE IX

TRANSPORTS

Article 70

Il est reconnu que l'établissement du marché commun rend nécessaire l'application de tarifs de transport du charbon et de l'acier de nature à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans des conditions comparables.

Sont notamment interdites, pour le trafic entre les États membres, les discriminations, dans les prix et conditions de transport de toute nature, fondées sur le pays d'origine ou de destination des produits. La suppression de ces discriminations comporte en particulier l'obligation d'appliquer aux transports de charbon et d'acier, en provenance ou à destination d'un autre pays de la Communauté, les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature applicables aux transports intérieurs de la même marchandise, lorsque celle-ci emprunte le même parcours.

Les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque État membre et entre les États membres sont publiés ou portés à la connaissance de la Haute Autorité.

L'application de mesures tarifaires intérieures spéciales, dans l'intérêt d'une ou plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier, est soumise à l'ac-

cord préalable de la Haute Autorité qui s'assure de leur conformité avec les principes du présent Traité; elle peut donner un accord temporaire ou conditionnel.

Sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que des autres dispositions du présent Traité, la politique commerciale des transports, notamment l'établissement et la modification des prix et conditions de transport de toute nature, ainsi que les aménagements de prix de transport tendant à assurer l'équilibre financier des entreprises de transport, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires de chacun des États membres; il en est de même pour les mesures de coordination ou de concurrence entre les divers modes de transport ou entre les diverses voies d'acheminement.

CHAPITRE X

POLITIQUE COMMERCIALE

Article 71

La compétence des gouvernements des États membres en matière de politique commerciale n'est pas affectée par l'application du présent Traité, sauf dispositions contraires de celui-ci.

Les pouvoirs attribués à la Communauté par le présent Traité en matière de politique commerciale à l'égard des pays tiers ne peuvent excéder ceux qui sont reconnus aux États membres par les accords internationaux auxquels ils sont parties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 75.

Les gouvernements des États membres se prêtent mutuellement le concours nécessaire pour l'application des mesures reconnues par la Haute Autorité conformes au présent Traité et aux accords internationaux en vigueur. La Haute Autorité est habilitée à proposer aux États membres intéressés les méthodes par lesquelles ce concours mutuel peut être assuré.

Article 72

Des taux minima, au-dessous desquels les États membres s'engagent à ne pas abaisser leurs droits de douane sur le charbon et l'acier à l'égard des pays tiers, et des taux maxima, au-dessus desquels ils s'engagent à ne pas les élever, peuvent être fixés par décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Haute Autorité, présentée à son initiative ou sur demande d'un État membre.

Entre les limites fixées par ladite décision, chaque gouvernement détermine ses tarifs suivant sa procédure nationale. La Haute Autorité peut, de sa propre initiative, ou à la demande d'un des États membres, émettre un avis tendant à la modification des tarifs dudit État.

Article 73

L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les relations avec les pays tiers relève du gouvernement sur le territoire duquel se situe le point de destination des importations ou le point d'origine des exportations.

La Haute Autorité est habilitée à veiller sur l'administration et le contrôle desdites licences en matière de charbon et d'acier. Elle adresse, en tant que de

besoin, aux États membres, après consultation du Conseil, des recommandations, tant pour éviter que les dispositions adoptées aient un caractère plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie l'établissement ou le maintien, que pour assurer une coordination des mesures prises au titre de l'article 71, alinéa 3, et de l'article 74.

Article 74

Dans les cas énumérés ci-dessous, la Haute Autorité est habilitée à prendre toutes mesures conformes au présent Traité et, en particulier, aux objectifs définis à l'article 3 et à adresser aux gouvernements toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alinéa 2:

1° si des procédés de dumping ou d'autres pratiques condamnées par la Charte de la Havane sont constatés à la charge de pays non membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays;

2° si une différence entre les offres faites par des entreprises échappant à la juridiction de la Communauté et par les entreprises relevant de sa juridiction est exclusivement imputable au fait que les offres des premières sont fondées sur des conditions de concurrence contraires aux dispositions du présent Traité;

3° si l'un des produits énumérés à l'article 81 du présent Traité est importé dans le territoire d'un ou plusieurs États membres en quantités relativement accrues et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le marché commun, des produits similaires ou directement concurrents.

Toutefois des recommandations ne peuvent être formulées en vue d'établir des restrictions quantitatives au titre 2° ci-dessus que sur avis conforme du Conseil, et au titre du 3° ci-dessus que dans les conditions prévues à l'article 58.

Article 75

Les États membres s'engagent à tenir la Haute Autorité informée des projets d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue dans la mesure où ceux-ci intéressent le charbon et l'acier ou l'importation des autres matières premières et des équipements spécialisés nécessaires à la production du charbon et de l'acier dans les États membres.

Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent Traité, la Haute Autorité adresse les recommandations nécessaires à l'État intéressé, dans un délai de dix jours à partir de la réception de la communication qui lui est faite; elle peut dans tout autre cas émettre des avis.

TITRE QUATRIÈME

Dispositions générales

Article 76

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole annexe.

Article 77

Le siège des institutions de la Communauté sera fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 78

1. L'exercice financier de la Communauté s'étend du 1^{er} juillet au 30 juin.

2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité Consultatif, ainsi que celles de la Cour, du secrétariat de l'Assemblée et du secrétariat du Conseil.

3. Chacune des institutions de la Communauté établit un état prévisionnel de ses dépenses administratives, groupées par articles et chapitres.

Toutefois, le nombre des agents, les échelles de leurs traitements, indemnités et pensions, pour autant qu'ils n'aient pas été fixés en vertu d'une autre disposition du Traité ou d'un règlement d'exécution, ainsi que les dépenses extraordinaires, sont préalablement déterminés par une Commission groupant le président de la Cour, le président de la Haute Autorité, le président de l'Assemblée et le président du Conseil. Cette Commission est présidée par le président de la Cour.

Les états prévisionnels sont groupés dans un état prévisionnel général comportant une section spéciale pour les dépenses de chacune de ces institutions et qui est arrêté par la Commission des présidents prévue à l'alinéa précédent.

La fixation de l'état prévisionnel général vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l'article 49. La Haute Autorité met les fonds prévus pour le fonctionnement de chacune des institutions à la disposition du président compétent qui peut procéder ou faire procéder à l'engagement ou à la liquidation des dépenses.

La Commission des Présidents peut autoriser des virements à l'intérieur des chapitres et de chapitre à chapitre.

4. L'état prévisionnel général est inclus dans le rapport annuel présenté par la Haute Autorité à l'Assemblée en vertu de l'article 17.

5. Si le fonctionnement de la Haute Autorité ou de la Cour l'exige, leur président peut présenter à la Commission des présidents un état prévisionnel supplémentaire soumis aux mêmes règles que l'état prévisionnel général.

6. Le Conseil désigne pour trois années un commissaire aux comptes dont le mandat est renouvelable et qui exerce ses fonctions en toute indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute autre fonction dans une institution ou un service de la Communauté.

Le commissaire aux comptes est chargé de faire annuellement un rapport sur la régularité des opérations comptables et de la gestion financière des différentes institutions. Il dresse ce rapport six mois au plus tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse à la Commission des présidents.

La Haute Autorité communique ce rapport à l'Assemblée en même temps que le rapport prévu à l'article 17.

Article 79

Le présent Traité est applicable aux Territoires européens des Hautes Parties Contractantes. Il s'applique également aux Territoires européens dont un État signataire assume les relations extérieures; en ce qui concerne la Sarre, un échange de lettres entre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République Française est annexé au présent Traité.

Chaque Haute Partie Contractante s'engage à étendre aux autres États Membres les mesures de préférence dont elle bénéficie, pour le charbon et l'acier, dans les Territoires non-européens soumis à sa juridiction.

Article 80

Les entreprises, au sens du présent Traité, sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinéa, et, en outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.

Article 81

Les expressions « charbon » et « acier » sont définies à l'annexe I jointe au présent Traité.

Les listes comprises dans cette annexe peuvent être complétées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 82

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des amendes et des astreintes applicables aux entreprises en vertu du présent Traité est le chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la juridiction de la Haute Autorité.

Article 83

L'institution de la Communauté ne préjuge en rien le régime de propriété des entreprises soumises aux dispositions du présent Traité.

Article 84

Dans les dispositions du présent Traité, les mots « le présent Traité » doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et de ses annexes, des Protocoles annexes et de la Convention relative aux dispositions transitoires.

Article 85

Les mesures initiales et transitoires convenues par les Hautes Parties Contractantes en vue de permettre l'application des dispositions du présent Traité sont fixées par une Convention annexe.

Article 86

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec l'existence du marché commun visé aux articles 1 et 4.

Ils prennent, dans la mesure de leur compétence, toutes dispositions utiles pour assurer les règlements internationaux correspondant aux échanges de charbon et d'acier dans le marché commun et se prêtent un concours mutuel pour faciliter ces règlements.

Les agents de la Haute Autorité chargés par elle de missions de contrôle disposent, sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations fiscales. Les missions de contrôle et la qualité des agents chargés de celles-ci sont dûment notifiées à l'État intéressé. Des agents de cet État peuvent, à la demande de celui-ci ou de la Haute Autorité, assister les agents de la Haute Autorité dans l'accomplissement de leur mission.

Article 87

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre Elles en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 88

Si la Haute Autorité estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l'État en cause un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation.

Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Haute Autorité ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Haute Autorité peut, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers :

a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l'État en question en vertu du présent Traité ;

b) prendre ou autoriser les autres États membres à prendre des mesures dérogeant aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.

Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des alinéas a) et b).

Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Haute Autorité en réfère au Conseil.

Article 89

Tout différend entre États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'est pas susceptible d'être réglé par une autre procédure prévue au présent Traité, peut être soumis à la Cour, à la requête de l'un des États parties au différend.

La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 90

Si un manquement à une obligation résultant du présent Traité commis par une entreprise constitue également un manquement à une obligation résultant pour elle de la législation de l'État dont elle relève et si, en vertu de ladite législation, une procédure judiciaire ou administrative est engagée contre cette entreprise, l'État en question devra en aviser la Haute Autorité, qui pourra surseoir à statuer.

Si la Haute Autorité sursoit à statuer, elle est informée du déroulement de la procédure et mise en mesure de produire tous documents, expertises et témoignages pertinents. Elle sera de même informée de la décision définitive qui sera intervenue et devra tenir compte de cette décision pour la détermination de la sanction qu'elle serait éventuellement amenée à prononcer.

Article 91

Si une entreprise n'effectue pas, dans les délais prescrits, un versement auquel elle est assujettie envers la Haute Autorité, soit en vertu d'une disposition du présent Traité ou d'un règlement d'application, soit en vertu d'une sanction pécuniaire ou d'une astreinte prononcée par la Haute Autorité, il sera loisible à celle-ci de suspendre, jusqu'à concurrence du montant de ce versement, le règlement des sommes dont elle serait elle-même redevable à ladite entreprise.

Article 92

Les décisions de la Haute Autorité comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après qu'aura été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces décisions, la formule exécutoire usitée dans l'État sur le territoire duquel la décision doit être exécutée. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

L'exécution forcée est suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.

Article 93

La Haute Autorité assure avec les Nations Unies et avec l'Organisation Européenne de Coopération Économique toutes liaisons utiles et les tient régulièrement informées de l'activité de la Communauté.

Article 94

La liaison entre les institutions de la Communauté et le Conseil de l'Europe est assurée dans les conditions prévues par un Protocole annexe.

Article 95

Dans tout les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Haute Autorité apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5, l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du Comité Consultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.

Après l'expiration de la période de transition prévue par la Convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent Traité, ou un changement profond des conditions économiques ou techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier, rendent nécessaire une adaptation des règles relatives à l'exercice par la Haute Autorité des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent y être apportées, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Haute Autorité et aux autres institutions de la Communauté.

Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des cinq sixièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois-quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée.

Article 96

Après l'expiration de la période de transaction, le gouvernement de chaque Etat membre et la Haute Autorité pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, celle-ci est invitée à arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 97

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.

Article 98

Tout Etat européen peut demander à adhérer au présent Traité. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la Haute Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les condi-

tions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du Traité.

Article 99

Le présent Traité sera ratifié par tous les Etats membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives; les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Française.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent Traité, les gouvernements des Etats ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les mesures à prendre.

Article 100

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

ADENAUER
Paul VAN ZWILLAND
J. MEURICE
SCHUMAN
SEORZA
JES. BECH
STIKKER
VAN DEN BRINK

ANNEXE I

DEFINITION DES EXPRESSIONS CHARBON ET ACIER

1. Les expressions « charbon » et « acier » couvrent les produits figurant sur la liste ci-après.

2. L'action de la Haute Autorité concernant les produits d'acier spécial, le coke et la ferraille doit tenir compte des conditions particulières de leur production ou de leur commerce.

3. L'action de la Haute Autorité, en ce qui concerne le coke de gaz et le lignite utilisé en dehors de la fabrication de briquettes et de semi-coke, ne s'exercera que dans la mesure où des perturbations sensibles créées de leur fait sur le marché des combustibles viendraient à l'exiger.

4. L'action de la Haute Autorité doit tenir compte du fait que la production de certains des produits figurant sur cette liste est directement liée à celle de sous-produits qui n'y figurent pas, mais dont les prix de vente peuvent conditionner celui des produits principaux.

NUMÉRO de code de l'O. E. C. E. pour mémoire	DÉSIGNATION DES PRODUITS
	COMBUSTIBLES.
3.000	
3.100	<i>Houille.</i>
3.200	<i>Agglomérés de houille.</i>
3.200	<i>Coke, excepté coke pour électrodes et coke de pétrole.</i>
	<i>Semi-coke de houille.</i>
3.400	<i>Briquettes de lignite.</i>
3.500	<i>Lignite.</i>
	<i>Semi-coke de lignite.</i>
4.000	SIDERURGIE.
4.100	<i>Matières premières pour la production de la fonte et de l'acier (1).</i>
	<i>Minerai de fer (sauf pyrites).</i>
	<i>Ferraille.</i>
	<i>Minerai de manganèse.</i>
4.200	<i>Fonte et ferro-alliages.</i>
	<i>Fonte pour la fabrication de l'acier.</i>
	<i>Fonte de fonderie et autres fontes brutes.</i>
	<i>Spiegels et ferro-manganèse carburé (2).</i>
4.300	<i>Produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, y compris les produits de réemploi ou de relaminage.</i>
	<i>Acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge (3).</i>
	<i>Produits demi-finis: blooms, billettes et brames, largets, coils larges laminés à chaud (autres que les coils considérés comme produits finis).</i>
4.400	<i>Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (4).</i>
	<i>Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm. et plus, palplanches.</i>
	<i>Barres et profilés de moins de 80 mm. et plats de moins de 150 mm.</i>
	<i>Fil machine.</i>
	<i>Ronds et carrés pour tubes.</i>
	<i>Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes).</i>
	<i>Tôles laminées à chaud de moins de 3 mm. (non revêtues et revêtues).</i>
	<i>Plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm. et plus, larges plats de 150 mm. et plus.</i>
4.500	<i>Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (5).</i>
	<i>Fer blanc, tôle plombée, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues.</i>
	<i>Tôles laminées à froid de moins de 3 mm.</i>
	<i>Tôles magnétiques.</i>
	<i>Bandes destinées à faire le fer blanc.</i>

Observations.

(1) Ne sont pas comprises les matières du n° de code 4190 de la Nomenclature de l'O.E.C.E. (autres matières premières non dénommées ailleurs pour la production de la fonte et de l'acier). Ne sont pas compris notamment les produits d'acier.

(2) Ne sont pas compris les autres ferro-alliages.

(3) L'action de la Haute Autorité, en ce qui concerne les productions d'acier coulé destinées aux moulages, ne s'exerce que dans le cas où elles doivent être considérées comme entrant dans l'activité de l'industrie sidérurgique proprement dite.

Les autres productions d'acier coulé pour moulages, telles que celles des petites et moyennes fonderies autonomes, ne sont soumises qu'à des contrôles statistiques, sans qu'il en résulte, à leur égard, de mesures discriminatoires.

(4) Ne sont pas compris les moulages d'acier, les pièces de forge et les produits obtenus à partir de poudres.

(5) Ne sont pas compris les tubes d'acier (sans soudure ou soudés), les bandes laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm. (autres que celles destinées à faire le fer-blanc), les tréfilés, les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie).

ANNEXE II

FERRAILLE

Les dispositions du présent Traité sont applicables à la ferraille, compte tenu des modalités pratiques suivantes rendues nécessaires par les conditions particulières de sa collecte et de son commerce:

a) les fixations de prix par la Haute Autorité, dans les conditions du chapitre V du titre III, s'appliquent à l'achat par les entreprises de la Communauté; les États membres prêtent leur concours à la Haute Autorité pour veiller au respect, par les vendeurs, des décisions prises;

b) sont exclues de l'application de l'article 59: — les vieilles fontes dont la nature limite leur emploi aux industries de la fonderie échappant à la juridiction de la Communauté;

— les ferrailles de chute utilisées directement par les entreprises; toutefois, il est tenu compte des ressources que constituent ces chutes dans l'établissement des bases de répartition de la ferraille de récupération;

c) pour l'application des dispositions de l'article 59 à la ferraille de récupération, la Haute Autorité rassemble, en coopération avec les gouvernements des États membres, les informations nécessaires tant sur les ressources que sur les besoins, y compris les exportations vers les pays tiers.

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Haute Autorité, en se conformant aux dispositions de l'article 59 et compte tenu tant des possibilités les plus économiques d'utilisation de la ressource que de l'ensemble des conditions d'exploitation et d'approvisionnement propres aux différentes fractions de l'industrie sidérurgique soumise à sa juridiction, répartit les ressources entre les États membres.

En vue d'éviter que les livraisons prévues, au titre de cette répartition, d'un État membre à un autre, ou l'exercice des droits d'achat reconnus aux entreprises d'un État membre sur le marché d'un autre État membre entraînent des discriminations préjudiciables aux entreprises relevant de l'un ou de l'autre desdits États membres, les mesures suivantes seront prises:

1) chaque État membre autorisera la sortie de son territoire des livraisons aux autres États membres correspondant à la répartition établie par la Haute Autorité; en contre-partie, chaque État membre sera autorisé à appliquer les contrôles nécessaires pour s'assurer que les sorties ne soient pas supérieures aux quantités ainsi prévues. La Haute Autorité est habilitée à veiller à ce que les dispositions ci-dessus aient un caractère plus restrictif que ne l'exige leur objet;

2) la répartition entre les États membres sera revue à intervalles aussi rapprochés qu'il sera nécessaire pour maintenir une relation équitable tant pour les acheteurs locaux que pour les acheteurs en provenance d'autres États membres, entre les ressources constatées dans chaque État membre et les livraisons à d'autres États membres qui lui sont assignées;

3) la Haute Autorité veillera à ce que les dispositions réglementaires adoptées par chaque État membre à l'égard des vendeurs relevant de sa juridiction n'aient pas pour effet l'application de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

ANNEXE III

ACIERS SPÉCIAUX

Les aciers spéciaux et les aciers fins au carbone, tels qu'ils sont caractérisés dans le projet de nomenclature douanière européenne mis au point à Bruxelles par le Comité Tarifaire dans sa séance du 15 juillet 1950, seront traités en considération de leur appartenance à l'un des trois groupes ci-après :

a) aciers spéciaux communément appelés aciers de construction et définis par une teneur en carbone inférieure à 0,6 p. 100 et en éléments d'alliage ne dépassant pas au total 8 p. 100 s'il y en a au moins deux, et 5 p. 100 s'il n'y en a qu'un (1) ;

b) aciers fins au carbone, dont la teneur en carbone est comprise entre 0,6 et 1,6 p. 100 ; aciers spéciaux alliés autres que ceux définis au paragraphe a) précédent et dont la teneur en éléments d'alliage est inférieure à 40 p. 100 s'il y en a au moins deux, et à 20 p. 100 s'il n'y en a qu'un (1) ;

c) aciers spéciaux n'entrant pas dans la définition des paragraphes a) et b) ci-dessus.

Les produits appartenant aux groupes a) et b) entrent dans la compétence de la Haute Autorité ; mais, en vue de permettre, en ce qui les concerne, l'étude des modalités appropriées d'application du Traité en regard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce, la date à laquelle seront abolis les droits d'entrée et de sortie ou les taxes équivalentes, ainsi que toutes les restrictions quantitatives à leur circulation à l'intérieur de la Communauté, sera reportée à un an après la date d'établissement du marché commun de l'acier.

Pour les produits appartenant au groupe c), la Haute Autorité entreprendra, dès son entrée en fonctions, des études destinées à fixer les modalités appropriées de son application à ces différents produits, en regard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce ; au fur et à mesure de l'aboutissement de ces études et, au plus tard, dans un délai de trois ans à dater de l'établissement du marché commun, les dispositions retenues pour chacun des produits en cause seront soumises par la Haute Autorité au Conseil qui statuera dans les conditions prévues à l'article 81. Durant cette période, les produits appartenant à la catégorie c) seront uniquement soumis à des contrôles statistiques de la part de la Haute Autorité.

K. A.

P. v. Z.

J. M.

Sch.

Se.

B.

S.

v. d. B.

PROCOLE SUR LES PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ

Les Hautes Parties Contractantes :

Considérant que, aux termes de l'article 76 du Traité, la Communauté jouit sur les territoires des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions prévues à un Protocole annexe,

Sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE I

BIENS, FONDS ET AVOIRS

Article 1

Les locaux et les bâtiments de la Communauté sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de la Communauté ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour.

Article 2

Les archives de la Communauté sont inviolables.

Article 3

La Communauté peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

Article 4

La Communauté, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés :

a) de tout impôt direct ; toutefois, la Communauté ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Les institutions de la Communauté bénéficient, sur le territoire de chaque Etat membre, pour leurs communications officielles, du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.

(1) Ne sont pas comptés comme éléments d'alliage le soufre, le phosphore, le silicium et le manganèse en teneur normalement acceptée pour les aciers courants.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de la Communauté ne peuvent être censurées.

Article 6

Le président de la Haute Autorité délivre des laissez-passer aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires supérieurs des institutions de la Communauté. Ces laissez-passer seront reconnus comme titres valables de voyage par les autorités des États membres.

CHAPITRE III

MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres de l'Assemblée se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les membres de l'Assemblée se voient accorder en matière de douane et de contrôle des échanges :

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire.

b) par le gouvernement des autres États membres les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres de l'Assemblée ne peuvent être recherchés ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les membres de celle-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ;

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS AU CONSEIL

Article 10

Les représentants au Conseil et les personnes qui les accompagnent à titre officiel jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités d'usage.

CHAPITRE V

MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ ET FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres, et quelle que soit leur nationalité, les membres de la Haute Autorité et les fonctionnaires de la Communauté :

a) jouissent, sous réserve des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Traité, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Communauté ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leurs pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Article 12

Le président de la Haute Autorité détermine les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions du présent chapitre. Il en soumet la liste au Conseil et en donne ensuite communication aux gouvernements de tous les États membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

Article 13

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Le président de la Haute Autorité est tenu de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs États membres des accords complémentaires aménageant les dispositions du présent Protocole.

Article 15

Les privilèges, immunités et facilités accordés aux juges, greffier et personnel de la Cour sont réglés par son statut.

Article 16

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application du présent Protocole sera soumise à la Cour.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et un.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND

MERICQ

SCHUMAN

SPORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

Les Hautes Parties Contractantes :

Désirant fixer le Statut de la Cour de Justice prévu à l'article 45 du Traité.

Sont convenues de ce qui suit.

Article 1

La Cour de Justice instituée par l'article 7 du Traité est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Traité et du présent Statut.

TITRE PREMIER

STATUT DES JUGES

Serment

Article 2

Avant d'entrer en fonctions, en séance publique, faire serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Privilèges et immunités

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale;

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur le territoire de chacun des Etats membres des privilèges énumérés aux alinéas b), c) et d) de l'article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté.

Incompatibilités

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils ne peuvent acquérir ou conserver directement ou indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir de la cessation desdites fonctions.

Droits pécuniaires

Article 5

Les traitements, indemnités et pensions du président et des juges sont fixés par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78, § 3, du Traité.

Cessation des fonctions

Article 6

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions de juge prennent fin individuellement par décès ou démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 7 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

Article 7

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.

Le président du Conseil, le président de la Haute Autorité et le président de l'Assemblée en sont informés par le greffier.

Cette communication emporte vacance de siège.

Article 8

Le juge nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

TITRE II

Organisation

Article 9

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.

Article 10

La Cour est assistée de deux avocats généraux et d'un greffier.

Avocats généraux

Article 11

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions orales et motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31 du Traité.

Article 12

Les avocats généraux sont nommés pour six ans dans les mêmes conditions que les juges. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du Traité et celles de l'article 6 du présent Statut sont applicables aux avocats généraux.

Article 13

Les dispositions des articles 2 à 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux avocats généraux.

Les avocats généraux ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils ont cessé de répondre aux conditions requises. La décision est prise par le Conseil statuant à l'unanimité, après avis de la Cour.

Greffier

Article 14

Le greffier est nommé par la Cour qui fixe son statut, compte tenu des dispositions de l'article 15 ci-après. Il prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Les dispositions des articles 11 et 13 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté sont applicables au greffier; toutefois, les attributions conférées par lesdits articles au président de la Haute Autorité sont exercées par le président de la Cour.

Article 15

Les traitements, indemnités et pensions du greffier sont fixés par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78, § 3, du Traité.

Personnel de la Cour

Article 16

Des fonctionnaires ou employés sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier, sous l'autorité du président. Leur statut est fixé par la Cour. L'un d'eux est désigné par la Cour pour assurer la suppléance du greffier en cas d'empêchement.

Des rapporteurs adjoints, justifiant des titres nécessaires, peuvent être appelés, en cas de nécessité et dans les conditions qui seront fixées par le règlement de procédure prévu à l'article 44 ci-après, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur. Leur statut est fixé par le Conseil, sur la proposition de la Cour. Ils sont nommés par le Conseil.

Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté sont applicables aux fonctionnaires et employés de la Cour, ainsi qu'aux rapporteurs adjoints; toutefois, les attributions conférées par lesdits articles au président de la Haute Autorité sont exercées par le président de la Cour.

Fonctionnement de la Cour

Article 17

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, sous réserve des nécessités du service.

Formation de la Cour

Article 18

La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein deux chambres composées chacune de trois juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement qu'elle établit à cet effet.

La Cour ne peut valablement siéger qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si cinq juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d'empêchement de l'un des juges composant la chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie de l'autre chambre dans les conditions qui seront déterminées par le règlement prévu ci-dessus.

Les recours formés par les États ou par le Conseil devront, dans tous les cas, être jugés en séance plénière.

Règles particulières

Article 19

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCEDURE

Représentation et assistance de parties

Article 20

Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par des agents nommés pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.

Les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales doivent être assistées par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.

Les agents et avocats comparissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.

La Cour jouit à l'égard des avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Phases de la procédure

Article 21

La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, ainsi que l'audition par la Cour des témoins, experts, agents et avocats et des conclusions de l'avocat général.

Requête

Article 22

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et de la demeure de la partie et de la qualité du signataire, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la décision dont l'annulation est demandée ou, en cas de recours contre une décision implicite, d'une pièce justifiant de la date du dépôt de la demande. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Transmission des pièces

Article 23

Lorsqu'un recours est formé contre une décision prise par une des institutions de la Communauté, cette institution est tenue de transmettre à la Cour toutes les pièces relatives à l'affaire qui est portée devant elle.

Mesures d'instruction

Article 24

La Cour peut demander aux parties, à leurs représentants ou agents, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

Article 25

A tout moment, la Cour peut confier une mission d'enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix; à cet effet, elle peut dresser une liste de personnes ou d'organismes agréés en qualité d'experts.

Publicité de l'audience

Article 26

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour pour des motifs graves.

Procès-verbal

Article 27

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

A u d i e n c e

Article 28

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure. Ils peuvent être entendus sous la foi du serment.

Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts et les personnes qui ont été chargées d'une enquête, ainsi que les parties elles-mêmes; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant ou de leur avocat.

Lorsqu'il est établi qu'un témoin ou un expert a dissimulé ou contrefait la réalité des faits sur lesquels il a déposé ou a été interrogé par la Cour, celle-ci est habilitée à saisir de ce manquement le ministre de la Justice de l'État dont le témoin ou l'expert est ressortissant, en vue de lui voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi nationale.

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.

Secret des délibérations

Article 29

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Arrêts

Article 30

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent le nom des juges qui ont siégé.

Article 31

Les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Dépens

Article 32

La Cour statue sur les dépens.

Référé

Article 33

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent Statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 39, alinéa 2 du Traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu du troisième alinéa du même article, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 92, troisième alinéa.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 18 du présent Statut.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

Intervention

Article 34

Les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour peuvent intervenir à ce litige.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet.

Arrêt par défaut

Article 35

Lorsque, dans un recours de pleine juridiction, la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Tierce-opposition

Article 36

Les personnes physiques ou morales, ainsi que les institutions de la Communauté, peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce-opposition contre les arrêts rendus sans qu'elles aient été appelées.

Interprétation

Article 37

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.

Révision

Article 38

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Délais

Article 39

Les recours prévus par les articles 36 et 37 du Traité doivent être formés dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33.

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Prescription

Article 40

Les actions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 40 du Traité se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33; les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 sont, le cas échéant, applicables.

Règles spéciales relatives aux différends entre Etats membres

Article 41

Lorsqu'un différend entre Etats membres est soumis à la Cour, en vertu de l'article 89 du Traité, les autres Etats membres sont avertis sans délai par le greffier de l'objet du litige.

Chacun de ces Etats a le droit d'intervenir au procès.

Les différends visés au présent article devront être jugés par la Cour en séance plénière.

Article 42

Si un Etat intervient dans les conditions prévues à l'article précédent dans une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrêt s'impose à lui.

Recours des tiers

Article 43

Les décisions prises par la Haute Autorité par application de l'article 63, § 2, du Traité, doivent être notifiées à l'acheteur ainsi qu'aux entreprises intéressées; si la décision concerne l'ensemble ou une catégorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut être remplacée par une publication.

Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du Traité, à toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de l'article 66, § 5, alinéa 4.

Règlement de procédure

Article 44

La Cour établit elle-même son règlement de procédure. Ce règlement contient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, en tant que de besoin, compléter le présent Statut.

Disposition transitoire

Article 45

Le président du Conseil procède, immédiatement après la prestation de serment, à la désignation, par tirage au sort, des juges et des avocats généraux dont

les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la première période de trois ans conformément à l'article 32 du Traité.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

ADENAUER

Paul VAN ZEELAND

J. METRICH

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

PROTOCOLE SUR LES RELATIONS AVEC LE CONSEIL DE L'EUROPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES :

Pleinement conscientes de la nécessité d'établir des liens aussi étroits que possible entre la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et le Conseil de l'Europe, notamment entre les deux Assemblées;

Prenant acte des recommandations de l'Assemblée du Conseil de l'Europe;

Sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1

Les Gouvernements des Etats membres sont invités à recommander à leurs Parlements respectifs que les membres de l'Assemblée, qu'ils sont appelés à désigner, soient choisis de préférence parmi les représentants à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

Article 2

L'Assemblée de la Communauté présente chaque année à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe un rapport sur son activité.

Article 3

La Haute Autorité communique chaque année au Comité des Ministres et à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe le rapport général prévu à l'article 17 du Traité.

Article 4

La Haute Autorité fait connaître au Conseil de l'Europe la suite qu'elle a pu donner aux recommandations qui lui auraient été adressées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en vertu de l'article 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe.

Article 5

Le présent Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et ses annexes seront enregistrés au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Article 6

Des accords entre la Communauté et le Conseil de l'Europe pourront, entre autres, prévoir toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration entre les deux organisations et, éventuellement, des formes appropriées de l'une ou de l'autre.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

ADENAUER

Paul VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

Échange de Lettres entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française concernant la Sarre

Traduction de la lettre ci-contre

LE CHANCELIER FÉDÉRAL

ET

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 18 avril 1951.

A Son Excellence

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN
Ministre des Affaires Étrangères — PARIS

Monsieur le Président,

Les représentants du Gouvernement Fédéral ont déclaré à plusieurs reprises, au cours des négociations sur la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, que le règlement définitif du statut de la Sarre ne peut être fait que par un Traité de paix ou un Traité analogue. Au cours des négociations, ils ont en outre déclaré qu'en signant le Traité, le Gouvernement Fédéral n'exprime nullement sa reconnaissance du statut actuel de la Sarre.

Je répète cette déclaration et vous prie de me confirmer que le Gouvernement français est d'accord avec le Gouvernement Fédéral sur le fait que le règlement définitif du statut de la Sarre ne pourra être fait que par le Traité de paix ou un Traité analogue et que le Gouvernement français ne voit pas, dans la signature par le Gouvernement Fédéral du Traité pour la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, une reconnaissance du statut actuel de la Sarre par le Gouvernement Fédéral.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Signé: ADENAUER.

DER BUNDESKANZLER

UND

DER BUNDESMINISTER DES AUSWÄRTIGEN

Paris, den 18. April 1951.

Seiner Exzellenz

HERRN PRÄSIDENT ROBERT SCHUMAN
Minister des Auswärtigen — PARIS

Herr Präsident,

Die Vertreter der Bundesregierung haben bei den Verhandlungen über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wiederholt die Erklärung abgegeben, dass die endgültige Regelung des Status der Saar nur durch den Friedensvertrag oder einen gleichartigen Vertrag erfolgen kann. Sie haben ferner bei den Verhandlungen die Erklärung abgegeben, dass die Bundesregierung durch die Unterzeichnung des Vertrages keine Anerkennung des gegenwärtigen Status an der Saar ausspricht.

Ich wiederhole diese Erklärung und bitte, mir zu bestätigen, dass die französische Regierung mit der Bundesregierung darüber übereinstimmt, dass die endgültige Regelung des Status der Saar nur durch den Friedensvertrag oder einen gleichartigen Vertrag erfolgt und dass die französische Regierung in der Unterzeichnung des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl durch die Bundesregierung keine Anerkennung des gegenwärtigen Status an der Saar durch die Bundesregierung erblickt.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

(gez.) ADENAUER.

Paris, le 18 avril 1951.

Monsieur le Chancelier.

En réponse à votre lettre du 18 avril 1951, le Gouvernement français prend acte de ce que le Gouvernement Fédéral n'entend pas, en signant le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, reconnaître le statut actuel de la Sarre.

Le Gouvernement français déclare, en conformité de son propre point de vue, qu'il agit au nom de la Sarre en vertu du statut actuel de celle-ci, mais qu'il ne voit pas dans la signature par le Gouvernement Fédéral du Traité une reconnaissance du statut actuel de la Sarre par le Gouvernement Fédéral. Il n'a pas entendu que le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier préjugât le statut définitif de la Sarre, qui relève du Traité de Paix ou d'un Traité en tenant lieu.

Veillez agréer, Monsieur le Chancelier, l'expression de ma très haute considération.

Signé: SCHUMAN.

Monsieur le Docteur Konrad ADENAUER,

Chancelier et Ministre des Affaires Étrangères
de la République Fédérale d'Allemagne.

CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES :

Désirant établir la Convention relative aux dispositions transitoires prévue à l'article 85 du Traité,

Sont convenues de ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION

§ 1.

1. L'objet de la présente Convention, établie en exécution de l'article 85 du Traité, est de prévoir les mesures nécessaires à l'établissement du marché commun et à l'adaptation progressive des productions aux conditions nouvelles qui leur sont faites, tout en facilitant la disparition des déséquilibres résultant des conditions anciennes.

2. A cet effet, la mise en application du Traité s'effectue en deux périodes, dites période préparatoire et période de transition.

3. La période préparatoire s'étend de la date de l'entrée en vigueur du Traité à la date de l'établissement du marché commun.

Au cours de cette période :

a) la mise en place de toutes les institutions de la Communauté et l'organisation des liaisons entre elles, les entreprises et leurs associations, les associations de travailleurs, d'utilisateurs et de négociants s'effectuent aux fins de placer le fonctionnement de la Communauté sur une base de consultation constante et d'établir entre tous les intéressés une vue commune et une connaissance mutuelle.

b) l'action de la Haute Autorité comporte :

1^o des études et des consultations ;

2^o des négociations avec les pays tiers.

Les études et les consultations ont pour objet de permettre, en liaison constante avec les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, l'établissement d'une vue d'ensemble de la situation des industries du charbon et de l'acier dans la Communauté et des problèmes que cette situation comporte, et la préparation de la forme concrète des mesures qui devront être prises pour y faire face pendant la période de transition.

Les négociations avec les pays tiers ont pour objet :

d'une part, d'établir les bases de la coopération entre la Communauté et ces pays ;

d'autre part, d'obtenir, avant la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'intérieur de la Communauté, les dérogations nécessaires :

à la clause de la nation la plus favorisée, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et des accords bilatéraux ;

à la clause de non-discrimination régissant la libération des échanges dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

4. La période de transition commence à la date de l'établissement du marché commun et prend fin à l'ex-

piration d'un délai de cinq ans à compter de l'institution du marché commun pour le charbon.

5. Dès l'entrée en vigueur du Traité dans les conditions fixées à l'article 99, ses dispositions sont applicables, sous réserve des dérogations et sans préjudice des dispositions complémentaires prévues par la présente Convention, aux fins ci-dessus définies.

Sauf les exceptions expressément prévues par la présente Convention, ces dérogations et dispositions complémentaires cessent d'être applicables et les mesures prises pour leur exécution cessent d'avoir effet à l'expiration de la période de transition.

PREMIERE PARTIE

Mise en application du Traité

CHAPITRE I.

MISE EN PLACE

DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE.

La Haute Autorité.

§ 2.

1. La Haute Autorité entrera en fonctions dès la nomination de ses membres.

2. En vue de remplir la mission qui lui est assignée par le paragraphe 1 de la présente Convention, elle exercera sans délai les fonctions d'information et d'étude qui lui sont confiées par le Traité, dans les conditions et avec les pouvoirs fixés aux articles 46, 47, 48 et 51, alinéa 3. Dès son entrée en fonctions, les gouvernements lui notifieront, en vertu de l'article 67, toute action susceptible de modifier les conditions de la concurrence et, en vertu de l'article 75, les clauses d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue intéressant le charbon et l'acier.

Elle déterminera, sur la base des informations recueillies sur les équipements et les programmes, la date à partir de laquelle les dispositions de l'article 51, autres que celles visées à l'alinéa précédent, seront applicables tant aux programmes d'investissement qu'aux projets en cours d'exécution à cette date. Sont toutefois exceptés de l'application de l'avant-dernier alinéa dudit article, les projets pour lesquels des commandes ont été passées avant le 1^{er} mars 1951.

Elle exercera dès son entrée en fonctions, en tant que de besoin, et en consultation avec les gouvernements, les pouvoirs prévus à l'article 59, § 3.

Elle n'exercera les autres fonctions qui lui sont dévolues par le Traité qu'à partir de la date qui marque, pour chacun des produits en cause, le début de la période de transition.

3. Aux dates prévues ci-dessus, la Haute Autorité notifiera aux États membres, pour chacune de ses fonctions, qu'elle est en mesure d'en assumer la charge. Jusqu'à cette notification, les pouvoirs correspondants continueront d'être exercés par les États membres.

Toutefois, à compter d'une date qui sera fixée par la Haute Autorité dès son entrée en fonctions, des consultations s'établiront entre elle et les États membres avant toutes mesures législatives ou réglementaires qu-

ceux-ci envisageraient de prendre concernant les questions sur lesquelles le Traité lui donne compétence.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 67 relatives à l'effet de mesures nouvelles, la Haute Autorité examinera avec les gouvernements intéressés l'effet sur les industries du charbon et de l'acier des dispositions législatives et réglementaires existantes, notamment de la fixation des prix des sous-produits échappant à sa juridiction, ainsi que des régimes conventionnels de Sécurité sociale, dans la mesure où ces régimes ont des conséquences équivalentes à celles de dispositions réglementaires en la matière. Si elle reconnaît que certaines de ces dispositions, soit par leur incidence propre soit, par la discordance qu'elles présentent entre deux ou plusieurs États membres, sont susceptibles de fausser gravement les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l'acier, soit sur le marché du pays en cause, soit dans le reste du marché commun, soit sur les marchés d'exportation, elle proposera aux gouvernements intéressés, après consultation du Conseil, toute action qu'elle estimera susceptible de corriger de telles dispositions ou d'en compenser les effets.

5. Afin de pouvoir fonder son action sur des bases indépendantes des pratiques diverses des entreprises, la Haute Autorité recherchera, en consultation avec les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs et négociants, par quelle méthode il serait possible de rendre comparables :

- les échelles de prix pratiquées pour les différentes qualités autour du prix moyen des produits ou pour les stades successifs d'élaborations des produits;
- le calcul des provisions d'amortissements.

6. Au cours de la période préparatoire, la tâche principale de la Haute Autorité devra être d'entrer en relations avec les entreprises, leurs associations, les associations de travailleurs et d'utilisateurs et négociants, pour acquérir une connaissance concrète tant de la situation d'ensemble que des situations particulières dans la Communauté.

A l'aide des informations qu'elle recueillera sur les marchés, les approvisionnements, les conditions de production des entreprises, les conditions de vie de la main d'œuvre, les programmes de modernisation et d'équipement, elle établira, en liaison avec tous les intéressés et pour éclairer leur action commune, un tableau général de la situation de la Communauté.

Sur la base de ces consultations et de cette connaissance d'ensemble, seront préparées les mesures nécessaires pour établir le marché commun et pour faciliter l'adaptation des productions.

Le Conseil.

§ 3.

Le Conseil se réunira dans le mois qui suivra l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

Le Comité Consultatif.

§ 4.

En vue de la constitution du Comité Consultatif dans les conditions prévues à l'article 18 du Traité, les gouvernements communiqueront à la Haute Autorité,

dès son entrée en fonctions, toutes les informations sur la situation des organisations de producteurs, de travailleurs et d'utilisateurs existant dans chaque pays pour le charbon d'une part, et pour l'acier d'autre part, notamment sur la composition, la zone d'extension géographique, les statuts, les attributions et le rôle de ces organisations.

Sur la base des informations ainsi réunies, la Haute Autorité provoquera, dans les deux mois de son entrée en fonctions, une décision du Conseil à l'effet de désigner les organisations de producteurs et de travailleurs chargées de présenter les candidats.

Le Comité Consultatif devra être constitué dans le mois suivant cette décision.

La Cour.

§ 5.

La Cour entrera en fonctions dès la nomination de ses membres. La première désignation du président sera faite dans les mêmes conditions que celle du président de la Haute Autorité.

La Cour établira son règlement de procédure dans un délai maximum de trois mois.

Les recours ne pourront être introduits qu'à partir de la date de publication de ce règlement. L'imposition des astreintes et le recouvrement des amendes seront suspendus jusqu'à cette date.

Les délais d'introduction des recours ne courront, qu'à compter de cette même date.

L'Assemblée.

§ 6.

L'Assemblée se réunira un mois après la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorité, sur convocation du président de celle-ci, pour élire son bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu'à l'élection du bureau, elle sera présidée par le doyen d'âge.

Elle tiendra une deuxième session cinq mois après la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorité, pour entendre un exposé d'ensemble sur la situation de la Communauté, accompagné du premier état prévisionnel.

Dispositions financières et administratives.

§ 7.

Le premier exercice financier s'étendra de la date d'entrée en fonctions de la Haute Autorité au 30 juin de l'année suivante.

Le prélèvement prévu à l'article 50 du Traité pourra être perçu à compter de l'établissement du premier état prévisionnel. A titre transitoire et pour faire face aux premières dépenses administratives, les États membres feront des avances remboursables et sans intérêt, réparties au prorata de leurs cotisations à l'Organisation Européenne de Coopération Économique.

En attendant que la Commission prévue à l'article 78 du Traité ait fixé l'effectif des agents et établi leur statut, le personnel nécessaire est recruté sur contrat.

CHAPITRE II.

Etablissement du marché commun.

§ 8.

L'établissement du marché commun, préparé par la mise en place de toutes les institutions de la Communauté, par les consultations d'ensemble entre la Haute Autorité, les gouvernements, les entreprises et leurs associations, les travailleurs et les utilisateurs, et par le tableau général de la situation de la Communauté qui découlera des informations ainsi recueillies, résultera des mesures d'application de l'article 4 du Traité.

Ces mesures entreront en vigueur, sans préjudice des dispositions particulières prévues à la présente Convention :

a) en ce qui concerne le charbon, sur notification par la Haute Autorité de la mise en place des mécanismes de péréquation prévus à la troisième partie de la présente Convention, chapitre II ;

b) en ce qui concerne le minerai de fer et la ferraille, à la même date que pour le charbon ;

c) en ce qui concerne l'acier, deux mois après la date prévue ci-dessus.

Les mécanismes de péréquation prévus pour le charbon, conformément aux dispositions de la troisième partie de la présente Convention, devront être mis en place dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

Au cas où des délais supplémentaires seraient nécessaires, ils seraient fixés par le Conseil, sur proposition de la Haute Autorité.

Suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives.

§ 9.

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente Convention les États membres aboliront tous droits d'entrée et de sortie ou taxes d'effet équivalent et toutes restrictions quantitatives à la circulation du charbon et de l'acier à l'intérieur de la Communauté, aux dates fixées pour l'établissement du marché commun, dans les conditions prévues au paragraphe 8 pour le charbon, le minerai de fer et la ferraille d'une part, et pour l'acier d'autre part.

Transports.

§ 10.

Une Commission d'experts désignés par les gouvernements des États membres sera chargée par la Haute Autorité, qui la convoquera sans délai, de l'étude des dispositions à proposer aux gouvernements, en ce qui concerne les transports de charbon et d'acier, pour atteindre les buts définis à l'article 70 du Traité.

Les négociations nécessaires pour réaliser l'accord des gouvernements sur les différentes mesures proposées, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 70, seront engagées à l'initiative de la Haute Autorité, qui prendra également l'initiative des négociations éventuellement nécessaires avec les États tiers intéressés.

Les mesures à étudier par la Commission d'experts seront les suivantes :

1° suppression des discriminations contraires aux dispositions de l'article 70, alinéa 2 ;

2° établissement, pour les transports à l'intérieur de la Communauté, de tarifs directs internationaux tenant compte de la distance totale et présentant un caractère de dégressivité, sans préjuger la répartition des taxes entre les entreprises de transport intéressées ;

3° examen, pour les différents modes de transport, des prix et conditions de transport de toute nature appliqués au charbon et à l'acier, en vue d'en réaliser l'harmonisation dans le cadre de la Communauté et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, en tenant compte, entre autres éléments, du prix de revient des transports.

La Commission d'experts disposera au maximum des délais d'études suivants :

trois mois pour les mesures visées en 1° ;

deux ans pour les mesures visées en 2° et 3°.

Les mesures visées en 1° entreront en vigueur au plus tard lors de l'établissement du marché commun pour le charbon.

Les mesures visées en 2° et 3° entreront en vigueur simultanément, sitôt réalisé l'accord des gouvernements. Toutefois, au cas où, deux ans et demi après l'institution de la Haute Autorité, l'accord des gouvernements des États membres ne serait pas réalisé sur les mesures visées en 3°, les mesures visées en 2° entreraient seules en vigueur à une date déterminée par la Haute Autorité. Dans ce cas, la Haute Autorité ferait, sur propositions de la Commission d'experts, les recommandations qui lui paraîtraient nécessaires, en vue d'éviter toutes perturbations graves dans le domaine des transports.

Les mesures tarifaires visées au quatrième alinéa de l'article 70, en vigueur lors de l'institution de la Haute Autorité, seront notifiées à la Haute Autorité qui devra accorder pour leur modification les délais nécessaires pour éviter toute perturbation économique grave.

La Commission d'experts recherchera et proposera aux gouvernements intéressés les dérogations qu'ils autoriseront le Gouvernement luxembourgeois à apporter aux mesures et principes définis ci-dessus, pour tenir compte de la situation spéciale des Chemins de fer luxembourgeois.

Les gouvernements intéressés, après consultation de la Commission d'experts, autoriseront le Gouvernement luxembourgeois, pour autant que cette situation particulière l'exige, à proroger pendant la période permanente l'application de la solution adoptée.

Tant qu'un accord sur les mesures prévues aux alinéas qui précèdent n'a pu s'établir entre les gouvernements intéressés, le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à ne pas appliquer les principes définis à l'article 70 du Traité ainsi qu'au présent paragraphe.

Subventions, aides directes ou indirectes, charges spéciales.

§ 11.

Les gouvernements des États membres notifieront à la Haute Autorité, dès son entrée en fonctions, les aides et subventions de toute nature dont bénéficie dans leurs

pays respectifs l'exploitation des industries du charbon et de l'acier ou les charges spéciales qui lui sont imposées. Sauf accord de la Haute Autorité sur le maintien desdites aides, subventions ou charges spéciales et les conditions auxquelles ce maintien est subordonné, elles devront être interrompues, aux dates et dans les conditions fixées par la Haute Autorité, après consultation du Conseil, sans que cette interruption puisse être obligatoire avant la date qui marque le début de la période de transition pour les produits en cause.

Ententes et organisations monopolistiques.

§ 12.

Toutes informations sur les ententes ou organisations visées à l'article 65 seront communiquées à la Haute Autorité dans les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article.

Dans les cas où la Haute Autorité ne donnera pas les autorisations prévues au paragraphe 2 dudit article, elle fixera des délais raisonnables à l'expiration desquels les interdictions prévues au même article prendront effet.

En vue de faciliter la liquidation des organisations interdites au titre de l'article 65, la Haute Autorité pourra nommer des liquidateurs responsables devant elle et agissant sur ses instructions.

Avec le concours de ces liquidateurs, elle étudiera les problèmes qui se posent et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour :

assurer la distribution et l'utilisation les plus économiques des produits, et notamment des différentes sortes et qualités de charbon ;

éviter, en cas de réduction de la demande, toute atteinte à des capacités de production, et notamment à des installations charbonnières, nécessaires à l'approvisionnement du marché commun en période normale ou de haute conjoncture ;

éviter une répartition inéquitable entre les salariés des réductions de l'emploi qui pourraient résulter d'une réduction de la demande.

La Haute Autorité, sur la base de ces études, et en conformité avec les missions qui lui sont dévolues, instituera, sans que la validité en soit limitée à la période de transition, tels procédés ou organismes auxquels le Traité lui donne latitude de recourir, qu'elle estimera appropriés à la solution de ces problèmes dans l'exercice de ses pouvoirs, notamment au titre des articles 53, 57, 58 et du chapitre V du titre III.

§ 13.

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 66 sont applicables dès l'entrée en vigueur du Traité. Elles pourront, en outre, être appliquées à des opérations de concentration réalisées entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur du Traité si la Haute Autorité rapporte la preuve que ces opérations ont été effectuées en vue d'éviter l'application de l'article 66.

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 1 dudit article, les opérations visées audit paragraphe ne seront pas obligatoirement soumises à autorisation préalable. La Haute Autorité n'est pas tenue

de statuer immédiatement sur les demandes d'autorisation qui lui seraient soumises.

Jusqu'à ce qu'ait été pris le règlement prévu au paragraphe 4 du même article, les informations visées audit paragraphe ne pourront être exigées que des entreprises soumises à la juridiction de la Haute Autorité, dans les conditions prévues à l'article 47.

Les règlements prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 66 devront être pris dans les quatre mois qui suivent l'entrée en fonctions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité recueille auprès des gouvernements, des associations de producteurs et des entreprises, toutes informations utiles à l'application des dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 66 sur les situations existant dans les diverses régions de la Communauté.

Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions dont elles sanctionnent respectivement l'application.

Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 66 sont applicables à compter de la date de l'établissement du marché commun dans les conditions prévues au paragraphe 8 de la présente Convention.

DEUXIÈME PARTIE

Relations de la Communauté avec les pays tiers

CHAPITRE I.

NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS

§ 14.

Dès l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, les États membres engageront des négociations avec les gouvernements des pays tiers, et en particulier avec le Gouvernement britannique, sur l'ensemble des relations économiques et commerciales concernant le charbon et l'acier entre la Communauté et ces pays. Dans ces négociations, la Haute Autorité, agissant sur instructions délibérées par le Conseil à l'unanimité, sera mandataire commun des gouvernements des États membres. Des représentants des États membres pourront assister auxdites négociations.

§ 15.

En vue de laisser aux États membres toute liberté pour négocier des concessions de la part des pays tiers, notamment en échange d'un abaissement des droits sur l'acier dans le sens d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, les États membres conviennent, à dater de l'établissement du marché commun pour l'acier, des dispositions suivantes :

Dans le cadre de contingents tarifaires, les pays du Benelux conservent aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur propre marché le bénéfice des droits qu'ils appliquent lors de l'entrée en vigueur du Traité.

Ils soumettent les importations effectuées en sus de ce contingent, qui sont réputées destinées à d'autres pays de la Communauté, à des droits égaux au droit le

moins élevé appliqué dans les autres États membres, dans le cadre de la Nomenclature de Bruxelles de 1950, à la date d'entrée en vigueur du Traité.

Le contingent tarifaire est établi, pour chaque rubrique du tarif douanier Benelux, par périodes d'un an et sous réserve de révision de trois mois en trois mois, par les gouvernements des pays du Benelux, en accord avec la Haute Autorité, et compte tenu de l'évolution des besoins et des courants d'échanges. Les premiers contingents seront fixés sur la base des importations moyennes des pays du Benelux en provenance des pays tiers au cours d'une période de référence appropriée, et compte tenu, le cas échéant, des productions destinées à être substituées à l'importation qui correspondent aux mises en services prévues d'installations nouvelles. Les dépassements rendus nécessaires par des besoins imprévus sont immédiatement notifiés à la Haute Autorité qui pourra les interdire, sauf application temporaire de contrôles des livraisons des pays du Benelux vers les autres États membres, quand elle constatera un accroissement notable de ces livraisons exclusivement imputable à ces dépassements. Le bénéfice du droit le plus bas n'est accordé aux importateurs dans les pays du Benelux que moyennant un engagement de non-réexportation vers les autres pays de la Communauté.

L'engagement des pays du Benelux d'établir un contingent tarifaire cessera d'avoir effet dans les conditions prévues par l'accord qui conclura les négociations avec la Grande-Bretagne, et au plus tard à l'expiration de la période de transition.

Au cas où la Haute Autorité reconnaît, à l'expiration de la période de transition ou lors de la suppression anticipée du contingent tarifaire, qu'un ou plusieurs États membres sont justifiés à pratiquer à l'égard des pays tiers des droits de douane supérieurs à ceux qui résulteraient d'une harmonisation avec les tarifs les moins protecteurs pratiqués dans la Communauté, elle les autoriserait, dans les conditions prévues au paragraphe 29, à appliquer eux-mêmes les mesures appropriées pour assurer à leurs importations indirectes à travers les États membres à tarif moins élevé une protection égale à celle qui résulte de l'application de leur propre tarif à leurs importations directes.

Pour faciliter l'harmonisation des tarifs douaniers, les pays du Benelux conviennent, dans la mesure reconnue nécessaire par la Haute Autorité en consultation avec leurs gouvernements, de relever les droits de leurs tarifs actuels sur l'acier dans une limite maxima de deux points. Cet engagement ne prendra effet qu'un moment où sera supprimé le contingent tarifaire prévu aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, et où l'un au moins des États membres voisins des pays du Benelux s'abstiendra d'appliquer les mécanismes équivalents prévus à l'alinéa précédent.

§ 16.

Sauf accord de la Haute Autorité, l'obligation contractée en vertu de l'article 72 du Traité entraîne pour les États membres l'interdiction de consolider par des accords internationaux les droits de douane en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du Traité.

Les consolidations antérieures résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux seront notifiées à la Haute Autorité, qui examinera si leur maintien paraît com-

patible avec le bon fonctionnement de l'organisation commune et pourra, le cas échéant, intervenir auprès des États membres par les recommandations appropriées en vue de mettre fin à ces consolidations suivant la procédure prévue par les accords dont elles résultent.

§ 17.

Les accords commerciaux encore applicables pour une durée supérieure à un an à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité ou comportant une clause de tacite reconduction sont notifiés à la Haute Autorité qui peut adresser à l'État membre intéressé les recommandations appropriées en vue de rendre, le cas échéant, les dispositions de ces accords conformes à l'article 75, suivant la procédure prévue par lesdits accords.

CHAPITRE II.

EXPORTATIONS

§ 18.

Aussi longtemps que les clauses prévues par les réglementations des échanges des différents États membres, en ce qui concerne les devises laissées à la disposition des exportateurs, ne seront pas unifiées, des mesures particulières devront être appliquées pour éviter que la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres ait pour effet de frustrer certains d'entre eux du produit, en devises des pays tiers, des exportations réalisées par leurs entreprises.

En application de ce principe, les États membres s'engagent à n'accorder aux exportateurs de charbon et d'acier, dans le cadre des clauses visées ci-dessus, que des avantages dans l'utilisation des devises au plus égaux à ceux qu'assure la réglementation d'un État membre dont le produit est originaire.

La Haute Autorité est habilitée à veiller à l'application desdites mesures par des recommandations adressées aux gouvernements, après consultation du Conseil.

§ 19.

Si la Haute Autorité reconnaît que l'établissement du marché commun a pour effet, en substituant des réexportations à des exportations directes, un déplacement dans les échanges avec les pays tiers qui cause un dommage important à l'un des États membres, elle peut, à la demande du gouvernement intéressé, prescrire aux producteurs de cet État l'insertion dans leurs contrats de vente d'une clause de destination.

CHAPITRE III.

DEROGATION A LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

§ 20.

A l'égard des pays qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée par application de l'article premier de l'Accord général sur les tarifs douaniers et

Le commerce, les États membres devront exercer, auprès des parties contractantes audit Accord, une action commune en vue de soustraire les dispositions du Traité à l'application de l'article premier précité. La convocation d'une session spéciale du G.A.T.T. sera, en tant que de besoin, demandée à cette fin.

En ce qui concerne les pays qui, n'étant pas parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, bénéficient néanmoins de la clause de la nation la plus favorisée en vertu des conventions bilatérales en vigueur, des négociations seront engagées dès la signature du Traité. A défaut du consentement des pays intéressés, la modification ou la dénonciation des engagements devra être effectuée conformément aux conditions fixées par lesdits engagements.

Au cas où un pays refuserait son consentement aux États membres ou à l'un d'entre eux, les autres États membres s'engagent à se prêter une aide effective qui pourrait aller jusqu'à la dénonciation par tous les États membres des accords passés avec le pays en question.

CHAPITRE IV.

LIBERATION DES ECHANGES

§ 21.

Les États membres de la Communauté reconnaissent qu'ils constituent un régime douanier particulier au sens de l'article 5 du Code de libération des échanges de l'Organisation Européenne de Coopération Économique, tel qu'il est en vigueur à la date de la signature du Traité. Ils conviennent en conséquence d'en donner notification, le moment venu, à l'Organisation.

CHAPITRE V.

DISPOSITION PARTICULIERE

§ 22.

Sans préjudice de l'expiration de la période transitoire, les échanges portant sur le charbon et l'acier entre la République fédérale d'Allemagne et la zone d'occupation soviétique seront réglés, en ce qui concerne la République fédérale, par le Gouvernement de celle-ci en accord avec la Haute Autorité.

TROISIEME PARTIE

Mesures générales de sauvegarde

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GENERALES

Réadaptation.

§ 23.

I. Au cas où les conséquences que comporte l'établissement du marché commun placeraient certaines entreprises ou parties d'entreprises dans la nécessité de

cesser ou de changer leur activité au cours de la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions fixées ci-dessous, devra apporter son concours afin de mettre la main-d'œuvre à l'abri des charges de la réadaptation et de lui assurer un emploi productif, et pourra consentir une aide non remboursable à certaines entreprises.

2. A la demande des gouvernements intéressés et dans les conditions définies à l'article 46, la Haute Autorité participera à l'étude des possibilités de réemploi, dans les entreprises existantes ou par la création d'activités nouvelles, de la main-d'œuvre rendue disponible.

3. Elle facilitera, suivant les modalités prévues à l'article 54, le financement des programmes présentés par le gouvernement intéressé, et approuvés par elle, de transformation d'entreprises ou de création, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit, sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, d'activités nouvelles économiquement saines, susceptibles d'assurer un emploi productif à la main-d'œuvre rendue disponible. Sous réserve de l'avis favorable du gouvernement intéressé, la Haute Autorité accordera de préférence ces facilités aux programmes soumis par les entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun.

4. La Haute Autorité consentira une aide non remboursable pour les objets suivants :

a) contribuer, en cas de fermeture totale ou partielle d'entreprises, aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;

b) contribuer, par des allocations aux entreprises, à assurer le paiement de leur personnel en cas de mise en congé temporaire nécessitée par leur changement d'activité ;

c) contribuer à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation ;

d) contribuer au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.

5. La Haute Autorité pourra également consentir une aide non remboursable aux entreprises amenées à cesser leur activité du fait de l'établissement du marché commun, à condition que cette situation soit directement et exclusivement imputable à la limitation du marché commun aux industries du charbon et de l'acier, et qu'elle entraîne un accroissement relatif de la production dans d'autres entreprises de la Communauté. Cette aide sera limitée au montant nécessaire pour permettre aux entreprises de faire face à leurs engagements immédiatement exigibles.

Les entreprises intéressées devront introduire toutes requêtes pour l'obtention de cette aide par l'intermédiaire de leur gouvernement. La Haute Autorité pourra refuser toute aide à une entreprise qui n'aura pas informé son Gouvernement et la Haute Autorité du développement d'une situation pouvant la conduire à cesser ou à changer son activité.

6. La Haute Autorité conditionnera l'octroi d'une aide non remboursable dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au versement par l'État

intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente, sauf dérogation autorisée par le Conseil à la majorité des deux tiers.

7. Les modalités de financement prévues pour l'application de l'article 56 sont applicables au présent paragraphe.

8. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe pourra être accordé aux intéressés au cours des deux années qui suivront l'expiration de la période de transition par décision de la Haute Autorité, prise sur avis conforme du Conseil.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CHARBON

§ 24.

Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mécanismes de sauvegarde sont nécessaires pour éviter qu'il se produise des déplacements de production précipités et dangereux. Ces mécanismes de sauvegarde devront tenir compte des situations existantes au moment de l'établissement du marché commun.

D'autre part, des précautions devront être prises s'il apparaissait que, dans une ou plusieurs régions, certaines hausses de prix d'une ampleur et d'une soudaineté dommageables risquent de se produire, pour éviter ces effets.

Pour faire face à ces problèmes, la Haute Autorité autorisera pendant la période de transition, en tant que de besoin et sous son contrôle :

a) l'application de pratiques prévues à l'article 60, § 2, alinéa b, ainsi que de prix de zone dans des cas non prévus au chapitre V du titre III;

b) le maintien ou l'établissement de caisses ou mécanismes nationaux de compensation, alimentés par un prélèvement sur la production nationale, sans préjudice des ressources exceptionnelles prévues ci-après.

§ 25.

La Haute Autorité instituera un prélèvement de péréquation à la tonne marchande, représentant un pourcentage uniforme de la recette des producteurs, sur les productions de charbon des pays où les prix de revient moyens sont inférieurs à la moyenne pondérée de la Communauté.

Le plafond du prélèvement de péréquation sera de 1,5 p. 100 de ladite recette pour la première année de fonctionnement du marché commun, et sera réduit de 20 p. 100 régulièrement chaque année par rapport au plafond initial.

Compte tenu des besoins reconnus par elle, conformément aux paragraphes 26 et 27 ci-après et à l'exclusion des charges spéciales résultant éventuellement d'exportations vers le pays tiers, la Haute Autorité déterminera périodiquement le montant du prélèvement effectif et des subventions gouvernementales qui y seront associées conformément aux règles suivantes :

1° dans la limite du plafond défini ci-dessus, elle calculera le montant du prélèvement effectif de telle

sorte que les subventions gouvernementales effectivement versées soient au moins égales à ce prélèvement;

2° elle fixera le montant maximum autorisé des subventions gouvernementales, étant entendu que :

L'octroi de ces subventions à concurrence de ce montant est une faculté pour les gouvernements, et non une obligation;

L'aide reçue de l'étranger ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de la subvention effectivement versée.

Les charges supplémentaires résultant d'exportations vers des pays tiers n'entreront ni dans le calcul des versements de péréquation nécessaires, ni dans l'appréciation des subventions qui contrebalancent ce prélèvement.

Belgique.

§ 26.

1. Il est reconnu que la production charbonnière nette de la Belgique :

ne doit pas avoir à supporter, chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à 3 p. 100 si la production totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à l'année précédente;

ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de 3 p. 100, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté, par rapport à l'année précédente (1).

La Haute Autorité, responsable de l'approvisionnement régulier et stable de la Communauté, établit les perspectives à long terme de production et d'économie et, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, adresse au Gouvernement belge, aussi longtemps que l'isolement du marché belge prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est en vigueur, une recommandation sur les déplacements de production reconnus possibles par elle sur la base des perspectives ainsi établies. Le Gouvernement belge décide, avec l'accord de la Haute Autorité, des dispositions à prendre en vue de rendre effectifs les déplacements éventuels de production dans les limites spécifiées ci-dessus.

2. La péréquation est destinée, dès le début de la période de transition :

a) à permettre de rapprocher des prix du marché commun pour l'ensemble des consommateurs de charbon belge sur le marché commun, les prix de ce charbon dans une mesure qui les abaisse aux environs des coûts de production prévisibles à la fin de la période

(1) Exemple: En 1952, production totale de la Communauté: 50 millions de tonnes; de la Belgique: 30 millions de tonnes. En 1953, production totale de la Communauté: 225 millions de tonnes, soit un coefficient de réduction de 0,9. La production belge en 1953 ne doit pas être inférieure à: $30 \times 0,97 \times 0,9 = 26,19$ millions de tonnes.

Cette réduction de production correspond pour 900.000 tonnes à un déplacement permanent et, pour le solde, soit 2.910.000 tonnes, à une réduction conjoncturelle.

de transition. Le barème établi sur ces bases ne peut pas être changé sans accord de la Haute Autorité;

b) à éviter que la sidérurgie belge ne soit empêchée, du fait du régime spécial du charbon belge, d'être intégrée dans le marché commun de l'acier et, à cet effet, d'abaisser ses prix au niveau pratiqué dans ce marché.

La Haute Autorité fixera périodiquement le montant de la compensation additionnelle, pour le charbon belge livré à la sidérurgie belge, qu'elle reconnaîtrait nécessaire à cet effet, compte tenu de tous les éléments de l'exploitation de cette industrie, en veillant à ce que cette compensation ne puisse avoir pour effet de porter préjudice aux industries sidérurgiques voisines. En outre, compte tenu des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus, cette compensation ne devra en aucun cas aboutir à réduire le prix du coke utilisé par la sidérurgie belge au-dessous du prix rendu qu'elle pourrait obtenir si elle était effectivement approvisionnée en coke de la Ruhr;

c) à accorder, pour les exportations de charbon belge dans le marché commun reconnues nécessaires par la Haute Autorité, compte tenu des perspectives de production et de besoins de la Communauté, une compensation additionnelle correspondant à 80 p. 100 de la différence reconnue par la Haute Autorité entre les prix de départ, accrus des frais de transport jusqu'aux lieux de destination, du charbon belge et du charbon des autres pays de la Communauté.

3. Le Gouvernement belge pourra, par dérogation aux dispositions du paragraphe 9 de la présente Convention, maintenir ou instituer, sous le contrôle de la Haute Autorité, des mécanismes permettant d'isoler le marché belge du marché commun.

Les importations de charbon en provenance des pays tiers seront soumises à l'approbation de la Haute Autorité.

Ce régime particulier prendra fin comme il est dit ci-dessous.

4. Le Gouvernement belge s'engage à éliminer, au plus tard à l'expiration de la période de transition, les mécanismes d'isolement du marché belge du charbon prévus à l'alinéa 3 ci-dessus. Si elle estime que des circonstances exceptionnelles, non prévisibles actuellement, le rendent nécessaire, la Haute Autorité pourra, après consultation du Comité Consultatif, et sur avis conforme du Conseil, accorder au Gouvernement belge, par deux fois, un délai additionnel d'un an.

L'intégration ainsi prévue se fera après consultation entre le Gouvernement belge et la Haute Autorité, qui détermineront les moyens et modalités propres à la réaliser; les modalités pourront comporter, pour le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions du c) de l'article 4, la faculté d'accorder des subventions correspondant aux frais d'exploitation additionnels résultant des conditions naturelles des gisements, et tenant compte des charges résultant éventuellement des déséquilibres manifestes qui alourdiraient ces frais d'exploitation. Les modalités d'octroi des subventions et leur montant maximum seront soumis à l'accord de la Haute Autorité, qui devra veiller à ce que le montant maximum des subventions et le tonnage subventionné soient réduits aussi rapidement que possible, compte tenu des facilités de réadaptation et de l'extension du

marché commun à d'autres produits que le charbon et l'acier, et en évitant que l'importance des réductions éventuelles de production ne provoque des troubles fondamentaux dans l'économie belge.

La Haute Autorité devra soumettre tous les deux ans à l'approbation du Conseil des propositions sur le tonnage susceptible d'être subventionné.

Italie.

§ 27.

1. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 25 ci-dessus sera accordé aux mines de Sulcis pour leur permettre, en attendant l'achèvement des opérations d'équipement en cours; d'affronter la concurrence du marché commun; la Haute Autorité déterminera périodiquement le montant des aides nécessaires, sans que l'aide extérieure puisse durer plus de deux ans.

2. Tenant compte de la situation particulière des cokeries italiennes, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans la mesure nécessaire, à maintenir, pendant la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur le coke en provenance des autres Etats membres, sans qu'ils puissent être supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui résultent du décret Présidentiel n. 442 du 7 juillet 1950, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période de transition.

France.

§ 28.

1. Il est reconnu que la production charbonnière dans les mines françaises:

ne doit pas avoir à supporter chaque année, par rapport à l'année précédente, une réduction supérieure à un million de tonnes, si la production totale de la Communauté est constante ou accrue par rapport à l'année précédente;

ou ne doit pas être inférieure à la production de l'année précédente, diminuée de un million de tonnes, le chiffre ainsi obtenu étant affecté lui-même du coefficient de réduction dont serait affectée la production totale de la Communauté par rapport à l'année précédente.

2. Aux fins d'assurer le maintien dans les limites ci-dessus des déplacements de production, les moyens d'action visés au paragraphe 24 pourront être renforcés par une ressource exceptionnelle tirée d'un prélèvement spécial établi par la Haute Autorité sur l'accroissement des livraisons nettes d'autres charbonnages, telles qu'elles résultent des statistiques douanières françaises, dans la mesure où cet accroissement représente un déplacement de production.

En conséquence, pour l'établissement de ce prélèvement, seront prises en considération les quantités représentant l'excédent des livraisons nettes réalisées au

cours de chaque période par rapport à celle de 1950, dans la limite de la diminution constatée dans la production charbonnière des mines française, par rapport à celle de 1950, affectée elle-même, éventuellement, du même coefficient de réduction que la production totale de la Communauté. Ce prélèvement spécial correspondra au maximum à 10 p. 100 de la recette des producteurs sur les quantités en cause et sera utilisé, en accord avec la Haute Autorité, à abaisser dans les zones appropriées le prix de certains charbons produits par les mines françaises.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INDUSTRIE DE L'ACIER

§ 29.

1. Au cours de la période de transition, il est reconnu que des mesures de sauvegarde particulière peuvent être nécessaires, en ce qui concerne l'industrie de l'acier, pour éviter que des déplacements de production imputables à l'établissement du marché commun n'aboutissent à mettre en difficulté des entreprises qui se trouvent en état, après l'adaptation prévue au paragraphe 1 de la présente Convention, de soutenir la concurrence, ou à déplacer une main-d'œuvre plus nombreuse que celle qui peut bénéficier des dispositions du paragraphe 23. Dans la mesure où la Haute Autorité reconnaît qu'il ne peut être fait application des dispositions du Traité, en particulier de celles des articles 57, 58, 59 et 60, § 2, alinéa b), elle est habilitée, en recourant aux moyens d'action définis ci-après dans l'ordre de préférence qui résulte de l'ordre dans lequel ils sont énoncés :

a) après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, à limiter de façon directe ou indirecte l'accroissement net des livraisons d'une des régions à une autre dans le marché commun ;

b) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, tant sur l'opportunité que sur les modalités de ces mesures, à user des moyens d'intervention prévus par l'article 61, alinéa b), sans que, par dérogation audit article, l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste soit requise à cet effet ;

c) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, à établir un régime de quotas de production sans qu'il puisse affecter la production destinée à l'exportation ;

d) après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, à autoriser un État membre à appliquer les mesures prévues au paragraphe 15, alinéa 6, dans les conditions fixées audit alinéa.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité devra, au cours de la période préparatoire définie au paragraphe 1 de la présente Convention, et en consultation avec les associations de producteurs, le Comité Consultatif et le Conseil, fixer les critères techniques d'application des mesures de sauvegarde précitées.

3. Si, pendant une partie de la période de transition, du fait, soit d'un état de pénurie, soit d'une insuffisance des ressources financières que les entreprises n'ont pu tirer de leur exploitation ou qui auront pu être mises à leur disposition, soit de circonstances exceptionnelles et actuellement imprévues, l'adaptation ou les transformations nécessaires des conditions de production n'ont pu s'opérer, les dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées, à l'expiration de la période de transition, après avis du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, pendant un délai complémentaire au plus égal au temps pendant lequel la situation visée ci-dessus se sera manifestée, sans qu'il puisse excéder deux années.

Italie.

§ 30.

1. Tenant compte de la situation particulière de la sidérurgie italienne, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans la mesure nécessaire à maintenir, pendant la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur les produits sidérurgiques en provenance des autres États membres, sans qu'ils puissent être supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui résultent de la Convention d'Annecy du 10 octobre 1919, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période de transition.

2. Les prix pratiqués par les entreprises pour les ventes d'acier sur le marché italien, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de leur barème, ne pourront être inférieurs au prix prévu par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Haute Autorité, en accord avec le Gouvernement italien, sans préjudice des dispositions de l'article 60, § 2b, dernier alinéa.

Luxembourg.

§ 31.

Dans l'application des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 29 du présent chapitre, la Haute Autorité devra tenir compte de l'importance toute particulière de la sidérurgie dans l'économie générale du Luxembourg et de la nécessité d'éviter des perturbations graves dans les conditions spéciales d'écoulement de la production sidérurgique luxembourgeoise qui ont résulté pour celle-ci de l'Union Économique belgo-luxembourgeoise.

A défaut d'autres mesures, la Haute Autorité pourra recourir, s'il y a lieu, aux fonds dont elle dispose au titre de l'article 49 du présent Traité dans la limite des

répercussions éventuelles sur la sidérurgie luxembourgeoise des dispositions prévues au paragraphe 26 de la présente Convention.

Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

ADENAUER

Paul VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER

VAN DEN BRINK

**Protocole de la Conférence des Ministres relatif
à la Commission Intérimaire**

Les délégations qui ont participé à l'élaboration du Traité se réuniront périodiquement en Commission intérimaire dans l'intervalle qui séparera la signature de l'entrée en fonctions des institutions de la Communauté.

Elles se consulteront mutuellement sur les problèmes intéressant la Communauté et sur les mesures que les gouvernements signataires pourraient être appelés à prendre avant l'entrée en fonction de la Haute Autorité.

Elles étudieront, en particulier, les questions relatives au siège des institutions, ainsi que celles qui concernent le régime linguistique de la Communauté et feront aux gouvernements des propositions motivées.

En outre, les délégations étudieront et prépareront des informations à mettre à la disposition de la Haute Autorité, concernant les mesures à prendre par elle immédiatement après son entrée en fonctions, en application du paragraphe 2, n° 2, alinéa 3 de la Convention.

La Conférence des Ministres confie à cette Commission le soin d'élaborer des propositions chiffrées sur la répartition effective des sièges attribués, au sein du Comité Consultatif, aux producteurs et aux utilisateurs et négociants. Quant aux producteurs, ces propositions seront établies en fonction de la valeur des productions dans les différentes régions intéressées; et, en ce qui concerne les utilisateurs et négociants, de la valeur des consommations, étant entendu qu'il sera prévu dans ces études que le Comité comprendra, tant pour le charbon que pour l'acier, au moins un ressortissant de chacun des États membres.

Adopté par la Conférence des Ministres

Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8107502) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 250

Spedizione in abbonamento postale



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p>ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.</p> <p>ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.</p>	<p>ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.</p> <p>ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.</p>
--	---

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa"), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 860.

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio e il 28 giugno 1949 Pag. 2622

LEGGE 27 giugno 1952, n. 861.

Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate Pag. 2624

LEGGE 1° luglio 1952, n. 862.

Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa Pag. 2624

LEGGE 1° luglio 1952, n. 863.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto, in Teramo Pag. 2624

LEGGE 1° luglio 1952, n. 864.

Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 Pag. 2625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1952, n. 865.

Modificazione dell'art. 1 del regio decreto 1° aprile 1935, n. 459, concernente l'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie Pag. 2625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 866.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, in comune di Giovinazzo (Bari) Pag. 2625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 867.

Erezione in ente morale della Fondazione « Benedetto Pasquini », con sede nel comune di Foligno (Perugia) Pag. 2625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 868.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di SS. Pietro e Paolo Apostoli e di una Cooperativa presso la Chiesa omonima, in Staranzano (Gorizia) Pag. 2625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 869.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Fortogna del comune di Longarone (Belluno) Pag. 2626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Napoli di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico Pag. 2626

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi e Valtopina del distretto di Foligno, in provincia di Perugia Pag. 2626

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Calendario venatorio Pag. 2626

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forio d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomi-gliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel-forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2627

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 2628

Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2628

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2629

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sciogli-mento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Conciaria », con sede in Napoli. Pag. 2629

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia (Reggio Emilia). Pag. 2629

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Com-missione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novem-bre 1951. Pag. 2630

Ministero della pubblica Istruzione: Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso A.IV.F.). Pag. 2630

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 860.

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio e il 28 giugno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano, è regolata in conformità delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1949, fra il Governo italiano ed il Governo francese ed allegate alla presente legge.

Art. 2.

Per i titoli di Debito pubblico italiano resta altresì ferma, qualora risulti più favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia per il ripristino del reciproco invio di valori mobiliari

Rome, le 25 février 1949

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'annexe 16 du paragraphe B du Traité de Paix concernant les délais de prescription, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français a décidé de proroger jusqu'aux dates ci-après indiquées les délais pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéances des coupons

Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens

Du 1^{er} octobre 1936 au 5 septembre 1943. Le 31 mars 1949, à 24 h.

Du 6 septembre 1943 au 5 juin 1944. Du 1^{er} avril 1949 au 31 décembre 1949 chaque coupon se trouvant prescrit au bout de 5 ans, 6 mois et 25 jours.

Du 6 juin 1944 au 31 décembre 1944. Le 31 décembre 1949.

A compter du 1^{er} janvier 1945. A compter du 1^{er} janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence le Comte SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères
Palais Chigi — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Roma, li 25 febbraio 1949

Signor Ambasciatore,
 con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à l'annexe 16 du paragraphe B du Traité de Paix concernant les délais de prescription, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français a décidé de proroger jusqu'aux dates ci-après indiquées les délais pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéances des coupons	Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens
Du 1 ^{er} octobre 1936 au 5 septembre 1943.	Le 31 mars 1949, à 24 h.
Du 6 septembre 1943 au 5 juin 1944	Du 1 ^{er} avril 1949 au 31 décembre 1949 chaque coupon se trouvant prescrit au bout de 5 ans, 6 mois et 25 jours.
Du 6 juin 1944 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949.
A compter du 1 ^{er} janvier 1945.	A compter du 1 ^{er} janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, ivi compreso le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano.

Gradisca, Signor Ambasciatore gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA

Sua Eccellenza
 Signor Jaques FOUQUES DUPARC
 Ambasciatore di Francia — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
 DE GASPERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia per la modifica dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari francesi in possesso di cittadini italiani.

Rome, le 28 juin 1949

Monsieur le Ministre,

Me référant à ma lettre n. 84 du 25 février dernier, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour modifier comme suit les délais dont nous étions convenus pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Date de prescriptions des coupons appartenant à des Italiens

Echéance des coupons	Date de prescriptions des coupons appartenant à des Italiens
Du 25 septembre 1937 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949 à 24 h.
A compter du 1 ^{er} janvier 1945	A compter du 1 ^{er} janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

FOUQUES DUPARC

Son Excellence le Comte SFORZA
 Ministre des Affaires Etrangères
 Palais Chigi — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
 DE GASPERI

Roma, li 28 giugno 1949

Signor Ambasciatore,
 con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à ma lettre n. 84 du 25 février dernier, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour modifier comme suit les délais dont nous étions convenus pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéance des coupons	Date de prescriptions des coupons appartenant à des Italiens
Du 25 septembre 1937 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949 à 24 h.
A compter du 1 ^{er} janvier 1945	A compter du 1 ^{er} janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi ivi comprese le cedole dei titoli del Debito pubblico italiano.

Gradisca Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA

Sua Eccellenza
 Signor Jaques FOUQUES DUPARC
 Ambasciatore di Francia — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

LEGGE 27 giugno 1952, n. 861.

Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è così integrato:

« Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate o per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
PELLA — SCALBA —
CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 862.

Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è aggiunto il seguente comma:

« L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, fanno parte altresì

un membro nominato dal Ministro per le finanze, nonché due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Il più anziano di età tra i predetti rappresentanti della Regione sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente.

Del Comitato di presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

L'art. 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento ».

Art. 4.

L'art. 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
VANONI — PELLA —
FANFANI — CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 863.

Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere Santa Maria a Bitetto, in Teramo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine per la esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto, in Teramo, di cui alle leggi 6 giugno 1939, n. 1048 e 20 ottobre 1949, n. 824.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
ZOLI — VANONI — PELLA
— SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 864.

Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —
VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1952, n. 865.

Modificazione dell'art. 1 del regio decreto 1° aprile 1935, n. 459, concernente l'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 96 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visti i regi decreti 27 giugno 1933, n. 703, 28 giugno 1933, n. 704 e 1° aprile 1935, n. 459;

Udita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 1° aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del

Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuano durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 866.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, in comune di Giovinazzo (Bari).

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 15 novembre 1949, integrato con dichiarazione 2 luglio 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino, in comune di Giovinazzo (Bari) ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la liberalità disposta in suo favore da Antro Venceslao Vincenzo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 867.

Erezione in ente morale della Fondazione « Benedetto Pasquini », con sede nel comune di Foligno (Perugia).

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Benedetto Pasquini » con sede nel comune di Foligno (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 89. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 868.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli e di una Cooperatura presso la Chiesa omonima, in Staranzano (Gorizia).

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Gorizia in data 21 novembre 1935 ed 11 febbraio 1948, integrati il primo con postilla 23 giugno 1951, relativi all'erezione in Staranzano (Gorizia), rispettivamente della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli e di una Cooperatura presso la Chiesa omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1952, n. 869.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Fortogna del comune di Longarone (Belluno).

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno in data 15 ottobre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Fortogna del comune di Longarone (Belluno), ed il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da De Nes Angelina Corinna consistente in una casa di civile abitazione con orto annesso, valutato L. 360.000.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Napoli di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 9 settembre 1923, n. 1915;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;

Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1745;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del secondo liceo scientifico governativo di Napoli, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Napoli un secondo liceo scientifico governativo a cinque corsi e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

ventisette cattedre di ruolo A;

due cattedre di ruolo B.

Con la stessa decorrenza l'organico del primo liceo scientifico governativo di Napoli viene ridotto di:

ventotto cattedre di ruolo A;

tre cattedre di ruolo B.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 45

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi e Valtopina del distretto di Foligno, in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi e Valtopina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Foligno, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1952 per i comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi e Valtopina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Foligno, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1952
Registro Finanze n. 13, foglio n. 259. — LESIN.

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Calendario venatorio.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 433;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Viste le proposte dei Comitati provinciali della caccia;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni previste dall'art. 12 del sopraccitato testo unico, l'esercizio venatorio per l'annata 1952-1953, viene disciplinato come segue:

a) nelle Province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Venezie Euganee e Giulia, nonché

nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Massa Carrara la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria sono consentite dal 10 agosto 1952, limitatamente alle zone di pianura, altopiani e località assimilabili, da determinarsi dai Comitati provinciali della caccia seguendo confini facilmente identificabili.

Nelle stesse Provincie la caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal 7 settembre 1952. Da tale data è consentita, altresì, la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria nel restante territorio delle Provincie stesse;

b) nelle Provincie dell'Emilia (escluse le provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara), della Toscana (esclusa la provincia di Massa Carrara), delle Marche, dell'Umbria, del Lazio (esclusa la provincia di Rieti) e della Calabria, nonché nella provincia di Teramo la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria e la caccia alla selvaggina stanziale sono consentite dal 24 agosto 1952;

c) nelle Provincie dell'Abruzzo (esclusa la provincia di Teramo) della Campania, delle Puglie e della Basilicata, nonché nella provincia di Rieti, la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria sono consentite dal 15 agosto 1952, limitatamente alle zone di pianura, altopiani e località assimilabili, da determinarsi dai Comitati provinciali della caccia seguendo confini facilmente identificabili.

Nelle stesse Provincie la caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal 7 settembre 1952. Da tale data è consentita, altresì, la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria nel restante territorio delle Provincie stesse;

d) nella zona faunistica delle Alpi la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria, nonché la caccia alla selvaggina stanziale, sono consentite dal 7 settembre 1952.

Art. 2.

La caccia e l'uccellazione, sia alle specie migratorie che a quelle stanziali, si chiudono il 1° gennaio 1953, tranne nella zona faunistica delle Alpi nella quale si chiudono il 15 dicembre 1952.

Art. 3.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario, tranne quelle dirette a modificare i termini generali di apertura della caccia e dell'uccellazione o ad interrompere la continuità nello svolgimento dell'esercizio venatorio.

Tali restrizioni saranno chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 83, lettera f) del predetto testo unico. Del manifesto medesimo dovrà essere inviata copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola).

Art. 4.

Per l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1953 si provvederà con successivo decreto.

Roma, addì 14 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

(3404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cimitile (Napoli) di un mutuo di L. 1.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3346)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forio d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forio d'Ischia (Napoli) di un mutuo di L. 1.919.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3347)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 270, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini di Triora (Imperia) di un mutuo di L. 1.577.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3348)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) di un mutuo di L. 2.392.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3352)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio (Frosinone) di un mutuo di L. 2.733.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3356)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelforte (Latina) di un mutuo di L. 4.284.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 766 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 73.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5426 — Data: 27 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Bonanno Franca Nava Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 12 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Mori Manlio di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 18 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Milani Ivan fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 30 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Costa Salvatore fu Caterino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 54.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4318 — Data: 4 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Storace Giuseppe di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data: 4 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Labate Salvatore fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6769 — Data: 4 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Grisconi Elena di Gabriele e Filonardi Luigi fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 15 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giuliani Vincenzo fu Giuseppe e Saraseverino Maria Grazia di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 26 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Formato Agostino fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 7 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Biagioli Angelo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 31,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 16 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Trabucco Paulina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 28 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Marini Natale fu Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 25 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Manetti Giuseppe fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 19 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Tomasello Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il direttore generale: DE LICURO

(3103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Estero
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,90	641 —
• Firenze	624,90	640 —
• Genova	624,90	641 —
• Milano	624,91	642 —
• Napoli	624,90	636 —
• Palermo	—	—
• Roma	624,92	642,50
• Torino	624,90	642,50
• Trieste	624,90	—
• Venezia	624,91	641,75

Media dei titoli del 16 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,70
Id. 3,50 % 1903	63,10
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,375
Id. 5 % 1938	91,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	99,40
Id. 5 % (" 1º aprile 1960)	99,45
Id. 5 % (" 1º gennaio 1961)	99,65

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,80
---------------------------	---------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50 per franco belga
Danimarca	90,46 " corona danese
Francia	1,785 " franco francese
Germania	148,77 " marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48 " corona norvegese
Olanda	164,44 " fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78 " corona svedese
.	149,00 " franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3^a pubblicazione).

Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammon- tare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	427930	2.474,50	Marazzi Alessandro e Luigi Pio di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre e figli nati da Ghislieri Anna fu Alessandro in Marazzi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghislieri Anna fu Alessandro, moglie di Marazzi Lodovico, dom. a Milano ed è vincolato per dote di quest'ultima.	Marazzi Alessandro e Luigi Pio di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre e figli nati da Ghislieri Marianna fu Alessandro in Marazzi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghislieri Marianna fu Alessandro, moglie di Marazzi Lodovico ed è vincolato per dote di quest'ultima.
Obbl. com. ferr. romane 3 %	90	30 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3 % (1861)	57802	3 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Obblig. ferrov. 3 %	32591	900 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	428891	997,50	Marazzi Alessandro Luigi-Pio e Maria Camilla di Lodovico, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Marazzi Alessandro, Luigi-Pio e Maria Camilla di Lodovico, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	431370	101,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio, che è dotale di Ghislieri Anna fu Alessandro, a favore di Marazzi Lodovico fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto vitalizio, che è dotale di Ghislieri Marianna fu Alessandro, a favore di Marazzi Lodovico fu Antonio.
Rendita 5 % (1935)	209057	1.550 —	Cilento Rosa di Ottavio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Cilento Rosa di Ottaviano, minore, ecc., come contro.
Id.	209058	1.550 —	Cilento Filomena di Ottavio, minore, ecc., come sopra.	Cilento Filomena di Ottaviano, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	840047	875 —	Chiandano Adelaide di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Chiandano Adelaide fu Giov. Battista vedova di Brunatto Felice e Garassino Giovanna fu Bartolomeo vedova Chiandano Vittorio Emanuele, dom. a La Spezia.	Chiandano Maria-Adelaide Vittoria di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Chiandano Adelaide fu Giovanni Battista, vedova di Brunatto Felice e Garrassino Giovanna fu Bartolomeo vedova Chiandano Emanuele Vittorio, dom. a La Spezia.
Id.	840046	1.312,50	Brunatto Giuseppe fu Felice, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Brunatto Giuseppe fu Felice, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificato.

(2813)

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Conciaria », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1952, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Conciaria », con sede in Napoli, costituita con atto 9 giugno 1946, del notaio Ferdinando Maddalena in Napoli, senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendo i rapporti patrimoniali da definire.

(3256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia (Reggio Emilia)

Con decreto Presidenziale 27 marzo 1952, n. 295, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952 al registro n. 9, foglio n. 268, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato provveduto all'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Tresinaro Secchia in provincia di Reggio Emilia.

(3293)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1933, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 28 marzo 1952, n. 6086, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo è costituita come appresso:

Presidente:

Grieco dott. Umberto, consigliere di 1^a classe.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;

Russo prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;

Masleri dott. Nereo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Benvenuti Elisabetta, ostetrica condotta.

Segretario:

Russo dott. Carmelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3232)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso A.IV.I.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso A.IV.I.);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole tecniche commerciali (classe di concorso A.IV.I.) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punteggi complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Fecarotta Fabiola di Antonino	punti 283 —
2. Ferrari Ricarda di Giov. Batt. Guelfo	» 266,50
3. La Rocca Lea in Barsanti fu Lorenzo	» 262,48
4. La Rocca Licia in Cosentino fu Lorenzo	» 251,50
5. Mauger Elena fu Luigi	» 250,50
6. Boglianti Renato fu Camillo	» 250,50
7. Zenari Ernesto fu Silvio	» 250,33
8. Sarni Lilla fu Alessandro	» 249,50
9. Tristizia Alfredo fu Michele	» 248,68
10. Marina Eloisa fu Giuseppe	» 246,42
11. Azzimondi Irma in Castellani fu Emilio	» 235,10
12. Baldi Matilde Dedy in Franzelli di Gius.	» 234 —
13. Zannini Anna Maria di Giov. Battista	» 232,52
14. Ferrari Wally fu Plinio	» 232,33
15. Del Poggio Camilla fu Paolo Alessandro	» 232 —
16. Fanti Renata in Domini fu Ulisse Bruno	» 231,80
17. Brignone Giuseppe fu Ercole	» 239,16
18. Brizi Amalia in Pesaro di Ugo	» 229,10
19. Renzulli Ugo fu Marcellino	» 238,38
20. Chiostrì Marta di Giulio	» 227,50
21. Sinisi Nicola di Celestino	» 226,50
22. Boccatori Maria di Angelo	» 225 —
23. Capone Felicia di Sante	» 224,20
24. Viparelli Maria di Fabio	» 223,50
25. Carassale Petronilla fu Caio	» 222,75
26. Bonamico Floria di Maddaleno	» 222,40
27. Casoria Concettina fu Antonio	» 221,30
28. Cornelli Cornelia fu Emilio	» 220 —
29. Affatati Dora in Severo fu Giovanni	» 219,90
30. Cassola Cherubina ved. Rusconi fu Giov.	» 219,50
31. Parrini Salvatore fu Calogero	» 219,20
32. Mocchi Maria di Giuseppe	» 218,50
33. Simeoni Vandelli Maria di Enrico	» 218,37
34. Albergamo Fortuna di Angelo	» 217,50
35. Nissim Mary in Chinozzi fu Leone	» 217,46
36. Ivaldi Amerio Maddalena fu Andrea	» 217 —
37. Role Maria in Prella fu Secondo	» 216,50
38. Urciuoli Ida in Santoro di Aurelio	» 214,50
39. Pescatore Giovanna di Leopoldo	» 213,50
40. Boneo Clelia di Giuseppe	» 213 —
41. Mosca Emma fu Adolfo	» 212,82
42. Lucidi Maria di Alfredo	» 212,50
43. Degregori Giuseppe di Vincenzo	» 212 —
44. Spalinger Beatrice di Ferdinando	» 211 —
45. Celani Maria Adriana di Filippo	» 210,90
46. Sala Elena fu Carlo	» 210,79
47. Ramperti Corinna in Bisconti fu Edoardo	» 210,56
48. Sbaragini Vittorina in Pennacchi fu Gius.	» 210,50
49. Gattafiori Anna di Giuseppe	» 210,10
50. Gutierrez Berta di Salvatore	» 210,08
51. Bonanomi Ansary Angela Maria di Pietro	» 209,20
52. Plessi Natalia in Cataldi di Adolfo	» 209 —
53. Vicenzi Liana di Gustavo	» 209 —
	» 209 —

55. Ribet Liliana di Pietro	punti 207,50	134. Clementi Maria fu Aristide	punti 185,82
56. Gambino Maria di Gioacchino	207,46	135. Boggio Regina fu Michele	185,66
57. Starace Lia fu Giorgio	207,25	136. Civardi Lice fu Ernesto	185,60
58. Ventapane Amalia fu Giovanni	206 —	137. Vultaggio Anna fu Salvatore	185,60
59. Piattelli Elio fu Ismaele	205,50	138. Palumbo Olga fu Luigi	185,44
60. Gentilomo Nella in Levi fu Ettore	205 —	139. Asinelli Angiolina in De Bórdeggh	185,10
61. Cundari Rizza Raffaella fu Domenico	204,45	140. Mancini Santucci Agnese fu Mario Biagio	185 —
62. Marinoni Torrisi Paolo fu Francesco	204,16	141. Gentile Pia fu Luigi	184 —
63. Pinautaut Fiorenza Isabella ved. Giometti fu Antonio	203,75	142. Nicolazzo Ofelia fu Adelchi	183,95
64. Cittadini Saverio fu Domenico	203,50	143. Cini Adelaide fu Jafet	183,72
65. Galeota Lucia in Muscetta fu Ernesto	202,50	144. Fellini Cipollini Editta fu Adolfo	183,54
66. Panzetti Chiarina ved. Zai di Luigi	201,81	145. Levi Vera fu Remigio	183,32
67. Prunelli Nerina	201,75	146. Mafera Giuseppina in Benedet di Giuseppe	183 —
68. Vitto Maria in Montuori fu Raffaele	201,64	147. Tasca Sofia fu Antonio	182 —
69. Buonomo Maria fu Leopoldo	200,82	148. Mauri Rita fu Lodovico	182 —
70. Portigliotti Nella in Boschetti fu Carlo	200,45	149. Mattarozzi Iaverio Maria fu Paolo	182 —
71. Tron Enrico Alberto fu Paolo	199,88	150. Nuzzi Adele in De Vito di Niccola	181,72
72. Bernarda Ubaldo fu Domenico	199,75	151. Bongo Maria Grazia in Capone fu Matteo	181,40
73. Palumbo Ettore fu Enrico	199,56	152. Toscano Fiorentini Maria fu Tranquillo	181,22
74. Walder Teresita ved. Moncassoli di Gia- como	199,56	153. Brioso Umberto	181,16
75. Motta Giuseppina ved. Calapà di Antonino	199 —	154. Gerini Laura in Radaelli fu Giuseppe	181,10
76. Voena Maria Lucia fu Paolo	198,83	155. Smeriglio Teresa fu Domenico	180,60
77. Mango Maria Maddalena in Busso fu Car- lo Pietro	198,76	156. Cavaliere Antonietta in Sinno fu Raffaele	180,20
78. Scattola Pia di Umberto	198,49	157. Ricciardi Placida di Salvatore	180 —
79. Levi Gina fu Roberto	198,37	158. Romagnoli Luigina di Giuseppe	179,82
80. Monti Maria in Marzocchi fu Attilio	197,60	159. Forti Ida in Salotolo fu Emanuele	179,66
81. Delzoppo Federici Virginia fu Luigi	197,50	160. Facchini Elvira di Francesco Stefano	179,12
82. Déglise Anna in Belli fu Zozimo	197 —	161. Bernachon Matilde in Camparini fu Ales- sandro	179 —
83. Bosco Margherita fu Bartolomeo	196,83	162. Semino Giuseppe di Francesco	178,91
84. Duranti Clementina in Macchiocchi Sa- lerni di Giuseppe	196,25	163. Pozzo Ardizzi Camilla in Dallera fu Gius.	178,88
85. Tarallo Iole in Gallone fu Luigi	196,25	164. Colesanti Wilma in Delli Veneri fu Eliseo	178,50
86. Garzia Annita fu Vincenzo	196,24	165. Carlinzoni Rosa fu Edoardo	178,06
87. Guerra Michele di Raffaele	196,12	166. Segre Sansonina fu Jacob	177 —
88. Di Capua Gina in Sestieri fu Leone	196 —	167. Nascimbene Giuditta Dina fu Francesco	176,82
89. Cavallari Iolanda di Attilio	195,90	168. Stravino Giulia di Luigi	176,75
90. Melega Elda in De Stefano di Umberto	195,50	169. Spallarossa Ines in Loetz fu Luigi	176,50
91. Camerano Angiola fu Marco	195,10	170. Cani Emiliani Maria fu Carlo	176,22
92. Mussini Antonietta fu Giuseppe	194,66	171. Sandrini Luigi di Innocenzo	176,08
93. Giannuzzi Francesca fu Guglielmo	193,62	172. Bontempi Giuseppina ved. Lo Martire	175,76
94. Ceccarelli Luigia fu Vittorio	193,60	173. Mazza Bozzani Laura fu Camillo	175,66
95. Turchi Maria fu Ferdinando	193,50	174. D'Alessandro Sofia fu Alessandro	175,50
96. Ricchiardi Ebe fu Edoardo	193,10	175. Scagliotti Cesare di Marcello	175,16
97. Fascetti Brunetta fu Attilio	193 —	176. Levi Ada fu Abramo Salvatore	175,10
98. Pallavicini Giovannita fu Giacomo	193 —	177. Audies Jole fu Enrico	174,44
99. Montini Lina fu Giuseppe	192,70	178. Saponiero Filomena fu Giuseppe	174 —
100. Rubino Clara fu Giuseppe	191,75	179. Porzio Maria fu Calcedonio	173,83
101. Pasini D'Atri Ada fu Manlio	191,60	180. Todde Sara fu Carlo	173,83
102. Borriello Torello fu Luigi	191,50	181. Tani Maria in Barone di Giulio	173,76
103. Bernardi Bruzzi Amelia di Mario	191,50	182. Benassi Cagliari Elena fu Alfredo	173,60
104. Baviera Olga in Bozzetti fu Cesare	191 —	183. Romeo Giuseppina fu Gaetano	173,54
105. Demorra Vittoria fu Alessandro	191 —	184. Restaino Adolfo fu Pasquale	173,50
106. Virili Anna fu Cesare	191 —	185. Tripoli Annunziata fu Oronzo	173,32
107. Napolitano Filandi Giuseppina fu Nicola	190,94	186. Tagliapietra Edoardo di Attilio	173 —
108. Pasini Sartori Teresa di Vittorio Pasini	190,75	187. Grassi Rosina fu Libero	173 —
109. Mالدari Gardelli Palma fu Paolo	190,50	188. Pedrazzi Ida ved. Re fu Guido	172,66
110. Baragli Clori fu Giacomo	190,16	189. Gay Giulia fu Francesco	172,54
111. Falvella Elvira fu Michele	190,16	190. Darco M. Carmela fu Errico	172,50
112. Bertini Maria fu Antonio	190 —	191. Sordelli Elvira fu Giosué	172,22
113. Albanese Maria ved. Rizzo fu Vincenzo	189,50	192. Bernasconi Maria in Cosentini fu Luigi	172,10
114. Santucci Armando fu Baldassarre	189,50	193. Spotti Fernanda fu Alberto	172 —
115. Caretti Neri Antonietta fu Pallegirino	189,32	194. Mannucci Emilia in Linoli fu Giovanni	171,56
116. Faugno Maria in Palatiello di Luigi	189,25	195. Marciante Giuseppina fu Domenico	171,56
117. Marchetti Lena fu Ferdinando	189,10	196. Crocetta Rosa in Peluso fu Raffaele	171,50
118. Grippo Ines fu Canio	189 —	197. Cazzaniga Elena di Giuseppe	171,50
119. Raffaelli Liana in Rebaudi fu Ademiro	188,75	198. Mattei Adele fu Carlo Augusto	171,44
120. Pellegrino Giulia fu Giuseppe	188,61	199. Criscuolo Adele fu Giovanni	171,25
121. Baravalle Olga in Dolci fu Vittorio	188,44	200. Bacchi Carolina in Massteri fu Luciano	170,88
122. Canevari Elsa in Farese fu Zeffirino	188,32	201. Bruno Andrei Cesira di Francesco	170,62
123. Giuliano Italia in Deodato fu Paolo	188 —	202. Grazioli Emanna di Ulderico	170,62
124. Poltotti Cristina di Angelo	187,65	203. Macri Maria ved. Di Nocera fu Antonio	170,54
125. Macori Gemma fu Domenico	187,50	204. Cozzaglio Erminia fu Bortolo	170,50
126. Vismara Maria fu Francesco	186,88	205. Carletti Zanca fu Giuseppe	170,45
127. Barone M. Emilia in Orsini fu Francesco	186,62	206. Priolo Lucia fu Luigi	170,44
128. De Simoni Maria Carlotta fu Giovanni	186,50	207. Zagatti Maria fu Formenzio	170,22
129. Nocioli Maria in Bozzillo di Guido	186,38	208. Pontremoli Luigina di Attilio	170,12
130. De Brigandi Giulia fu Guglielmo	186,25	209. Tortorelli Eustacchio di Emanuele	170,12
131. Landucci Maddalena fu Salvatore	186,12	210. Ntada Macchi Giovanna fu Francesco	170 —
132. Villamena Candida in Petillo fu Daniele	186 —	211. Maranda Luisa di Luigi	169,62
133. Verga Maria fu Carlo	185,82	212. Longhi Carolina fu Luigi	169,56
		213. Agrini Anna Italia di Michele	169,50
		214. Soria Carmen fu Pietro	169,22
		215.	169,22

216. Bellucci Salvina fu Adolfo	punti 169,07	292. Puricelli Ercole fu Luigi	punti 159,70
217. Martini Maria fu Camillo	169 —	293. Bandi di Nico Ester fu Diego	159,66
218. Luchini Giuliana in Bernard di Giovanni	169 —	294. Onelli Alina in Pistolini di Antonio Onelli	159,58
219. Gagliardi Ester in Spinella di Michele Francesco	168,88	295. Scrimali Ersilia in Giunta di Paolo	159 —
220. Flore Maria fu Vincenzo	168,66	296. Ivanoff Nicola	159 —
221. Luchini Bellezza Bianca fu Paolo	168,66	297. Traldi Santa fu Giovanni	158,88
222. Chiavarini Cesarina ved. Tealdi fu Fortunato	168,60	298. Dosto Triestina in Ferrara Degli Uberti di Giuseppe	158,85
223. Ferri Nicola fu Giulio Cesare	168,50	299. Pollini Piera	158,83
224. Imperato Maria fu Gabriele	168,44	300. Berita Emilia	158,76
225. Siclari Angela di Francesco	168,37	301. Barbieri Carmela fu Antonio	158,66
226. Germinario Lucrezia di Sergio	168,10	302. Fogliotti Martina ved. Fomice	158,66
227. Mormile Mario fu Corradino	168 —	303. Castelli Luigia fu Adolfo	158,66
228. Preindl Annina fu Pietro	167,83	304. La Rocca Antonia in Catalano fu Salvatore	158,66
229. Comandini Giuliano fu Giulio	167,71	305. Bellaglio Pierina in Manfredotti di Livio	158,60
230. Caccia Stracquadano Marianna di Giuseppe Antonio	167,66	306. Bellieni Ida in Malesani fu Zaccheo	158,54
231. Manzotti Emma di Maurizio	167,32	307. Silvan Maria di Giuseppe	158,54
232. Buzzetti Luisa ved. Ferrari fu Innocente	167,32	308. Trincherò Francesca fu Carlo	158,50
233. Casclaro Carmela ved. De Luca fu Gius.	167 —	309. Perotti Luisa fu Vincenzo	158,33
234. Palermo Vincenza Giovanna di Domenico	166,88	310. Tognetti Maria Luisa di Giovanni	158,25
235. Piccinini Maria Fausta ved. Sarra fu Mariano Antonio	166,66	311. Bonadiman Papalini Leonia fu Teodoro	158,08
236. Cavadini Vetere Laura fu Francesco	166,54	312. Bianchi Amalia fu Carlo	158 —
237. Magri Zita fu Arturo	166,04	313. Longo Caterina in Mazzullo di Giuseppe	157,54
238. Vajana Maria Carmela di Luigi	166 —	314. Rozzolino Adelina fu Gerolamo	157,50
239. Parola Francesca Elvira in Albis di Francesco Giuseppe	165,75	315. Lombardo Cacciola Salvatrice di Antonino	157,50
240. Tito Gemma fu Luigi	165,74	316. Ceccuzzi Marinoni Gemma di Luigi	157,32
241. Ungaro Anna di Angelo	165,66	317. Casa Gabriella di Oscar	157,25
242. Di Rosa Antonia in Faldetta fu Gaetano	165,54	318. Cerreto Assunta di Domenico	157,25
243. Palladino Mirabella Adele di Eduardo	165,54	319. Fazi Zerilli Anna fu Alessio	157,22
244. Zanetti Maria fu Pietro	165,40	320. Albanese Norina di Cesare	156,83
245. Respighi Elena fu Emilio	165,32	321. Tourn Flora fu Naif	156,71
246. Bertoli Elena in Beruti fu Giovanni	165,04	322. Varese Domenica Maria fu Stefano	156,66
247. Pipia Maria fu Umberto	165 —	323. Pistoni Caterina di Giuseppe	156,66
248. Fabbrini Matilde in Sironi fu Angiolo	164,94	324. Zannerio Emma fu Giorgio	156,50
249. Gelati Renata di Carlo	164,58	325. Vox Paola di Carmelo	156,25
250. Cimadomo Rosa fu Vitantonio	164,50	326. Roberto Liana in Scadelibeni fu Antonio	156,25
251. Celano Maria fu Giuseppe	164,50	327. Castellano Rosa di Luigi	156,22
252. Tesini Maria fu Oddone	164,44	328. Pasqualini Maria fu Luigi Maria	156,22
253. Pallavicini Maria fu Giacomo	164,44	329. Pachedi Maria fu Pietro	156,13
254. Cavallari Messina Jole fu Giuseppe	164,22	330. Ostorero Castalvecchi Flora fu Alberto	156 —
255. Criscuolo Elena fu Costantino	164,22	331. Finocchiaro Ingiulia Maria fu Vincenzo	155,88
256. Viglione Concetta di Luca	164,22	332. Basenghi Erminia fu Emilio	155,76
257. Pico Nola Carmela fu Pasquale	164,16	333. Nicheola Alda fu Carlo	155,76
258. Serra M. Vittoria di Raffaele	164 —	334. Cortesi Bice fu Pietro	155,66
259. Coghi Adriana di Egidio	164 —	335. De Luca Flora fu Gennaro	155,50
260. Ughi Irene fu Cesare	163,88	336. Spina Salvatore fu Giuseppe (inv. guerra)	155,31
261. Bottacchini Rosati Annita fu Ettore	163,76	337. Dini Giannina in Bernardini fu Giovanni	155,12
262. Acquaviva Maria ved. Parlati fu Edoardo	163,76	338. Iandolo Linda di Armando	154,95
263. Gioseffi Guido di Silvio (invalido guerra)	163,50	339. Sorice Maria ved. Tagliacozzo fu Pasquale	154,94
264. Martelli Swireszczewski Silvia di Arnaldo	163,50	340. Pepe Anna in Mirabeli fu Vittorio	154,76
265. Giampalmo Domenico di Giuseppe	163,49	341. Colucci Giuseppina v. Garallo fu Alfonso	154,75
266. Candolini Ada in Santamaria fu Vincenzo	163,32	342. Sarica Antonietta in Amato fu Francesco	154,66
267. Cesci Leonora Raffaella di Cesare	162,82	343. Ricciotti Marianna fu Ignazio	154,54
268. Foresti Luisa Pia fu Giuseppe	162,54	344. Lionello Matilde fu Carlo	154,44
269. Leonetti Luparini Lionetta fu Adriano	162,50	345. Bertini Previati Bruna fu Alfredo	154,44
270. Diurisi Pasquale	162,38	346. Prella Giovanna fu Massimo	154,44
271. Luchini Alpa in Presciuttini di Giovanni	162,24	347. Enrico Maria in Puleo fu Pietro	154,44
272. Manaresi Giovanna di Domenico	162,08	348. Straccamore Maria Concetta in Mangione fu Liberatore	154,25
273. Piovani Maria fu Giovanni Battista	162 —	349. Nicol Clara fu Ernesto	154,22
274. Chiarla Elda ved. Odello di Giuseppe Carlo	161,88	350. Martini Maria in Berardi fu Pietro	154,22
275. Lomasti Maria in Potano fu Nicola	161,54	351. Milazzo Elisabetta fu Salvatore	154,10
276. Siglienti Emma di Giovanni	161,50	352. Cocconi Ines fu Pietro	154,10
277. De Bono Imbornone Maria fu Domenico	161,32	353. Mariani Ada ved. Gianni fu Amilcare	154 —
278. Caravaglios Aida fu Raffaele	161,32	354. Possenti Stefana in Righetti fu Massimiliano	154 —
279. Ghisleri Zuccaro Elena fu Amilcare	160,88	355. Tolentino Concetta ved. Lo Presti fu Luigi	154 —
280. Testagrossa Elena Maria in D'Ascia fu Giuseppe	160,85	356. Vicini Maria Teresa di Marco Arturo	154 —
281. Pracchia Giuseppina fu Angelo	160,54	357. D'Agostino Eva fu Ferdinando in Quattrocchi	153,76
282. Tassarotti Bice fu Giuseppe	160,54	358. Pedacci Maria in Valerio fu Gaetano	153,76
283. Bevilacqua Eugenia di Erminio	160,50	359. Falconieri Maria in Abbiati fu Vito	153,75
284. Gelardi Lepore Flora di Ernesto	160,50	360. Campanini Maria fu Bruto	153,66
285. Regazzo Trombetta Jolanda di Giuseppe	160,50	361. De Sanctis Edvige fu Donato	153,54
286. Ravegnani Virginia in Billi fu Riccardo	160,32	362. Cantalamessa Carboni Chiara fu Carlo	153,54
287. Campanella Clotilde fu Vito	160,22	363. Sala Ester fu Enrico	153,50
288. Degli Innocenti Vivetta in Pasquini di Luigi	160,22	364. Martini Paolina in Cresta fu Ernesto	153,44
289. Barbagallo Giuseppe fu Sebastiano	160,03	365. Deggiovanni Angela fu Giovanni	153,44
290. Cardinazzi Giulia in Ferroni fu Gallimaco	159,86	366. Bertolini Clementina fu Edgardo	153,32
291. Roascio	159,76	367. Martinico Marianna di Vincenzo	153,32
		368. Zazzini Ada di Cesare	153,32
			153,26

370. Verzegnassi Maria Cecilia in Buttirini fu Eugenio	punti 153,22	447. Rondolino Teresa ved. Tondi fu Michele	punti 144,29
371. Martinico Elena fu Vincenzo	152,66	448. Raballo Fortunata Rosa Maria Natalia ved. Tunisich fu Luigi	143 —
372. Barontini Pia fu Romolo	152,62	449. Nicolai Vittoria fu Nicolò	142,50
373. Augello Marianna fu Francesco	152,62	450. Pagliani Adda in Gagliani fu Achille	141,94
374. Matarazzo Raffaella di Antonio	152,50	451. Carmenati Fausta fu Stefano	141,60
375. Di Giovanni Marino di Vincenzo	152,50	452. Ungaretti Maria fu Ernesto	141,08
376. Ambrosetti Maria Antonietta fu Giuseppe	152,44	453. Ciccarelli Vera in Morrone fu Angelo	141 —
377. Passeri Maria in Carminati fu Amedeo	152,41	454. Montanarini Mario fu Carlo	140,75
378. Fabris Galvani Margherita fu Giulio	152,22	455. Lutz Luisa fu Carlo Gustavo	140,30
379. Cateni Nella fu Alessandro	152,22	456. Sesti Raffaella in Palazzotto fu Francesco	140 —
380. Barone Lucietta in Mirto di Corrado	152,10	457. Chines Angelina fu Francesco	140 —
381. Rocca Filomena di Agostino Gabriele	152,07	458. Galli Maria Angela in Paoletti di Francesco	139,88
382. Cattelli Emma fu Ernesto	152 —	459. Alliandi Annie ved. Tartara fu Luigi	139,72
383. Caico Teresa in Chironi di Angelo	151,76	460. Gasparri Anna fu Vincenzo	139,71
384. Corti Siria fu Martino	151,75	461. Bredi Margherita fu Giuseppe	138,50
385. Leonasio Guglielmina di Tommaso	151,50	462. Nurcelli Lanata Alba	137,22
386. Pascale Vincenzo fu Francesco	151,44	463. Danzi Guido fu Galeazzo	137 —
387. Bellini Palladino Romana fu Augusto Cesare	151,32	464. Marchesini Abdol fu Oddone	136,75
388. Barbieri Luigia fu Telesforo	151,32	465. Alvino Aida fu Eugenio Antonio	136,75
389. Marzocchi Amelia fu Bernardo	151,26	466. Scabia Ornella fu Luigi	136,50
390. Lombardo Giuseppina in Lacca di Antonino	151,22	467. Santi Maria in Bernardelli di Attilio	136,50
391. Ricciardi Maddalena fu Pasquale	151,22	468. Giannini Flora fu Oreste	136,50
392. Osti Edvige in Rossi fu Aldo	151,04	469. Angeleri Maria fu Francesco	135,82
393. Scotto Balzano Emilia fu Alfredo	150,88	470. Amici Lena fu Vittorio	135,50
394. Tacchi Alina fu Decio	150,82	471. Pappalopore Maria ved. Pellegrini fu Arcangelo	135,44
395. Zugni-Tauro Calza Annetta in Foti fu Nicolò	150,50	472. Tizzoni Adriana fu Alessandro	134,95
396. Tombesi Bagnasco Ada di Aldo	150,50	473. Monge Carolina fu Carlo	134,94
397. Giovanniello Clara fu Giuseppe	150,50	474. Giani Maria fu Carlo	134,50
398. Svelto Cesare fu Vitantonio	150,25	475. Giordani Maria fu Giovanni	134,25
399. Borgognoni Marcella di Agostino	150,25	476. Carpentieri Giulia fu Alfonso	134,16
400. Sergio Concepita fu Antonio	150,22	477. Lo Martire Orazio di Pietro	134 —
401. Cantani Ines fu Augusto	150,22	478. Andreoli Giulia Di Novico fu Giorgio	133,94
402. Mela Pisano Maria fu Proto	150,22	479. Barletta Maria fu Bartolomeo	133,88
403. Leggiero Giuseppina di Vincenzo	150,12	480. D'Alessandro Angela di Vito	133,83
404. Cella Angela fu Ambrogio	150,10	481. Marcucci Giovanna ved. Zagoreo di Carlo	133,72
405. Vercelli Margherita fu Giuseppe	150 —	482. Bartolini Erina ved. Lanzavecchia fu Evandro	133,22
406. Iten Gallo Maria fu Luigi	150 —	483. Pinelli Lener Aurora fu Giuseppe	132,87
407. Gradoli Vittoria in Dragoni fu Alceste	150 —	484. Felice Livia fu Baldassarre	132 —
408. Esposito Luigia di Giuseppe	150 —	485. Musumeci Francesco di Salvatore	131 —
409. Scaritti Maria Rosaria in De Luca di Raffaele	150 —	486. Laurita Iannuzzi Serena fu Simeone	130,56
410. De Luca Chiara fu Vincenzo	149,50	487. De Longis Ida fu Alessandro	130,01
411. Antonietta Renata fu Francesco	149,50	488. Krainer-Maron Rachele fu Michele	130 —
412. Macri Giuseppe di Gustavo	149,50	489. De Troi Angela di Alessandro	129,75
413. Mazzola Maria fu Riccardo	149,38	490. Respighi Zullo Laura fu Emilio	129,75
414. Savoia Iole fu Settimio	149,22	491. Dolci Dorotea fu Pietro	129,07
415. Scalabrino Rosa in De Sarlo fu Giuseppe	149,12	492. De Schiller Clara fu Enrico	129 —
416. Mignini Maria in Rapone fu Amilcare	149,10	493. Craglietto Melania fu Pietro	129 —
417. Rinaldi Antonietta in De-Rogatis fu Raffaele	149,03	494. Grandi Margherita in Aurili fu Giuseppe	129 —
418. Benedetti Ada di Onorato	149 —	495. Gaule Emilia fu Ugo	128,47
419. Federico Filomena fu Giuseppe	148,32	496. Privileggi Nedda fu Pietro	128 —
420. Tarlazzi Fanny ved. Rosetti fu Raffaele	148,32	497. Rizzo Ada fu Giacinto	127,62
421. Galli Buccì Anna fu Ezio	148,32	498. Mazzeranghi Maria Linda in Scuro fu Adolfo	127,56
422. Ardizzone Rosalia fu Pietro	148 —	499. Lombardo Leonarda fu Alberto	127,50
423. Manni Emilia fu Carlo	148 —	500. Carognoli Erminia in Ramaccioni fu Gio. Maria	127 —
424. Bruno Clotilde Maria fu Innocenzo	147,72	501. Guzzetta Giuseppina fu Giuseppe	126,10
425. Cerri Maria in Vitullo fu Teoneste	147,66	502. Orobello Natale	124 —
426. Morassutti Maria in Da Tes fu Luigi	147,38	503. Rocca Pietra fu Gio. Pietro	123,98
427. Marcer Matilde fu Attilio	147 —	504. D'Angeli Dina fu Ferruccio	123,50
428. Barni Giuseppina in Biella fu Luigi	147 —	505. Sanguinetti Guglielmina fu Alfredo	121,94
429. Cenacchi-Camerini Jole fu Raffaele	147 —	506. Lo Presti Italia in Ferrara fu Giuseppe	121,50
430. Favati Alice di Enrico	147 —	507. Rossi Elvira in Spadaro fu Pietro	121 —
431. Longo Natalina di Sebastiano	147 —	508. Peters Elsa ved. Urbani fu Augusto	121 —
432. La Valle Marcella fu Eduardo	147 —	509. Valier Alice in Bizzocchi di Amedeo	120,72
433. Galliani Martinelli Elena di Enrico	147 —	510. Geraci Elena in Lalomia di Amedeo	120,66
434. Conti Wanda in Landi fu Dante	146,82	511. Beghé Vittoria di Gino	120,50
435. Angelini Daga Lea fu Angelini Giovanni	146,76	512. Bonyhadi Vera in Noveda fu Roberto	120,25
436. Paris Maria Teresa di Giovanni	146,75	513. Raymo Maria in De Simone fu Ernesto	119,19
437. Balletti Ghidoni Maria fu Andrea	146,54	514. Tancredi Iole fu Francesco	118,75
438. Susanna Flora fu Cataldo	146,50	515. Riolfi Giovanna fu Vincenzo	117,66
439. Serafini Virginia ved. Mina fu Luigi	146,44	516. Guadagnino Luigi fu Ferdinando	116,25
440. Mannino Vincenza di Francesco	145,66	517. Bono Biamonti Anna fu Giuseppe	116,22
441. Marconi Vittoria in Agrelli	145,50	518. Margiotta Giuseppina di Domenico	114,50
442. Fiocco Emma fu Domenico	145 —	519. Rossi Del Franco Linda fu Francesco	114,25
443. Rocchi Argia fu Cipriano	144,76	520. Pirolli Emma di Pietro	113,50
444. Boretti Ubaldina fu Zenone	144,76	521. Petracco Teresa fu Emilio	113,50
445. Iamotti Fausta di Romeo	144,50	522. Toffanin Naspri Pompilia Angiola fu Angelo	113,25
446. Caloli Carrara Dionisia in Lepous fu Roberto	144,38		

523. Sabbatini Elena di Nicola	punti	112,50	601. Barnabà Vincenza fu Vincenzo	punti	85,75
524. Panza M. Dolores fu Luigi		111,22	602. Venini Aurelia fu Vittore		85,56
525. Erba Rosa in Bollini fu Roberto		111,12	603. Di Sieno Elisa fu Pasquale		85 —
526. Cimadomo Maria fu Vitantonio		110,83	604. Colombo Margherita fu Giosuè		85 —
527. Mannucci Martelli Emma fu Nereo		110,47	605. Bruno Ada Maria fu Aristide		85 —
528. Vabania Domenica di Domenico		109,76	606. Cannizzaro Celestina in Lo Brano di Gaspare		84,56
529. Capuano Amedeo di Raffaele		109 —	607. Agati Carmela fu Gesualdo		84,50
530. Passero Lucia fu Antonio		108,66	608. Marola Matilde in Sambiro di Giuseppe		84,37
531. Leonesi Luisa ved. Pozzati fu Luigi		108,22	609. Venturini Cosetta di Aldo		84,37
532. Fruttier Elvira in Meschino fu Leopoldo		107,50	610. Vendemiati Grisano fu Emilio		84,25
533. Lambrocco Cesira di Agostino		107,50	611. Cavallaro Francesco di Isidoro		84,25
534. Albergamo Giuseppe di Alfio		107,25	612. Giuffrida Angelo di Vincenzo		84,06
535. Donati Giuseppina fu Antonio		107,06	613. Pici Pietro di Matteo		83,50
536. Veneruso Maddalena fu Pasquale		107 —	614. Milisenda Pasquale di Giuseppe		83,25
537. Faffrichesi Titta in Cardinali fu Primo		106,76	615. Falconi Renata fu Eugenio		83,12
538. Mazzamuto Giacomo fu Gaetano		106,62	616. Moro Pollini Clelia fu Gaetano		83 —
539. Sigismondi Ersilia fu Alfredo		106,44	617. Mezzadra Franca di Pietro		83 —
540. De Amici Ester in Mattioli fu Pietro		106,31	618. Guarrieri Adele di Guerino		82,75
541. Alberti Jolanda fu Alessandro		106,22	619. Ciavvarra Luigi di Giacinto		82,50
542. Di Bascocourt Carmen ved. Vigliani fu Alberto		105,54	620. La Rosa Salvatore di Sebastiano		82 —
543. Gallico Bettina di Raffaele		105,50	621. Brandi Francesco fu Carmine		82 —
544. Bozzolo Noelle fu Natale		105,25	622. Moretti Emma di Ermete		82 —
545. Orlando Beatrice di Sebastiano		104,75	623. D'Ottavio Maria Italia fu Francesco		82 —
546. Taraschi Giovanni di Domenico		104,74	624. Trajna Emanuele di Angelo		81,50
547. Salussola Bianca fu Aldo		103,66	625. Piga Vittorio Ettore di Salvatore		81,50
548. Tavola Mariagrazia di Carlo		103 —	626. Cinquemani Concetta fu Rosario		81,25
549. Le Rose Carmela in Arcuri di Federico Guglielmo		102,08	627. Mori Falorni Bice di Gabriello		81,12
550. Barrai Ferri Silvia di Silvio		101,50	628. Pieretti Rosa fu Odoardo		81,12
551. Marrelli Elvira di Gaetano		101,50	629. Riccardi Riccardina di Andrea		81,12
552. Verdi Giovanni di Aristide		101,50	630. Polo Alessandro fu Antonio		81,06
553. Masola Ada in Schmid fu Mario		101,25	631. Dopz Domenica fu Saverio		80,87
554. Testa Leonora di Alessandro		100,50	632. Marchiano Spiridione di Nicola		80,75
555. Fanelli Nunziata fu Francesco		99,75	633. Validoni Vittorio di Giuseppe		80,75
556. Gaetani D'Aragona Bianca in Gualdi fu Pasquale		98,54	634. Bellafiore Maria di Liborio		80,62
557. Mitrano Francesca fu Vincenzo		98,25	635. Rizzi Vittoria in Busi di Antonio		80,25
558. Heig Alma di Giuseppe		97,25	636. Di Niscia Pisano Maria fu Federico		79,51
559. Granà Loreto di Michele		97 —	637. Spanò Giovanna di Saverio		79,50
560. Franzese Rosa di Giuseppe		97 —	638. Boccia Carolina fu Carmine		79,37
561. Tenerelli Michele di Nicola		97 —	639. D'Amato Enrica fu Giovanni		79,25
562. Massaro Clelia fu Paolo		96,50	640. Ugolini Ansuina in Battelli fu Augusto		79,06
563. Diiri Federico fu Lodovico		96,37	641. Maltese Trebalata Biagia di Beniamino		79 —
564. Di Girolamo Nicolò di Giuseppe		96 —	642. Dorsini Lydia in Ferrante fu Ciro		79 —
565. Sacca Domenica in Parisi fu Francesco		93,62	643. Caccini Annunziata fu Giovanni Virgilio		79 —
566. De Simo Egidia fu Giacinto		93,50	644. Procopio Urania di Vincenzo		79 —
567. Staletti Cosetta di Aurelio		93 —	645. Morando Letizia fu Giuseppe		78,75
568. Lovati Carla fu Carlo		92,75	646. Giribaldi Aurora di G. Battista		78,62
569. Bianca Carmela in Griffò di Salvatore		92,74	647. De Angelis Antonio di Luigi		78,25
570. Vermiglio Salvatore fu Giuseppe		92,62	648. Panazza Franco di Mario		78 —
571. Gobbato Lea in Megaro fu Egidio		92,50	649. Croca Carolina di Paolo		78 —
572. Francesini Maria di Luigi		92,50	650. Basso Lorenzina fu Carlo		78 —
573. Bruno Enrica fu Carlo		92,12	651. Mazzeo Giovanni di Stefano		77,50
574. Maresca Mario fu Giovanni		91,25	652. Carlomagno Custode fu Lorenzo		77,50
575. Rampazzi Antonio fu Giovanni		90,75	653. Bricarelli Carmine Milena di Giov. Battista		77 —
576. Ferrario Anna di G. Battista		90,25	654. Baracchi Edvige fu Alfredo		77 —
577. Altavilla Giulio fu Filippo (con riserva)		89,87	655. Accardi Girolama di Angelo		77 —
578. Firola Teresa fu Gaspare		89,75	656. Di Pietro Maria in Vinti fu Saverio		76,75
579. Buccheri Antonina fu Orazio		89,75	657. Zamorani Angela fu Guelfo		76,56
580. Sacca Teresa fu Letterio		89,56	658. Spanio Angela di Umberto		76,50
581. Bertoni Castaldi Matilde fu Luciano		89,25	659. Agnelli Michele fu Antonio		76,25
582. Busco Attilio fu Domenico (invalido di guerra)		89 —	660. Perniggotti Ezio di Giuseppe		76,25
583. Paradiso Vito di Michele		89 —	661. Tucci-Sicoli Maria fu Carmine		76 —
584. Barbarotta Antonio di Francesco		88,75	662. De Filippi Lucrezia di Baldassarre		76 —
585. Villa Vittoria di Luigi		88,75	663. Cacia Maria in Spadaro fu Prospero		76 —
586. Meloni Zanda Licia fu Raffaele		88,50	664. Parretta Adele di Vincenzo		75,75
587. Giannelli Giovanni fu Francesco		88,50	665. Camaldi Giovanna fu Giovanni		75,50
588. Messeri Maria Rosaria ved. Gonenti di Arturo		88,49	666. Calcara Gaspare di Francesco		75,25
589. Musto Mariannina fu Michele		88,37	667. Ciampa Teresa fu Pasquale		75 —
590. Agnelli Anna fu Antonio		88,25	668. Vita Vito fu Felice		74,75
591. Barone Cassandra fu Gilberto		88,25	669. Rosicarello Anna fu Guglielmo		74,75
592. Russo Silvia fu Beniamino		87,67	670. Trombetta Clemente fu Francesco		74,62
593. Alagna Antonio di Antonino		87,62	671. Toselli Olga fu Attilio		74,50
594. Jacona Gaetano di Francesco		87,62	672. Ferri Maria Teresa di Francesco		74,50
595. Lo Gullo Rosaria fu Antonino		87,56	673. Marra Panetta Filomena fu Giuseppe		74,24
596. Pofi Annarosa di Pietro		87,50	674. Jannini Pasquale di Angelo		74 —
597. Giordani Alberta fu Nazzarano		86,50	675. Nuccio Assunta di Vincenzo		73,50
598. Barone Serafina di Giovanni		86,50	676. Rimoldi Giovanna Laura di Angelo		73,50
599. Regis Vera in Ferrari fu Giovanni		86,25	677. Locatelli Sofia fu Ernesto		73,31
600. Papalia Adolfo		86,25	678. Corrado Raffaele di Francesco		73,25
			679. Mondello Carmela di Paolo		73,25
			680. Montanari Tonino fu Coriolano		72,75
					72,50

682. Page Caterina di Ernesto	punti	72,25
683. Resemini Anna fu Vito		72,25
684. Piccinini Dora di Roberto		72,25
685. Sacco Carolina di Mario		72,25
686. Sartirana Giovanna di Ettore		72 —
687. Ghiducci Maria Luisa di Dino		72 —
688. Mura Luigi di Giammaria		71,75
689. Medina Carla, figlia adottiva di Ines Medina		71,75
690. Biso Augusta di Emanuele		71,75
691. Scotto Giuseppe fu Vincenzo		71,50
692. Chimenti Osvaldo fu Pantaleone		71,50
693. Turtur Lucrezia di Giovanni		71,31
694. Gigante Gaetano di Francesco		71 —
695. Meli Ugo fu Eduardo		71 —
696. Miarelli Vittoria fu Eusebio		71 —
697. Hopkins Vera fu Riccardo		71 —
698. Bosco Carla di Giovanni		71 —
699. Pessina Pierina		70,87
700. Politi Gemma di Giuseppe		70,87
701. Fabrizi Vittoria in Pinna fu Giulio Cesare		70,75
702. Scatena Fernanda in Faraldi di Guido		70,75
703. Pisotti Ester in Nicolosi di Giuseppe		70,75
704. Scaramuzzino Gaspare di Battista		70,62
705. Grossi Silvia di Giuseppe		70,62
706. Venuti Antonino di Antonino		70,50
707. Wermuth Adriana in Faenzi di Ernesto		70,50
708. Peluso Giacinto fu Cataldo		70,50
709. Moncada Giovanni di Vincenzo		70,25
710. Dondi Enrico di Pietro		70 —
711. Jacono Emanuele di Giuseppe		70 —
712. Licheri Laura di Emanuele		70 —
713. Montimurro Nicola di Umile		69,68
714. Latini Maria fu Antonio		69,50
715. Moreschi Matilde di Lavinio		69,50
716. Giannattasio Francesco fu Michele		69,50
717. Signorelli Biancamaria di Ottorino		69,50
718. Cagni Bruna fu Carlo		69,50
719. Ferrara Luisa in Guardascione fu Raffaele		69,37
720. Corona Anna in Di Filippo di Domenico		69,25
721. Cugusi Matilde di Massimo		69,25
722. Spanò Mario di Vincenzo		69,12
723. Bagnara Zoe di Angelo		69,12
724. Cotroneo Antonino di Antonino		68,62
725. Saladino Domenico di Salvatore		68,50
726. Sciacero Margherita fu Michele		68,37
727. Marinucci Pierina di Giovanni		68,33
728. Cecchini Vittorio di Carlo		68,25
729. Santoro Giovanna di Antonio		68,12
730. Sessa Maria fu Angelo Michele		68 —
731. Angelotti Alberto di Vincenzo		68 —
732. Scopa Vittoria di Pellegrino		68 —
733. Barabbino Luigia di Giuseppe		68 —
734. Dalprà Elvira fu Vittorio		67,75
735. Segoloni Danilo di Alfredo		67,75
736. Pugliese Emma fu Ettore		67,56
737. Santuccio Giuseppe di Corrado		67,50
738. Vecchia Nella in Fabietti di Antonio		67,50
739. Colangeli Maria di Luigi		67,37
740. De Sanctis Maria Concetta di Paolo		67,25
741. Serrano Maria di Francesco		67 —
742. Passera Lidia di Faustino		67 —
743. Fresia Elena di Carlo		67 —
744. Elia Sebastiano fu Vincenzo		67 —
745. Cosulich Paola fu Giuseppe		67 —
746. De Carolis Donatella di Vincenzo		66,75
747. Bardini Maria fu Gaetano		66,75
748. Castellani Luigi di Gaetano		66,62
749. Pancotto Margherita di Antonio		66,56
750. Petrella Vincenzo di Michele		66,50
751. Nicotra Angelo di Innocenzo		66,50
752. Cannella Maria di Antonino		66,50
753. Barili Gargani Marina fu Raffaele		66,50
754. Borruso Carmela di Francesco		66,50
755. Mittoro Eugenio di Stefano		66 —
756. De Grandi Anna fu Giovanni		66 —
757. Zavarini Maria Teresa di Enea		66 —
758. Bianchi Domenico di Luigi		66 —
759. Ursomando Ersilia di Pietro		66 —
760. Reboli Raffaella di Francesco		66 —
761. Quattrone Olimpia di Eugenio		65,75
762. Bando Ugo di Felice		65,75

763. Carbone Fernando di Alessandro	punti	65,50
764. Piras Cesarina di Antonio		65,50
765. Melani Gigliola di Renato		65,50
766. Bigi Leonello di Giuseppe		65,37
767. Brandi Raimondo di Alberto		65,25
768. Sieli Salvatore fu Calogero		65 —
769. Capizzi Angela di Giuseppe		65 —
770. Buranti Maria in Mosti di Giuseppe		64,75
771. Castiglioni Maria fu Luigi		64,50
772. Ivone Pietro di Giovanni		64,50
773. Valentì Augusto fu Alfio		64,50
774. Casino Cirno di Salvatore		64,25
775. Bosco Piera fu Luigi		64 —
776. Sitta Giovanni Maria fu Serafino		63,75
777. Milano Maria Luisa di Michele		63,75
778. Murari Filomena di Luciano		63,75
779. Bruno Ugo fu Vincenzo		63,75
780. Calò Maria fu Salvatore		63,75
781. Cuzzocrea Antonia in Laganà fu Giuseppe		63,62
782. Bruno Umberto di Eugenio		63,56
783. Pansica Giovanni Battista di Antonio		63,25
784. Codegone Giuseppina di Achille		63,25
785. Salemi Maria in Parlato fu Fedele		63,06
786. Nano Domenico di Giovanni		63 —
787. Ambrosi Mara fu Alberto		63 —
788. Russo Maria Teresa di Giuseppe		63 —
789. Condò Prestinerizi Leda fu Pasquale		62,50
790. Discalzi Emilio di Silvio		62,50
791. Catarinella Biagio fu Michele		62,50
792. Fodale Leonarda fu Salvatore		62,50
793. Millemaci Vincenzo di Francesco		62,25
794. Pagani Mario Cesare fu Riccardo		62,25
795. Celani Aleardo di Filippo		62,12
796. Gambaccini Elda in Rapetti di Mario		62 —
797. Scuderi Anna di Antonio		62 —
798. Celico-Foglia Concetta fu Salvatore		61,75
799. Conti Fortunato fu Eugenio		61,75
800. Fischetto Vittoria di Cosimo		61,75
801. Pilla Amalia di Giuseppe		61,75
802. Landri Ada fu Vincenzo		61,62
803. Aprile Cesario fu Domenico Gaetano		61,50
804. Giraudi Margherita di Giacomo		61,50
805. D'Arienzo Biagio di Mario		61,50
806. D'Este Ida fu Giuseppe		61,50
807. Petretta Matilde fu Giovanni		61,25
808. Sinatra Antonietta di Giacomo		61,25
809. Marella Mitolo Gaetana fu Antonio		61,25
810. Vestri Luigi di Argiro		61 —
811. D'Angelo Maria Costanza fu Valentino		61 —
812. Giolina Alfonsina di Vincenzo		61 —
813. Galasso Afra di Giuseppe		61 —
814. De Rosa Bugli Emma fu Nicola		60,87
815. Rosas Giuliana di Eligio		60,81
816. Toni Nella di Erminio		60,50
817. De Cataldo Rosa in Giordano di Giovanni		60,25
818. Abbà Laura fu Eugenio		60,25
819. Ceo Mary di Giuseppe		60,25
820. Rossi Otello fu Luciano		60 —
821. Ariano Flora in Carboni di Luigi		59,99
822. Petrarca Maria fu Francesco Saverio		59,87
823. Davini Egisto di Ruggero		59,75
824. Cernigliaro Stefania di Andrea		59,75
825. Fiore Cecilia di Giuseppe		59,75
826. Cutroneo Elio di Giuseppe		59,75
827. Negri Bianca di Davide		59,75
828. Belsito Antonio di Tommaso		59,74
829. Freddi Adriana di Riccardo		59,50
830. Simondi Egle di Giovanni		59,50
831. Riglietti Arturo di Giuseppe		59,31
832. Agostini Emilia di Luigi		59,25
833. Bossi Alba di Pierino		59 —
834. Bellantoni Rosa fu Rocco		59 —
835. Baffeo Teresa fu Gaetano		58,87
836. Mannino Maria di Stefano		58,75
837. Manzone Angelina in Cappello di Giuseppe		58,62
838. Curatola Filomena di Antonino		58,61
839. Nifro Francesco di Michele		58,50
840. Breviglieri Maria di Ernesto		58,50
841. Atzeni Egle fu Antonino		58,50
842. Zito Paolo Emilio fu Ferdinando		58,25
843. Greco Filippo di Armando		58 —

844. Faraco Francesco fu Giovanni	punti	57,99	915. Manenti Rina in Galatola di Paolo	punti	49,25
845. Gatto Maria Antonietta fu Giovanni		57,75	916. Orefino Carmela fu Concetto		48,75
846. Curio Maria di Santi		57,75	917. Urcuoli Emilia di Angelo		48,25
847. Falcone Enea fu Alfonso		57,74	918. Cassata Silvio fu Salvatore		48 —
848. Segreto Emanuele fu Salvatore		57,50	919. Gallo Vincenzo di Cesare		48 —
849. Parodi Emilia di Umberto		57,50	920. Casale Michelina fu Michele		48 —
850. Galasso Elvira fu Gennaro		57,49	921. Guareschi Nella di Dino		48 —
851. Rovenzi Vittoria, figlia adottiva di Rovelli Augusta		57,25	922. Genovese Riccardo di Salvatore		47,50
852. Cecchinato Lucia fu Alessandro		57,12	923. Camoriano Adriana di Dorindo		47,50
853. Trono Vito fu Giuseppe		57 —	924. Vevey Sofia fu Lorenzo		47,48
854. Vittari Jole fu Domenico		57 —	925. Broccolo Raffaella in Mosco fu Umberto		47,25
855. Rossi Wanda di Oreste		57 —	926. Costa Maria in Sama di Carlo		47,25
856. Ciantelli Maria Clotilde di Vittor Ugo		56,75	927. Liperoti Egidio di Giuseppe		47 —
857. Fiorentino Liberato fu Domenico		56,50	928. Grammatico Maria di Giuseppe		46,75
858. Bedogni Franca di Giuseppe		56,50	929. Cennamo Guido di Gaetano		46,50
859. Zorzan Claudia fu Attilio		56,50	930. Di Bona Vittorio fu Michele		46,50
860. Turtur Minervin Angela di Giovanni		56,25	931. Ugolini Dorino fu Giuseppe		46,25
861. Cannistra Rosaria di Francesco		56,25	932. Baguloni Iride di Augusto		46,25
862. Piscolla Vittorio di Francesco Giovanni		56,12	933. Gloria Giuseppina in Torresi fu Vincenzo		46 —
863. Farinetti Pietro fu Giacomo		56 —	934. Piazza Emanuele di Onofrio		45,50
864. Schiavone Felice di Giuseppe		56 —	935. Brivio Bigliani Emilia di Umberto		45,50
865. Teti Giuseppe fu Raffaele		55,75	936. Ragazzi Pierina in Caverzan fu Celso		45,50
866. De Domenico Elio di Sebastiano Umberto		55,75	937. Di Pietro Giovanni di Sebastiano		45 —
867. Ferre Andrea fu Francesco		55,62	938. Signori Adele fu Giacomo		45 —
868. Ferrante Pietro di Francesco		55,60	939. Cecchinato Luciana fu Alessandro		44,50
869. Quinzio Giovanni fu Tullio		55,50	940. Di Natale Guido fu Antonio		44,06
870. Solinas Paolo di Giovanni Andrea (in- valido di guerra)		55,25	941. Coppola Carpentieri Rita di Pasquale		44 —
871. Bernard Bernardino fu Giovanni Battista		55,25	942. Motta Filippo di Angelo		43,75
872. Puddu Ines di Eliso		55,25	943. Ferraccioli Maria fu Domenico		43,75
873. Melis Giorgio fu Gregorio		55,25	944. Giordano Luigi di Francesco		43,25
874. Crivellari Testa Daria di Giuseppe		55 —	945. Carbè Giuseppe di Corrado		43,25
875. Vecchio Antonino di Pietro		55 —	946. Marrone Francesco di Giuseppe		43 —
876. Scorsovello Francesco di Giuseppe		55 —	947. Ciccolin Domenico di Giovanni		41,50
877. Anzani Giuseppe di Ferdinando		54,98	948. Bonifazio Salvatore fu Giuseppe		41,50
878. Cunsolo Paolo di Giuseppe		54,50	949. Tretola Oreste di Cosimo		41,25
879. D'Amico Michele di Paolo		54,50	950. Zampino Filomena di Giuseppe		41,12
880. Giordani Domenico di Augusto		54 —	951. Vardaro Alfredo di Pasquale		40,75
881. Centonza Francesca di Leonardo		54 —	952. Villalta Adriana di Antonio		40,50
882. Cremaschi Leopoldo di Egidio		54 —	953. Di Liddo Antonio di Giuseppe		40 —
883. Arduini Alghiero di Eutimio (invalido di guerra)		53,75	954. Albanese Nicola di Pasquale		40 —
884. D'Amico Salvatore di Eduardo		53,62	955. Rapiavotti Gesualdo fu Antonio (in- valido)		39,50
885. Messina Rosario di Domenico		53,50	956. Bottaro Concetta fu Calogero		39,50
886. Zingarelli Mauro di Tommaso		53,50	957. Cavallo Mario di Ercole		39 —
887. Virgilio Pasquale di Vito		53,50	958. Le Piane Giorgio fu Antonio		39 —
888. Torretti Agnese fu Francesco		53,37	959. Cecere Lucia in D'Onofrio di Gennaro		39 —
889. Delfin Eida Vittoria fu Carlo		53,25	960. Matarazzo Lidia di Antonio		39 —
890. Farelli Mariella di Luigi		53,25	961. Cerasani Emilio fu Rocco		38,75
891. Bianchi Clara fu Giovanni		53 —	962. Barbaccia Flora di Duilio		38,75
892. Castiglia Filippo fu Giuseppe		52,75	963. Mazzù Angela di Vincenzo		38,75
893. Verson Yvette in Arnaud di Adolfo		52,75	964. Cattrone Eida di Giuseppe		38,50
894. Rossonandi Michele di Marco Maria		52,25	965. La Scala Senzio di Angelo		38,25
895. Bello Giulia di Enrico		62,06	966. Scarchilli Federico di Gaetano		37,50
896. Prestimenzi Luigi fu Ciro		51,25	967. Tanzarella Oronzo fu Carlo		36,50
897. Malfese Giuseppina fu Giovanni		51 —	968. Arvati Mario di Giuseppe		36 —
898. Bracchi Maria fu Giacomo		51 —	969. Basile Carlo fu Paolo		35,25
899. Capozza Rosa di Luigi		50,75	970. Scattaretico Ugo di M. Antonio		35,06
900. Addante Vincenzo di Michele		50,75	971. Catarzi Anna Maria di Virgilio		34,62
901. Alpron Elena in Zaglia di Giuseppe		50,50	972. Maueri Antonino di Francesco		34,50
902. Quattrini Clara di Ermenegildo		50,31	973. Foti Elvira di Giovandomenico		34,50
903. Pavone Ottavio di Antonio		50,25	974. Maetzke Emilio di Roberto		33,75
904. Caroli Angela di Giuseppe		50,25	975. Rizzo Giuseppe Carlo di Paolo		33 —
905. Levante Carlo di Giuseppe		50 —	976. Callò Raffaele di Domenico		28 —
906. Marcone Francesco di Attilio		50 —	977. D'Aversa Silvestro fu Leone		25 —
907. Del Cuore Angelo Fortunato fu Miche- langelo		49,75	978. Cipriani Aida fu Ernesto		22 —
908. Riolfo Carmelo di Gio. Batt. Secondo		49,75	Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.		
909. Antonelli Cesira in Manni di Carlo		49,75	Roma, addì 30 settembre 1951		
910. Palmi Erminia di Michele		49,75	Il Ministro: SEGNI		
911. Renna Cosima fu Felice		49,62	Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952		
912. Negrini Teodolinda fu Secondo		49,50	Registro n. 25, foglio n. 308. — BARONE		
913. Plati Vincenzo fu Domenico		49,50	(3159)		
914. Tonelli Marina in Castellana fu Fran- cesco		49,31			

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Giovedì, 17 luglio 1952

N. 164

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

*I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***MODALITÀ PER LE INSERZIONI**

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinchè la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato - Roma (Ufficio Inserzioni - Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa",) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

« C.I.P. »

Compagnia Industriale Pinese - Società per Azioni

Sede in Torino, via Giolitti, 14

Capitale sottoscritto L. 6.034.000, versato L. 3.479.000

L'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata presso la sede sociale il giorno 2 agosto 1952 alle ore 10 per deliberare sul seguente ordine del giorno: Relazione del Consiglio e dei sindaci; Bilancio al 31 dicembre 1951; Modifiche statutarie, nomina dell'amministratore unico o del Consiglio di amministrazione, nomina dell'intero Collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione.

929 (A pagamento).

F. MINGHETTI & C. - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, via S. Tomaso n. 3

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il 7 agosto 1952 alle ore 11 presso la sede sociale ed occorrendo per il 9 agosto stessa ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Nomina dell'amministratore unico e poteri relativi.

Milano, 15 luglio 1952

939 (A pagamento).

Il Collegio sindacale.

SOCIETÀ ITALIANA MOLLE ACCIAIO DE VECCHI

Società per Azioni

Sede in Milano — Capitale L. 20.000.000

Gli azionisti sono convocati per il 27 agosto ed in eventuale seconda convocazione per il 28 agosto 1952, in Milano, piazza Paolo Ferrari 8, alle ore 11,30, per deliberare sull'emissione di obbligazioni, le condizioni e modalità relative e l'integrazione del Collegio sindacale.

942 (A pagamento).

Il Consiglio.

CAVE SABBIA S. A.

Sede in Busto Arsizio — Capitale sociale L. 54.000

Convocazione di assemblea in seconda convocazione

Essendo andata deserta l'assemblea convocata per il giorno 15 luglio 1952 con l'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 giugno 1952 n. 142, inserzione 26053, gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di seconda convocazione presso lo studio del notaio E. Zanzi in Busto Arsizio, piazza Garibaldi 1, per il giorno 31 luglio 1952 ore 10 per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione della situazione patrimoniale contabile ai 31 maggio 1952;
2. Trasformazione della Società da anonima per azioni in società a responsabilità limitata;
3. Modifica dello Statuto sociale;
4. Nomina dell'amministratore.

940 (A pagamento). L'amministratore: (firma illeggibile).

« MICROLAMBDA »

Società per Studi ed Applicazioni di Elettronica

Società per Azioni

Sede in Roma — Capitale L. 6.000.000, versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 2 agosto 1952, alle ore 10, presso la sede della Società, in Roma, via Ferdinando di Savoia, n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale, deliberazioni relative e conseguenti;
2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
3. Delega di poteri.

Occorrendo la seconda convocazione questa viene fin d'ora stabilita per il giorno 1° settembre 1952, stesso luogo ed ora.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

947 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

OLEIFICIO PIETRO BRANCA - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, via dei Bossi n. 3 -- Capitale sociale L. 1.000.000

Gli azionisti della intestata Società sono convocati nella sede sociale il giorno 31 luglio 1952 alle ore 14 in

Assemblea generale ordinaria

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione unico amministratore e sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1951;
2. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1951;
3. Varie.

A sensi dell'art. 2369 Codice civile, se l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, essa si intenderà riconvocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno per il 31 agosto alle ore 9.

p. L'amministratore unico: (firma illeggibile).

941 (A pagamento).

« E.I.A.T. »

Elettrotecnica Italiana Apparecchiature - Società per Azioni

Sede in Torino, via Pacini, 33
Capitale sociale L. 2.000.000 versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 agosto 1952 alle ore 17, presso lo studio del notaio Gancia, via Brofferio n. 1 col seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

943 (A pagamento).

L'Amministratore unico.

SOCIETÀ COOPERATIVA POPOLARE - FROSINONE

Società Cooperativa per Azioni a responsabilità limitata

Convocazione di assemblea

I signori soci sono invitati all'assemblea generale ordinaria per le ore 19 dell'8 agosto 1952 in prima convocazione e del successivo giorno 9 in seconda convocazione, nella sala della Camera Confederale del Lavoro, per discutere il seguente ordine del giorno:

- a) Relazione del Consiglio di amministrazione;
- b) Relazione del Collegio sindacale;
- c) Bilancio al 30 giugno 1952;
- d) Varie.

Frosinone, 16 luglio 1952

945 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

« F.I.E.P.I. »

Finanziaria Importazioni, Esportazioni Prodotti Industriali

Società per Azioni

(in liquidazione).

Sede in Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il 4 agosto 1952, ore 11, presso lo studio del notaio Carlo Cesaris, in Milano via Quintino Sella n. 4, in prima convocazione; e per il 5 agosto 1952, stessa ora e stesso luogo, in eventuale seconda convocazione; per discutere sul seguente ordine del giorno: 1) Relazione del liquidatore; 2) Rapporto del Collegio sindacale; 3) Approvazione del bilancio di chiusura della liquidazione; 4) Eventuali e varie.

951 (A pagamento).

Il Liquidatore.

SOCIETÀ VENETA

CONCIMI E PRODOTTI CHIMICI « CITA » - ANONIMA

Sede sociale in Vicenza

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 2 agosto 1952, alle ore 11, in Vicenza, contrà S. Corona, presso la Banca Cattolica del Veneto, per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 1952 e per le relative deliberazioni.

Padova, 9 luglio 1952

957 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I soci della *Unione Appia per la Lavorazione del Legno - U.N.A.L.L.*, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede in Roma, via Michele Amari n. 7-a, sono convocati per le ore 18 del giorno 5 agosto 1952, presso il notaio Michele Tuccari in Roma, via IV Novembre n. 96, in assemblea straordinaria per l'anticipato scioglimento della società.

Occorrendo la seconda convocazione avrà luogo nella stessa ora e luogo il giorno 6 agosto 1952.

Il Consiglio di amministrazione:

Guidozzi Paolo - Falchetti Romolo - Mucci Spartaco.

949 (A pagamento).

« CHIND »

Chimica Industriale - Società per Azioni

Sede in Venaria — Capitale sociale L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 luglio 1952, ore 17, in prima convocazione e per il giorno 1° agosto 1952, ore 17, in seconda convocazione, presso lo studio del dott. Menotti Continenza, in Torino, via Monte di Pietà n. 15, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società o di trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata;
2. Eventuale proposta di riduzione del capitale;
3. Eventuale soppressione del Consiglio di amministrazione e sostituzione con due amministratori;
4. Variazioni relative allo statuto e varie.

Torino, 14 luglio 1952

952 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

RAMINOSA - SOCIETÀ PER AZIONI - ROMA

I signori azionisti sono convocati nello studio del rag. Augusto Terracini in via Salandra n. 34, in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 luglio 1952, alle ore 18, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 agosto 1952, stesso luogo e stessa ora per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore a sensi dell'art. 1983 del Codice civile e deliberazioni relative;
2. Riduzione del capitale sociale e sua eventuale reintegrazione.

954 (A pagamento).

Il Liquidatore.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI CANCELLARA

(Provincia di Potenza)

AVVISO D'ASTA

per la vendita di n. 3000 piante di alto fusto di cui n. 454 di quercia rovere e n. 2.546 di cerro.

Il sindaco in esecuzione della deliberazione consiliare n. 24 del 28 giugno 1952 visitata il 10 luglio 1952 al n. 17766-3/3.

Rende noto che il giorno 9 agosto 1952, alle ore 10, avanti al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso retraibile dal taglio di n. 3000 piante di alto fusto di cui 454 di quercia rovere e 2546 di cerro radicate nel bosco comunale « Costa le Noci ».

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine sul prezzo base di L. 5.195.000 (cinquemillicentonovantacinquemila) con aggiudicazione provvisoria soggetta a miglioramento in grado di ventesimo, sempre che vi siano non meno di due offerenti, osservate le norme del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1924 n. 827.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 50.000.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di miglioramento, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, è stabilito sin da ora, senza bisogno di altro avviso, per il giorno 11 del mese di agosto 1952.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura ed alle altre condizioni tutte del capitolato d'oneri datato 31 maggio 1952 redatto dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste di Potenza.

Chi intende partecipare alla gara dovrà effettuare alla Cassa comunale un deposito preventivo di L. 200.000 per spese contrattuali, d'asta, martellata ed altre inerenti al taglio stesso, spese che, nessuna esclusa od eccettuata, s'intendono a totale carico del definito aggiudicatario, e dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:

- 1) certificato di idoneità rilasciato dal competente Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste, specificatamente per l'asta di che trattasi;
- 2) certificato penale generale;
- 3) certificato della Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
- 4) certificato di buona condotta.

Gli ultimi tre certificati dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso ed, ove occorra, legalizzati.

Gli atti relativi alla vendita sono ostensibili, a chiunque volesse prenderne visione, presso la segreteria del Comune, nelle ore d'ufficio.

Il sindaco: M. Ianniello.

924 (A pagamento). Il segretario comunale: D. Montanari.

COMUNE DI BOLOGNA

AVVISO D'ASTA

Il giorno 6 agosto 1952 alle ore 12 avrà luogo, presso il municipio di Bologna, un'asta pubblica per la vendita di un'area, sita in frazione di Borgo Panigale nel quartiere I.N.A.-Casa, della estensione di mq. 2.700 circa, destinata alla costruzione di edifici ad uso commerciale (negozi, con sovrastanti abitazioni) secondo uno schema di progetto architettonico predisposto che prevede edifici a due piani compreso il piano terreno.

Il prezzo base dell'asta è stabilito in complessive L. 10.000.000 (lire dieci milioni). Ogni altra condizione per la vendita e per la partecipazione all'asta è precisata nel relativo bando, che — insieme agli atti inerenti — è in pubblicazione presso detto Municipio — Reparto I.N.A.-Casa, dal giorno 19 luglio 1952 al giorno 5 agosto 1952.

Copie del bando potranno essere consegnate a richiedenti o trasmesse per posta.

Bologna, 12 agosto 1952

p. Il sindaco

L'assessore anziano: prof. dott. Nino Samaja.

926 A pagamento).

COMUNE DI NARDODIPACE

(Provincia di Catanzaro)

AVVISO D'ASTA

primo esperimento a termini abbreviati per la vendita di n. 3331 piante di leccio e n. 239 piante di faggio

Si rende noto che nell'Ufficio comunale, dinanzi al signor Sindaco, nel giorno 6 agosto 1952 a ore 10, avrà luogo l'asta pubblica col metodo di estinzione della candela vergine e l'osservanza delle prescritte norme per la vendita al migliore offerente delle suddette piante site nel demanio Maranna del comune di Nardodipace, e sotto l'osservanza del presente avviso, del corrispondente capitolato d'oneri, pel prezzo di base di L. 5.955.000 (cinquemilioninovecentocinquantaquiemila);

Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a lire 100.000 (centomila).

Resta fin d'ora stabilito che il termine utile (fatali), per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà alle ore dodici del giorno sesto a quello del provvisorio deliberamento, non sarà pubblicato altro avviso;

Durante il suddetto termine dei fatali si potranno far pervenire in iscritto, allo stesso Ufficio, le offerte di miglioramento predetto.

Scaduto quel tempo, con nuovo avviso, sarà indicato il fatto aumento, e l'ora e il giorno dell'asta definitiva che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non verificandosi aumento nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti — osservate le condizioni specificate nel Capitolato d'oneri — dovranno versare nella cassa comunale L. 600.000 (seicentomila) e provare di possedere la capacità giuridica di contrattare, non essersi mai resi inadempienti in precedenti contratti intervenuti col Comune od essere in lite col Comune medesimo.

Il giudizio espresso dal presidente dell'asta circa l'ammissibilità o meno del concorrente alla gara è insindacabile e inappellabile.

La cauzione definitiva sarà eguale al decimo del prezzo di aggiudicazione mentre non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno le offerte di due concorrenti.

Si fa espresso riferimento al Capitolato d'oneri e al verbale di martellata ed assegno per quanto non contemplato nel presente avviso.

Nardodipace, 20 luglio 1952

Il sindaco: (firma illeggibile).

925 (A pagamento). Il segretario comunale: (firma illeggibile).

COMUNE DI PESCOSTANZO

(Provincia di L'Aquila)

AVVISO D'INCANTO DEFINITIVO

per la vendita del materiale legnoso proveniente dal bosco denominato « Difesa S. Antonio » 3° Colle.

Il sindaco essendo stata presentata nel termine dei fatali l'offerta di miglioramento del ventesimo sull'avvenuta provvisoria aggiudicazione della vendita del materiale legnoso proveniente dal bosco denominato « Difesa S. Antonio » 3° Colle.

Rende noto che il giorno 22 luglio 1952, alle ore 10, nella Casa comunale, davanti al sottoscritto sindaco o a chi per esso si procederà col metodo della candela vergine all'ultimo e definitivo incanto per la vendita del materiale legnoso del predetto bosco.

L'incanto sarà aperto sul prezzo aumentato di L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila) ed il deliberamento definitivo seguirà a favore del concorrente che offrirà ulteriore e maggiore aumento.

Restano invariate le norme stabilite nell'avviso del 19 maggio 1952 per quanto riguarda la procedura d'asta, i depositi cauzionali ed ogni altra modalità. Si avverte che il taglio ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovranno essere ultimati entro e non oltre 12 mesi dalla data del verbale di consegna del bosco.

Nel caso in cui nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, l'aggiudicazione rimarrà definitiva a favore di colui sull'offerta del quale è stato riaperto l'incanto.

Pescocostanzo, 12 luglio 1952

Il sindaco: comm. Ettore Rainaldi.

956 (A pagamento). Il segretario comunale: Donato Leone.

COMUNE DI ROCCAGORGA

AVVISO D'ASTA

per la vendita di un taglio straordinario boschivo.

Il sindaco vista la deliberazione del Consiglio comunale in data 17 maggio 1952, n. 48, divenuta esecutiva per il conseguito visto di legittimità n. 15570/3^a del 3 giugno 1952;

Rende noto che nel giorno 10 agosto 1952 alle ore 10, in Roccaporga, presso la Casa comunale, davanti al sindaco o chi per esso, e con l'assistenza del segretario del Comune, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita di un taglio straordinario della sezione unica del bosco denominato « Difesa » del demanio forestale del comune di Roccaporga, comprendente numero 2040 piante di alto fusto, sulla base del prezzo di L. 6.136.000, ed alle condizioni del relativo Capitolato generale d'oneri relatio ed approvato dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato in data 31 marzo 1952, e visibile da oggi presso la segreteria comunale, nell'orario d'ufficio. L'asta sarà tenuta con il metodo di estinzione di candela vergine e con l'osservanza delle norme di cui al regolamento del 23 maggio 1924, numeri 87 sulla contabilità generale dello Stato. Non sarà dato luogo al deliberamento se non interverranno più di un concorrente. Ogni offerta all'asta non potrà essere inferiore di L. 50.000 ciascuna. L'aggiudicazione sarà definitiva.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare, alla segreteria comunale, prima dell'ora fissata per l'apertura dell'asta, i seguenti documenti:

- 1) certificato d'idoneità rilasciato dalla competente Autorità Forestale;
- 2) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;

3) bolletta del tesoriere comunale comprovante il versamento di un deposito provvisorio di L. 573.380 per cauzione provvisoria e spese contrattuali e di asta, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contratti dall'aggiudicatario è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e dovrà essere effettuato a norma dell'art. 13 del citato Capitolato, e presentato al momento della stipulazione del contratto, che avrà luogo non oltre cinque giorni dalla aggiudicazione, sotto pena di decadenza con perdita del deposito di cui all'art. 3.

Il sindaco si riserva la facoltà di escludere dalla gara, anche ad avvenuto deposito dei documenti anzidetti, quei concorrenti che, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, non ritenesse opportuno ammettere.

Roccagorga, 11 luglio 1952

Il sindaco: A. Cammarone.

928 (A pagamento). Il segretario comunale: P. Vindigni.

PREFETTURA DI CAGLIARI

COMMISSIONE PER L'ALIENAZIONE

DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO FUORI USO DI P. S.

Il giorno 29 luglio 1952 alle ore 8 in Abbasanta (Cagliari), presso la Direzione dell'autocentro della XIII Zona di Polizia, sarà tenuta, dinanzi all'apposita Commissione, con l'intervento del rappresentante l'Amministrazione finanziaria e dell'Ufficiale rogante della prefettura, asta pubblica, col sistema della candela vergine, per l'alienazione di 22 lotti di materiale automobilistico e gommoso di proprietà del Ministero dell'Interno, Direzione generale della P. S., non più rispondente alle necessità dell'Amministrazione o fuori uso.

Il materiale è visibile in Abbasanta presso il predetto autocentro.

Gli avvisi d'asta, riportanti tutte le condizioni per parteciparvi e la descrizione del materiale da alienare, sono in pubblicazione presso la prefettura e presso i Comuni più importanti dell'Isola.

Per informazioni rivolgersi alla prefettura di Cagliari, Ufficio di ragioneria.

Cagliari, 10 luglio 1952

923 (A credito). Il presidente: dott. A. Piroddi.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Con decreto presidente Tribunale Catania 11 settembre 1948 venne pronunciato ammortamento vaglia cambiario di L. 61.700 emesso 7 novembre 1947 del Banco di Sicilia di Niscemi numero 879863 V.C.O. ordine Medicamenta Trimeria autorizzandone pagamento dopo 15 giorni pubblicazione *Gazzetta Ufficiale*. Tale avviso a correzione di quanto pubblicato nella *Gazzetta* 5 ottobre 1948, n. 119, pag. 2026.

927 (A pagamento). Avv. Nunzio Nicoletti.

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del Tribunale di Genova con suo decreto in data 8 luglio 1952 su istanza della ditta Dellacasa & Baronio rappresentata dall'avvocato sottoscritto ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno F. 3733 di L. 392.409 emesso il 28 giugno 1952 dal Banco di Napoli, filiale della Spezia, all'ordine della ditta Dellacasa & Baronio: autorizzando il pagamento all'istante dopo 15 giorni da quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* in mancanza di opposizioni.

930 (A pagamento). Avv. Giuseppe Barrani.

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il Presidente del Tribunale di Bologna con decreto 3 giugno 1952, ha dichiarato l'ammortamento del vaglia cambiario n. 1.205.048 per L. 50.805 (cinquantamilaottocentocinque) emesso dalla Banca d'Italia, Filiale di Bologna, a favore del signor Bassi Cosimo fu Pietro, autorizzandone il pagamento allo stesso, trascorsi quindici giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.

955 (A pagamento). Avv. Filippo Angelini.

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

A richiesta della S.M.I.E.T. (Società Meridionale Impianti Elettrici e Telefonici), ordinataria dell'assegno circolare dello Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane emesso il 18 aprile 1952 dalla Banca Popolare di Credito in Bologna per L. 33.475 col n. G 1.548.051, il pretore di Bologna con decreto in data 5 giugno 1952 ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare stesso e ne ha ordinato il pagamento, decorsi 15 giorni dalla presente pubblicazione, purchè nel frattempo non venga proposta opposizione.

936 (A pagamento).

AMMORTAMENTO AZIONI

Con decreto 2 luglio 1952 l'Ill.mo sig. presidente del Tribunale di Milano a richiesta della signora Stalstrom Agda Emilia di Plen ved. dott. Arthur Louis Hermann Schwalbe ha disposto l'ammortamento dei seguenti titoli nominativi (azioni circolanti all'estero) intestati all'ora defunto dott. Arthur Louis Hermann Schwalbe fu Max emessi dalla Società Sna Viscosa: Certif. n. 1.6833 da 1 az. = az. 1 - certif. n. 136803 da 2 az. = az. 2 - certif. n. 147742 da 10 az. = az. 10 - certif. n. 117565 da 20 az. = az. 20 - certif. n. 394803/807 da 25 az. cad. = az. 75 - certif. n. 173602/174123 da 100 az. cad. = az. 200 - totale az. 308, autorizzandone il rilascio dei duplicati dopo 30 giorni dalla presente pubblicazione, salvo eventuali opposizioni.

Milano, 15 luglio 1952

938 (A pagamento).

Avv. Sergio Dragoni.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Con decreto 2 luglio 1952, il Pretore di Torino, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 512189 di L. 36.700 tratto il 29 giugno 1952, dall'ing. Romè Arcangelo sull'Istituto Bancario San Paolo di Torino, sede centrale, ed a favore del signor Piccolo Ercole, e ne ha autorizzato il pagamento dopo quindici giorni dalla presente pubblicazione senza che ne sia fatta opposizione, al signor Piccolo Ercole.

Torino, 15 luglio 1952

944 (A pagamento).

Avv. Ettore Poggi.

PUBBLICI PROCLAMI

Gabbi Erice, residente a Roma in via Tronto n. 28; Zavattaro Guglielmina, residente a Roma in via XX Settembre n. 98-G; Martellini Assunta, residente a Grosseto in via Paola n. 4; con atto notificato 11 luglio 1952, al Ministero delle finanze, hanno ricorso al Consiglio di Stato avverso la mancata nomina ai posti messi a concorso per decreto Ministeriale 20 ottobre 1946 per il personale d'ordine del Ministero delle finanze, giusta comunicazioni ministeriali 26-31 maggio 1952 ed hanno dato mandato per il patrocinio al sottoscritto avvocato, eligendo domicilio presso il suo studio a Roma, viale Parioli n. 76.

Si dà di ciò notizia, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

946 (A pagamento).

Avv. Domenico Soprano.

AMMORTAMENTO ASSEGNI

Il Pretore di Ramacca con decreto 20 dicembre 1951, nell'interesse del signor Prospero Ventura domiciliato a Raddusa (Catania), ha pronunciato l'ammortamento di due assegni bancari: uno per L. 50.000 portante il n. 111837, e l'altro di L. 30.000 portante il n. 111838 della serie IV-A; emessi dalla Cassa Centrale di Risparmio « Vittorio Emanuele » agenzia di Raddusa in data 7 dicembre 1950, all'ordine di Cutrona Calogero, autorizzandone il pagamento al ricorrente dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, salvo opposizione.

950 (A pagamento).

AMMORTAMENTO CERTIFICATI AZIONARI

Si rende noto che il signor Presidente del Tribunale di Biella con provvedimento in data 6 giugno 1952, ha pronunciato l'ammortamento per smarrimento del certificato n. 1007 per cinquanta azioni della Società Azionaria Biella Oropa per trazione elettrica con sede a Biella intestato a Quario Ugo fu Luigi.

Chiunque abbia interesse può proporre opposizione entro trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Biella, 9 luglio 1952

953 (A pagamento).

Dott. Antonio Pombia, notaio.

AMMORTAMENTO CAMBIALI

Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto 1° luglio 1952 ha pronunciato l'ammortamento delle cambiali seguenti, su istanza della Società Prod. Associate Internazionali (S.P.A.I.):

- 1) N. 1 cambiale emessa il 14 maggio 1952, scadenza a quattro mesi data, importo L. 100.000, all'ordine della S.P.A.I., luogo di pagamento, Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 32, emittente Distribuzione Cinematografica Nazionale, f.o Arnaldo Papi a tergo girata in bianco della S.P.A.I., f.o Renzo Papi;
- 2) 3) 4) 5) 6) N. 5 cambiali emesse tutte il 29 maggio 1952, scadenza a quattro mesi data, importo una di L. 200.000 e quattro di L. 100.000 ciascuna, all'ordine della S.P.A.I., luogo di pagamento Roma, piazza Augusto Imperatore n. 32, emittente Distribuzione Cinematografica Nazionale, f.o Arnaldo Papi, a tergo girata in bianco dalla S.P.A.I., f.o Renzo Papi;
- 7) 8) N. 2 cambiali emesse il 3 giugno 1952, scadenza a quattro mesi data, importo una di L. 150.000, l'altra di pagamento, Roma piazza Augusto Imperatore n. 32, emittente Distribuzione Cinematografica Nazionale, f.o Arnaldo Papi, a tergo girata in bianco dalla S.P.A.I., f.o Renzo Papi.

Si diffida l'eventuale detentore di depositare gli effetti cambiali presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Società Produzioni Associate Internazionali (S.P.A.I.):
R. Papi.

948 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO LIBERO

Presidente Tribunale Napoli con decreto 9 luglio 1952, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno bancario libero Serie I n. 131339/510 di L. 400.000 del Banco di Napoli, emesso il 20 giugno 1952, a favore di Guarino Nicola dalla Banca Angelo l'Abbrocini & Figlio di Antonio l'Abbrocini succursale Boscoreale, autorizzandone il pagamento da parte del Banco di Napoli dopo quindici giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione, a favore del Guarino.

Napoli, 12 luglio 1952

958 (A pagamento).

Avv. Mario l'Abbrocini.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Il Presidente del Tribunale di Taranto con decreto dell'8 luglio 1952, ha disposto l'ammortamento dell'assegno bancario n. 005142 di L. 50.000 del Banco di Napoli, emesso ad Acquaviva delle Fonti (Bari), l'11 giugno 1952, a favore del dott. D'Apollito Vito e da costui girato in bianco, e ne ordina il pagamento al signor Martucci Lorenzo dopo quindici giorni dalla presente pubblicazione, in mancanza di opposizione.

959 (A pagamento).

Avv. Michele Minervini.

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Presidente del Tribunale di Rovereto, per dichiarare la morte presunta di Virtù Ezechiele fu Antonio e di Virtù Abelardo di Ezechiele, già residenti ai Virtù di Folgaria, partiti per l'America il 10 giugno 1879, invita chiunque abbia notizia degli scomparsi a comunicarle al Tribunale entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

937 (A pagamento).

Avv. Angelo Pinalli.

ANNUNZI VARI

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Barbiteina e Chinina Barbiteina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6410 ed intestata alla ditta Ist. A. Gentili & C. di Pisa.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 260 (comprese 10) e L. 400 (comprese 20) per la Barbiteina; L. 425 (discoidi 20) e L. 850 (discoidi 50) per la Chinina Barbiteina; L. 1250 (discoidi 30) per la Chinina Barbiteina tipo forte.

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

789 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Epar ed Epar Vit », è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3397 ed intestata alla ditta Laboratori Biochimici SMIT - Torino.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di:

- Epar, L. 170 (fiale 10x2 cc.);
- Epar con ferro, L. 400 (flacone gr. 150 sciroppo) e L. 500 (fiale 10x2 cc.);
- Epar con ferro e vitamina C, L. 420 (flacone gr. 150 sciroppo) e L. 560 (fiale 10x2 cc.);
- Epar Vit., L. 600 (fiale 10x2 cc.); L. 900 (fiale 5x3 cc. fortius) e L. 500 (flacone gr. 150, sciroppo).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

790 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Epar Vit 12 » ed « Epar Vit Complex » (categoria), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3397/A ed intestata alla ditta Laboratori Biochimico-Farmaceutici SMIT di Torino.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di:

- Epar Vit 12, L. 1500 (fiale 5x2 cc.); L. 300 (una fiale da 2 cc.) e L. 1500 (fiale 10x5 cc., uso orale);
- Epar Vit 12 fortius: L. 3200 (flacone da 10 cc.);
- Epar Vit Complex: L. 1500 (flacone da 10 cc.); L. 1500 (fiale 10x2 cc.) e L. 1500 (fiale 10x5 cc. uso orale).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

791 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Nembutal » prodotta dalla ditta Abbot Laboratories North Chicago, Ill. (U.S.A.), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 2690 ed intestata alla ditta Abbott Laboratories Italia - Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 1471 (flacone da 120 cc.); L. 500 (capsule 10xg. 0,05); L. 871 (capsule 25xg. 0,05); L. 2368 (capsule 100xg. 0,05); L. 656 (capsule 10xg. 0,10); L. 1123 (capsule 25xg. 0,10); L. 3600 (capsule 100xg. 0,10); L. 380 (capsule 10xg. 0,03); L. 600 (capsule 25xg. 0,031) e L. 1694 (capsule 100xg. 0,03) per il Nembutal; L. 2246 (una fiala da 50 cc.); L. 3113 (fiale 6x5 cc.); L. 5289 (fiale 6x20 cc., g. 0,5 di polvere per fiala); L. 3974 (fiale 6x5 cc., g. 0,25 di polvere per fiala); L. 1100 (una fiala da 20 cc., g. 0,5 di polvere per fiala); L. 6020 (fiale 6x20 cc., g. 0,5 di polvere per fiala + solvente); L. 1652 (supposte 6xg. 0,2); L. 2775 (supposte 12xg. 0,2); L. 1415 (supposte 6xg. 0,12); L. 2325 (supposte 12xg. 0,12); L. 1182 (supposte 6xg. 0,06); L. 1871 (supposte 12xg. 0,06); L. 1103 (supposte 6xg. 0,03) e L. 1774 (supposte 12+g. 0,03) per il Nembutal sodico; L. 481 (capsule 10); L. 777 (capsule 25) e L. 2765 (capsule 100) per il Nembutal-Acetil.

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

792 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Broncallergil » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6420 ed intestata alla ditta Medital di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 350 (flacone da 100 cc.).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

795 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Validolo e Bromovalidolo » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6350 ed intestata alla ditta Boehringer di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di :

- L. 365 (g. 5);
- L. 613 (g. 10);
- L. 1305 (g. 25);
- L. 285 (tavolette 20);
- L. 454 (perle 25 per il Validolo);
- L. 365 (g. 5);
- L. 613 (g. 5 per il Validolo canforato);
- L. 493 (perle 25 per il Bromovalidolo).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

793 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Prominal-Idantoina e Prominal Idantoina L » prodotta dalla ditta Bayer di Leverkusen (Germania), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6432 ed intestata alla ditta Co-Fa S.p.A. di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 240 (comprese 10xg. 0,15) e L. 960 (comprese 50xg. 0,15) per il Prominal-Idantoina; L. 240 (comprese 10xg. 0,15) e L. 960 (comprese 50xg. 0,15) per il Prominal-Idantoina L.

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

794 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Somnifero dott. Knapp » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6425 ed intestata alla ditta Farmaceutici Knapp di Bologna.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 60 (2 cachets); L. 250 (10 cachets).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

796 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Tonico Kin » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6433 ed intestata alla ditta Istituto Terapentico del Kin, Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 400 (flacone da gr. 200).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

797 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Olio Isnardi medicinale », è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6436 ed intestata alla ditta Pietro Isnardi di Oneglia (Imperia).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 182 (flacone da g. 180); L. 330 (flacone da g. 320).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

798 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Lyovac - Plasma umano normale irradiato » prodotto dalla ditta Lab. Biologico Sharp & Dohme, Philadelphia (U.S.A.), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6418 ed intestata alla ditta Farber S.p.A. di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 6000 (flacone da 50 cc.) e L. 25.700 (flacone da 250 cc.).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

799 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Triene » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6408 ed intestata alla ditta Schiapparelli di Torino.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 634 (perle 50) e L. 323 (tubetto da g. 20).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

800 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Collirio Chiletto » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6461 ed intestata alla ditta I. Baratti di Bologna.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 126 (flacone x gr. 15).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

801 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Endosplenina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6402 ed intestata alla ditta Laboratorio Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 160 (1 fiala da 5 cc.).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

802 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Maxiton » prodotta dalla ditta Laboratori Delagrangre di Parigi (Francia), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6448 ed intestata alla ditta Laboratori Guien di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 200 (comprese 40), L. 220 (fiale 6x1 cc.) e L. 350 (fiale 6x2 cc. forte).

(Omissis).

Roma, 16 maggio 1952

803 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Zebo-Plastol Dume-snil », è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6405 ed intestata alla ditta Lirca S.p.A. di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 450 (tubo x gr. 90).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

804 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Biallergen » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6417 ed intestata alla ditta Laboratorio Farmaco Biologico Medix di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 600 (fiale 10 x 1 cc.).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

805 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Johimbina Houde' » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6453 ed intestata alla ditta Lirca di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 277 (granuli 50).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

806 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Canfotiamina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6400 ed intestata alla ditta Lab. Chimico Farmaceutici Canfotiamina di Padova.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 360 (comprese 20).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

807 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Gunepin Jodato » (categoria) modificata nella sua composizione, resta registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3293/A ed intestata alla ditta G. Zambon & C. Vicenza.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 500 (fiale 10 x 1 cc.).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

808 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Dormivis » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6435 ed intestata alla ditta Vister Vismara Terapeutici di Casatenovo Brianza (Como).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 530 (scatola x 12 fiale gelatinose).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

809 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Cosavil » prodotta dalla ditta Farbwerke Hoechst di Francoforte (M) Germania è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6280 ed intestata alla ditta Emelfa di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 390 (tubetto x 20 confetti) e L. 230 (tubetto x 10 confetti).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

810 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Elatina Ciuti » semplice e sedativa è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6457 ed intestata alla ditta D/ri Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di 300 (flacone da gr. 150, Elatina sciroppo); L. 520 (flacone da gr. 300, Elatina sciroppo); L. 350 (flacone da gr. 750 (Elatina); L. 120 (pastiglie 30) e L. 600 (flacone gr. 300, Elatina sedativa).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

811 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Antiasmatico Gabbiani » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6398 ed intestata alla ditta Angelo Gabbiani di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 240 (flacone da gr. 250) L. 480 (flacone da gr. 500).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

812 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Depurativo Vegetale Farmaci Semplice e Jodato » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6431 ed intestata alla ditta Laboratorio dei Farmaci, Piacenza.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 429 (flacone da gr. 350, tipo semplice) e L. 429 (flacone da gr. 350, tipo jodato).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

813 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

SEQUESTRO BENI GERMANICI

**IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
 PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

(Omissis).

Decreta :

Art. 1.

(931) Decreto 9/V/15629/Gab. del 14 marzo 1952. — Sono sottoposti a sequestro i seguenti beni di proprietà della cittadina germanica Kallschnigg Emma in Freitag, residente in Germania: 1/4 della P. T. 800/II (casa di abitazione, prato) c. c. Maia.

(932) Decreto 9/V/1090/Gab. del 18 marzo 1952. — Sono sottoposti a sequestro i beni di proprietà del cittadino germanico Krueger Carlo di Carlo, residente a Castelrotto, elencati nell'inventario depositato presso il sequestratario.

(933) Decreto 9/V/1088/Gab. del 18 marzo 1952. — Sono sottoposti a sequestro i beni di proprietà della cittadina germanica Hartmann Zita nata Holzl, elencati nell'inventario depositato presso il sequestratario.

(934) Decreto 9/V/2959/Gab. del 22 marzo 1951. — Sono sottoposti a sequestro i beni di proprietà del cittadino germanico Weiss Giuseppe di Giovanni da Merano, elencati nell'inventario depositato presso il sequestratario.

(935) Decreto 9/V/2946/Gab. del 23 marzo 1952. — Sono sottoposti a sequestro i beni di proprietà del cittadino germanico Berg Federico di Federico elencati nell'inventario depositato presso il sequestratario.

Art. 2.

E' nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente l'Ente Nazionale per le Tre Venezie.

Art. 3.

Il sequestratario deve esercitare le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti della legge di guerra,

approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e dagli articoli 8 e seguenti del regolamento per il trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato, approvato con regio decreto 10 marzo 1941, n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione alla fine di ogni trimestre, e in ogni caso, alla cessazione del suo ufficio.

Art. 4.

Le somme riscosse dal sequestratario, per qualsiasi titolo sono versate in conto corrente ordinario, da aprire presso l'Istituto di Credito all'uopo designato dall'Intendente di Finanza.

Spetta a quest'ultimo di stabilire quando le rimanenze attive del conto corrente di cui al comma precedente, o parte di esse, debbano essere depositate alla Banca d'Italia o banca agente a norma dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n. 1994 per essere trasferite all'Istituto Nazionale per gli Scambi con l'Estero (art. 8 della stessa legge).

Art. 5.

L'Intendente di finanza eserciterà le attribuzioni demandategli dagli articoli 208 e seguenti della legge di guerra.

Il Vice Commissario del Governo: Benussi.
(Gratuiti).

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Direzione Generale - Servizio Polizze Combattenti

È stata domandata la liquidazione della polizza gratuita n. 00171/0319 di L. 1000, intestata al combattente Baroncini Attilio fu Filippo e di Temperoni Celestina nato a Roma nel 1880 già soldato nella 44ª Colonna Carreggio deceduto il 6 agosto 1943 in Roma.

Dato però che tale polizza venne emessa dal disciolto Ufficio Assicurazioni Militari di Bologna con la seguente clausola di riserva:

Si rilascia la presente polizza, avvertendo che non è stato possibile accertare se a favore dell'entosegnato militare sia stata già rilasciata precedentemente altra polizza dai reparti presso cui prestò servizio; si diffida, ai sensi ed agli effetti del R. D. L. 12 maggio 1927 n. 764, il detentore della polizza eventualmente rilasciata al pre nominato combattente prima di quella suindicata a far valere il proprio diritto, presentandola a questo Istituto nel termine perentorio di giorni 90; trascorso inutilmente il quale, sarà, ove nulla osti, effettuato il pagamento del capitale assicurato a norma di legge liquidabile sulla base della polizza emessa con riserva.

921 (Gratis).

p. Il direttore generale: Caltretra.

Prot. 30838

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 22344/70 del 5 maggio 1952, con il quale si provvedeva alla revoca del precedente decreto n. 445/70 del 3 novembre 1950, avente per oggetto il sequestro dei beni appartenenti agli eredi del suddito tedesco Ernesto Maurizio Geyger;

Visto il telegramma del Ministero del Tesoro in data 30 maggio 1952, n. 11119 con cui si chiede la rettifica del succitato decreto n. 22344/70;

Visti i chiarimenti esposti nella nota dell'Egeci in data 16 maggio 1952, n. 1886/151;

Viste le vigenti disposizioni di legge;

Decreta

Il proprio decreto n. 22344/70 del 5 maggio 1952 è revocato, precisando che la revoca disposta deve intendersi limitata alle seguenti quote di proprietà di pertinenza della signora Ester von Boxberg:

a) 3/8 in piena proprietà del compendio immobiliare, compreso scorte ed attrezzi pratici;

b) l'usufrutto sui 4/8 spettanti la nuda proprietà ai figli Cornelia ed Adalberto;

c) la piena proprietà del mobilio della Villa Visibelli e pertinenze, rimanendo beninteso fermo il sequestro disposto originariamente col decreto n. 445 del 3 novembre 1945 sulle due quote di 2/8 ciascuna della nuda proprietà del complesso immobiliare, comprese scorte ed attrezzi rustici (escluso mobilio) spettanti a Geyger Cornelia ed Adalberto.

L'Intendenza di Finanza è incaricata della esecuzione del presente decreto.

022 (Gratis).

Il prefetto: Gargiulo.

N. 687/281.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il proprio decreto n. 19677/281 in data 23 agosto 1945 con il quale vennero sottoposti a sequestro i beni di pertinenza della Libreria Internazionale Minerva, costituiti da un appartamento in Roma, via Guido Reni, 2 e dal mobilio in esso contenuto, e nominato sequestratario l'avv. Giorgio Vannutelli;

Veduta la nota n. 420324 in data 23 maggio 1952 con la quale il Ministero del Tesoro ha comunicato che i beni della predetta libreria, della quale risulta essere titolare il suddito tedesco Werner Majer, devono essere alienati in applicazione del Memorandum d'intesa 14 agosto 1947 e che la detta vendita dovrà essere effettuata dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Ritenuta pertanto l'opportunità di nominare l'E.G.E.L.I. sequestratario dei beni predetti;

Veduta la legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Decreta:

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare - Roma - via dei Sabini, 7 - è nominato sequestratario, in sostituzione dell'avv. Giorgio Vannutelli, dei beni di pertinenza della Libreria Internazionale Minerva, della quale è titolare il signor Werner Majer, in Roma - via Guido Reni n. 2, int. 26.

Roma, 30 giugno 1952

878 (Gratis).


p. il prefetto: Di Napoli.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare Pag. 2638

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 870.

Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime Pag. 2638

LEGGE 5 luglio 1952, n. 871.

Applicazione del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 marzo 1952, n. 872.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 2639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1952, n. 873.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 2640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 1952, n. 874.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Pescara ad accettare una donazione Pag. 2641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 1952, n. 875.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione Pag. 2641

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1952.

Nomina del direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri Pag. 2641

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea compresa fra il Lavello e il Cinquale, sita nell'ambito del comune di Marina di Massa Pag. 2641

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Estensione al personale dell'Istituto di medicina sociale dei miglioramenti concessi ai dipendenti statali con la legge 11 aprile 1950, n. 130 Pag. 2642

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti esposti nella «IV Fiera del latte» che si terrà a Lodi dal 21 al 30 settembre 1952 Pag. 2643

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Proroga del termine, per i soli autobus già in servizio di linea, dell'applicazione del segnalatore acustico a suono speciale Pag. 2643

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza del Ministero del tesoro Pag. 2644

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2644

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2644

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2644

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallero-tonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2644

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2644

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

L'insegnamento verrà impartito con corsi speciali e con esercitazioni pratiche di clinica, di costruzione di apparecchi.

Alla fine di ogni anno di corso i candidati debbono presentare alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti.

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sante-
ramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione
del bilancio 1951 Pag. 2644

SALINARI Carlo di Pietro e di Andriulli Anna, da Monte-
scaglioso (Matera), classe 1919, sottotenente di complemento,
partigiano combattente. — Già precedentemente distintosi
nella lotta di liberazione per capacità di capo e per valore
di combattente, assumeva, dopo lo sbarco di Anzio, il comando

Art. 223. — Gli insegnamenti teorici e pratici sono impartiti dal direttore della clinica odontoiatrica e da altri professori ed assistenti della Facoltà di medicina nonché da liberi docenti. Le proposte per l'attribuzione degli insegnamenti vengono presentate dal direttore della scuola e approvate dal Consiglio di facoltà.

Art. 224. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni tecniche che ne formano il complemento indispensabile.

Art. 225. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento divise in due gruppi: uno di materie teoriche ed uno di materie pratiche.

Art. 226. — Per conseguire il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, gli iscritti devono sostenere un esame teorico su tutta la materia svolta ed una dissertazione scritta su argomento della specialità.

Art. 227. — La Commissione degli esami di profitto viene nominata dal preside della Facoltà ed è costituita da tre membri e presieduta dal direttore della scuola.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita di sette membri, presieduta dal preside della Facoltà e nominata a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni.

Art. 228. — La scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni, ha sede nell'Istituto di medicina legale di Pisa. Il professore di ruolo di medicina legale e delle assicurazioni è il direttore della scuola.

Art. 229. — La scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni ha la durata di due anni.

Art. 230. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami dinanzi ad una Commissione di tre membri presieduta dal direttore della scuola.

Art. 231. — Il numero degli iscritti per ogni anno sarà stabilito dal Consiglio di facoltà udito il direttore della scuola.

Art. 232. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

medicina delle assicurazioni;
medicina mutualistica;
diritto assicurativo;
storia della medicina con particolare riguardo alla evoluzione dell'assistenza sociale;
semiologia medico-legale;
tecnica autopsica.

2° anno:

medicina delle assicurazioni;
medicina mutualistica;
diritto assicurativo;
medicina del lavoro;
igiene del lavoro;
tecnologia (concernente tecnopatie assicurate).

L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio.

Art. 233. — Tanto gli insegnamenti teorici che pratici sono impartiti dal direttore dell'Istituto di medicina legale, come da altri professori ed assistenti della Facoltà di medicina, nonché da liberi docenti.

Le proposte per l'attribuzione dei diversi insegnamenti vengono presentate dal direttore della scuola ed approvate dal Consiglio di facoltà.

Art. 234. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni di laboratorio che ne formano il complemento indispensabile.

Art. 235. — Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento dinanzi ad una Commissione composta di tre membri, presieduta dal direttore della scuola e nominata secondo l'attuale art. 163 dello statuto, relativo alle norme generali sulle scuole di perfezionamento, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 236. — Al termine dei due anni per conseguire il diploma di perfezionamento in medicina delle assicurazioni gli iscritti dovranno sostenere un esame con presentazione e discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento attinente alla disciplina. La Commissione è costituita di sette membri presieduta dal preside della Facoltà e nominata secondo il citato articolo 163 dello statuto.

Art. 237. — Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi speciali stabiliti dalle apposite disposizioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1952, n. 873.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872; con i decreti 26 ottobre 1910, n. 2056 e 15 aprile 1942, n. 423 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194 e 13 marzo 1950, n. 283;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

14) « Storia dei trattati e politica internazionale ».

All'art. 91 relativo alla scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera il primo, secondo terzo e quarto comma della lettera n), sono abrogati e così sostituiti:

Programma:

1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria; principi ed organizzazione. Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere.

2) Legislazione sanitaria ed orientamento sanitario italiano.

3) L'assistenza e la previdenza sociale in Italia e negli altri Paesi: evoluzione, principi, organizzazione.

4) Nozioni di diritto amministrativo e legislazione ospedaliera.

5) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.

6) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere. Arredamento e impianti sanitari (biennale).

7) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (biennale).

8) Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali.

9) Alimentazione e dietetica ospedaliera.

10) Istruzione professionale del personale di assistenza immediata. Esercitazioni pratiche e tirocini presso l'Istituto di igiene e gli Istituti ospedalieri di Milano. Visite ad ospedali ed impianti sanitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

SEGGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 1952, n. 874.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Pescara ad accettare una donazione.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Pescara viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 30.000 disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del prof. Alfonso Zazzini.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 1952, n. 875.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del cav. ufficiale Alessandri Pistono.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1952.

Nomina del direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1951, n. 80, con il quale veniva bandito un concorso per titoli al posto di direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri (gruppo A, grado 6°);

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso stesso;

Decreta:

Il prof. Mori Renato è nominato direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri (gruppo A, grado 6°) con lo stipendio annuo lordo di L. 433.400.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1952
Registro Esteri n. 33, foglio n. 93. — BARNABA

(3210)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea compresa fra il Lavello e il Cinquale, sita nell'ambito del comune di Marina di Massa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 marzo 1949 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea compresa fra il Lavello e il Cinquale, sita nell'ambito del comune di Marina di Massa.

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Massa;

Vista l'opposizione presentata contro il vincolo dal sindaco del comune di Massa;

Sentito sulla opposizione predetta il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale nella sua adunanza del 27 novembre 1951, dopo aver rilevato che la località di cui trattasi presenta notevoli bellezze panoramiche, essendo compresa nella parte boschiva litoranea con lo sfondo delle Alpi Apuane, e che inoltre il vincolo stesso non significa prescrizione di assoluta incostruibilità, ha espresso il parere che il vincolo venga mantenuto e pertanto non sia accolta l'opposizione prodotta dal sindaco di Massa;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire un grandioso quadro naturale dominato dall'imponente catena delle Alpi Apuane, presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Marina di Massa indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Massa Carrara per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Marina di Massa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1952

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela
delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara

Verbale della seduta del 3 marzo 1949.

(Omissis).

Il presidente dopo aperta la seduta, invita il segretario a dare lettura dei verbali delle sedute del 18 dicembre 1947 e 27 febbraio 1948 onde procedere alla loro convalida da parte dei presenti.

Dopo la lettura fatta dei verbali stessi, il sindaco di Massa avv. Cecchieri dichiara di non poter accettare, nell'interesse della sua Amministrazione, quanto è stato deliberato dalla Commissione nella seduta del 18 dicembre 1947, per quanto riguarda il vincolo che si intende imporre nella zona litoranea del suo Comune, e ciò per i seguenti motivi:

1. Ritenersi che il vincolo non possa essere fissato in modo uniforme per tutta la zona del comune di Massa, dal Lavello al Cinquale, in quanto ogni zona ha caratteristiche ed esigenze diverse.

2. Ritenersi inoltre, che il vincolo di un chilometro protratto dall'asse litoraneo sia eccessivo, tenuto conto che la zona interna è del tutto agricola e quindi non soggetta a particolari bellezze naturali. Sotto il primo profilo, il sindaco di Massa, fa osservare che tutta la zona che va dal Lavello al Brugiano è occupata già da colonie ed oggi è gran parte soggetta ad occupazione per esigenze della zona industriale per cui tale tratto non potrebbe essere assoggettato a particolari vincoli.

Per la restante zona del Brugiano fino a Magliano, la zona pinetata è ridotta alla striscia litoranea in gran parte occupata dal centro di Marina di Massa, per cui la profondità di un chilometro rappresenta un vincolo eccessivo per lo sviluppo del centro balneare a tipo turistico commerciale.

Per la residua zona dal Magliano al Cinquale, egli conviene che il vincolo possa essere mantenuto nei limiti e con la garanzia, però della legge 29 giugno 1939.

Con riferimento poi, al motivo di cui al n. 1 il sindaco di Massa propone che sia esclusa dal vincolo la zona dal Lavello fino a Ricortola per tutta la estensione del mare al monte.

Il soprintendente prof. Sanpaolosi si dichiara contrario a questa ultima proposta ed è del parere della necessità di vincolo a questa ultima zona, e che questo venga ammesso, almeno per lo spazio intercorrente tra la via delle Pinete al mare.

La Commissione a maggioranza approva la proposta del soprintendente prof. Sanpaolosi perché sia messa sotto vincolo la zona compresa tra il Lavello ed il Ricortola per la profondità che intercorre tra la via delle Pinete e il mare.

Il sindaco di Massa fa ogni riserva a quanto la Commissione ha approvato.

Per la zona da Ricortola al Magliano il sindaco di Massa propone che il vincolo sia limitato ad una fascia compresa tra il mare ed una linea continua che si mantiene a 50 (cinquant) metri a valle dell'asse delle vie Trento, Trieste e Torrecchia e dall'allineamento del tratto di percorso della via Firenze, parallelo al mare, tra il fiume Frigido e il Magliano.

La Commissione approva la proposta del sindaco di Massa.

Per la zona poi, compresa dal Magliano al confine del comune di Massa, la Commissione d'accordo con il sindaco di Massa, avv. Cecchieri, delibera di mantenere il vincolo già proposto, per una fascia di 900 (novecento) metri a monte dell'asse del viale litoraneo e tutto l'arenile sottostante da questo asse fino alla riva del mare.

In questo senso s'intende notificata la deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 1947 per quanto riguarda il territorio litoraneo appartenente al comune di Massa.

(Omissis).

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Estensione al personale dell'Istituto di medicina sociale dei miglioramenti concessi ai dipendenti statali con la legge 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente la revisione con effetto dal 1° luglio 1949, del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto, in particolare, l'art. 12 della predetta legge, in base al quale gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, sono autorizzati ad aggiornare, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione della legge stessa, comprese le disposizioni riguardanti la assegnazione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe o retribu-

zioni in vigore al 30 giugno 1949, derivanti dalla attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, del proprio personale — non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro — di grado o di categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione n. 27, adottata il 19 gennaio 1952, dal commissario dell'Istituto di medicina sociale, concernente l'estensione, dal 1° luglio 1949, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo stabiliti dalla suindicata legge n. 130 del 1950, al personale del predetto Ente, dei miglioramenti economici concessi con la medesima legge ai dipendenti statali di grado e di categoria a cui tale personale è stato parificato;

Stante che nei confronti del personale dell'Ente di che trattasi, è stata determinata, con decreto in data 12 aprile 1951 emanato dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la parificazione gerarchica di cui al disposto dell'art. 14 del suindicato decreto n. 722 del 1945;

Atteso che con deliberazione n. 62, adottata dall'Ente in data 5 luglio 1951, sono stati estesi al personale dell'Ente stesso i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Stante che l'Ente non è a totale carico dello Stato e che, giusta quanto dichiarato nella suindicata deliberazione n. 27 del 19 gennaio 1952, è in condizione di fronteggiare, anche in avvenire, con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio, l'onere inerente alla estensione dei miglioramenti economici di cui alla deliberazione medesima;

Atteso che la deliberazione di cui trattasi deve essere — a norma della citata legge n. 130 del 1950 — assoggettata alla approvazione del Ministro che esercita la vigilanza e la tutela sull'Ente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, mediante il quale l'Ente è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

E' approvata la deliberazione n. 27, adottata il 19 gennaio 1952 dal commissario dell'Istituto di medicina sociale, intesa ad estendere dal 1° luglio 1949, nei limiti e previa l'osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, al personale del predetto Ente i miglioramenti economici concessi con la legge medesima ai dipendenti statali di grado e di categoria cui tale personale è stato parificato.

Con i miglioramenti economici — in essi compresi l'indennità di funzione e l'assegno perequativo — consentiti ai sensi del precedente comma, devono essere recuperati, previo conguaglio e trattenute in unica soluzione della eventuale eccedenza, gli acconti che siano stati frattanto corrisposti al personale medesimo, a titolo di anticipazione dei predetti miglioramenti economici.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

(3320)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti esposti nella « IV Fiera del latte » che si terrà a Lodi dal 21 al 30 settembre 1952.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti e merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « Fiera del latte » di Lodi pervenuta l'11 giugno 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera del latte » che avrà luogo a Lodi dal 21 al 30 settembre 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(3412)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Proroga del termine, per i soli autobus già in servizio di linea, dell'applicazione del segnalatore acustico a suono speciale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 110 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 58, primo capoverso e l'art. 114 delle norme predette;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1950, n. 1780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 1950;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1951, n. 4039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 22 maggio 1951;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1951, n. 13318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1952;

Considerato che il 30 giugno 1952 scadrà il termine, fissato con il suddetto decreto Ministeriale 27 dicembre 1951, n. 13318, per l'applicazione del segnalatore acustico speciale agli autobus di linea;

Considerata altresì l'opportunità di concedere, per i soli autobus già in servizio, una ulteriore breve proroga al termine succitato, onde consentire che l'installazione di detti apparecchi possa essere effettuata gradualmente;

Considerata infine la necessità di non concedere alcuna deroga per gli autobus di nuova fabbricazione;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo per gli autobus nuovi di fabbrica, destinati a servizio pubblico di linea, di essere muniti di segnalatore acustico a suono speciale all'atto del collaudo, il termine di cui al decreto Ministeriale 27 dicembre 1951, n. 13318, è prorogato, per i soli autobus già in servizio di linea alla data del presente decreto, al 31 dicembre 1952.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto predetto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1952, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Garofoli, deceduto;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro con foglio 125671, in data 19 giugno 1952;

Decreta:

Il dott. Carlo Balocco è nominato componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giovanni Garofoli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guiglia (Modena) di un mutuo di L. 820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3349)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 1.154.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3358)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 2.533.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallero-tonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallero-tonda (Frosinone) di un mutuo di L. 1.735.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 317, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 1.025.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3362)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) di un mutuo di L. 10.584.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1952, il notaio dottor Giuseppe Manetti fu Giovanni è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Aosta.

Roma, addì 8 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 luglio 1952

	U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	642 —
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,92	642 —
» Milano	624,93	643,50
» Napoli	624,90	636 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	642,50
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,91	641,75

Media dei titoli del 17 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,925
Id. 3,50 % 1902	63,15
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % 1936	91,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,75

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,78
---------------------------	---------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,44 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1606 in data 1° aprile 1952, sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 17 del vigente statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli.

(3395)

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Nazionale Ferroviaria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 luglio 1952, i poteri conferiti all'avv. Massimo Gigli, commissario della Società cooperativa di consumo « La Nazionale Ferroviaria », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 dicembre 1952.

(3329)

**MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Crespi Enrico fu Luigi, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 203-MI.

(3413)

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Tedde Antonio Maria fu Giovanni Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari).

2. Il dott. Mamei Dino fu Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro).

3. Il sig. Fiore Pietrino fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fordongianus (Cagliari).

4. Il dott. Muntoni Peppino fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari).

5. Il sig. Cherchi Tigello fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pablonis (Cagliari).

6. Il cav. Tatti Mauro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ruinas (Cagliari).

7. Il sig. Caredda Francesco fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari).

8. Il sig. Sorgia Sizia Salvatore di Cesara è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari).

9. Il sig. Sanna Isidoro fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari).

10. Il sig. Piga Remigio fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari).

11. Il sig. Lai Chiani Francesco fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari).

12. Il sig. Vacca Francesco fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari).

13. Il sig. Deidda Luigi fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari).

14. Il sig. Natale Domenico fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

15. Il sig. Soru Virgilio fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari).

16. Il sig. Anedda Giulio fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mandas (Cagliari).

17. Il sig. Fulghesu Francesco fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro).

18. Il sig. Onnis Salvatore fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).

19. Il sig. Lampis Giuseppe fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monastir (Cagliari).

20. Il sig. Concu Giacinto fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro).

21. Il sig. Pilia Salvatore fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

22. Il sig. Melis Paolino di Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro).

23. Il sig. Cebadda Giuseppe di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari).

24. Il dott. Pinna Salvatore fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

25. Il sig. Paddu Giovanni fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Turri (Cagliari).

26. Il sig. Rosas Carmelo fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

27. Il sig. Duras Stefano fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro).

28. Il sig. Pilleri Mario fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari).

29. Il sig. Canedda Antico fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari).

30. Il sig. Satta Mario fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gavol (Nuoro).

31. Il sig. Pirisi Eugenio fu Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serri (Nuoro).

32. Il sig. Corona Luigi di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sedici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua tedesca » nelle scuole di avviamento professionale (classe concorso: Avv. XIV t).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti 1 ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale a sedici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua tedesca » nelle scuole di avviamento professionale (classe Avv. XIV t.);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sedici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua tedesca » nelle scuole di avviamento professionale (classe Avv. XIV t.), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949 nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bologna Del Priore Fullia di Pietro	punti	262,83
2. Escher Angelica fu Emilio	»	251,50
3. Baroni Bortolazzi Elisabetta fu Giovanni	»	242,75
4. De Maria Cecilia fu Bortolo	»	239,50
5. Amoretti Nedda di Mario	»	239 —
6. Musca In Resen Ildegarda di Massimiliano	»	238,25
7. Cogliola Igina di Igino	»	237,50
8. Rosenberg Wolfyang fu Gustavo	»	239 —
9. Zappieri Bruna Emilia Severina fu Amilcare	»	227 —
10. Battisti In Bartoloni Elena di Candido	»	226 —
11. Schiavo Rossana fu Eugenio	»	223 —
12. Venzani Liana di Gustavo	»	217,75
13. Tondolo Ildegarda fu Domenico In Novajoli	»	216,50
14. Vehrenfennig Nora fu Gustavo	»	215,50
15. Schulte Edvige fu Roberto	»	214,75
16. Baldi M. Agnese In Kummer fu Celestino	»	209,16
17. Venturi In Giagu Antonietta fu Antonio	»	208,50
18. Blisolotti Angela Maria fu Oscar	»	208,50
19. Canepa Antonietta fu Romolo Carlo	»	202 —
20. D'Addio Zagarese Giovanna di Vincenzo	»	195,50

21. Ascione Amodeo di Enrico	punti	191,50
22. Chionda Maristella di Angelo		186,83
23. Rosselli Giovanna fu Giuseppe		185,79
24. Melli in Visentin Dolores Vittoria fu Vittore		185 —
25. Ulisse Loretta fu Enrico		184,25
26. Zambra Irene fu Giacomo Enrico		184 —
27. Zancan Rinaldini Rosa Maria di Rodolfo		183,50
28. Snider Camilla fu Alberto		182,45
29. Segre in Coldeberg Livia fu Cesare		182 —
30. Borrelli Luisa di Antonio		180,50
31. Schmidt Adolfo fu Giovanni		180,06
32. Kallmus in Trupiano Maria di Ermanno		179,66
33. Giani Maria fu Carlo		178,78
34. Semeghini Giovanna di Evaristo		178,33
35. Barbieri Ida fu Angelo		176 —
36. Deuringer Marta fu Enrico		174,16
37. Beta Guerrino fu Attilio		172,75
38. Costa in Poma Marianna di Giovanni		172 —
39. Galante Raffaella di Francesco		171 —
40. Marinoni Narciso fu Antonio		170,50
41. Sala Elena fu Carlo		170,312
42. Tovazzi Argia fu Enrico		169,25
43. Marta Giacomelli Clelia fu Cirillo Arturo		169,16
44. Faccioli Alma fu Giovanni Battista		168 —
45. Bingo in Formica Chiara fu Giuseppe		167,75
46. Napolitano Elena fu Nicola		167,50
47. Pes Renata fu Umberto		163,08
48. Alessi Pino Chiara di Nicolò		161,50
49. Cheriach Pietro Paolo di Tommaso		160 —
50. Balboni in-Biasin Gina di Leonardo		159,50
51. Bruni Ermelinda di Valentino		159,50
52. Amadio in Rietti Angelina di Giuseppe		158,785
53. Vernocchi in Zavaglia Iole fu Pietro		154,50
54. Castelli Guzzi Carolina fu Igino		154,08
55. Fischesser Annamaria di Uberto		154 —
56. Batzella Maria fu Attilio		153,75
57. Carelli Clarissa di Decio		152,785
58. Manghi Alda di Alberto		151,50
59. Trovati Rosa di Ulisse		151,455
60. Hofman Ise di Amerigo		150,25
61. Leva in Pulignot Livia fu Luigi		149,50
62. Polacco in Saba Maria Grazia di Arnaldo		149 —
63. Pizzarelli in Gandini Adele fu Afro		143,50
64. Schena Olga di Silvio Albino		140,75
65. Leonardi Emiliano fu Romolo		139,16
66. Andreis Luigina di Zeno		139,08
67. Prinziwalli Lidia di Pietro		139 —
68. Consiglio Anna Maria fu Antonio		138,125
69. Allevi ved. Clerici Margherita fu Luigi		138 —
70. Scorcioni Margherita fu Savino		137,75
71. Toschi Giovanna di Attilio		133,50
72. Viero Francesco fu Francesco		131,25
73. Alpron in Zaglia Elena di Giuseppe		131,25
74. Amorosi Mara fu Alberto		129,75
75. Zugni Tauro in Foti Calma Annetta fu Nicolò		123,75
76. Braunizer Machera Carmen fu Edoardo		123 —
77. Busato in Bertoldi Vanda fu Giovanni		120,062
78. Doleis Coggi Erminia fu Giovanni		120 —
79. Visintini Vittoria fu Augusto		120 —
80. Kotnik Pirillo Stana fu Ignazio		119 —
81. Carboni Emilia di Pompeo		118,50
82. Mazzaggio in Becchio Iole di Vincenzo		117,50
83. Giuliano Bianca di Ulisse		114,50
84. Rossi Wanda di Oreste		114,50
85. De Luigi Ione fu Attilio		113,50
86. Luceri Lucia Maria di Arturo		112,50
87. Viparelli Amalia di Fabio		112 —
88. Bonomi Ada fu Alberto		109 —
89. Cicirello Resta Stefania di Giuseppe		106,25
90. Perotti Berto di Arturo		105,25
91. Cherubino Cristina di Salvatore		105 —
92. Dall'Asta Rita di Primo		104 —
93. Recchia Antonietta fu Tommaso		102,50
94. Mercuri Iside di Venanzio		102,50
95. Masera Federico fu Carlo		102 —
96. Costantino in Marletta Alba di Luigi		101 —
97. Olivo Albino fu Domenico		100,50
98. Arcanà Giuseppa fu Vincenzo		100,50
99. Baldini in Vescio Agnese fu Silvestro		98,75
100. Venezia Amalia fu Antonio		98,25
101. Marino Teodolinda fu Antonino		96,50

102. Fontanot Bertini Ildegarda fu Giuseppe	punti	94,25
103. Tango Giulia di Felice		93 —
104. Fontanot Bartoli Giuseppina fu Giuseppe		91,75
105. Antolino Iole fu Alberto		90,625
106. Iseggi Frida di Adolfo		89,75
107. Caolo Vincenzo di Salvatore		88,75
108. Testa Lippi Donatella di Girolamo		88,50
109. Fantone Clorinda di Giuseppe		88,50
110. Basile Sandra di Francesco		87,562
111. Bustini Benedetti Gabriella di Onorato		87,375
112. Castelpietra Bruno fu Silvio		86 —
113. Darbo Emilia in Donzelli fu Giovanni		85,25
114. Spada Amalia in Pesenti fu Carlo		84,25
115. Savazzi in Masini Anna Maria di Pietro		82,50
116. Magi Giuseppina fu Francesco		82,50
117. Fontana Maria in Venuta di Ernesto		82 —
118. Millia Antonio		81,75
119. Serrelli Anna in Tanda di Carlo		81 —
120. Rossi Elvira fu Pietro in Spadaro		80 —
121. Del Prete Livia di Alberto		79,75
122. Trombetta Clemente fu Francesco		79,50
123. Cadalbert Alfredo di Giuseppe		79,50
124. Boccia Carolina fu Carmine		78,50
125. Alberè Giuseppe		78,125
126. Russo Silvia fu Beniamino		78,10
127. Detassis Ernesto di Augusto		77,875
128. Fracassetti Maria Pia fu Domenico		77,50
129. De Crescenzo Adalgisa fu Giuseppe		76,75
130. Tinti Antonietta di Odoardo		75 —
131. Segat Giovanni Battista di Giovanni Battista		74,75
132. Kerschbaumer-Roma Nives fu Luigi		73 —
133. Fratini Lilianna fu Edgardo		72,875
134. Leonardi Emo fu Giuseppe		72,75
135. Pradella Ortolano Elena di Agostino		72,25
136. Giunta Pietro di Gaetano		71,75
137. De Santis Maria Concetta di Paolo		71,125
138. Burich Dora di Enrico		71 —
139. Prati Antonia fu Carlo		71 —
140. Fava Ferdinando fu Leopoldo		70,25
141. Arcelli Fontana Angiola fu Cesare		69,75
142. Ferrazzano Filippo di Davide		69,50
143. Locatelli Sofia fu Ernesto		68 —
144. Mazza Bianca di Adelchi		67,75
145. Matteucci Bruno fu Antonio		67,50
146. Vernaglione Giuseppe di Vincenzo		67,50
147. D'Angelo Maria Costanza fu Valentino		67,50
148. Biasco Laura in Del Giudice di Attilio		67 —
149. Tamassia Vezio fu Licinio		66,625
150. Ghedina Oreste fu Oreste		65 —
151. Valentino Giuseppina di Giuseppe		64,875
152. Belmonte Filomena fu Umile		63,75
153. Migliorisi Giuseppina fu Raffaele		63,50
154. De Simone Arcangelo di Antonio		62,125
155. Argenio Amelia di Ernesto		61 —
156. Tansini Giovanna di Carlo		61 —
157. Barbieri Luisa di Estero		60 —
158. Mazzotta Guido Mario fu Luigi		59,75
159. Bruno Ugo fu Vincenzo		59,25
160. Mascaro Francesco di Pasquale		58,75
161. Sabatini Anna Maria di Gioacchino		58,50
162. Perrone Maria Grazia fu Luigi Antonio		58,25
163. Cuttica Cairo Pasqualina fu Francesco		58 —
164. Freddi Adriana di Riccardo		57,50
165. Mastronicola Carolina di Francesco		57 —
166. Rovelli Vittorio di Augusto		56,75
167. Minervini Angela in Fiorese fu Ignazio		56,50
168. Boncompagni Vittorio fu Antonio (invalido di guerra)		56 —
169. Vasta Vito fu Giuseppe		56 —
170. Fuligni Mario fu Luigi		54,875
171. Pirozzi Giovanni fu Savino (invalido di guerra)		54,25
172. De Palma Marta in Cerini di Giuseppe		53,125
173. Gasparro Jolanda di Francesco		53 —
174. Pucci Elvira di Raffaele		49,50
175. Diana Pasquale fu Nicola		48,50
176. Vinci Carmela di Michele		47,25
177. Billotta Nicolò di Innocenzo (invalido di guerra)		46,50
178. Sciacca Vito di Paolo		46,125
179. Amorini Enzo di Giuseppe		46 —
180. Doninelli Donatella di Gaudenzio		45,69

181. Morizio Michele di Raffaele	punti	45,25
182. Ate Sylvania di Alessandro		45 —
183. Bisiach Antonio fu Antonio		45 —
184. Resentera Carmen di Ernesto Quintino		44,75
185. Cosenza Maria di Vincenzo		44,625
186. Zamboni Miranda fu Teodoro		44 —
187. Lo Jacono Maria Giovanna di Giuseppe		41,562
188. Iacobellis Saverio Goffredo di Ottavio		36,50
189. Foti Elvira fu Giovan Domenico		34,75
190. Cardelicchio Concetta fu Gaetano		32 —
191. Ferrante Laura di Beniamino		31 —
192. Crea Elvira fu Domenico		26,75
193. Stella Maria fu Domenico		23,75

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, foglio n. 376. — BARONE

(3160)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua tedesca » nei licei scientifici (classe di concorso VII c.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 305, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua tedesca » nei licei scientifici (classe di concorso VII c.).

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

È approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua tedesca » nei licei scientifici (classe di concorso VII c.) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Morpurgo Tagliabue Ernesta	punti	266,50
2. Spiegel Guido di Ionas		254,50
3. Fracca Barbarina fu Marino		249,65
4. Giurco Baroni Doris di Pietro		237,40
5. Giampaolo Maria Antonietta di Gaetano		235,25
6. Natale Bianca di Vincenzo		226,50
7. Spata Paolo fu Giovanni		225,50

8. Zappieri Bruna Emilia Severina fu Amilcare	punti	224,50
9. Krickel Germani Elsa di Giulio		223,50
10. Bologna del Priore Tullia di Pietro		219,25
11. Musca in Resen Hedegarda di Massimiliano		210,25
12. Galeazzi Antonietta fu Alessandro		202,95
13. De Maria Cecilia fu Bortolo		197,91
14. Coggiola Igina di Igino		194,07
15. Baroni vedova Bortolazzi Elisabetta fu Giovanni		195,75
16. Amoretti Nedda di Mario		195,50
17. Asclone Amedeo Maria di Enrico		194,50
18. Schulte Edvige fu Roberto		190,75
19. Escher Angelica fu Emilio		188,75
20. Venturi in Giagu Antonietta fu Antonio		186,50
21. Pettorelli Lalatta Leila di Cesare		182,58
22. Schmidt Adolfo fu Giovanni		180,06
23. Isetti Marta fu Carlo		179,50
24. Vicenzi Liana di Gustavo		176 —
25. Canepa Antonietta fu Romolo Carlo		173,25
26. Zambra Irene fu Giacomo Enrico		171,75
27. Vergas Wanda di Francesco		171,68
28. Barbieri Ida fu Angelo		170,50
29. Beda Guerrino fu Attilio		170 —
30. Belleto Alfonso fu Silvio		169,75
31. Facetoli Alma fu Giovanni Battista		168 —
32. Snider Camilla fu Alberto		167,325
33. Schiavo Rossana fu Eugenio		167 —
34. De Ehrenstem Ronoroy Maria Anna Eleonora di Carlo		166 —
35. Giben Anna Maria fu Innocente		157,55
36. Wehrennung Nora fu Gustavo		154,25
37. Ginur Rosa Maria fu Giuseppe		152,41
38. Batzelia Maria fu Attilio		151 —
39. Baldi Kommer M. Agnese fu Celestino		148,16
40. Sala Elena fu Carlo		147,781
41. Ulisse Loretta fu Enrico		147,25
42. Rosenberg Wolfgang fu Gustavo		147 —
43. Weiss in Polo Marta fu Ettore		144,25
44. Prastalter Anna di Giovanni		143,66
45. Bridi Maria fu Eugenio		138,891
46. Schena Olga di Silvio Albino		137,625
47. Zalaico Ubaldo di Giuseppe		133 —
48. Andreis Luigna di Zeno		132,33
49. Bissolotti Angela Maria fu Oscar		131 —
50. D'Addio Zagarese Giovanna di Vincenzo		130 —
51. Deuringer Marta fu Enrico		129,165
52. Privinzali Lydia di Pietro		129 —
53. Ghionda Mariastella di Angelo		127,83
54. Abeniacar in Favilla Lietta di Raffaello		125,83
55. Laverda Maddalena fu Giuseppe		125,415
56. Weger Francesco fu Goffredo		124,50
57. Melli in Visentin Dolores Vittoria fu Vittore		124 —
58. Ciccarelli Felicia di Antonio		123,25
59. Borrelli Luisa di Antonio		120 —
60. Eynard Elena Clementina di Emilio		119 —
61. Ricciuti Naglia Dora fu Francesco		118,87
62. Bingo in Fornica Chiara fu Giuseppe		118,75
63. Mazzaggio in Becchio Jole di Vincenzo		117,50
64. Sementini Capomacchia Elena di Achille		116,665
65. Alessi Pino Chiara di Nicolò		115,50
66. Rosselli Giovanna fu Giuseppe		114,75
67. Giuliano Bianca di Ulisse		114,50
68. Ibba Francesca in Massacci fu Giuseppe		114,125
69. Costa in Pema Marianna di Giovanni		114 —
70. Pagliarulo Francesco di Raffaele		110,25
71. Marinoni Narciso fu Antonio		109,75
72. Vinarelli Amalia di Fabio		109,25
73. Groff Bruno di Lionello		109 —
74. Marziani Elda fu Mario		108,50
75. Semeghini Giovanna di Evaristo		107,83
76. Battisti in Bartoloni Elena di Candido		106,955
77. Peretti Berto di Arturo		105,25
78. Dall'Asta Rita di Primo		104 —
79. Kallmus in Trupiano Maria di Ermanno		102,665
80. Recchia Antonietta fu Tommaso		102,50
81. De Luigi Jone fu Attilio		102,50
82. Stedry Gastone fu Gustavo		102,50
83. Costantino in Marletta Alba di Luigi		101 —
84. Fischesser Annamaria di Uberto		100,75
85. Arcanà Giuseppa fu Vincenzo		100,50

86. Cardin Valeria di Antonio	punti	100,25	166. Presicce Maria fu Giuseppe Pasquale	punti	53,75
87. Luceri Lucia Maria di Arturo		100 —	167. Busato in Bertoldi Wanda fu Giovanni		53,281
88. Bruni Ermelinda di Valentino		99,75	168. Malorni Lucia fu Alberto		53 —
89. Vernocchi in Zavaglia Jole fu Pietro		99,562	169. Pirozzi Giovanni fu Savino (invalido di guerra)		52,50
90. Carelli Clarissa di Decio		98,875	170. Sasso Gina fu Massimo		51,875
91. Baldini in Vescio Agnese fu Silvestro		98,75	171. Leanza Margherita di Pasquale		51,75
92. Marino Teodolinda fu Antonino		96,50	172. Mercuri Iside di Venanzio		51,50
93. Scalcetti Vera in Merli di Claugo		96,50	173. Leonardi Emiliano fu Romolo		50,415
94. Battisti Elena di Candido in Bartoloni		95,83	174. De Laurentiis Edvige di Francesco		49,50
95. Pizzarelli in Gandini Adele fu Afro		90 —	175. Passerini Gianna di Giovanni		49,50
96. Castelli Guzzi Carolina fu Iginio		89,785	176. Mazzotta Guido Maria fu Luigi		49,25
97. Hofman Ilse di Amerigo		89,75	177. Cuttica Cairo Pasqualina fu Francesco		49 —
98. Cicirello Resta Stefania di Giuseppe		89,625	178. Baldasserini in Cianchetti Giuseppina di Carlo		47,25
99. Di Conzo Andrea di Pasquale		88,75	179. Santonastaso Gallo Jolanda di Domenico		46,75
100. Antolino Iole fu Alberto		88,562	180. Amorini Enzo di Giuseppe		46 —
101. Fantone Clorinda di Giuseppe		88,50	181. Deidda Armando fu Francesco		46 —
102. Sanna Ada di Giovanni		86,125	182. Signoroni Fulvia di Vittorio		45,75
103. Tafuri Eugenia fu Luigi		86,062	183. De Palma in Corini Marta di Giuseppe		43,75
104. Bustini Benedetti Gabriella di Onorato		86 —	184. Pucci Elvira di Raffaele		43,50
105. Savazzi in Masini Anna Maria di Pietro		85 —	185. Renna Cosima fu Felice		43,375
106. Caolo Vincenzo di Salvatore		84,625	186. Mangano in Pisano Nunzia di Francesco Paolo		42,125
107. Balboni in Bissin Gina di Leonardo		83 —	187. Tripodi Giovanni di Domenico		41,50
108. Spada in Pesenti Amalia fu Carlo		82,875	188. Corso Carlo di Girolamo		37 —
109. La Ricca in Lambardi Ina di Paolo		80,375	189. Vinci Carmela di Michele		35 —
110. Salvadori Francesco di Pietro		79,50	190. Aite Silvana di Alessandro		33,50
111. Fontana in Venuta Maria di Ernesto		79,25	191. D'Alessandro Anita di Francesco		32,875
112. Cinelli Gabriella di Vincenzo		79 —	192. Rastelli Antonietta di Matteo		32,50
113. Consiglio Anna Maria fu Antonio		78,75	193. Di Girolamo Filippo di Angelo		32,25
114. Toschi Giovanna di Attilio		78,75	194. Cardellicchio Concetta fu Gaetano		30 —
115. Iaeggi Frida di Adolfo		78,625	195. Fracassi Fausta fu Francesco		26,50
116. D'Amico Casimira di Giovanni		78,50	196. Crea Elvira fu Domenico		23,25
117. Serreloi in Tanda Anna di Carlo		77,50			
118. Fracassetti Maria Pia fu Domenico		77,50			
119. Villari Jole fu Domenico		76,75			
120. Tinti Antonietta di Odoardo		75 —			
121. Castelpietra Bruno fu Silvio		75 —			
122. Pietrantoni in Ciolli Giuseppina fu Giuseppe		74,625			
123. Scorcioni Margherita fu Savino		74,375			
124. Alberè Giuseppe		74 —			
125. Masini Maria di Decio		73,625			
126. Mainetti Adolfo fu Angelo		73,25			
127. De Cicco Maria Teresa di Pietro		72,75			
128. Manghi Alda di Alberto		72,50			
129. Segat Giovanni di Giovanni Battista		72 —			
130. Betti Eugen Bettino fu Eugenio		71,50			
131. Leva in Fulignet Livia fu Luigi		71,25			
132. Kerschbaumer Roma Nives fu Luigi		69,50			
133. Ferrazzare Filippo di Davide		69,50			
134. Venditti Spione Dora di Emilio Guido		69,375			
135. Burich Dora di Enrico		69,25			
136. Caliento Ida fu Ernesto		69 —			
137. Leonardi Emo fu Giuseppe		68,25			
138. Prati Antonia fu Carlo		67,50			
139. Iockel in Tozzi Ilse di Giuseppe		66,50			
140. Fratini Liliana fu Edgardo		65,75			
141. Filippini Anna Maria di Vincenzo		64,50			
142. D'Angelo Maria Costanza fu Valentino		64 —			
143. Pradella Ortolan Elena di Agostino		63,875			
144. Bellini Maria fu Clitofonte		63,75			
145. Del Prete Livia fu Adalberto		63,75			
146. Zancon Rinaldini Rosa Maria di Adolfo		63,50			
147. Magi Giuseppina fu Francesco		63 —			
148. Belmonte Filomena fu Umile		62,375			
149. Arcelli Fontana Angela		61,375			
150. De Simone Arcangelo di Antonio		60,75			
151. Darbo in Donzelli Emilia fu Giovanni		60,25			
152. De Bellis Anna fu Michele		60,25			
153. Barbieri Luisa di Estero		60 —			
154. Mazza Bianca di Adelchi		59,375			
155. Valentini Giuseppina fu Giuseppe		59,375			
156. Perrone Maria Grazia di Luigi Antonio		58,25			
157. Vernaglione Giuseppe di Vincenzo		58,25			
158. Sabatini Anna Maria di Gioacchino		56,75			
159. Moscaro Francesco di Pasquale		56 —			
160. Tansini Giovanna di Carlo		55,75			
161. Viero Francesco fu Francesco		54,75			
162. Faganelli Nerina di Marcello		54,312			
163. Biasco in Del Giudice Laura		54,25			
164. Mastronicola Carolina di Francesco		54,25			
165. Finto Carla Silvia fu Federico		54 —			

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro n. 26, foglio n. 321. — BARONE

(3161)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « cultura generale e storia dell'arte » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella B, n. 3).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9° del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « cultura generale e storia dell'arte » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella B, n. 3);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « cultura generale e storia dell'arte » nelle scuole d'arte di secondo grado (tabella B, n. 3), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Biscottini Maria Clelia di Attilio	punti 202 —
2. Prestigiacoemo Teresa fu Giulio	192,40
3. D'Ambrosio Rosa fu Rodolfo	177,40
4. Angeani Alda di Alfredo	159,450
5. Abramo Rosa di Antonino	157,50
6. Petrini Maria fu Giulio	124,50
7. Paruzzola Albino fu Beniamino	101,75
8. Peretti Elena fu Annibale	101 —
9. Balugani Lea di Giuseppe	91,50
10. Ragona Antonino di Vincenzo	83,50
11. Binaldi Virginia di Nicola	78 —
12. Preti Vittorio fu Attilio	69,50
13. Incremona Concetta fu Giuseppe	60,75
14. D'Amico Elisabetta di Antonio	56,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. Il Ministro: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Registro n. 28, foglio n. 6. — BARONE

(3236)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « cultura scientifica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 20).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a sette posti di ruolo speciale transitorio di « cultura scientifica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 20);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a sette posti di ruolo speciale transitorio di « cultura scientifica » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B,

n. 20) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Del Basso Orsini Raffaele fu Giuseppe	punti 109 —
2. Stella Ubaldo fu Raffaele	107,70
3. Roscetti Sandrino di Ettore	105,80
4. Bianchi Ruggero di Rolando	95,75
5. Mogavero Nicolò fu Antonio	92,05
6. Mantovani Walter fu Fernando	83,50
7. Arcolaci Matilde fu Salvatore	77,75
8. Puntel Agenore fu Ausilio	69,50
9. Gambineri in Volpi Maria Luisa	69 —
10. Piraino Alfredo fu Giovanni	65,30
11. Pierfederici Dina fu Ercole	65,25
12. Zenoni Plinio di Ottorino	59,55
13. Faro Luciana fu Antonio	50 —
14. Cazzaniga Attilio fu Giuseppe	47 —
15. Di Leva Carlo fu Giovanni	40,75
16. Fornasari Enrico fu Sergio	33,70

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. Il Ministro: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Registro n. 28, foglio n. 7. — BARONE

(3237)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia » negli istituti d'arte (tabella B, n. 4).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia » negli istituti d'arte (tabella B, n. 4);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni e la legittimità dei criteri seguiti:

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « storia dell'arte, lingua e letteratura italiana, storia e geografia » negli istituti d'arte (tabella B, n. 4) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Biscottini Maria Clelia di Attilio	punti 202,000
2. Gombi Emilio fu Egisto	200,90
3. Zedda Francesco di Francesco	183,50
4. Pallavicini Carlo fu Giovanni	182,736
5. Prestigiacoemo Teresa fu Giulio	177,000

6. Abramo Rosa di Antonio	punti	157,50
7. Scarpa Attilio di Francesco		148,38
8. Collina Cecilia di Giovanni		142,33
9. Petrini Maria fu Giulio		105,000
10. Paruzzola Albino fu Beniamino		101,75
11. Peretti Elena fu Annibale		101,000
12. Mazzini Franco fu Gianpaolo		93,50
13. Balugani Lea di Giuseppe		91,50
14. Ragona Antonino di Vincenzo		80,70
15. Vazzana Dorothea fu Antonio		74,25
16. Rinaldi Virginia di Michele		55,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

p. Il Ministro: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Registro n. 28, foglio n. 5. — BARONE

(3235)

PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 23 giugno 1952 del sindaco di Meldola con cui si comunica che il dott. Neri Joffre è decaduto dalla nomina a titolare della condotta di Teodorano per non aver assunto servizio nel termine assegnatogli dall'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria rinunziatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonetti Raffaele è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Teodorano di Meldola.

Forlì, addì 26 giugno 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che la Giunta municipale di Castrocaro e Terra del Sole, con delibera n. 400 del 14 giugno 1952, ha dichiarato decaduto dalla nomina a titolare della condotta medica di Terra del Sole il dott. Curlo Francesco per non avere questi assunto servizio nel termine fissatogli;

Considerato che il dott. Bertini Dino che segue in graduatoria il dott. Curlo, ha dichiarato di rinunciare ad una eventuale nomina nella prefata condotta;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria rinunziatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonetti Cesare è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Terra del Sole.

Forlì, addì 1° luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che la Giunta municipale di Torriana con delibera 1416 del 20 giugno 1952, ha dichiarato decaduto dalla nomina a titolare della condotta medica di Torriana Montebello il dott. Maestri Domenico per non avere questi assunto servizio nel termine fissatogli;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria rinunziatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Meniti Nicola è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Torriana Montebello.

Forlì, addì 4 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

(3274)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 1068/San del 30 aprile 1951, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per copertura di posti di medico condotto, vacanti nei Comuni della provincia di Latina alla data del 31 dicembre 1950;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20493/2/8587 del 18 marzo 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 1952, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Latina, di cui al decreto citato nelle premesse:

1. Pontecorvi dott. Alberto di Alfredo	punti	102,29 su 150
2. Coletta dott. Mario di Nicola		96,00
3. Di Prospero dott. Luigi fu Antonio		94,60
4. Polidori dott. Francesco di Alessandro		93,80
5. La Penna dott. Elio di Fabio		92,29
6. Giudetti dott. Antonio fu Emanuele		91,59
7. Barbato dott. Alessandro fu Enrico		91,34
8. Casale dott. Luigi fu Francesco		90,70
9. Triolo dott. Gioacchino di Filippo		90,14
10. Serino dott. Agnello fu Francesco		89,47
11. Montellanico dott. Daniele di Arcangelo		84,54
12. Marcario dott. Giuseppe di Donato		82,12
13. Vento dott. Vincenzo fu Giovanni		77,92
14. De Rossi dott. Pietro di Cesare		77,25
15. Gnessi dott. Franco di Quirino		76,00
16. Falco dott. Giovanni fu Anfiochio		60,90

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 25 giugno 1952

p. Il prefetto: VECCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il precedente decreto n. 18713 Div. 3/1 del 25 giugno 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per posti vacanti di medico condotto nella provincia di Latina, bandito con decreto prefettizio n. 1068/San del 30 aprile 1951;

Viste le domande dei candidati al succitato concorso, nelle quali sono state indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali ciascuno di essi, ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

- 1) Pontecorvi dott. Alberto di Alfredo: Sezze (3^a condotta);
- 2) Coletta dott. Mario di Nicola: Cori (Regione Valle);
- 3) Di Prospero dott. Luigi fu Antonio: Sezze (2^a condotta);
- 4) Polidori dott. Francesco di Alessandro: Bassiano;
- 5) La Penna dott. Elio di Fabio: SS. Cosma e Damiano;
- 6) Giudetti dott. Antonio fu Emanuele: Cori (frazione Giulianello);
- 7) Barbato dott. Alessandro fu Enrico: Maenza.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 25 giugno 1952

p. Il prefetto: VECCHI

(3287)

PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 6481/San., del 22 febbraio 1949, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento, tra l'altro, di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1948;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice del concorso, e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 6481/San., del 22 febbraio 1949:

1. Castagni Aldo	punti	96,458	su 150
2. Trippi Walter		89,068	
3. Beni Enrico		86,943	
4. Ventura Riccardo		84,143	
5. Malentacchi Enrico		82,261	
6. Buonocore Fortunato		81,9	
7. Guildarelli Aldo		74,633	
8. Cornioli Mario		71,24	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: FRANCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio odierno decreto n. 15027/San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1948, bandito con decreto prefettizio n. 6481/San., del 22 febbraio 1949;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso in narrativa:

- Castagni Aldo: Monte San Savino (2^a capoluogo);
Trippi Walter: Stia (2^a capoluogo);
Beni Enrico: Consorzio Montevarchi-Bucine (Mercatale Valdarno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: FRANCI

(3264)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Venerdì, 18 luglio 1952

N. 165

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***MODALITÀ PER LE INSERZIONI**

Il prezzo degli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Afinchè la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato - Roma (Ufficio Inserzioni - Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI**« COPECA »****Conceria Pelliccerie di Carignano - Società per Azioni**

Sede in Carignano — Capitale sociale L. 900.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 agosto 1952, per le ore 15, nella sede amministrativa in Torino, Corso Inghilterra n. 47, ed in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 1952, nella stessa ora e località, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1952, relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, scaduti, e fissazione degli emolumenti;
3. Esame della situazione economica e dell'andamento generale dell'azienda e deliberazioni in merito ai provvedimenti necessari.

Torino, 8 luglio 1952

1013 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

ARCADIA - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano — Capitale L. 1.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 agosto 1952, alle ore 14, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 15 settembre 1952, stessa ora, in seconda convocazione, in ambedue i casi in Milano, presso lo studio del rag. Enrico Corso, piazza della Repubblica n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni di legge sull'esercizio 1952;
2. Bilancio al 31 marzo 1952 e conto delle perdite e dei profitti;
3. Nomina delle cariche sociali.

1017 (A pagamento).

L'Amministratore.

SOCIETÀ ANTONIO MARANO - SOCIETÀ PER AZIONI*(in liquidazione).*

Sede della liquidazione: presso dott. rag. Francesco Muzio

corso Matteotti n. 1-A Milano

Capitale sociale L. 10.000.000 (diecimilioni)

Capitale versato e sottoscritto L. 1.000.000 (unmilione)

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 agosto 1952, alle ore 14,30, presso la sede della liquidazione, corso Matteotti n. 1-A, Milano, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 agosto 1952, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sulla situazione patrimoniale della liquidazione;
2. Sostituzione del liquidatore a sensi dell'art. 2401 del Codice civile;
3. Nomina del liquidatore a sensi dell'art. 2450 del Codice civile;
4. Varie ed eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che avranno depositato i titoli azionari presso la sede della liquidazione, 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

1016 (A pagamento).

Il liquidatore: (firma illeggibile).

« S.A.M.I. »**Società Anonima Messaggerie Italiane**

Sede in Roma

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 agosto 1952 alle ore 12, presso lo studio notarile Leonelli Chinni, via del Corso 117 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società, eventuale sua messa in liquidazione e nomina del liquidatore;
2. Eventuali e varie.

1029 (A pagamento).

Il presidente: (firma illeggibile).

« A.G.E.T. »

Anonima Geranel e Torrazze - Società Anonima

Sede in Milano — Capitale L. 532.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 settembre 1952, alle ore 16, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 settembre 1952, stessa ora, in seconda convocazione, in ambedue i casi in Milano, presso lo studio del rag. Enrico Corso, piazza Repubblica n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni di legge sugli esercizi 1950 e 1951;
 2. Bilanci al 31 dicembre 1950 e 1951 e conto delle perdite e dei profitti;
 3. Nomina delle cariche sociali.
- 1018 (A pagamento). L'Amministratore.

GRAND HOTEL MONTE FAITO - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Napoli, Traversa Municipio n. 17

Capitale sociale L. 15.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono riconvocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno di giovedì 7 agosto 1952 alle ore 11, presso la sede sociale ed ove occorra in seconda convocazione per il giorno di venerdì 5 settembre 1952 alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sull'esercizio al 31 dicembre 1951;
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative;
3. Nomina di amministratori per compiuto triennio.
4. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1952-53 e 54 e determinazione dell'emolumento relativo;
5. Varie e deliberazioni relative.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci cinque giorni prima della convocazione.

Napoli, 15 luglio 1952

Grand Hotel Monte Faito - S.p.A.

L'amministratore delegato: (firma illeggibile).

1022 (A pagamento).

OFFICINE SUSSIDIARIE AVIAZIONE

Società per Azioni

Sede in Napoli, Traversa Municipio n. 17

Capitale sociale L. 40.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono riconvocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno di giovedì 7 agosto 1952 alle ore 13, presso la sede sociale ed ove occorra in seconda convocazione per il giorno di venerdì 5 settembre 1952 alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sull'esercizio al 31 dicembre 1951;
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative;
3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1952-53 e 54 e determinazione dell'emolumento relativo;
4. Varie e deliberazioni relative.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci cinque giorni prima della convocazione.

Napoli, 15 luglio 1952

Officine Sussidiarie Aviazione

1023 (A pagamento). Il presidente: ing. Leopoldo De Lieto.

IMMOBILIARE RODI - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano — Capitale L. 1.050.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 20 settembre 1952, alle ore 14,30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 25 settembre 1952, stessa ora, in seconda convocazione, in ambedue i casi in Milano, presso lo studio del rag. Enrico Corso, piazza Repubblica n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni di legge sugli esercizi 1950 e 1951;
 2. Bilanci al 31 dicembre 1950 e 1951 e conto delle perdite e dei profitti;
 3. Nomina delle cariche sociali.
- 1019 (A pagamento). L'Amministratore.

« S.A.I.C.A. »

Società per Azioni fra Industriali delle Conserve Animali

Sede in Milano, via Passione n. 9

Capitale sociale L. 33.000.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il giorno di venerdì 26 settembre 1952, alle ore 10,30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno successivo, sabato 27 settembre 1952, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1952 e deliberazioni relative;
3. Varie ed eventuali.

Avranno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che, entro il 21 settembre 1952, abbiano depositato il loro titolo presso la sede sociale.

Milano, 16 luglio 1952

1020 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

« A.I.C.E. »

Azienda Libreria Commerciale Editoriale

Società a responsabilità limitata

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 7 agosto 1952 ore 10, in piazza Barberini, 52/7 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale chiusura della liquidazione;
2. Eventuale nomina di un nuovo liquidatore;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 16 luglio 1952

1026 (A pagamento). Il presidente del Consiglio di amministrazione: Ing. Stefanini Giovanni.

Convocazione di assemblea

I signori azionisti della S.I.D.O.R. (Sbarchi Imbarchi Deposito Oli Rinfusa) Società per Azioni, sede in Genova via Maragliano n. 2 Genova capitale sociale Lit. 10.000.000, sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 2 agosto 1952 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
2. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1951;
3. Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nuove nomine;
4. Dimissioni di sindaci e nuove nomine.

Genova, 15 agosto 1952

1028 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMANDO DELLA III Z. A. T.

Direzione Demanio

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto con deliberamento definitivo nella prima seduta ai sensi degli articoli 73/C, 75, 76 del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato.

Si fa noto che il giorno 23 agosto 1952 alle ore 11 si procederà in Roma, presso la Direzione Demanio della III Z.A.T. sita al viale Giulio Cesare n. 54, davanti al Direttore o a chi per esso a pubblico incanto ad offerta segreta per l'aggiudicazione della seguente concessione:

Oggetto e durata.

Concessione di sfalcio erba e pascolo con onere di lavori su 40 ettari di terreno, costituenti il sedime del campo di volo dell'aeroporto di Tarquinia nello stato in cui si trova, restandone comprese eventuali zone di scarsa o nulla produttività o comunque, cosparsa di buche, strade, macerie ecc.

La durata della concessione è di anni 7 e cioè dal 1° ottobre 1952 al 30 settembre 1959.

I lavori da eseguire sono quelli indicati nell'apposito disciplinare che è visibile presso la Direzione Demanio della III Z.A.T. al viale Giulio Cesare n. 54, Roma, e presso il comune di Tarquinia e presso la Direzione Lavori Demanio Aeronautico di Orbetello.

Corrispettivi e condizioni.

La concessione è subordinata:

a) al pagamento in due rate uguali semestrali anticipate del canone annuo che risulterà dalla gara predetta, per la quale il canone base d'asta viene fissato nella misura di L. 67.660 complessive annue;

b) all'esecuzione dei lavori di sistemazione edile ed agraria dei terreni per l'ammontare di L. 4.252.560 di cui al disciplinare sopra richiamato;

c) alla prestazione di un deposito cauzionale di L. 250.000 (duecentocinquanta mila) a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi contrattuali, svincolabile al termine della concessione.

A giudizio insindacabile dell'Amministrazione Aeronautica la concessione potrà essere revocata con 15 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata e potrà essere ridotta la superficie data in concessione senza che il concessionario possa pretendere altro oltre il rimborso del canone versato e il rimborso delle spese sostenute per i lavori con i criteri esposti nel disciplinare di cui è cenno innanzi.

L'erba deve essere sfalcata prima che oltrepassi l'altezza di centimetri 30 (trenta).

Una volta eseguiti i lavori di cui all'unito disciplinare è vietato assolutamente di alterare il sedime del campo, scavar fossi, creare ingombri temporanei e tanto meno permanenti.

Persone, attrezzature e prodotti raccolti dovranno permanere sul campo il tempo strettamente necessario ed indispensabile per la esecuzione del lavoro nella giornata o frazione di giornata, e subordinatamente alle esigenze di Volo.

E' vietata l'irrigazione e l'aratura del sedime.

La superficie del terreno deve essere mantenuta a prato stabile asciutto.

La concessione di pascolo prevede esclusivamente il pascolo ovino, il quale dovrà essere esercitato con tutte le cautele ed istruzioni imposte dalle esigenze di Volo.

E' tassativamente proibito far pascolare animali equini, bovini e suini.

E' vietato il sub-appalto parziale o totale della concessione sotto pena di immediata revoca della concessione stessa.

Condizioni per concorrere alla gara.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a concorrere e a presentare le loro offerte dovranno esibire o far pervenire alla sede della Direzione Demanio della III Z.A.T. i documenti appresso indicati, non più tardi delle ore 12 del giorno precedente a quello dell'asta, con l'esclusione in caso di ritardo:

A) Un certificato generale del Casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale competente, in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta debitamente legalizzato;

B) Un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante è domiciliato, in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta, debitamente legalizzato dal Prefetto nella cui giurisdizione è compreso tale Comune, se non rilasciato dal sindaco di Roma;

C) Un certificato in data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale di Agricoltura o dal Comune di residenza dal quale risulti che il concorrente è tecnicamente ed economicamente attrezzato a concorrere ad appalti di natura analoga a quella di cui è oggetto il presente avviso d'asta;

D) Un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Agricoltura, debitamente legalizzato, dal quale risulti che la ditta è impresa edile;

E) Una dichiarazione, in carta bollata da L. 32 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo della concessione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che nel loro complesso sono tali da consentire l'aumento che sarà per fare.

Nella dichiarazione il concorrente dovrà attestare di disporre e di avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi e quanto altro occorre per la esecuzione della concessione.

Le Società Commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali e con certificato della cancelleria del Tribunale o degli Uffici provinciali del Commercio e dell'Industria competenti, che la Società è legalmente costituita; che furono adempite le formalità di cui agli articoli 2296 e seguenti del Codice civile; che la persona che sottoscriverà l'offerta ha la facoltà di obbligare legalmente la Società; che la medesima non è in stato di fallimento, liquidazione o scioglimento;

F) Le cooperative e i loro consorzi oltre che ai documenti di cui alle lettere C), D), dovranno esibire nel predetto termine:

1° - Statuto ed atto costitutivo delle Cooperative (originale o copia notarile);

2° - Attestazione comprovante l'iscrizione delle Cooperative nei registri o Albo Prefettizio, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso d'asta;

3° - Documentazione sulla potenzialità della Cooperativa (attestazione o dichiarazione, atti di fidejussione, ecc. di banche, enti ed istituti di credito) di data non anteriore a quella del presente avviso d'asta;

4° - Attestazione del Tribunale comprovante che la Cooperativa non sia in stato fallimentare, di liquidazione o scioglimento, di data non anteriore a quella del presente avviso d'asta (necessario soltanto per le Cooperative costituitesi da oltre tre mesi).

Inoltre il rappresentante delle Cooperative o di Consorzi di Cooperative (la persona cioè alla quale viene attribuita la capacità giuridica ad impegnare legalmente la Cooperativa o i Consorzi) dovrà produrre i documenti di cui alle lettere A) e B).

L'Amministrazione Aeronautica si riserva piena ed insindacabile la facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, nonostante la prestazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano note le ragioni del provvedimento.

Il giudizio dell'Amministrazione sulla ammissione od esclusione dei concorrenti non è soggetta a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

I concorrenti dovranno, a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurare presso la Direzione appaltante di essere stati ammessi all'asta;

G) Per l'ammissione i concorrenti dovranno fare presso una delle sezioni di Tesoreria provinciale della Repubblica il deposito della somma sopraindicata di L. 250.000, a titolo di cauzione in contanti od in titoli di Stato garantiti e riconosciuti dallo Stato, valutati in base alla quotazione di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene eseguito il deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nei pieghi contenenti le offerte ma dovrà essere presentata alla sede di appalto unitamente ai documenti di cui alle lettere A), B), C), D), E), F).

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerta di aumento scritta su carta filigranata col bollo ordinario di L. 32, firmata ed in piego chiuso e sigillato.

L'aumento dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discrepanza fra l'aumento scritto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Aeronautica appaltante.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarla personalmente o farla consegnare alla Direzione appaltante unitamente agli altri documenti richiesti ed alla prova dell'eseguito deposito.

Le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone debbono giungere alla Direzione appaltante non più tardi delle ore 12 del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.

L'invio di tali offerte si intende fatto a tutto rischio dei concorrenti, e pertanto, non saranno ammessi reclami nel caso le stesse non siano pervenute o siano pervenute in ritardo.

Le offerte presentate direttamente dai concorrenti potranno essere accettate fino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Delle offerte però non sarà tenuto conto se non risulterà che i concorrenti hanno fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dalle autorità che presiede l'asta, le offerte che non portino l'indicazione dell'aumento in tutte lettere ed in cifra, quelle che non siano munite della firma del concorrente e che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dalla italiana ed infine quelle fatte per telefono o per telegrafo e che non pervengono in pieghi chiusi e sigillati.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, né firmare, nel nome di più di un concorrente.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni di legge sulla tassa di bollo saranno tenute valide agli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione della relativa contravvenzione.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente nel primo ed unico incanto e seguirà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior aumento sull'ammontare del canone base.

L'aggiudicazione avrà luogo ancorchè vi sia un unico concorrente.

A tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari e che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, sarà rilasciato un certificato dichiarante che seguita l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Tutte le spese d'asta, di registro, ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle di stampa e del Capitolato speciale, sono a carico del deliberatario, il quale, perciò, subito dopo l'aggiudicazione dovrà depositare presso la Cassa di questa direzione appaltante la somma di L. 170.000, (centosettantamila) salvo liquidazione finale.

Le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative sono tenuti a documentare di avere diritto al privilegio di legge circa la esecuzione delle tasse di bollo e di registro.

Entro cinque giorni dell'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario ed un suo procuratore dovrà presentarsi a questa direzione per la stipulazione del contratto, il quale non sarà valido se non dopo aver riportato l'approvazione delle superiori autorità competenti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Si procederà a norma dell'articolo 353 del Codice penale contro chiunque con violenze, minacce, doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti.

L'ufficiale rogante: capo sezione dott. G. Gagliano.
1015 (A credito).

Prot. n. 1541

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Amministrazione Regionale per le Foreste Demaniali
Ufficio di Cavalese

AVVISO D'ASTA

Il giorno 8 agosto 1952 alle ore 10 l'Amministrazione Regionale per le Foreste Demaniali-Ufficio di Cavalese (Trento) mette in vendita a mezzo asta pubblica ad unico incanto e ad offerte segrete, ai sensi dell'art. 73, comma C) del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924 n. 827, n. 25 lotti

di segati di abete posti sui piazzali delle segherie demaniali di Paneveggio e Cadino (provincia di Trento), come appresso:

Paneveggio:

Mc. 50 in un unico lotto di assortimento II, al dato regolatore di L. 34.000 al mc.;

Mc. 50 in un unico lotto di assortimento II, andante al dato regolatore di L. 27.500 al mc.;

Mc. 200 suddivisi in n. 4 lotti di assortimento tombante al dato regolatore di L. 27.500 al mc.;

Mc. 150 suddivisi in n. 3 lotti di assortimento III, al dato regolatore di L. 23.500 al mc.;

Mc. 20 in un unico lotto di travi Uso Trieste al dato regolatore di L. 13.000 al mc.;

Mc. 50 in un unico lotto di sottomisure tombante al dato regolatore di L. 23.000 al mc.

Cadino:

Mc. 550 suddivisi in n. 11 lotti di assortimento tombante al dato regolatore di L. 27.000 al mc.;

Mc. 50 in un unico lotto di assortimento tombante al dato regolatore di L. 27.500 al mc.;

Mc. 50 in un unico lotto di sottomisure tombante al dato regolatore di L. 23.000 al mc.;

Mc. 35 in un unico lotto di cortame tombante al dato regolatore di L. 24.000 al mc.

Il prezzo si intende per merce franco autocarro.

Il relativo quaderno d'oneri è ostensibile nelle ore d'ufficio presso l'A.R.F.D. di Cavalese (Trento).

Cavalese, 10 luglio 1952

962 (A credito). L'amministratore: dott. Ottorino Pedrini.

COMUNE DI CAPOSELE
(Provincia di Avellino)

AVVISO PER OFFERTA DI MIGLIORAMENTO

Il sindaco fa noto che oggi, in seguito al primo esperimento d'asta, è stata provvisoriamente aggiudicata la vendita della pineta « Mauta » di cui all'avviso del 30 giugno 1952, per il prezzo di L. 2.740.000 in favore della ditta Ciccone Francesco.

Avverte che il termine per la presentazione delle offerte di miglioramento del ventesimo sul prezzo suindicato di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno 23 luglio 1952.

Cavalese, 12 luglio 1952

963 (A pagamento).

Il sindaco: dott. Michele Farina.

ENTI LOCALI

OSPEDALE E ORFANOTROFI - FORLÌ

Si rende noto che nel giorno 7 agosto 1952 alle ore 10 si procederà nella sala della biblioteca dell'ospedale G. B. Morgagni di Forlì (piazzale dell'ospedale n. 1) ad esperimenti d'asta per la vendita dei seguenti lotti di terreno fabbricabile:

1) lotto posto in Forlì lungo la via D. Bolognesi della sup. di mq. 816 distinto nel vigente catasto del comune di Forlì al foglio 202 al rustico colla particella 18 lettera aggiunta b) avente una superficie catastale di ett. 0,0816, un reddito dominicale di L. 67,32 e un reddito agrario di L. 24,48; prezzo base L. 1.795.200;

2) lotto posto in Forlì lungo la via D. Bolognesi della sup. di mq. 779 distinto nel vigente catasto del comune di Forlì al foglio 202 al rustico colla particella 18 lettera aggiunta c) avente una sup. catastale di ett. 0,0779, un reddito dominicale di L. 64,27 e un reddito agrario di L. 23,37; prezzo base L. 1.713.800;

3) lotto posto in Forlì lungo la via D. Bolognesi della sup. di mq. 815 distinto nel vigente catasto del comune di Forlì al foglio 202 al rustico con la particella 18 lettera aggiunta f) avente una superficie catastale di ett. 0,0856, un reddito dominicale di L. 70,62 e un reddito agrario di L. 25,63; prezzo base L. 1.883.200;

4) lotto posto in Forlì lungo la via D. Bolognesi della sup. di mq. 815 distinto nel vigente catasto del comune di Forlì al foglio 202 al rustico con la particella 18 lettera aggiunta g) avente una sup. catastale di ett. 0,0815, un reddito dominicale di L. 67,24 e un reddito agrario di L. 24,45; prezzo base L. 1.793.000.

Chi vuole essere ammesso all'incanto deve depositare prima dell'inizio dell'incanto medesimo nelle mani del sottoscritto notaio 1/10 del prezzo base (L. 175.200, L. 171.380, L. 188.320, L. 179.300, rispettivamente per i lotti 1), 2), 3) e 4) a garanzia

dell'offerta e circa 1/25 del prezzo medesimo (L. 71.808, L. 68.552, L. 75.328, L. 71.720 rispettivamente per i lotti 1), 2), 3) e 4) quale ammontare approssimativo delle spese.

Ognuno dei suddetti 4 lotti di terreno si vende nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova.

L'aggiudicazione avrà luogo soltanto se vi saranno stati almeno due concorrenti per ciascun lotto.

Nei dieci giorni successivi alle delibere provvisorie di aggiudicazione saranno ammesse offerte di miglioramento non inferiori al sesto del prezzo di delibera; dette offerte dovranno essere fatte presso il sottoscritto notaio nel suo studio in Forlì piazza Saffi, 7 e accompagnate dal deposito del decimo del prezzo in garanzia dell'offerta e di un venticinquesimo per le spese.

Dal giorno della pubblicazione a quello dell'esperimento d'asta è ammessa la visita dei lotti da vendersi previo accordo col segretario dell'ente venditore.

Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale G. B. Morgagni di Forlì.

967 (A pagamento).

Il notaio: dott. Pietro Ravaioli.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il Pretore di Comiso con decreto del 3 luglio 1952, su istanza del sig. Lo Presti Carmelo, ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario n. G/001650 di L. 50.000, emesso dal Banco di Sicilia, Agenzia di S. Croce Camerina, portante retro le firme di Bellassai Carmelo e Delacroce Giuseppe; autorizzandone il pagamento all'interessato trascorsi giorni 15 dalla presente pubblicazione se non fatta opposizione.

965 (A pagamento).

Dott. Pietro Iurato.

AMMORTAMENTO TITOLI

Con decreto del 10 luglio 1952 il Presidente del Tribunale di Messina ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti titoli: 1) V.C.N. 350029/F di L. 11.250 emesso dal Banco di Sicilia AG. 2 Messina il 14 maggio 1952 ord. avv. Letterio Palmisano girato dott. Oreste Migliardi; 2) V.C. 465708/F di L. 11.250 emesso Banco Sicilia AG. 2 Messina il 13 giugno 1952 ord. avv. Letterio Palmisano girato dott. Oreste Migliardi; 3) Assegno circolare vistato n. 9042112 di L. 11.250 emesso il 5 aprile 1952 Banca di Messina, Messina, ord. Palmisano Letterio girato dott. Oreste Migliardi; 4) Assegni a copertura garantita in bianco del Credito Italiano Messina nn. 125957/8 del taglio di L. 10.000 ciascuno, e ne ha ordinato il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Messina, 11 luglio 1952

966 (A pagamento).

Dott. Oreste Migliardi.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Il Presidente del Tribunale di Roma con suo decreto del 9 luglio 1952 dichiara l'ammortamento dell'assegno Bancario numero 423326 di L. 25.000 emesso dal Banco di Napoli, succursale di Pescara (Aquila) il giorno 25 giugno 1952 a favore di Fracassi Alfonso e girato a Liberatore Carmine e ne autorizza il pagamento al ricorrente dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione salvo opposizione.

1031 (A pagamento).

(1ª Pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Codegoni Teresa ved. Gatti residente in Giussago (Pavia) ha chiesto dichiararsi la morte presunta di Gatti Giuseppe Antonio fu Ambrogio nato il 3 agosto 1834 ed emigrato in America nello anno 1870 senza più dare notizie di sé. Chi avesse notizie dello scomparso le faccia pervenire alla Cancelleria del Tribunale di Pavia entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

970 (A pagamento).

Dott. proc. Piero F. Marchetti.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

La signora Galimi Giccia di Domenico residente in Reggio Calabria, ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria la dichiarazione di morte presunta del proprio marito Aricò Marco di Antonino e di Polimeni Maria nato a Reggio Calabria il 1º settembre 1899, emigrato in Algeria nel dicembre del 1931, senza dare notizie di sé dal giorno 21 settembre 1932. Chiunque abbia notizie le comunichi alla cancelleria del Tribunale suddetto entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

301 (A pagamento).

Il cancelliere: G. Lo Presti.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il dott. Ganger Luigi fu Emilio residente in Brescia, ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria dichiarazione di morte presunta dello zio Floccari Giuseppe fu Luigi e fu Gangemi Giovanna, nato a Cannitello il 23 dicembre 1876, emigrato in Argentina nel 1901 senza dare notizie di sé dal 1908. Chiunque abbia notizie le comunichi alla cancelleria del Tribunale suddetto entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

302 (A pagamento).

Il cancelliere: Lo Presti.

ANNUNZI VARI

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Cachet Odontalgico Dott. Javerone », modificata nella sua composizione, resta registrata a tutti gli effetti di legge al n. 2731 ed intestata alla ditta Javerone di Roma, assumendo la denominazione di « Cachet Nevrit dott. Javerone ».

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 30 (cachet 1) e L. 100 (cachets 4).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

972 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Adiefim » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6421 ed intestata alla Ditta Medital di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 500 (fiale 3 x 2 cc.).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

973 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Gonadocoryl » fiale da 10.000 U. I. (Serie) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 5481/A ed intestata alla Ditta Istituto di Sieroterapia Emopoietica - Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 4500 (una fiala da 10.000 unità + una fiala di solvente).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

974 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « O-Nox » già registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6072 a nome della ditta Gea di Roma è ora intestata alla ditta A. Gazzoni & C. di Bologna.

La specialità resta registrata al n. 6072 con il prezzo di vendita al pubblico di L. 350 (confetti 16 x gr. 0,40).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

975 (A pagamento).

p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Ginelys » già registrata a tutti gli effetti di legge al n. 5622 a nome della ditta Istifar Albanese di Milano è ora intestata alla ditta Lab. Farmaceutico Giusto di Genova.

La specialità resta registrata al n. 5622 con il prezzo di vendita al pubblico di L. 375 (20 compresse).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

076 (A pagamento). u. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « B 6 Monovit Sossi » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6303 ed intestata alla Ditta Biochimici Sossi di Pisa.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 330 (fiale 5 x 2 cc. da 10 mgr.), L. 380 (fiale 3 x 2 cc. da 25 mgr.) e L. 420 (fiale 2 x 3 cc. da 50 mgr.).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

077 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Lepasene Lepetit sciroppo » (categoria), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 2057/c ed intestata alla ditta Lepetit di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 1800 (flacone da gr. 500).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

078 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Persulfene Lepetit sciroppo » (categoria) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3889/A ed intestata alla ditta Lepetit di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 500 (flacone da gr. 90).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

079 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Tebezone M. S. Lepetit » (categoria) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3375/T ed intestata alla ditta Lepetit di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 450 (comprese 20).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

080 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Ischial B 1 » (categoria) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6611/A ed intestata alla ditta Farmaselecta di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 600 (fiale 5 x 3 cc.).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

081 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Docasol » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6419 ed intestata alla ditta Medital di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 1400 (flaconcino da 10 cc. = mg. 10) Docasol normale e L. 2000 (flaconcino da 10 cc. = mg. 25) Docasol forte.

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

071 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Sulfur Fism » e categorie, è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6458 ed intestata alla ditta Fism, Fabbrica Italiana Specialità Medicinali - Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 165 (comprese 100) Sulfur Fism; L. 245 (flacone 30 cc.) Sulfur Fism; L. 145 (fiale 6 x 1 cc., 1° grado) Sulfur Fism; L. 210 (fiale 12 x 1 cc., 1° grado); L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Sulfur Fism; L. 245 (flacone da 30 cc.) Sulfur calcico; L. 145 (fiale 6 x 1,2 cc., 1° grado) Sulfur calcico; L. 210 (fiale 12 x 1,2 cc., 1° grado) Sulfur calcico; L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Sulfur calcico; L. 245 (flacone da 30 cc.) Sedosulfur; L. 145 (fiale 6 x 1,2 cc., 1° grado) Sedosulfur; L. 210 (fiale 12 x 1,2 cc., 1° grado) Sedosulfur; L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Sedosulfur; L. 245 (flacone da 30 cc.) Sulfur Fism Jodato; L. 145 (fiale 6 x 1 cc., 1° grado) Sulfur Fism Jodato; L. 210 (fiale 12 x 1 cc., 1° grado); L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Sulfur Fism Jodato; L. 245 (flacone da 30 cc.) Sulfur Arseniato; L. 145 (fiale 6 x 1,5 cc., 1° grado) Sulfur arseniato; L. 210 (fiale 12 x 1,5 cc., 1° grado) Sulfur arseniato; L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Sulfur arseniato; L. 570 (fiale 20 x 5 cc., 3° grado) Sulfur arseniato; L. 245 (flacone da 30 cc., 2° grado) Bisulfur; L. 145 (fiale 6 x 1 cc., 1° grado) Bisulfur; L. 210 (fiale 12 x 1 cc., 1° grado) Bisulfur e L. 460 (fiale 20 x 3 cc., 2° grado) Bisulfur.

(Omissis).

Roma, 19 maggio 1952

082 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Poudre Armoricaine » (per uso veterinario), Lab. Produits Veterinaires Armoricains, Quimper (Francia), è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6416 ed intestata alla ditta Achille De Biase - Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 550 (flacone da kg. 1).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

083 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Bagno Oculare Optraex » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6451 ed intestata alla ditta Lirca di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 300 (flacone da gr. 200).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

084 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

La specialità medicinale denominata « Mesitol » già registrata a tutti gli effetti di legge al n. 4711 (fiale da 20 cc. e compresse) al n. 4711/A (fiale da 10 cc.) ed intestata alla ditta Laboratorio Farmaceutico Cipelli di Pavia è ora denominata « Mesol ».

Roma, 21 maggio 1952

088 (A pagamento).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Jemina Supposte per Adulti » (categoria) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3185/B ed intestata alla ditta Laboratorio Farmaceutico Maestretti - Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 375 supposte 5).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

985 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Bitimidina Biofarmas » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6344 ed intestata alla ditta Biofarmas di S. Giovanni a Teduccio (Napoli).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 600 (flacone da cc. 15).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

986 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La Ditta A. Cardamone con sede in Cosenza, è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Giseptal » sapone disinfettante, prodotto nello stabilimento della ditta stessa.

Al prodotto è assegnato il n. 1278 di registrazione.

(Omissis).

Roma, 19 maggio 1952

987 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Pancortyl » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6459 ed intestata alla ditta Teknofarma di Torino.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 1500 (fiale 5 x 2 cc.).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

989 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Dulcillina Caramelle » prodotta dalla ditta Wyeth Incorporated di Filadelfia (U.S.A.) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6279 ed intestata alla ditta Carlo Erba di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 650 (6 caramelle).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

990 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La Ditta I. F. Amonn con sede in Bolzano, piazza 2 Ottobre, è autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « Pirox », prodotto nello stabilimento della ditta stessa.

Al prodotto è assegnato il n. 1270 di registrazione.

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

991 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Testopregnoil » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6456 ed intestata alla ditta Neopharmid di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 3800 (fiale 4 x 2 cc.).

(Omissis).

Roma, 17 maggio 1952

992 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Ghiandola mammaria funzionante » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6481 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 450 (comprese 50); L. 420 (fiale 6 x 1,5 cc.).

(Omissis).

Roma, 20 maggio 1952

993 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Stenarsol » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6478 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 560 (fiale 12 x 2 cc.).

(Omissis).

Roma, 20 maggio 1952

994 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Cloroscambio » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6475 ed intestata alla ditta L.R.A.B. di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 422 (astuccio x 20 cachets).

(Omissis).

Roma, 20 maggio 1952

995 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Miroxil Sommer » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6482 ed intestata alla ditta Giorgio Sommer di Genova.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 350 (flacone da g. 200).

(Omissis).

Roma, 20 maggio 1952

996 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Ferarsifosfina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6485 ed intestata alla ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Lagorio di Boscomarengo (Alessandria).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 320 (12 fiale x 2 cc. 1° grado); L. 370 (12 fiale x 2 cc. 2° grado) e L. 300 (flacone da gr. 200).

(Omissis).

Roma, 20 maggio 1952

997 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Dibiovit » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6423 ed intestata alla ditta Medital di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 450 (fiale 3 x 2 cc., tipo normale); L. 600 (fiale 3 x 2 cc., tipo forte) e L. 600 flaconcino da 10 cc., gocce).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

998 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Cholarbus » prodotta dalla ditta dott. Schwab di Monaco di Baviera (Germania) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6389 ed intestata alla ditta G. Petrangeli e Co. di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 490 (20 pasticche da gr. 0,40); L. 942 (50 pasticche da gr. 0,40).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

999 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Pastiglie di codeina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6397 ed intestata alla ditta Carlo Erba di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 280 (36 pastiglie).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

1000 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Prosipofisina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6403 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 825 (50 compresse) e L. 600 (6 fiale x 1,5 cc.).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

1001 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA*(Omissis).*

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Canfodigibaina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6395 ed intestata alla ditta Bios Biochimici Sossi di Pisa.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 500 (flacone da 15 cc. gocce); L. 460 (scatola da 10 fiale da 2 cc.).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

1002 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

SOCIETÀ PER AZIONI GIUSEPPE BELLENTANI

In relazione alla delibera assembleare del giorno 20 marzo 1952 relativa all'aumento del capitale da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 mediante emissione di n. 9000 nuove azioni da nominali L. 1000, l'Amministratore Unico riferendosi alle norme dell'art. 2441 CC. invita gli azionisti ad esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 luglio 1952

L'amministratore unico : (firma illeggibile).

1025 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA**Assessorato Industria e Commercio***Decreto Interassessoriale 4 giugno 1952, n. 654.*

La S.p.A. « Biolchim » con sede in Milazzo, Via Marina di Ponente 16, rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Ignazio Faranda, è autorizzata a tramutare il capitale sociale di lire 10.000.000 in n. 1000 azioni al portatore da L. 10.000 ciascuna. 964 (A pagamento).

SOCIETÀ ADRIATICA DI ELETTICITÀ - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Venezia

Si informano i signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria del 14 c. m. ha deliberato il pagamento del dividendo per l'esercizio 1951-52 in ragione di L. 70 (settanta) per azione a partire dal giorno 23 luglio 1952.

Il dividendo sarà esigibile presso la Sede sociale ed i consueti Istituti Bancari :

— contro assegno della cedola 24 staccata dai certificati definitivi emissione 1942;

— contro stampigliatura della casella 24 sui certificati di emissione 1947 e seguenti, da presentarsi agli sportelli incaricati.

Venezia, 14 luglio 1952.

1027 (A pagamento).

CONCORSI**PREFETTURA DI FIRENZE**

Con decreto n. 26210 Sanità del 14 luglio 1952, è stato prorogato di 30 giorni il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito con decreto pari numero del 13 maggio 1952, per posti di sanitari condotti (medici-veterinari-ostetriche) vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1951.

Il termine precitato è pertanto del giorno 14 agosto 1952, ore 12.

960 (A credito).

PREFETTURA DI VICENZA

« In Provincia di Vicenza è aperto un pubblico concorso per titoli ed esami, con scadenza al 31 agosto 1952, per il conferimento del posto di Ufficiale sanitario del Comune di Vicenza ».

961 (A credito).

p. Il prefetto : (firma illeggibile).

AMMINISTRAZIONE SPEDALI RIUNITI**DI S. MARIA SOPRA I PONTI - AREZZO****(2ª Categoria)**

Si rende noto che la scadenza del concorso a n. 1 posto di Aiuto Radiologo, il cui avviso venne pubblicato cumulativamente con altri posti di sanitari nel n. 83 del 7 aprile 1952, parte seconda di questa *Gazzetta Ufficiale*, è prorogata al 10 settembre 1952, ore 19, ferme restando tutte le altre condizioni.

Arezzo, 12 luglio 1952

968 (A pagamento).

Il presidente : cav. Santi Galimberti.

SPEDALI RIUNITI DI S. MARIA SOPRA I PONTI - AREZZO**(2ª Categoria)**

Si rende noto che sono stati indetti pubblici concorsi per titoli e per esami per la nomina ai seguenti posti presso il dipendente Ospedale Civile :

N. 5 posti di Assistente Medico-chirurgo;

N. 1 posto di Assistente presso il Reparto Oculista;

N. 1 posto di Assistente presso il Reparto Otorinolaringoiatra.

Per tutti i concorsi sopra indicati il termine di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti è fissata alle ore 19 del 10 settembre 1952.

Limiti di età, requisiti per concorrere e documentazione come indicato dalle leggi e più esattamente prescritto nel bando di concorso.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Amministrazione sopra intestata.

Arezzo, 12 luglio 1952

969 (A pagamento).

Il presidente : Santi Galimberti.

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 19 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 876.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea della I.C.A.O. il 27 maggio 1947 Pag. 2654

LEGGE 30 giugno 1952, n. 877.

Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani Pag. 2655

LEGGE 1° luglio 1952, n. 878.

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma che siano stati puniti Pag. 2655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 879.

Emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova Pag. 2656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 880.

Emissione di due francobolli commemorativi del centenario del Martirio di Belfiore Pag. 2656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1952, n. 881.

Emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952 Pag. 2656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1952, n. 882.

Emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia Pag. 2657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 883.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti ad accettare una donazione Pag. 2657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 884.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato Pag. 2657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 885.Autorizzazione alla Scuola popolare e professionale della Valle di Marchirolo (Varese) ad accettare un'eredità.
Pag. 2657DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 1952.Nomina del dott. Lampis Giuseppe a componente il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Pellegrini Francesco.
Pag. 2657

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1952 Pag. 2658

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA PUBBLICA 3 luglio 1952.Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata «Bio-Pan» della ditta Pan del dott. Picciotti Michele, con sede in Roma.
Pag. 2658

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2659

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Lusia (Rovigo). Pag. 2659

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2659

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso università od istituti superiori o laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1952. Pag. 2600

Prefettura di Trapani: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trapani. Pag. 2600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 166 DEL 19 LUGLIO 1952:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1952, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3494)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 876.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea della I.C.A.O. il 27 maggio 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA —

PELLA — VANONI —

MALVESTITI — PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale

Convoquée à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale et s'y étant réunie le 6 mai 1947 en sa première session, et

Estimant désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944,

A adopté le treize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions de l'article 94 (a) de la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, un amendement proposé à ladite Convention, dont le texte suit et qui constituera un « Article 93 bis »:

Article 93 bis

A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus.

1) Tout Etat dont le gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

2) Tout Etat qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.

B) Tout Etat qui cesse d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe A) ci-dessus peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.

C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente « Organisation ».

A spécifié le seize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit Article 94 a) de la Convention, que l'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit États contractants, et

A chargé, à la même date, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.

En conséquence, conformément aux décisions ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des États qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre État ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent quarante-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espagnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; et des copies certifiées conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, ainsi qu'aux autres États signataires de ladite Convention.

Le Président de la Première Assemblée

S. ARTHUR S. DRAKEFORD

Le Secrétaire général de la Première Assemblée

S. ALBERT ROPER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

LEGGE 30 giugno 1952, n. 877.

Abrogazione del regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, relativo alla disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1736, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2483, concernente la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI —

ZOLI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 878.

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma che siano stati puniti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI —

PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 879.
Emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale a ricordo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 880.

Emissione di due francobolli commemorativi del centenario del Martirio di Belfiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emessa una serie di francobolli speciali in occasione delle manifestazioni commemorative del centenario del Martirio di Belfiore;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli speciali in occasione delle manifestazioni commemorative del centenario del Martirio di Belfiore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1952, n. 831.

Emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo a ricordo della Fiera di Trieste 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della Fiera di Trieste 1952.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del fran-

francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1952, n. 882.

Emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo speciale a ricordo del centenario della prima missione in Etiopia del Cardinale Guglielmo Massaia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 883.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti ad accettare una donazione.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Asti viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome dell'ing. Francesco Celotti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 884.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 300.000 disposto in suo favore della defunta signorina Serena Giselda, con testamento pubblico in data 15 gennaio 1951, per l'istituenda Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 885.

Autorizzazione alla Scuola popolare e professionale della Valle di Marchirolo (Varese) ad accettare un'eredità.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola popolare e professionale della Valle di Marchirolo (Varese) viene autorizzata ad accettare l'eredità, col beneficio di inventario, disposta in suo favore dal defunto sig. Pietro Bozzolo fu Santino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 giugno 1952.

Nomina del dott. Lampis Giuseppe a componente il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Pellegrini Francesco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1948, con cui venne disposta la nomina dei componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Francesco Pellegrini, in seguito alla sua nomina a commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lampis, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Francesco Pellegrini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 136. — GRIMALDI

(3461)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1952.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1952.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 26 giugno 1952, n. 661, sull'ammasso per contingente del frumento di raccolto 1952;

Visti i regi decreti legge 10 maggio 1943, n. 397, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 326 emanato il 30 giugno 1952 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, a' sensi della citata legge, saranno consegnate ai « Granai del popolo » entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anziché essere materialmente trasferito ai « Granai del popolo ».

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 14 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

(3462)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Picciotti Michele, con sede in Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto in data 2 novembre 1950, n. 3792, col quale venne provveduto alla registrazione della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Michele Picciotti, con sede in Roma;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 29 aprile 1952, n. 3856/Ch.6, il quale avendo, dietro richiesta di questo Alto Commissariato, analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Bio-Pan » della ditta Pan del dott. Michele Picciotti, con sede in Roma, registrata al n. 3792, in data 2 novembre 1950.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Procida (Napoli) di un mutuo di L. 2.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3350)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) di un mutuo di L. 840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3365)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cerreto Sannita (Benevento) di un mutuo di L. 914.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3371)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli) di un mutuo di L. 1.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3372)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfrentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelfrentano (Chieti) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3374)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casalbordino (Chieti) di un mutuo di L. 765.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Lusia (Rovigo)

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1952, n. 2205, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Lusia, approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1948, già prorogato fino al 22 luglio 1952, è ulteriormente prorogato a tutto il 22 luglio 1956.

(3394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 luglio 1952

Borsa di		Dollaro	
		U. S. A.	Canadese
Bologna	624,93	643,50	
Firenze	624,90	640 —	
Genova	624,92	642 —	
Milano	624,93	642 —	
Napoli	624,90	636 —	
Palermo	624,92	643 —	
Roma	624,91	642,50	
Torino	624,92	642,50	
Trieste	624,93	—	
Venezia	—	—	

Media dei titoli del 18 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,80
Id. 3,50 % 1902	63,15
Id. 3 % lordo	66,125
Id. 5 % 1935	95,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	91,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,70
Id. 5 % (" 1° aprile 1960)	99,70
Id. 5 % (" 1° gennaio 1961)	99,75

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,78
-----------------	---------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso università od istituti superiori o laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1952.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 1952, con il quale viene indetto un concorso per titoli a due borse di studio da usufruirsi presso università od istituti superiori o laboratori esteri per il perfezionamento nelle materie attinenti allo studio del latte e del caseificio;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, prevista dall'art. 7 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due borse di studio, di cui alle premesse, è composta come segue:
prof. Bartolo Maymone, direttore ordinario di 1^a classe di istituto di sperimentazione agraria, presidente;
prof. Ottaviano Bottini, ordinario di industria agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bari, membro;
dott. Vito Mastronardi, capo divisione, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal primo segretario amministrativo dott. Giovanni Barba.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonché al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà su cap. 11 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 331. — BERITELLI

(3233)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario della provincia di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, n. 2125, div. 3, stabilita dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 28 novembre 1952, n. 20481.2/7007 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti gli articoli 20 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso predetto:

1. Molino dott. Vincenzo di Antonino punti 212,80 su 500
2. Gagliani dott. Michele di G. Battista " 194,95 "

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Trapani, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, n. 2125, div. 3^a, stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto 28 novembre 1952, n. 20481.27004 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, contenente la nomina della predetta Commissione;

Visti gli articoli 20 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' dichiarato vincitore al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani, bandito con decreto 30 gennaio 1951, numero 2125 div. 3^a, il dott. Vincenzo Molino di Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Trapani, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: CRISCUOLI

(3271)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Sabato, 19 luglio 1952

N. 166

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli *annunci giudiziari* e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli *annunci giudiziari* e di L. 500 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinchè la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblea possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, la somma che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuando il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le Inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato - Roma (Ufficio Inserzioni - Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

TANNINI DI CALABRIA - SOCIETA PER AZIONI

Sede in Como, Ponte Chiasso — Capitale L. 50.000.000 versato

Convocazione per prosecuzione di assemblea

Gli azionisti sono notiziati, in quanto occorrere possa, di essere nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 agosto 1952, alle ore 10, presso la sede sociale, in continuazione dell'assemblea generale ordinaria del 28 giugno 1952, come da delibera presa dalla stessa assemblea, per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno già oggetto della predetta assemblea e cioè:

Deliberazioni sul bilancio sociale al 31 dicembre 1951, e sulle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

1091 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETA GESTIONI E PARTECIPAZIONI

a responsabilità limitata

Sede in Roma, via Rasella, 155

Convocazione di assemblea

I soci sono convocati, in assemblea ordinaria e straordinaria, in Roma, via Rasella 155, il giorno 5 agosto 1952, alle ore 10, in prima convocazione, e il giorno seguente alla stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Approvazione bilancio al 31 dicembre 1951.

Parte straordinaria:

Esame della situazione al 30 giugno 1952;

Proposta di liquidazione della Società e nomina del liquidatore;

Varie ed eventuali.

Roma, 18 luglio 1952

1103 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETA PER AZIONI MENDOLA - TRENTO

Capitale sociale L. 40.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 agosto 1952 ore 10 al Passo della Mendola per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni e nomine di cariche sociali;
2. Dimissioni e nomine di cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

In caso di necessità l'assemblea viene indetta in seconda convocazione per il giorno 6 agosto 1952 alla stessa ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Trento, 14 luglio 1952

1094 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETA NAZIONALE INCREMENTO RAZZA CANINA DA CORSA

Sede in Roma, piazza SS. Apostoli n. 49

Capitale versato L. 2.277.800

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale dei soci, che in sede ordinaria sarà tenuta in Roma, in prima convocazione presso la sede sociale, piazza SS. Apostoli n. 49, alle ore 11 del giorno di lunedì 4 agosto 1952 ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora il giorno di sabato 9 agosto 1952 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Designazione del funzionario della Società per il quale si richiede il rilascio delle varie licenze a favore della Società per lo svolgimento delle attività dell'azienda;
2. Procure per particolari operazioni;
3. Varie.

Potranno prendere parte all'assemblea i signori azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, restando fermi per la seconda convocazione i depositi fatti per la prima convocazione.

Roma, 17 luglio 1952

1099 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

« A.P.V. »

Italia Ing. Maronghi e C. - Società per Azioni
Sede in Milano -- Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

Essendo andate descritte le assemblee di prima e di seconda convocazione i signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria di terza convocazione, che si terrà in Milano, presso la sede sociale, il giorno 29 luglio 1952, alle ore 11,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio e relazione dei sindaci;
2. Bilancio al 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative.

1101 (A pagamento).

Il Consiglio.

ENTE APPROVVIGIONAMENTO CARBONI**Ente di Diritto Pubblico**

Sede legale in Roma

Il Commissario dell'E.A.C. in ottemperanza al disposto dell'art. 13 del D. L. del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946 n. 309, nonchè al disposto dell'art. 27 dello Statuto, convoca in assemblea i partecipanti industriali e commerciali per il giorno 28 agosto 1952 alle ore 17 presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria (Roma, piazza Venezia n. 11) per deliberare il seguente

Ordine del giorno :

1. Nomina del presidente dell'assemblea;
2. Designazione di un liquidatore ai sensi dell'art. 27 terzo comma dello Statuto colle modifiche di cui al D. L. 24 maggio 1948 n. 780;
3. Designazione eventuale di un membro effettivo del Collegio dei revisori.

Ogni quota di partecipazione di L. 5.000 da diritto ad un voto.

Roma, 17 luglio 1952

1102 (A pagamento).

Il commissario : ing. Giulio Battistini.

INDUSTRIE CHIMICHE E TINTORIE RIUNITE FELLI-FERRARIO**Società per Azioni**

Sede in Milano -- Capitale sociale L. 3.300.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 settembre 1952 in Milano, alle ore 10 presso la sede sociale in via G. Donizzetti, 32, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Rapporto del Collegio sindacale;
3. Bilancio al 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative;
4. Nomina di un consigliere di amministrazione.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che si troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice civile.

1112 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della *Società per Azioni Manifattura di Vengono*, capitale L. 30.000.000, sede in Milano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 agosto 1952 ore 15 presso la sede sociale in via Gaetano Negri n. 4 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Rapporto del Consiglio di amministrazione sulla situazione sociale;
2. Nomina di amministratori.

Il presidente del Consiglio di amministrazione.

1114 (A pagamento).

CONSORZIO ITALIANO VETRARIO S. A.*(in liquidazione)*

Sede in Roma -- Capitale L. 500.000

L'assemblea generale ordinaria è convocata in Firenze, via Strozzi, 6, in prima convocazione alle ore 11 del giorno 4 agosto c. a. ed in seconda convocazione nello stesso luogo ed alla stessa ora per il successivo giorno 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del liquidatore e previsioni sulla data di cessazione della Società;
2. Bilancio al 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative.

1104 (A pagamento).

Il liquidatore : P. E. Olivetti.

ANNUNZI GIUDIZIARI**AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE**

Con decreto 27 giugno 1952, il pretore di Varese ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 1022549 di L. 128.000 emesso il 20 maggio 1952 dalla Banca di Luino succursale di Varese su Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane a favore di Greco Carmelo, smarrito dall'emittente Greco Paolo di Varese, via Biumi, 7, il 25 maggio 1952 e, ne autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione da parte del detentore.

Varese, 8 luglio 1952

1090 (A pagamento).

Greco Paolo.

AMMORTAMENTO LIBRETTO AL PORTATORE

Con decreto 8 luglio 1952 il presidente del Tribunale di Torino ha pronunciato l'inefficacia del libretto al portatore n. 1271 R.I.P. al nome di « Avaro Albino » della Cassa di Risparmio di Torino, dipendenza di Rivoli, emesso il 21 gennaio 1948 con credito attuale di L. 481.141, autorizzando l'emissione del duplicato trascorsi 100 giorni dalla pubblicazione dell'estratto decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore, e mandando altresì a notificare il decreto all'Istituto emittente.

Torino, 10 luglio 1952

1095 (A pagamento).

Avv. Giuseppe Accossato.

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il pretore di Roma con decreto 8 luglio 1952 ha dichiarato l'ammortamento del vaglia cambiario serie D n. 6934 di L. 62.000 emesso il 24 maggio 1952 dal Banco di Napoli Agenzia n. 4 di Roma, all'ordine di Monacelli Emilia in Marchetti e ne autorizza il pagamento al ricorrente dopo 15 giorni, salvo opposizione.

1100 (A pagamento).

Monacelli Emilia in Marchetti.

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Con decreto del Presidente del Tribunale della Spezia in data 13 giugno 1952, è stato autorizzato su richiesta del curatore del fallimento « La Metallurgica di Spezia » elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. A. Giuliotti via Biassa n. 5, il sequestro conservativo sino alla concorrenza di L. 11.200.000 presso l'O.T.O. in liquidazione e B. Comm. - La Spezia - nei confronti dei debitori della « Metallurgica » e per le singole somme da essi dovute sequestro che è stato eseguito in data d'oggi.

Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale della Spezia è stata disposta la citazione degli stessi debitori e del terzo sequestrato a comparire davanti al Pretore di Spezia per l'udienza del 24 luglio 1952, ore 9, affinché S. E. il Prefetto emetta la dichiarazione del terzo e perchè, volendo, vi possano assistere gli interessati.

La Spezia, 13 giugno 1952

Il procuratore : avv. Giuliotti.

L'ufficiale giudiziario : (firma illeggibile).

AMMORTAMENTO TITOLI

Il Pretore del Mandamento di Augusta, con decreto in data 9 giugno 1952, ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti assegni bancari:

1. assegno bancario portante il n. 263879 serie IV per l'importo di L. 30.000 emesso il 27 febbraio 1952, presso l'agenzia della Cassa di Risparmio V. E. di Melilli.

2. assegno bancario portante il n. 107187 serie III per l'importo di L. 14.985 emesso il 7 marzo 1952, presso l'agenzia della Cassa di Risparmio V. E. di Melilli.

Entrambi gli assegni erano intestati al nome di Mazzotta Luigi e girati al dott. Filippo Crescimanno.

Autorizza il pagamento degli assegni bancari sopra descritti a favore del signor Mazzotta Luigi fu Sebastiano dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dallo ignoto detentore.

Augusta, 10 giugno 1952

1111 (A pagamento). Il cancelliere capo: Stefano Gaico.

AMMORTAMENTO TITOLI AZIONARI

Con decreto in data 2 luglio 1952, n. 801, il Presidente del Tribunale di Milano, ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti titoli azionari della Società « Siciliana Immobiliare », ex Società Ceramiche Siciliana di Milano, via Bigli n. 1:

1. certificato azionario n. 12 per azioni 200 di L. 1.000 caduna, girato in proprietà all'ing. Angelo Campagna dalla precedente proprietaria Società Ceramica Fontebasso di Treviso;

2. altro certificato azionario n. 13 di n. 152 azioni girato in proprietà all'ing. Campagna dalla Società Ceramica Fontebasso di Treviso;

3. altro certificato azionario n. 14 per 32 azioni girato in proprietà all'ing. Angelo Campagna da parte del precedente proprietario avv. Francesco Orlando di Palermo.

Chiunque abbia diritto può proporre opposizione nei termini avanti il Tribunale di Milano a norma di legge.

1113 (A pagamento). (Firma illeggibile).

AGGIUNTA DI COGNOME

Con decreto 28 febbraio 1948 il Guardasigilli ha autorizzato Pellegrini Giovanni e Maria Paola, il primo nato a Verona, deceduto a Desenzano, la seconda nata ad Innichen S. Candido, residente ad Avio, a far eseguire le pubblicazioni di rito per ottenere di aggiungere al cognome « Pellegrini » quello di « Malfatti ».

Si avverte chiunque vi abbia interesse di far opposizione a termine dell'art. 156 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Avio, 3 luglio 1952

1098 (A pagamento). La richiedente: Maria Paola Pellegrini.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza in data 5 luglio 1952, del Tribunale di Milano Sezione 1^a, è stata dichiarata la morte presunta di Poggiani Adeline Maria fu Luigi e Brentegani Maria, nata a Pescantina (Verona), il 17 novembre 1894, a datare dalle ore 24, del 31 dicembre 1936.

1115 (A pagamento).

CONSIGLIO DI STATO

Sezione sesta giurisdizionale

Notifica per pubblici proclami

(Ordinanza Collegiale Sezione VI detta del 20 marzo-2 maggio 1951), a sensi art. 14 Reg. Proc. 17 agosto 1907, n. 642, dei ricorsi pendenti avanti predetta Sezione coi numeri 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1950, proposti dai signori:

Zambrini Francesco, capo sezione di 1^a classe delle FF. SS., Laurenza Stanislao, capo stazione di 1^a classe, Tassinari Rodolfo, segretario capo, Magistrelli Mario, segretario capo, Moschella Salvatore, segretario capo, avverso decreti del Ministro dei Trasporti in data 31 dicembre 1949, (21 dicembre per il Tassinari) che rispettivamente conferirono loro la promozione all'attuale grado con decorrenza 1^o gennaio 1950 anziché 1^o gennaio 1944 (1945 per il Frangioni e 1946 per il Laurenza).

FATTO. — A norma dell'art. 1 del D. L. n. 22 aprile 1945, n. 185, lo scrutinio delle promozioni degli impiegati civili delle amministrazioni statali fu dichiarato sospeso durante il procedimento epurativo; l'art. 2 dello stesso decreto stabilì che il restante personale avrebbe dovuto essere promosso « con riserva

di anzianità a favore di sospesi » dallo scrutinio, per il caso di esito favorevole del giudizio di epurazione; e l'art. 5 che, cessata la causa della sospensione, i sospesi sono scrutinati per la promozione, che è conferita a tutti gli effetti dalla stessa data delle promozioni con riserva di anzianità.

I ricorrenti sopra indicati conseguirono la promozione ai gradi come sopra rispettivamente precisati « per anzianità, congiunta al merito » con le predette anzianità, anziché con quelle, cui gli stessi ritengono di avere diritto, sempre come sopra specificate. Donde il richiesto annullamento dei citati provvedimenti ministeriali per i seguenti motivi:

1) Violazione del Regolamento del Personale delle FF. SS., particolarmente degli articoli 53, 55, 56 e seguenti e della annessa tabella relativa alle promozioni di grado per il personale di ruolo. Con tale motivo si lamenta che i ricorrenti non sono stati promossi, nei modi e termini previsti dal Regolamento, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento medesimo. Quindi l'operato dell'Amministrazione è viziato di illegittimità;

2) Violazione degli articoli 1, 2 e 5 del D. L. n. 22 aprile 1945, n. 185; violazione del 1^o e 2^o comma dell'art. 1 del D. L. n. 7 febbraio 1948, n. 48. Secondo le suddette disposizioni legislative le promozioni avrebbero dovuto essere conferite dalla Amministrazione « con riserva » di anzianità, in attesa che il personale sospeso, se prosciolti in sede di epurazione, potesse essere promosso con l'anzianità che gli compete, senza cioè essere pregiudicato da una sospensione dichiarata poi priva di ogni effetto. L'Amministrazione, invece, non si è attenuta alle riferite norme di legge, non avendo rispettato la riserva prevista dalle medesime e quindi danneggiando ingiustamente il ricorrente, a favore di altri funzionari;

3) Eccesso di potere. I provvedimenti impugnati sono viziati anche sotto questo profilo, perchè l'Amministrazione, attraverso la circolare F.A.G. 42/16/1/5600 del 18 aprile 1949; ha impartito disposizioni in materia sottratta al suo potere discrezionale, perchè tassativamente regolata dal D. L. n. 7 febbraio 1948, n. 48;

4) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. I ricorrenti erano in possesso di tutti i requisiti di merito e di anzianità previsti dall'art. 56 del Regolamento per conseguire le invocate promozioni; pertanto l'Amministrazione, ponendo in essere ai danni dei ricorrenti un comportamento così palesemente iniquo ha realizzato l'ipotesi dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Per detti si conclude per l'accoglimento dei ricorsi a tutti gli effetti. Tale ricorso — come da autorizzazione di cui alla citata Ordinanza Collegiale — vengono notificati, nei loro termini essenziali, per pubblici proclami e perchè a tutti gli effetti ne abbiano piena e legale conoscenza, e tutti i controinteressati, e precisamente, ai signori:

Albanese Arturo; Lojacono rag. Manlio; Costa Gennaro; Ciriello Giuseppe; Semino Paolo; Di Casola Vincenzo; Minguzzi Attilio; Smuraglia Eugenio; Rolando rag. Ovidio; Capirone Nicola; Rossi Clemente; Fanti dott. rag. Emilio; Salvini Mario; Romangoli Guido; Franceschelli dott. Fernando; Caballini Romualdo; Pasciano Guglielmo; Siccardi Giuseppe; Tais Francesco; Brazzoli Riccardo; Coletti Guido; Zuddas rag. Mario; Raho cav. Amedeo; Della Savia Gastone; Sbrano Salvatore; Rinaldelli Mario; Glioli Ugo; Lantieri Tito; Galarli Renato; Ducato ragioniere Gioacchino; Salina Carlo; Panizzoli Oreste; Torricelli geometra Ruzo; Chinolotto Guido; Catenacci Ugo; Bartalucci Amoro; Macchi Aldo; Petit Carlo; Menghini Carlo; Coco Antonino; Cuvertino Vincenzo; Procacci Luigi; Porzio Angelo; Speranza Pasquale; Porastieri Bruno; Stilli rag. Guido; Monteleale Giuseppe; Bazzani Amilcare; Frizzi Alemanno; Cosentino Salvatore; Iobbi Umberto; Conti Gaetano; Marcone Filippo; Bertolini rag. Guglielmo; Iten Riccardo; Vivaldi Vincenzo; Alani Ezio; De Nicola Antonio; Acerbi rag. Pietro; Migliorati Gino; Avi Agostino; Como Francesco; Bergamaschi Guido; Podestà Orazio; Campanini Aldo; Soleni Arturo; Navarro ragioniere Guido; Baldraro Salvatore; Gambardella rag. Michele; Cardella rag. Vito; Baghetti Silvio; Pereginele Mario; Parisi geom. Vincenzo; Luzzi Antonio; Canepone Giuseppe; Pirotti Paolo; Martini Tito; Bruno Giuseppe; Maggi Petronio; Mencini Aldo; Bevilacqua Adriano; Ducoster Alberto; Mariani Adebardo; Brandonisi Luigi; Rossi Rodolfo; De Marco Gabriele; Asce Rosa Alessandro; Agostinelli geom. Ario; Iovine Francesco Paolo; Ragazzi Antonino; Benedettini Luigi; Manzi Mario; Merli Luigi; Ragucci Achille; Viscardi Cesare; Correnti rag. Santi; Poliedri Edoardo; Spedale rag. Francesco; Dandolo Livio; Dall'Acqua Luigi; Grimaldi Mario; Arnone dott. rag. Salvatore; Mennella rag. Francesco; Nosetti Mario; Sensi Cesare; Ceriana Flaminio; Zanotti Roberto; Frasson rag. Antonio; Soresina cav. Gino;

Pugliese Antonio; Guarrera Giuseppe; Perloco Vincenzo; Brandolin Ermidio; Ghedin Ilex Francesco; Sigismondi Marino; Lorenzi Emilio; Scimia rag. Francesco; Cellini Tommasino; Campanella rag. dott. prof. Vito; Garnier Luigi; Cisbani Rodolfo; Grandis Vittorio; Gabriele Gino; Mairo Arturo; Tanini Giuseppe; Capone rag. Ernesto; Francucci Augusto; Pacella Giuseppe; Blasi Cesare Augusto; Baiona Annibale; Tolisco Federico; Bergamasco Francesco; Marzocchi Cesare; Pittorucci Renato; Cappelli Giulio; Gallonte Giuseppe; Bellini Agostino; Barbieri Ivo; Busnengo Edmondo; Negri Silvio; Caldini Vico; Luparelli Francesco; Righi Leone; Govoni Luigi; Ruggieri Francesco; Fuzzi Luigi; De Grossi geom. Oreste; Maccagnani Alberto; Maisano Salvatore; Stefani Luigi; Michele Giovanni; Belfiore Luigi; Carbonero Mario; Simoncini Aldo; Porcini Giuseppe; Furrer Giuseppe; Bacchelli Dante; Magazzini Silvio; Monetti Fernando; Mengaglia Amleto; Gianotti Carlo; Conito Mario; Rustici Armando; Potenza Felice; Sacchetti Achille; Nobili Omero; Bragardi Guglielmo; Grasso Salvatore; Mascarini Enrico; Osanna Rodolfo Vincenzo; Giuliana geom. Alessandro; Marforio professor Carlo; Baudasso Domenico; Codeno Alberto; Lorito Salvatore; Beatrice Egidio; Lupo Lilio; Balzi Gino; Contenti Luigi; Cozzani Armando; Farina Italo; Perosino Ettore; Russomanno Carmine; Molinari geom. Nicola; D'Anora Giovanni; Genovese Francesco; Giuseppini Manfredi; Collizi Carlo; Strocchio Pietro; De Paola geom. Egidio; Faccini Mario; Bevilacqua Guido Mario; Montevocchi Mario; Belli Nicola; Formica Giuseppe; Verga Edmondo; Marelli Domenico; Ferrari Ercole; Forlini Guido; Bresso Andrea; Languzzi Vincenzo; Pietropaoli Aurelio; Lievre Emilio; Siriago p.l. Demetrio; Griffo Ignazio; Tili Luigi; Crostella rag. dott. Alfredo; Loppi Ignazio; Calandra ragioniere Guglielmo; Calanchi Luigi; Pantano Celestino; Salvadori prof. Tito; Stiscia Vincenzo; Garau Carlo; Michelini Enrico; Nese Luigi; De Martino Pasquale; Preite dott. Leonardo; Montuori Alfonso; Mastrini rag. dott. Alberto; Mucci Francesco; Leone Ugo; D'Annibali geom. Augusto; Ioline rag. Giuseppe; Cella Dionigi Davide; Maccagno Orazio; Roncaglione Francesco; Piancastelli Pasquale; Vinci Emilio; Revel Enrico; Uzzo dott. Ferdinando; Tagliacozzi dott. rag. Fausto; Bologna Giuseppe; Romano rag. Carmelo; De Pkute dott. Gerardo; Orsolini Mario; Vicini Tommaso; Canetti Guglielmo; Pavati Giuseppe; Antonelli Castone; Fratari Romeo; Leli Carlo Pietro; Salinas Italo; Demartini Felice Igino; Teodoro rag. dott. Angelo; Pais Grazioso Pietro; Pepe Matteo; Camilletti rag. Alfredo; Morichini Luigi; Pardini Armando; Candelari Augusto; Moro Pietro; Signori Virgilio; Spirito Carmelo; Perruci Mario; Rallo rag. Michele; Vian Paolo; Zucchini rag. Vito;

Riggio Giuliano; Garzia Enrico; Pizzicori Olindo; Dogliani Mayer Giovanni; Pagano Pietro; Boli Nicola; Letizia Giovanni; Castaldi Carlo; Bivini Vasco; Salvanti Giulio; Gariboldi dottor Gaetano; Dentale Guido; Spina dott. Ferdinando; Pasini Umberto; Manardi Sesto; Di Pietro Vezio; Quintavalle Carlo; Corradi Luigi; Gentili Publio; Pozzo rag. Oddone; Pratti Mario; Carbonari Mario; Nati Renato; Busillo Gustavo; Caccopardi Saverio; D'Andrea dott. Raffaele; Mineo Carlo; Stefani dott. Giacomo; Serafini dott. Antonio; Cardarelli Luigi; Orlandi ragioniere Gino; Pecci Antonio; Rosato Camillo; Morsolotto Achille; Salvatorelli cav. Gennaro; Pourtalet Enrico; Carpentiere dott. Filippo; Susinno dott. Manlio; Vitiello Gennaro; Maltoni Ezio; Penocchio Silvio; Tomazzoli Alvino; Landi Icilio; Leporino Cosimo; Enrico Filippo; Staluppi Giovanni; Pluchino Pietro; Golia Carlo; Saldarini Pietro; Cavallini Arduino; Giro Pietro; Semprini Mariano; Landini Guerrino; Pasino Efrem; Chiello Domenico; Tronconi Giovanni; Sisti Angelo; Valori Edoardo; Tosi Domenico; Azzaroni Alfredo; Cavacece Vittorio Francesco; Palaoro Vittorio; Costa Francesco; Fontana Carlo; Mortarini Attilio; Pucci Alboino; Campana Arnaldo; Semeraro Francesco; Giannotti Gino; Maserini Pellegrino; Marra Edvige; Borri Dante; Macchia Galliano; Cerruti Roberto; Re Pietro; De Ruggiero Michele; Massa G. Batta; Arreghini Aldino; Manetti Oreste; Panziera Italo; Vandro Camillo; Grossi Gaetano; Nicolotti Aldo; Pepi Attilio; Bertolini Giuseppe; Marconi Antonio;

Di Sacco Giulio; Gibelli Natale; Tamburelli Battista; Airoldi G. Batta; Bevilacqua Lazzise Giuseppe; Scarabello Agostino; Pandone Renato; Tucci Alessandro; Rolandi Ernesto; Semeraro Giuseppe; Pirozolo Vincenzo; Tutti Angelo; Pitrelli Alessandro; Pulselli Angelo; Simari Mariano; Liparota Domenico; Greco Francesco; Petrone Pasquale; Catriani Alfredo; Pisani Luigi; Zambon Amedeo; Valenza Lorenzo; Profeti Angelo; Curino Giovanni; Panerai Tallio; Serrini Cucciatto Enrico; Carmina Giuseppe; Vaggi Filippo; Agazzi Riccardo; Calleri Di Sala Giorgio; Forlino Luigi; Boriano Giacomo; Bonfiglio Gaetano; Traversa Luigi; Perotto Luigi; Leonardi Igino; Violi Umberto; Fogagnolo Gino; Trezzi Enrico; Lelli Battista; Borile Leonello; Amici

Augusto; Zatelli Arturo; Maggioli Gino; Serrini Ernesto; Capucciati Amedeo; Bisson Ermanno; Cattaneo Francesco; Lombardini Luigi; Monti Eugenio; Mozzati Carlo; Tiberi Luigi;

Collini Pacifico; Cassinera Riccardo; Mignella Oreste; Morbiducci Primo; Ardito Giacomo; Lucarelli Attilio; Calova Lorenzo; Callegari Francesco; Buzio Alfredo; Palestro Giuseppe; Pedrini Luigi; De Conno Michele; Fava Sisto; Scolaro Alberto; Massone Cesare; Caizzi Ugo; Somaruga Giuseppe; Pellini Carlo; Magistri Siro; Puppo Nicolò; Guizzi Giuseppe; Grossi Giuseppe; Davini Renato; Annoni Giuseppe; Dal Niso Savino; Zanlari Antonio; Cavedoni Leonello; Matteredo Ermanno; Innocenti Dante; Di Rosa Rosario; Spangaro Gio Batta; Nobile Isidoro; Malaguti Alfredo; Paiola Silvio; Gobbi Giuseppe; Stefanetti Giuseppe; Evangelisti Luciano; Palandri Silvio; Nucera Giuseppe; Superli Francesco; Spinella Pasquale; Giorgio Giuseppe; Ruscelli Roberto; Ortolani Demetrio; Meoli Francesco; Parnigoni Carlo; Cardegari Giacomo; Tellini Ranieri; Segala Marzo; Sorcinelli Fortunato; Rigamonti Noè; Ferri Ferruccio; Draghi Ettore;

Lavitola Alfredo; Amico Calogero; Pileggi Nicola; Vernata Luigi; Angiliotti Arnaldo; Nicolai Antonio; Sabatini Felice; Mariani Angelo; Cansone Venerando; Taurini Alberto; Nascosti Paris; Turrini Giovanni; Mazzani Temistocle; Cagnucci Cesare; Lucchini Giovanni; Milanti Dino; Del Sarto Ugo; Beni Alfredo; Bertini Guido; Barbagli Aroldo; Caravaglios Antonio; Bacci Alfredo; Veneziani Vittorio; Perlo Francesco; Colodi Ugo; Berni Gino; Andrietti Giuseppe; Marsili Giuseppe; Casella Cesare; Crosa Mario; Ripamonti Giuseppe; Mancioni Ulisse; Alpeo Giovanni; Schifani Adolfo Armando; Scambia Paolo; Raso Vittorio; Perrone Filardi Pasquale; Rottoli Oscar; Crocenzi Vittorio; Lori Nicola; Distico Alberto; Piconi Luigi; Marsico Aurelio; Giulii Giuseppe; Laccanica Francesco; Magnetti rag. Mario; Petariny Umberto; Gennari Luigi; Vangucci Francesco; Messeri Luigi; Guastadisegni Vincenzo; Palena Mario Alessandro; Bregonzi Silvio; Latino Michele; Cavallo Carlo;

Jamundo Domenico Pasquale; Bianchi Wladimiro; Lorè Alfio Gualberto; Reda rag. Luigi; Filippello rag. Francesco; Battaglia Amedeo; Filippini Antonio; Ciancio Ottavio; Silenzi Vincenzo; Salsa Armando; Bissaldi Giovanni; Ungaro Enrico; Macchi Egidio; Mannucci Virgilio; Guerrieri Eugenio; Bonaccosa Aldo; D'Amadio Giovanni; Arcari Paolo; Quadro Carlo; Antonucci Daniele; Cordier Ettore; Ghibaldi Aurelio; Zizzia Roberto; Galvano Emanuele; Ascioti rag. Fortunato; Pietro rag. Aurelio; Fiorelli Vincenzo; Scarano Giovanni; Baldasserini Baldassarre; Venditti Aristide; Tulli Luigi; Balestri Cornelio; Accatino Mario; De Santis rag. Nicola; Fattoni Antonio; Troyli dott. rag. Francesco; Pellerin Antonio; Chiabolanza Salvatore; Accomazzi Angelo; Torsoli Ovidio; Basile Rognetta G. Domenico; Benedetto Francesco; Mattedi Giovanni; Antonelli Giovanni; Librino Emanuele; D'Addosio Antonio; Gonnelli Erasmo;

Casalone Leandro; Isacco Giuseppe Luigi; De Rossi Re geom. dott. Giulio; Murano rag. Giovanni; Costanzo Romolo; Lugli Dante; Del Galzo Oreste; Udisio Carlo; Rossi Attilio; Berretta Filippo; Pagiolo rag. dott. Cesare; Rizzo rag. Salvatore; Varricchio Albino; Fantechi Luigi; Felice Ottavio; D'Aversa Roberto; Jayme Giovanni Luigi; Rossi Sebastiano Mansueto; Boruzzi Girolamo; Donnini Teodorico; Natoli Gaetano; Baccante Giuseppe; Scarlata Giovanni; Perini Livio; Zanella Agostino; Orlando rag. Arturo; Solazzi Vittorio; Guarda geom. Luigi; Di Prete Francesco Gino; Copelli geom. Mario; Rostagny Attilio; Ceresole Fazio; Mariani Paolo; Mengarelli Adelviro; Macchiavelli Giuseppe; Zoi Virgilio; Griselli Fernando; Mussa Michele; Mittiga Ernesto; Sparvoli Eden; Panciera Virgilio; Cialoni geometra Giulio Cesare; Ponziani Guido; Zazzaretta geom. Illo; Rossi rag. Emilio; Soldati Luigi; Carati geom. Riccardo; Nati Augusto; Caccopardi Saverio; Campagnani Nicola; Barnia Cesare; Livi Luigi; Cecconi Armando; Fiacchetti Giuseppe; Altieri Oreste; Ori Athos; Roio Alfredo; Vinelli Menotti; Antonelli Renato;

Cavalli Bruno; Pasella Edoardo; Flesca rag. Armando; Cancogni Ulrico; Rigon rag. Mario; Colavito Armando; Bianchi Giuseppe; Anginelli Alfredo; Pilato Guglielmo; Ferrero Antonio; Bajona Salvatore; Bricea Luigi; Marchisio Maurizio; Corsi Gaetano; Esposito Giuseppe; Ruffinatti Bartolomeo; Geldo Guido; Falconi Adolfo; Giuliani Attilio; Marghetti Mario; Rondini Vincenzo; Lelli rag. Antonio; Cisi Rino; Berretti Mario; Essanelli Renato; Tesio Vito; Rochas Alberto; Perfetti p.l. Pietro; Simonassi Rinaldo; Bonelli Guido; Testoni Candido; D'Antuono Ettore; Corvo Goffredo; Aloysi Vincenzo; Giannetti Guido; Colizzi Gioacchino; Piascone Giuseppe; L'Abbate Salvatore; Fiorini Armando; de Santis Guglielmo; Campa Felice; Mazzetti Pietro; Bruno Carlo; Tenerelli Ivo; Ighili Aristide; Castellani Mario; Aureggi Manlio; Ajazzi Bruno; Trapanese Luigi; Bernardini Adone; Tavanelli Giuseppe; Chiggi Francesco; Parignani Ettore; di Demetrio prof. Francesco; Biaggi Antonio; Conti Renato;

Murolo Alfredo; Olivari Giuseppe; Meccanico Giuseppe; Suppini Ubaldo; Betti Armando; Cantoni Aldo; Pietraroli Salvatore; Varriale Mario; Gervasi Augusto; Tinazzo prof. Arnaldo; Del Calzo Antonio; Ercoli Ezio; Vitolo Mario; Talanini Silvio; Gallo Giacomo; Lo Re p.i. Giuseppe; Bosia rag. Luigi; Oberti Adolfo; Prati Tullio; Lisi Ezio; Bertoldi Eugenio; Mattei Giovanni; Vandoni Pietro; Perozzi Giuseppe; Marillo Mario; Sartori Armando; Benedetti rag. Angiolino; Lombardo Salvatore; Orsolini dott. Gustavo; Leto dott. Cristoforo; Marazzi Lorenzo; Piangevino Achille; Schiavone Francesco; Longo Luigi; Soroca Luigi; Ruto geom. Luigi; De Vivo rag. Giovanni; De Palma Rocco; Massa Antonio; Desiati rag. dott. Giovanni; Laguzzi Cesare; Zanotti Francesco; Ciarpallini Lamberto; Pedrazzini Antonio; Berti Ettore; Rufolone Emilio; Cattini Orazio; Falchi Agostino; D'Acquillo Antonio; Croce Nicola; Zarli Felice; Baldoni Felice;

Labocchetta Nicola; Lapparelli Giovanni; Cirri Carlo; Contini Francesco; Ricci Mario; Marchese Giovanni Domenico; Marini Colatizzano Domenico Nicola; Griffò rag. Giovanni; Sbardella Rocco; Gotta Domenico; Prosdocimo Umberto; Massimi Alberto; Bergami Pietro; Ricci Mario; Miele dott. Nicola; Breziano Ettore; Rebeni Bruno; Balloni Giovanni; Caboni rag. Francesco; Marchetti Remo; Rossi Emilio; Dragone Paolo; Valentini Giuseppe; Gori Amedeo; Assenza Giovanni; Zugaro Fernando; Nati Angelo; Bizzarro Guido; Silvagni Federico; Garbero Carlo; Sforzo Giovan Giuseppe; Irali rag. Guido; Albore Mario; Binni Vincenzo; Parboni Goffredo; Parodi Agostino; Caverzan Guido; Marzi Silvio; Summa dott. Federico; Miggheli rag. Luigi; Pasetti Mario; Arzone Giuseppe; Finati Eugenio; Buscinani ragioniere Guido; Tuninetti Emanuele; Gerboni Luigi; Diorentino rag. Giuseppe; Giordano Mario; Fornari rag. Arrigo;

Barbieri Carlo; Gatti Carlo; Di Mauro cav. Raffaele; Conni Mario; Penna Augusto; Vannucci Elvio; Santi Mario; Guerra Fortunato; Bruni Claudio; Vannucci Francesco; Cara dott. Salvatore; Benedetto Goliardo; Cristofani rag. Raffaele; Artusano Tito; Murtas rag. Luigi; Girodanino rag. Lorenzo; Sacchetti ragioniere Guido; Aiello Salvatore; Vitale rag. Vincenzo; Lauri Giuseppe; Trambusti Alberto; Secondo Vincenzo; Scarpellini Silvio; Tamagnone Gino; Gobbi Isidoro; Comirato Giandomenico; Venturi Ugolino; Costi Otello; Barba Luigi; Lemmi Corrado; Surace Natale; Abate Alfonso; Rocca Luigi; Maysen Augusto; Pieranico Arnaldo; Carpagini Carlo; Verrazzani Gino; Moglia Stefano; Ciotti Umberto; Giacastro Giuseppe; Baggiani Ivo; Vecchiarelli Arnaldo; Patare Igino; Benna Pietro; Vignocchi Annibale; Vigna Alfonso; De Lorenzo Giuseppe; Boda Angelo; Mugnai Francesco; Spella Abele; Limoncetti Emilio; Boni Collatino; Valentino Costantino; Domenici Giovanni; Guerrini Giovanni; Felice Settimio; Fassio Cesare; Barberis Mario; Pezzi Guglielmo; Zuppoli Guerino; Camiani Francesco; Mormile Carlo; Borgogni Gino; Dei Dante; Tripodi Domenico; Coronello Antonino Iriilo Mario;

Guastavino Benedetto; Apollito Guido; Stefanini Guido; Allocco Giorgio; Tropa Luigi; Alesi Michele; Sguerso Pietro; Nuvoloni Cristoforo; Della Santa Giulio; Frasso Lorenzo; Lelli Vincenzo; Taddei Luigi; Rossi Giovanni; Tubini Vittorio; Tononi Aldo; Ferrara Manlio; Tabalelli Ernesto; Sopela Pietro; Sabatini Annibale; Cervellati Giuseppe; Carlodalatri Remo; Conzani Mario; Zampanti Armando; Giustiniani Alberto; Pirolo Bevenuto; Viglia Carlo; Bar Pietro; Badalassi Sandro; Zucalli Pietro; Oriani Armando; De Alessandri Fiorenzo; Molina Michele; Davino Silvio; Ghilardi Luigi; Donato Enrico; Bordoli Otello; Presenti Angelo; Mapelli Igino; Colonnelli Giuseppe; Aldini Lorenzo; Tolomelli Giuseppe; Berti Aldobrando; Koverech Alardo; Bernardi Attilio; Biondi Adolfo; Tito Alberto; Milano Leotelmo; Mazio Giuseppe; Campolmi Mario; Recchini Giovanni; Della Valentina Emilio; Tartarelli Benedetto; Muchetti Tullio; Tomaia Alessandro; Veisi Giuseppe;

Croci Francesco; Giudicelli Giorgio; Bornino Giuseppe; Salvaterra Giorgio; Fabbris Carlo; Briano Domenico; De Mattia Antonio; Brandi Edoardo; Barbero Lorenzo; Galeazzi Gino; Chiappini Alfredo; Bianco Tommaso; Borri Romolo; Casini Lelio; Simone Rosindo; Panselli Gaetano; Romagnuolo Umberto; Silvano Aurelio; Laghezza Mariano; Preda Giovanni; Righi Celeste; Sessa Ernesto; Palocco Ernesto; Scagliola Luigi; Fabiano Giuseppe; Simone Pantaleo; Piccone Giovanni; Gargiulo Giovanni; Petisso Cataldo; Cigolini Erminio; Queirolo Giovanni; Serbadini Massimo; Marini Mario; Castruccio Alessandro; Del Panta Umberto; Petrini Attilio; Fazzana Giuseppe; Galliano Tullio; Abruzzese Alessandro; Pisoni Carlo Alberto; Manzetti Renato; Camilli Assuero; Isolato G. Battista; Batini Giuseppe; Pandiani Ambrogio; Ghezzi Guido; Galli Vittorio; Leani Amilcare; Testini Francesco; Giaretta Giorgio; De Giorgi Giuseppe;

Romano Salvatore; Furore Ciro; Figini Emilio; Robicci Galliano; Pistoia Lido; Rosato Leopoldo; Dal Cerro Adriano; Cecchi Delio; Bardella

Debenardi Francesco; Ciotti Amedeo; Piacitelli Tito; Granata Vincenzo; Lenzi Francesco; Del Noce rag. Giuseppe; Bussolino Luigi; Bonanni Lorenzo; Carbatelli rag. Nicola; Marongiu Davide; Pierangeli Pierino; Russo Marcello; Neri Gaetano; Stilli Gino; Fornari Ferruccio; Parodi Pietro; Bersacchi Adalberto; Palladini Tiziano; Falcone Ugo; Cellini Alessandro; Cafaro Emanuele; Arancio geom. Pietro; Iacobacci Adriano; Motta Damaro; Gasperini Ugo; D'Amico Umberto; Papagni Bruno; Manganeli Ettore; Del Ponto rag. Benedetto; Ghincari rag. Aurelio; Palmieri rag. Dante; Aprosio Filippo; De Palma rag. Alfredo; Riccardi Guido; Mancini Giuseppe; Logatto Salvatore; Viel Angelo; Voltato Domenico; Asinari Mario; Franceschi rag. Francesco; Zamboni Luigi; Fabbrocini Giuseppe; Pallini Ugo; Mouterosso Domenico Antonio; Moretti Bruno; Polese Adolfo;

Noniani Riccardo; Fisichella Giuseppe; Amico Giuseppino; Sanseverino rag. Nicola; Ungaro rag. Vincenzo; Piras geom. Arigo; Palazzuoli nob. di Colle Val D'Elsa Michelangelo; Vezzali rag. Aroldo; Zaccarini Egidio; Neri Silvio; Schiavo rag. Calogero; Angelini Luigi; Volpago Isidoro; Agnello geom. Santo; Dragotti Luigi; Restivo Alessi Vittorio; Caracciolo Corrado; Fontana Ernesto; Simonante rag. Mario; D'Andrea Ermenegildo; Daponte Mario; Marcato Giovanni; Roccati Michele Giuseppe; De Miranda Armando; Barberis Enrico; Frassinetti Dario; Iodice Aurelio; Fusco Alberico; Albero Tommaso; Minelli Amedeo; Contessi Luigi Antonio; Cirone Amedeo; Occhionero Gaetano; Lapertosa Ottaviano; Tarsia Giovanni; Gherardi p. i. Carlo; Sirito Vittorio; Deidier Oreste; Pagano Antonio; Malusa Enrico; Moresco Ivan; Mezzetti Luigi; Rosi Giovanni; Merulla Giovanni; Spigaroli Carlo; Sales Antonio Marco;

Rabbri Giuseppe; Plasmati Biagio; Sirletti Adolfo; Rizzo Gaetano; Calandri Ugo; Guglielmotti-Bianco Attilio; Paravani Augusto; Guerrieri Giovanni; Coari Augusto; Fiora Michele; Mancini Miredo; Cifariello Agostino; Giannini Giov. Michele; Patrassi Francesco; Sinmi Fernando; D'Andrea rag. Ovidio; Di Giulio rag. Adolfo; Orioles Spina rag. dott. Carlo; Liberati Antonio; Bellavite dott. Guido; Trebbi Giuseppe; Prandi rag. Guido; Del Vecchio Fulvio; Temperini Oreste; Tarallo Gaetano; Lombardo rag. Edoardo; Cichi Luigi; Spadaro rag. Enrico; Miglioli Ennio; Bernardi Carlo; Brosio Vincenzo; Salernitano Attilio; Semani Silvano; Pascale dott. Salvatore; Bignami rag. Giulio; Maranesi Giovanni; Tornielli Cesare; Macario Ottorino; Broglia Umberto; Musmeci Vincenzo; Vantini Pietro; Biamonti Pietro; Serafino Michele; Alois Francesco; Cesari Cesare; Soriano Paolo; Capriata Fortunato; Correggia Secondo;

Filippini Ubaldo; Rapino Luigi; Orni Salvatore; Marini Andrea; Zini Enzo; Giacomini Vittorio; Riello Giuseppe; Castiglione nob. del Marchesi di Poggio Imbricchio e nob. di Penne Arturo; Battista Francesco; Esposito Almerico; Monsacchi Umberto; Pedone rag. Salvatore; Piccardi Pietro; Genise Arnaldo; Zuliani Giobatta; Vissi Erminio; Malerba Alfredo; De Nuntis rag. Alessandro; Maggio rag. Libertino; Caputi Domenico; Marino geom. Orazio; Bertolo Celestino Giovanni; Ippolito Raffaele; Milanese Gio Batta; Uggeri Gaetano; Aguillar Carlo; Silvestri Silvano; Scafidi rag. Luigi; Bazan Mario; Fiori Mario; Borganti rag. Pietro; Benincasa Umberto; Gioni Gioacchino; Borghesi Enrico; Costantini Olivio; Maberti Paolo; Delbò Enrico; Pinari Michele; Ambrogio Alessandro; De Sanctis Giulio; Pelone Alberto; Biondi Gino; Selvi Luigi; Uccellini Gianvittorio; Badalamenti Vincenzo; Colzi Ferdinando; Andreotta Giuseppe;

Bertorotta Francesco; Taccini rag. Carlo; Chiavario Giovanni; Plama Stefano; Mezzabarba Filippo; Provelli Innocenti Carlo; Gasparin Luigi; Campatelli Omero; Sindona Giuseppe; Bielli Giuseppe; Lucangeli Luigi; Carpico Domenico; Cavina Luigi; Arpa Luca; Riccardi Bassano; Monti Riccardo; Bonica Antonio; Fava Luigi; Gruglio Otello; Garudi Calcedonio; Politti Gino; Nobile Isidoro; Rembado Federico; Cutillo Raffaele; Pistolesi Augusto; Scarpa Giuseppe; Visintin Giovanni; Crociani Lucio; La Tessa Ugo; Bizzarri Pietro; Guidugli Alceste; Bacci Antonio; Della Fazio Geremia; Buzzanca Vincenzo; Carozzi Gaetano; Vitali Luigi; Podestà Mario; Denza Salvatore; Grasso Simone; Mozzati Carlo; Solinas Stanislao; Paolucci Emilio; Gnoli Ugo; Pandolfi Carlo; Deanesi Luigino; Renzi Silvio; Belletti Giuseppe; Cumani Angelo; Paganoni Valentino; Massa Gio Batta; Reggè Elvio; Somaruga Giuseppe; Cesari Cesare;

Mumelter Luigi; Mora Romualdo; Villani Angelo; Vallitto Ernesto; Fortunato Giuseppe; Pedrini Luigi; Maresca Pasquale; Bargellini Alfonso; Spadoni Alberto; Tommasini Raffaele; Burzotta Francesco; Capperucci Icilio; Zazzetti Alfredo; Caprio Enrico; Raponi Ettore; Ceraglioli Adon; Banchi Renato; Carmassi Ernesto; Ghirlandini Alardo; Masserio Giobatta; Peirolo Giorgio; Stante Filippo; Ferrari Carlo; Zoli Bruno; Ricoveri Luigi; Bracci Lorenzo; Ciriani Vittorio; Ferrari Angelo;

celli Renato; Guastini Dante; Berruti Aristide; Santamaria Amato Gennaro; Bernardini Amilcare; Mensine Fabio; D'Urso Giuseppe; Gnemmi Arduino; Primo rag. Carlo Ottavio; Albini Giuseppe; Camucci Pietro; Santagata Giacinto; Vanni Clefi; Pedalino Salvatore; Loreti Umberto; Galante Giuseppe; De Leonardis Giovanni; Cingolani Igino; Mauri Gaetana;

Biscatti Archimede; Grassotti Luigi; Seppone Angelo; Villanova Mario; Bonivento Carlo; Masci Nelson; Baggini Giovanni; Labis Calisto; Chierici Faustino; Strumia Giovanni; Lanza Filiberto; Calistri Gaetano; Giaratta Antonio; Crisafulli Francesco; Piacentini Antonio; Vitali Lino; Ottolini Gabriele; Sartoris Renato; Gallo Antonio; Placanica Angelo; Maggipinto Carlo; Bielli Giovanni; Rigano Vincenzo; Alampi Paolo; Palandri Giovanni; Tacconi Mario; Marchinne Secondino; Salvetti Salvetto; Arena Manlio; Taglioni Umberto; Calcagno Giacomo; Piozzi Renato; Secca Guglielmo; Contin Fortunato; Rosso Giacomo; Zambianchi Ettore; Bernabè Orlando; Vallerini Alighiero; Andriolo Fedele; Triscritta Giuseppe; Dall'Angelo Marino; Terranova Attilio; Brutti Vittorio; Scatamacchia Umberto; Maniaci Rosario; Sironi Rosario; Bargognoni Armando; Stanta Emilio; Albuca Giuseppe; Silvestro Oreste;

Campanella Corrado; Cavalieri Costantino; Casarelli Beniamino; Cagnazzo Armando; Casadoro Francesco; Pavan Giovanni; Luzzi Renato; Angelini Cesare; Bonetti Giuseppe; Filacchione Francesco; Fiori Guido; Piovera Giuseppe; Pizzi Fortunato; Spinelli Ernesto; Pierini Riccardo; Salvi Giulio; Sesia Angelo; Dorigoni Umberto; Piludu Luigi; Passini Fortunato; Amatori Adolfo; D'Andrea Mario; Musolla Luigi; Cerinotti Tranquillo; Dessanti Antonio; Fumi Carlo; Lumini Angelo; Zuccolo Giovanni; Sperati Giulio; Cacciola Umberto; De Felice Vittorio; Santoro Domenico; Morosini Umberto; Massagli Angelo; Terrile Ernesto; Coppola Luigi; Ruozzo Umberto; Bettisraele; Luvisotti Ettore; Cossia Umberto; Piscetta Carlo; Rocchi Giulio; Turchi Guido; Giofrè Giacomo; D'Agostino Sabato; Tanzilli Consolato; D'Agostino Guido; Veronesi Emilio; Martorelli Antonino; Cappi Euripide; Tedeschi Mario; Saoretti Francesco; Gianese Aldo; Castellazzi Tullio; Arena Luigi; Macchiò Giovanni; De Mauro Oscar; Martano Amedeo; Manzoli Oriente; Panconi Amerigo; Di Pranza Emilio; Goatin Alvise; Desi Pietro; Parola Oreste; Canino Giuseppe; Silvano Armando; Zangulo Vittorio; Zanetti Cesare; Metelli Vincenzo; Biagi Enrico; Stella Aldo; Leali Giovanni; Cassia Antonino; Bozzolato Ezio; Galassi Armando; Pilone Mario; D'Alba Andrea; Cronisti Giovanni; Grasselli Ferdinando; Florano Vincenzo; Debiassi Guglielmo; Chiesura Enzo; Baroncini Arturo;

Camisani Gabriele; Formica Giobatta; Banella Alberto; Buzzi Pietro; Martirano Gaetano; D'Aloisi Gianfelice; Pace Umberto; Monari Leonello; Corsaro Terenzio; Cevoli Alfredo; Ventolino Vincenzo; Roella Carlo; Damiani Antonino; Giudice Alberto; Riccetti Francesco; Matricandi Nicola; Taccoma Alessandro; Corrà Giobatta; Bonelli Giovanni; Ferreri Ippoliti; Crocioni Eliseo; Vecchio Alberto; Bove Rocco; Cortona Ottaviano; Semenzato Roberto; Incantalupo Gregorio; Santi Massimiliano; Valgoi Ettore; Filippi Massimiliano; Baronti Carlo; Abbate Giuseppe; Bruchi Dino; Cecchi Alvaro; Galderisi Pasquale; Salvi Ernesto; Tironi Poerio; Di Nuzzo Alfonso; Vegni Giulio; Salvi Nazzeno; Mauro Antonino; Tordelli Aldo; Aino Francesco; Muscatello Giuseppe; Micheli Narciso; Selvatici Gino; Mancuso Albino; Mancini Francesco; Stalla Giovanni; Liuzzi Pasquale; Ferraris Pietro; Lofaro Giovanni; Bianchi Attilio; Zingoni Rino; Garbini Ferdinando; Valentino Ernesto; Gentile Attilio; Fantin Giuseppe; Barone Francesco; Cali Sebastiano;

Barra Vincenzo; Grottoia Vincenzo; Girolami Francesco; Cicchetti Rinaldo; Toliseo rag. Vito; De Cecco Leone; Bertorello Maggiorino; Piccinelli Irmo; Schellembird Umberto; Rovatti Guglielmo; Vuono Giuseppe; Torlo Domenico; Favro Del fino; Zampagni Attilio; Galasco Giuseppe; Gola Domenico; Brizzi Misac; Doni Raffaello; Altobelli Ermenegildo; Petroni Ettore; Vivenza Virgilio; Belluardo Francesco; Partesi Roberto; Bernagozzi Ruggero; Dusanzi Giuseppe; Carzoli Antonio; Chiastellino Ferruccio; Mazzanti Corrado; Villa Luigi; Boncompagni Dino; Curti dott. Carlo; Pulerà Domenico; Cescafi Daniele; Munzi Edouardo; Lazzati Ezio; Sarto Giovanni; Pianella Italo; Achilli Igino; Silenzi Giovanni; Micheli Aurelio; Nori Romolo; Gasparini Melardo; Cerrato Angelo; Natale Antonio; Beati Felice; Cipresso Arturo; Moretti Giuseppe; Montone Renato;

Mantovani Alessandro; Paolillo Ettore; Bisignani Tommaso; Zuzzi Ernesto; Panzeri Gaetano; Saggini Virgilio; Mancini Raffaello; Longhi Pietro; Maglio Vincenzo; Barbieri Antonio; Sandiano Carlo; Palumbo Francesco; Spoto Giovanni; Bonuccelli Giulio; Marano Vincenzo; Buldrini Giuseppe; Salvatori Ugo; Liverani Egidio; Seconi Gino; Guiducci Dino; Arcudi Giovanni; Papisergio Salvatore; Gialini Sebastiano; Gialini Luigi;

Marri Gino; Sbrana Giuseppe; Perico Leonardo; Fazzi Antonio; Gasperini Ivo; Boccino Vincenzo; Carniel Antonio; Orlandi Emilio; Consolo Biagio; Papini Francesco; Conti Elio; Maestrelli Umberto; Gaggioli Dino; Landi Giuseppe; Piacentini Enrico; Billardelli Ugo; Della Rovere Giovanni; Grasso Michele; Dotti Antonio; Milanese Guido; Buonocore Guido; Fiore Vincenzo;

Zanetti Carlo; Lucca Pietro; Morelli Giovanni; Bandecchi Arrigo; Vassallo Mario; Zappalorti Nello; Di Terzilli Pompeo; Milerba Carmelo; Carta Siro; Cafissi Siro; Cicchella Antonio; Giannello Guglielmo; Pierotti Luigi; Giuntoli Umberto; Catalano Aniello; Giomi Angiolino; Parassole Enrico; Pacifici Nello; Stellato Ugo; Leonardini Vincenzo; Cevo Angelo; Abbondati Carlo; Palmiro Arturo; Romanello Guido; De Lorenzo Ercole; Monttrucoli Giovanni; Pagliaro Attilio; Massa Giulio; Fattori Resvindo; Stanzanti Gino; D'Abruno Guido; Foti Vincenzo; Tirelli Carlo; Ruggeri Giovanni; Cervo Luigi; Favale Giovanni; Nuti Roberto; Patisso Michele; Bontempo Dino; Cicinato Quinzio; Bresci Mario; Baldassi Pietro; Orlandini Bruno; Bondone Lorenzo; Pitocchi Nicola; Cona Francesco; Andreozzi Michele; Bertini Mario; Lingua Vittorio; Bolognesi Azelio; Sturz Giovanni; Anelli Giovanni; Tolomei Giovanni; Biagioni Giulio; Cimino Vincenzo; Medulla Salvatore; Fronti Quirino; Zecchini Pietro; Sacco Pietro; Matteucci Celestino; Biferali Giuseppe; Marzano Annibale; Luttazzi Gioacchino; Grenso Virgilio; Cardarelli Guglielmo;

Pertica Luigi; Stacchiola Vincenzo; Morgante Eugenio; Grilli Arturo; Guadalupi Antonio; Picco dott. Giovanni; Alneri Silvio; Pletzt Mario; Lonco Felice; Morosati Giacomo; Longo Arnanno; D'Imporzano Vittorio; Lavorini Ilio; Mancinilli Roberto; Bruno Enrico; Malgarita G. Battista; Ammiragli Antonio; Forti Paolo; Montagna Francesco; Madde Giuseppe; Pierpaoli Gino; Ugatti Matteo; Capelli Livio; Stramaccioni Gino; Quatti Pietro; Barsanti Federico; Ciccione Vincenzo; Amoretti Giacomo; Pontradolli Antonio; Buccioni Vittorio; Zanetti Spartaco; Gianni Renato; Santopaulo Biagio; Campagnoli Gino; Lucca Giovanni; Ferrari Adelmo; Barboni Fenilio; Fornara Federico; Romanato Ivone; Pinazzi Giuseppe; Maniscalco Salvatore; Millo Antonio; Giorno Gaetano; Soave Serafino; Castelli G. Battista; Dolvi Enrico; Labrizio Michele; Rotolo Domenico; Asnicar Ugo; Zampelli Mansueto; D'Agostino Salvatore; Braccio Giacomo; Bargione Leonardo; Turco Mario;

Carullo Carlo; Megarozzi Rodrigo; Mariotti Mario; Minniti Lorenzo; Moroni Gino; Montaldo Gennaro; Bacchi Libero; Ferretti Davide; Gugliotta Anesi Giuseppe; Visentin Ugo; Adamovit Giovanni Enrico; Bellia Antonio; Pellegrino Raffaele; Gerli Siro; Secoli Giuseppe; Nascimbene Giulio; Lampe Edoardo; Latino Carmelo; Chinassi Giovanni; Scarpelli Orlando; D'Angelo Ernesto; Sibilli Tullio; Dondi Pietro; Manetti Domenico; Calligaris Secondo; Grecchia Antonio; Chioni Eugenio; Renzetti Archimede; Tiraboschi Mario; Meroni Alfredo; Paganini Domenico; Pacchini Ferruccio; Lucherini Ugo; Capelli Giulio; Cotugno Ettore; Nocera Giovanni; Pennesi Gino; Longo Antonio; Martines Salvatore; Caprioli Libero; Rialto Pietro; Buggia Sebastiano; Di Margo Salvatore; Gacci Alfredo; Santi Luigi; Pellegrini Almanno; Abbondanza Francesco; Chiappini Uliano; Paganelli Luigi; Sartor Giovanni; Catassi Armando;

Baia Vincenzo; Muoio Augusto; Calzi Ugo; D'Annunzio Umberto; Aragno Matteo; Di Loreto Luca; Mathis Giovanni; Amato Michele; Allocca Domenico; Blazina Massimiliano; Testoni Isacco; Zanni Giuseppe; Mignacca Pietro; Giacometti Giove; Piatti Giuseppe; Lamoretti Ernesto; Cadin Gino; Fanfani Carlo; Chiodo Oliando; Torrini Bruno; Pignari Patrizio; Barbieri Pietro; Attrovio Domenico; Boni Giuseppe; Enrico Filippo; Lippi Eugenio; Belli Beniamino; Sanna Mario; Dalla Vittoria Pietro; Orlandini Enrico; Benilacqua Eranno; Costanza Rocco; Vignolo G. Battista; Botto Giuseppe; Mariani Mario; Doglioli Pietro; Carroli Ubaldo; Verzoni Pericle; Chiappalone Adolfo; Falcolini Salvatore; De Boris Orlando; Novi Nivo; Abbate Giuseppe; Patania Fortunato; Annovi Remo; Salvatori Domenico; Filippini Paolo; Grattoni Gasparre; Pizzariello Ernesto; Scamina Giuseppe; Ferraris Enrico; Cardarelli Antonio;

Turri Federico; Pedrazzini Angelo; Ardizio Giulio; Speca Natale; Santini Virgilio; Finaurini Renato; Zanella Antonio; Farnè Egidio; Maestrelli Sileo; Salviano Ugo; Di Lalla Pasquale; Maenza Angelo; La Guardia Giovanni; Marino Nicola; Livrachi Angelo; Guazzotti Sebastiano; Cinotti Alfredo; Contarini Luigi; Busconi Francesco; Rapi Orlando; Quaranta Raffaele; Cagnor Eugenio; Donati Emilio; Barrero Domenico; Soldati Paolo; De Felice Giuseppe; Cipollone Giuseppe; Talamo Alessio; Marotta Giovanni Cl.; Melchiorre Michelangelo; Petronio Davide; Monini Francesco; Lorenzini Gioacchino; Marra Cesare; Monti Bruno; Cona Francesco; Paganini Alfonso; Bagno Lorenzo; Leonardini Americo; Ardiani Franco; Taruffi Antonio; Ariotti Arturo; Vallara

Ferdinando; Cristofani Giuseppe; Cairo Attilio; De Palma Francesco; Luccioli Giuseppe; Pasquini Tommaso; Tombolini Alfredo; Scatareggia Giuseppe; D'Andrea Emanuele; Tizioni Attilio; Nobile Carlo; Giorgi Carlo Alberto; Vallerga Giacomo; Lupano Ettore; Corso Giovanni; Candioli Ottorino; Zaccaria Alfredo; Montemartini Angelo; Paltrinieri Eriberto; Fossati Luigi; Serafini Giorgio; Emili Emilio; Lunati Luigi; Di Ciccio Antonio; Simeoni Emtidio; Campora Giuseppe; Girolami Germano; Migliorini Ettore; Borghetti Attilio; Soprano Romeo; Ferranti Loreto; Simone Gino; Passero Alfredo; Arman Giuseppe; Gamboraca Eliseo; Perlino Giuseppe; Peterneschi Ugo; Baldi Baldino; Savio Giovanni; Irulla Giorgio; Pelazza Modesto; Puccetti Alfredo; Frasca Carmine; Eusepi Giuseppe; Dante Vittorio; Pupo Guido; Arcuccio Paolino; Massaro Vincenzo; Di Ferrante Ernesto; Canatrelli Giovanni; Florio Giacomo; Massei Giuseppe; Cerruti Luigi; La Monica Umberto; Turrisi Giovanni; Genovese Guido; Musso Albino; Risè Ettore;

Terracina Giuseppe; Acquispada Cesare; Mazzano G. Battista; Devino Nicola; Buttiglione Michele; Bottiglieri Osvaldo; Biasi Vittorio; Soave Luigi; Madoni Gino; Caretta Giacomo; Magretti Marino; Ioni Delfo; Bortolotti Umberto; Dall'Olio Amedeo, Di Pietro Vito; Scotti Antonio; Van Giovanni; Lucari Domenico Antonio; Quaglini Giuseppe; Vivarelli Cesare; Felici Giuseppe; Cuomo Giuseppe; Derossi Alfredo; Salvi Giuseppe; Cagnardi Giuseppe; Caliniberti Orlando; Trivellone Attilio; Del Lungo Dino; Buzzi Dino; Scira Roberto; Piva Angelo; Santarelli Angelo; Oddo Giuseppe; Casoli Emilio; Vergano Riccardo; Romanelli Achille; Bravetti Pietro; Cagnina Luciano; Bobbio Umberto; Oliviero Marco; Marre Arnaldo; Borchia Aldo; Carloni Renato; Tumiotta Giovanni; Di Lena Paulino; Zeppetella Giovanni; Magagno Igino; Piasano Amedeo; Carullo Vittorio; Garrone Giovanni; Ravazzi Pasquale;

Niccolini Armando; Barbareschi Ezio; Mosna Carlo; Saladino Francesco; Parise Antonio; Endrici Francesco; Ceresa Luigi; Somnavilla Luigi; Tassin Onorato; Accarini Sebastiano; Scardina Pietro; Bello Vincenzo; Ricci Achille; Candito Carmelo; Matteo Raffaele; Cortellazzo Ugo; Sacchetti Ettore; Fimiani Giosuè; D'Urso Giovanni; Migliavacca Arturo; Basile Antonio; Aprea Antonino; Pontillo Antimo; Battaglia Fortunato; Gnisci Antonio; de Biasio Ghiortone Angelo; Carras Rfio; Lacquaniti Fortunato; Fortunato Vincenzo; Brasi Nadir; Petringa Umberto; Pastorelli Giacomo; Magnavita Nicola; Pace Armando; Vischi Carlo; Pica Leonardo; Rinaldi Ernesto;

De Palma Palmiro; Bosco Domenico; Pascuale Domenico; Sanlino Vincenzo; Marchione Emanuele; Versile Raffaele; Taglieri Arturo; Terribile Giuseppe; Pilauro Giuseppe; Scale Martino; Raspa Emilio; Bossi Enrico; Mordenti Secondo; Staro Guelfo; Caccarelli Pasquale; Scarabelli Alfredo; Rotondi Renato; Giordani Renato; Bondanò Giovanni; Gattagrisa rag. Arturo; Prospero Raffaele; Aragona dott. Ottavio; Marcelli Giuseppe; Nasi Riccardo; Romanelli Giulio; Vitali Luigi; Tasquier Attilio; Sabatini Giuseppe; Talamo Alberto; Sorrentino Antonio; de Asmundis Francesco; Mettler Carlo; Pellegrino Vito; D'Errico Tranquillo; Carboni Nicolò; Gabba Luigi; Verdola Michele; Palmieri dottor GioBatta; Righini Giuseppe; Luchi Remigio; Sciacca Alberto; Galvan Mariano; Gatti Giuseppe; Amendola Giuseppe; Malapelle GioBatta; Gaggioli Primo; Remoli Dante; Bonardi Maurilio; D'Apice Arturo; Orioli Getulio; Baccighetto Angelo;

Olivieri Francesco; Galasco Carlo; Dozio Ferdinando; Ciancarelli Giuseppe; Matricardi Antonio; Gravino Luigi; Mitiocchio Raffaele; Borrelli Giuseppe; Strazzeri Giuseppe; Arpante Ugo; Stegagno Francesco; Tonolini Lorenzo; Catalano Giuseppe; Pettenari Telesio; Lucarini Ettore; Ortolani Giulio; Dello Sbarra Goffredo; Guarnoni Antonio; Righetti Primo; Cerrato Ermanno; Petronella Domenico; Gherghi Armando; Robecchi Italo; Bellini Pier Luigi; D'Agostino Scandemberg; Zumpano Alfonso; Martino Giacomo; Gravelli Giuseppe; De Secondi Antonio; Rinnella Rino; Catalano Antonino; Laporta Angelo Raffaele; Cecchetti Angelo; Walcher Giuseppe; Bandinelli Numa; Panza Giuseppe; Rossi Fiore; Morgavi Mario; Innesto Cosimo; Collimedaglia Carlo; Manzini Umberto; Gavello Pietro; Bartolini Mino; Lugli Archimede; Furaboschi Luigi; Giannotti Mosè; Quaglia Ettore; Zavagno Girolamo; Dionori Guido; Guzzardi Giuseppe;

Calasco F. Annibale; Tosto Vincenzo; Palumbo Adalicio; Buzio Teresio; Roli Valerio; Miglio Giovanni; Arena Giuseppe; Anzani Camillo; Scarlata Arturo; Pesante Antonio; Gallo Ciro; Scuola Ferdinando; Battaliard Bruno; Miraldi Andrea; Sunseri Salvatore; Punzi Giovanni; Falcone Eleuterio; De Motaris Ernesto; Ferri Domenico; Parma Lino; Franco Vittorino; Nicoletti Giuseppe; Alicandro Domenico; Bianchi Oscar; Ferrigno Filippo; Lorenzini Alberto; Graneschini Giuseppe; Massei Guido; De Bernardo Nicola; Castellucci Giuseppe; Caparrini Giuseppe; Antoniazzi Giuseppe; Basso Giuseppe; Basso Giuseppe; Basso Giuseppe;

mini Giacomo; Franco Amedeo; Marino Antonio; Nasta Gennaro; Scotti Saverio; Buzzi Giacomo; Contardi Egidio; Gambetta Arturo; Piccinini Antonio; Ariodante Arturo; Landi Fernando; Bini Fernando; Capussotto Aldo; Masnada Mario; Locardi Vittorio; Magno Francesco; Porro Michele; Francieri Vincenzo;

Cuccunato Giovanni; Lenti Angelo; Pizzochero Alessandro; Lisiguoli Angelo; Agosti Mentore; Calabrese Emilio; Amitrano Alberto; Di Santo Giuseppe; Tomassini Giulio; Di Tella Leopoldo; Marroni Angelo; Adami Adamo; Brusa GioBatta; Pasotto Aldo; Adinolfi Guido; Vincenzetto Alberto; Bacarone Amedeo; Izzillo Francesco; Colombo Michele; De Caterina Giacomo; Ghezzi Gaetano; Franceschi Ottavio; Criachi Eugenio; Volpini Silio; Andreozzi Lorenzo; Deferici Santi; Taddei Giovanni; Bernardini Bernardo; Piana Giuseppe; Ciancia Enrico; Lucido Antonio; De Ricci Adolfo; Caraveta Armando; Curella Salvatore; Merigglioli Gregorio; Paccara Tommaso; Di Rosa Raffaele; Levi Cianco; Taffi Bruno; Minciotti Giuseppe; Brusati Angelo; Bianchi Luigi; Pignatta GioBatta; Rigamonti Paolo; Muraca Giuseppe; Suriano Antonio; Mortarino Isidoro; Mastrogiovanni Antonino; D'Avienzo Pasquale; Lombino Giuseppe;

Mantovani Achille; Corpetti Luigi; De Robertis Corrado; Ruozzo Ermínio; Azzaroli Giacomo; Merlin Vasco; Toninelli Angelo; Martini Antonio; Nutti Giuseppe; Balestrero Gaudenzio; Guidi Giovanni; Prati Ferdinando; Morfini Michele; Frigo Mario; Maccapani Emilio; Massenzio Giuseppe; Franzoni Giulio; Stripoli Nicola; Casciano Giuseppe; D'Alessio Dante; Anniziata Alfonso; Boeri Alvaro; Nobili Ettore; Del Chicca Francesco; Riva Giulio; Alborghetti Carlo; Fabistocco Giulio; Chiappa Luigi; Ciurli Giuseppe; Maiaron Aurelio; Brambilla Guido; Rivetti Emilio; Mori Giovanni; Ancora Alfredo; Milano Alvino; Scagliola Narciso; Viola Francesco; Ercolani Vittorio; Galli Corrado; Parola Giuseppe; De Lorenzi Dino Gustavo; Riviezzo Vincenzo; Moscato Leonardo; Bozzola Bruno; Gaddoni Francesco; Bareato Alvino; Ginrovich Alfredo; Granati Emilio; Gozzi Silvino; Nauta Ervinio; Caccavale Carmine;

Manunzio Giuseppe; Tomasetti Pasquale; Giorgi Mario; Lanzavecchia Enrico; Raponi Amilcare; Agosta Attilio; Pittarello Alfredo; Flesca Carlo; Piafrini Angelo; Perna Attilio; Sansone Giuseppe; Cicero Calogero; Cannarsa Domenico; Conversano Paolo; Neljoli Eugenio; Rizzo Carmelo; Gentile Pietro; Banchi Aldo; Imarisio Giacomo; Verniani Foscaro; Berti Omero; Procacci Domenico; Busoni Giuseppe; Pratelli Cammillo; Rapetti Giuseppe; Di Ponzio Anterino; Mntillano Enrico; Costa Lino; Rolando Matteo; Canonina Ettore; De Rosa Amedeo; Rosati Francesco; Simoncelli Ugo; Palmeri Agostino; Biondo Antonino; Di Martino Emanuela; Gallegari Nicola; De Felice Umberto; Proversi Guerrino; Biagini Guido; Monticelli Roberto; Cella Antonino; Seghezzi Terenzio; Nevi Romolo; Carugati Antonio; Ciani Giuseppe; Catania Loreto; Cervio Ernesto; Smorgoni Nello; Brusconi Giulio; Nassone Enrico;

Guarino Vincenzo; Zanchi Lorenzo; Gabino Pietro; Errigo Antonio; Cecchini Guido; Malacrinò Giuseppe; Lami Oreste; Cosentino Giulio; Busto Ercole; Martocchia Davide; Cappelli Sabatino; Rubinucci Gino; Coscio Giuseppe; Ragazzoni Domenico; Lombardi GioBatta; Bertoli Italo; Tinello Natale; Fusaroli Gastone; Larocca Vincenzo; Capitani Renato; Falò Ettore; Bardini Bruno; Cisolini Giovanni; Paracellini Rodolfo; Fantoni Ubaldo; Bellomo Giuseppe; Adami Vittorio; Severini Mario; Roverato Armando; Catalano Filippo; Righi Giuseppe; Gesumundo Antonio; Santoli Orlando; Poti Giovanni; Capotosti Fiorenzo; Fornaro Amerigo; Prione Vincenzo; Cannarsa Giuseppe; Marchiseppe Adelnio; Vergori Alfredo; Querenghi Luigi; Donzelli Giuseppe; Chirone Giuseppe; Dalla Riva Ercole; Bonalume Giovanni; Bonetti Aldo; Carcereri Camillo; Corazza Germano; Palmesino Mario; Cappetti Guido; Russo Natale;

Del Corte Luigi; Conte Nicolò; Fiachetti Ottavio; Pulliero Pietro; Bussetti Rinaldo; Sabato Vincenzo; Bedeschi Bruno; Molleone Giovanni; Ventura Remo; Cotronei Giuseppe; Limiti Nestore; Guidoni Pietro; Spinelli Giuseppe; Rolandi Giovanni; Loda Angelo; Cerini Antonio; Macrelli Giulio; Lesti Francesco; Bello Luigi; Cucca Camillo; Fiorani Enrico; Galeotti Eraldo; Brillanti Giovanni; Fontana Michele; Cardellino Martino; Mastroianni Paride; Collina Giuseppe; Gnasco Antonio; Longobardi Antonio; Derin GioBatta; Gobbato Gaetano; Ottogalli Silvio; Meyer Pasquale; Torregrossa Michele; Segreti Francesco; Russo Luigi; Meraldi Luigi; Rizzo Gustavo; Pacella Mario; Pulusella Francesco; Mandalari Silvio; Loreto Nicolino; Tisè Giuseppe; Goldoni Renato; Conio Antonio; Pica Amedeo; Lupetti Guido; Sporta Giuseppe; Andy Riccardi; Morselli Giovanni; Confortini Narciso; Blasino Luigi; Saba Antonio;

Boller Giovanni; Maldarella Angelo; Benevolo Enrico; Al-

Ferdinando; Paladini Umberto; Mantovani Umberto; Fabbri Aldorato; Nuti Dario; Luciani Maurilio; Squasabbia Eugenio; Di Gregorio Alfredo; Ricci Augusto; Bettin Pietro; Mussetti Enrico; Quarta Salvatore; Rosa Ferdinando; Zivoli Pasquale; Ravazzi Mario; Casini Pasqualino; Repetto Domenico; Del Pittò Rinaldo; Chiavistelli Nerio; Sterza Luigi; Vici Odo; Salerno Pietro; Bacinocchi Rino; Alberato Zaccaria; Mina Garello Ottavio; Cappella Vincenzo; Marchelli Giuseppe; Matagotta Osvaldo; Lucarelli Egidio; Aulisi Vincenzo; Nocchi Terzo; Mazzei Umberto; Eccelli Giacomo; Illuminati Angelo; Torza Riccardo; Di Pompeo Igino; Avellino Carlo; Maione Arturo; Taroni Emilio; Rosati Natalino; Marra Guglielmo; Vuono Vincenzo; Chiara Salvatore; Trantafilo Umberto; Cerolini Renato;

Pedrizzi Giuseppe; Balicchia Clotello; De Angelis Raffaele; Dacquino Domenico; Pizzi Umberto; Luchi Luigi; Lanza Ernesto; Castagnoli Ezio; Fagnani Dino; di Vito Sebastiano; Cavazzini Pietro; Cannella Giuseppe; Piscopo Attilio; Brancati Giovanni; Cugno Giovanni; Petri Danilo; Morino Mario; Sersante Odone; Silvestri Gino; De Luca Nicolò; Faso Giuseppe; Tolaini Ruffo; Pimiani Vito; Ferrari Leandro; Raisano Alfredo; Biraghi Pietro; Avidano Carlo; Cantini Roberto; Roccati Mario; Quaranta Sebastiano; Frondisti Luigi; Maggia Luigi; Marzi Elio; Sabbione Francesco; Pellicchia Carmine; Canonici Cafiero; Pionetti Gustavo; Crisostomi Renato; Veronese Gastone; Friggerio Giulio; Ganzer Nicolò; Cecchin Ettore; Cristò Federico; Flotta Saverio; Garbellotto Rocco; Angolini Cesare; Bertoletti Elio; Sordi Luigi; de Chicca Umberto; Monaci Bruno; Adinolfi Virgilio; De Rossi Giovanni; Viviani Carlo; Guarnieri Alberto;

Damiani Bruno; Morini Giuseppe; Lelli Alfredo; Buzzi Angelo; Napolitano Zaccaria; Furelli Gaspare; Mecacci Pietro; Mazzoli Fernando; Caltagirone Rodolfo; Di Lorenzo rag. Mario; Carpaneti Fioravante; Portini Pasquale; Polistri rag. Domenico; Catrella dott. p. i. Giuseppe; Frosi Guido; Risica Oreste; Garuata rag. Pietro; Pierallino dott. Albino; Fischetti Guido; Villani Raffaele; Zaccardi Aurelio; Pozzati Umberto; Lombardo Antonio; Del Pozzo Francesco; Pezzi Giovanni; Procopi Felice; Pessierri Pirro; Lombardi Luigi; Volpe Francesco; Iacovelli Giuseppe; Bartolomasi Amos; Boschian Alberto; Bruni Giuseppe; Volpe Ugo; Raffagli Adolfo; Baisi Nello; Loizzo Angelo; Rusconi Oreste; Colantoni Romeo; Caloni Edoardo; Crusovin Giuseppe; Parlanti Felice

Tomasi Giovanni; Terracina Giuseppe; Marchesi Mario; Di Prete Mario; Tomassoni Tommaso; Bracci Armando; Masoni Balilla; Della Casa Ruggero; Simonatti Anilcare; Giorgi Ottorino; Presentazi Giovanni; Parisi Francesco; De Leo Pasquale; Carluccio Giovanni; Catozza Giuseppe; Mazzocchi Angelo; Piero Francesco; Mascarello Stefano; Calabrese Edmondo; Ludovico Giuseppe; Gugliotta Vincenzo; Maniaci Giovanni; Zanzani Adolfo; Vancini Guglielmo; Noris Giulio; Rispoli Raffaele; Marchesini Ampelio; Iacobino Domenico; Ambrosino Antonio; Zavadlan Leopoldo; Sposato Salvatore; Fantini Agostino; Zampatti Guido; Santarelli Arturo; Vassallo Mario; Giuliani Vittorio; Vegetti Enrico; Raffone Giuseppe; Serra Luigi; Danese Gaetano; Toscani Giuseppe; Valenti Andrea; Maccapani Francesco; Luciana Vincenzo; Ceccarelli Erminio; Ciccodicola Alfredo; Leoni Anselmo; Viola Augusto; De Nuccio Albano; Calcara Gioacchino; Muriani Nicola; Croce Savino; Marini Giuseppe;

Balduzzi Battista; Arata Cesare; Falconieri Giuseppe; Quaglia Giacomo; Guareschi Mario; Dossetti Gabriele; Gilberti Emanuele; D'Amico Francesco; Braccelli Mario; Galliano Giuseppe; Atti Pietro; Barlocco Ennio; Pagani Giuseppe; Brezzo Antonio; Errichiello Ernesto; Noeris Enrico; Lanza Gabriele; Peretti Cornelio; Zucchelli Pasquino; Mantovani Guidobaldo; Ferrari Leonida; Ossani Fiorenzo; Sagnatti Umberto; Agnoletto Danilo; Gottardi Raffaele; Battan Angelo; Mumaroni Erminio; Galeotti Alfo; Corazza Romano; Davini Alessandro; Zawadzki Alberto; Puddu Paolo; Raiteri Giuseppe; Daini Raffaele; Dimionato Vittorio; Masi Giuseppe; Lucchi Enrico; Crivellari Biagio; Bonfiglio Antonio; Barisoni Giuseppe; Kornfeind Giuseppe; Marchetti Antonio; Morelli Vincenzo; Tindiglia Francesco; Rondinini Angelo; Mariani Vincenzo; Tonella Giuseppe; Massazza Mario; Bonato Guido; Rossi Carlo; Mariani Francesco; Sottile Antonino; Sciarretta Eliseo; Morini Francesco; Pisarro Felice;

Alecci Consolato; Zanini Giovanni; Crea Pasquale; Ciattoni Lucido; Adinolfi Ciro; Mirabelli Luigi; Vaccaro Antonio;

De Sio Emilio; Sica Elia; Fogliano Giovanni; Mutinelli Riccardo; De Ambrogio Angelo; Mirizzi Filippo; Balestri Vomero; Vanini Quinto; Armanetti Antonio; Gennaro Silvio; Picchi Vincenzo; Giustini Giovanni; Casadei Armando; Pettrilli Federico; De Panfilis Giovanni; Spada Francesco; Capellini Quirico; Tedeschi Luigi; Fiorini Antonio; Bonafede Vincenzo; Frittelli Gino; Magagnotti Silvio; Marcellini Felice; Ravaglio Uffrisio; Grandi Alfonso; Fortuna Giuseppe; Boccamera Vincenzo; Dalianco Domenico; Cignetto Giovanni; Gombac Michele; Rossi Mauro; Rampi Serafino; Marino Alfredo; Andreoli Arturo; Busoni Ortensio; Rispoli Giuseppe; Ranieri Carlo Alberto; Pasquarella Vincenzo; Abbate Francesco; Ranella Giovanni; Scandurra Rosario; Raffaele Carmelo; Labano Francesco; Martini Giulio;

D'Orazio Giuseppe; Bravi Mario; Bertani Gaetano; Macchiavello Andrea; Botteghi Primo; De Maria Giuseppe; Roggerj Camillo; Grassi Pietro; Giolito Pietro; Buttarelli Galliano; Iginio Nicolino; Zampieri Orfeo; Brianco Giuseppe; Tavella Agostino; De Martino Giuseppe; La Mesta Emanuele; Bertinazzo Andrea; Varesi Mario Gaudentio; Frudel Giocondo; Vigni Davide; Iaquita Luigi; Antioli Carlo; Vitale Mario; Morganti Attilio; Pucci Ezio Amleto; Colotta rag. Ettore; Canepa rag. Federico; Masciolini Nazzareno; Rossi Mario; Zanone Egidio; Stendardi Federico; Vacca Mario; Nassuato Gino; Del Francia Antonio; Monteverde Giuseppe; Signori Giuseppe; Righetti Ernesto; Sebenico Gualtiero; Salvati Orazio; Costantini Ernesto; Ossani Sergio; Curti Termino; Sermarini Attilio; Pratelli Armando; Bramati Bruno; Lepori Osvaldo; Termini Leonardo; Borghi Eugenio; Pistoia Leone; Patella Mario; Longo Domenico; Fanfoni Ulrico; Chincanini Antonio; Russo Gaetano;

Tamburini Leonardo; Molina Michele; Gili Florindo; Gentile Antonino; Nesi Giuseppe; Rocco Enrico; Sormani Saturnino; Piccinelli Silio; Bordonio Ottavio; Forconi Francesco; Cerri Zeno; Gherardi Giovanni; Pranchia Carlo; Perticati Severino; Marra-cino Pericle; Tenegutti Mario; Tesai Renato; Di Fede Enrico; Baldi Pietro; Bugia Sebastiano; Borromei Gino; Stradiota dottor Giuseppe; Garzoni Antonio; Picchioni ing. Stefano; Rodriguez Pietro; Di Lalla Pasquale; Scagno dott. Guglielmo; Nicolai Maurizio; Borghesi Giovanni; Bottoli Giuseppe; Perelli Goffredo; Colombra Alfonso; Caldarelli Nicola; Palumbo Cosimo; Cavanna Mario; Guarda Giulio; Bottallo Secondo; Gotti Pietro; Maurino Aldo; Tomassini Luigi; Serventi Ennio; Baldi Luigi; Della Bella Enrico; Broto Pietro; Greco Bartolomeo; Sufera Sardo; Castorino Rosario; Belli rag. Dante; Bugatelli Mario; Veloci Rolando; Arosio rag. Domenico; Deiana Marziale; Lumasini Emilio; Parlato dott. Carmelo; Zara Pietro; Esposito Luigi; Ballerini Ottorino; Castrucci Concezio; Luzzi Gualtiero; Scianca Paolo; Arduin Giovanni; Del Rosso Attilio; Musco Giuseppe; Valente Vittorio; Bettini Galliano; Maglio Valerio;

Garofalo Alighiero; Costa Lino; Pascucci Dino; Fallongo Angelo; Salorni Luigi; Salvietti Mario; Lobina dott. Ernesto; Calosso Giovanni; Scialdoni Alessandro; Salvo Nuziato; Testa Enrico; Dangola Giuseppe; Vacchina Giovanni; Landi Landino; Dal Maso Lorenzo; Semenza dott. Ercole; Cosco Giuseppe; Martone dott. Mario; Proto Domenico; Massari Giusto; Marchione Arturo; Cianca Felice; Pighin Giuseppe; Grosse Renato; Costanzo Giovanni; Maglioli Agos; Locatelli Cipriano; Niccoli Luciano; Lugano Giuseppe; La Testa Antonino; Zoppi Angelo; Lodi Umberto; Rachelli Ladislao; Chiamenti Ubaldo; Casagrande Alberto; Scudeller Angelo; Bertanini Antonio; Iarenghi Mario; De Riddo dott. Giulio; Di Biasi dott. Angelo; Rizzi Rodolfo; Marengo Emilio; De Sisto Otello; Giusto Donato; Percudani Gino; Giacobone Ettore; Parente Vittorio; Piccioni Renzo; Del Corso Giovanni; Niero dott. Pio Carlo; Morandi Armando; Ferri Federico; Aldieri Ferdinando; Verona Giuseppe; Borsini Leonardo; Calabrò Riccardo; Vicentini Aldo; Ostia Alberto;

Romano rag. Ignazio; Maltarello Sante; Carella Giuseppe; Panico dott. Paolo; Collini Armando; Mariani geom. Guido; Brioschi Giuseppe; Chelli Lodovico; Stagni Giovanni; Pivelli Mariano; Nocchi Giulio; Nello Mario; Caminiti Domenico Antonio; Fiorani Arturo; Matta Adinolfo; Mascagna Alfredo; Bravi Bravo; Papili Pietro; Gentilini Pompeo; Conte Arturo; Morone Arturo Avanzani rag. Livio; Maniaci Giuseppe.

118 (A credito - Campione civile n. 59).

Spedizione in abbonamento postale



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 21 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 886.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia. Pag. 2662

LEGGE 5 luglio 1952, n. 887.

Concessione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'Ente. Pag. 2663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 888.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma Pag. 2663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 889.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, con sede provvisoria in Roma. Pag. 2664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, in frazione Brusadure del comune di Bovalenta (Padova) Pag. 2664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 891.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Arienzo (Caserta) Pag. 2665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 892.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di San Luca, in comune di Valenzano (Bari) Pag. 2665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, nell'Isola Sacra del comune di Roma. Pag. 2665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Mortara (Pavia) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico Pag. 2665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Cosenza di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico. Pag. 2665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Lugo (Ravenna) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico Pag. 2666

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1952.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano. Pag. 2666

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Modificazioni ai prezzi di vendita al pubblico delle sigarette di produzione egiziana «Faraone» e «Samsoum special» Pag. 2666

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656) Pag. 2666

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Ricompense al merito Pag. 2667

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur.
Pag. 2667

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nuova denominazione del Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, Pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso) Pag. 2667

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
Pag. 2667

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
Pag. 2667

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
Pag. 2667

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
Pag. 2667

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.
Pag. 2667

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « filosofia teoretica » presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli Pag. 2667

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Aggregazione di un componente alla Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 25 settembre 1951. Pag. 2663

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Concorso per il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie forestali Pag. 2664
Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione chimico agraria sperimentale di Torino Pag. 2670

Diario delle prove scritte del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 novembre 1949 Pag. 2670

Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sperimentatore di 2° classe (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 264 del 16 novembre 1951, con elevazione del numero dei posti a ventotto e riapertura del termine di partecipazione Pag. 2670

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso.
Pag. 2671

Ministero della difesa Marina:
Concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.
Pag. 2671

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di professore straordinario di radiotecnica (gruppo A, grado 7°) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1951.
Pag. 2675

Ministero dell'interno: Cassazione delle operazioni inerenti allo espletamento del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Pag. 2675

Ministero della difesa Esercito: Nomina della Commissione esaminatrice dei titoli e degli esami del concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti in servizio permanente nei servizi sanitari, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1951 Pag. 2675

Prefettura di Parma: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma Pag. 2670

Prefettura di Siracusa: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa Pag. 2670

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 21 LUGLIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 16ª estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 % eseguita in Roma il 5 luglio 1952.

(2020)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 886.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Bari, per il risanamento igienico-urbanistico della città, mutui per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo 200.000.000, ammortizzabili in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, con il concorso statale annuo costante in ragione del 4 per cento delle somme mutate.

Art. 2.

Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.

La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24 milioni nell'esercizio 1987-88.

All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO —

SCEIBA — PELLA — SEGNI

LEGGE 5 luglio 1952, n. 887.

Concessione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'Ente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'Ente.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 aprile 1952, n. 888.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1731; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313 e 11 maggio 1951, n. 653;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'attuale art. 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in « storia del diritto medioevale e moderno », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno

Art. 195. — La scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno si propone di ampliare e approfondire la conoscenza del fenomeno storico-giuridico, sia come problema di ricerca scientifica con l'addestramento nell'uso e nella critica delle fonti, sia come problema metodologico della scienza del diritto.

La scuola, che ha sede presso l'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza, è diretta dal professore ufficiale di storia del diritto italiano.

Art. 196. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza.

Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di avere già superato i tre seguenti esami della Facoltà di giurisprudenza:

- 1) istituzioni di diritto romano;
- 2) storia del diritto romano;
- 3) storia del diritto italiano (biennale). Nel caso

che di questa materia si fosse sostenuto soltanto un esame annuale, lo studente si impegna a sostenere un secondo esame annuale durante il primo anno del corso di perfezionamento.

L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle Università italiane è regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia.

Art. 197. — La scuola funziona come seminario per le esercitazioni pratiche di storia del diritto medioevale e moderno per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza iscritti al corso ufficiale di storia del diritto italiano e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza.

Art. 198. — La scuola di perfezionamento in « storia del diritto medioevale e moderno » ha la durata di due anni, e conduce a un diploma di perfezionamento.

Eccezionalmente, e solo per i laureati in giurisprudenza che dimostrino, all'atto dell'iscrizione, di aver già sostenuto gli esami in due delle materie obbligatorie e in una delle facoltative, previste dalla scuola, il corso degli studi potrà essere ridotto a un unico anno.

Art. 199. — La scuola di perfezionamento comprende insegnamenti ordinari con prove di esame, e seminari.

Art. 200. — Gli insegnamenti ordinari, utilizzati tra quelli impartiti nella Facoltà di giurisprudenza o in altre Facoltà, sono obbligatori e facoltativi.

Sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

Facoltà di giurisprudenza:

- 1) diritto comune;
- 2) diritto canonico;
- 3) esegesi delle fonti del diritto italiano.

Facoltà di lettere e filosofia:

- 4) paleografia;
- 5) diplomatica;
- 6) storia medioevale (ovvero storia moderna).

Sono insegnamenti facoltativi i seguenti:

Facoltà di giurisprudenza:

- 1) diritto bizantino;
- 2) diritto musulmano.

Facoltà di scienze politiche:

- 3) storia delle dottrine politiche;
- 4) storia dei trattati e politica internazionale.

Facoltà di economia e commercio:

- 5) storia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

- 6) filosofia della storia;
- 7) storia del Cristianesimo;
- 8) storia della filosofia;
- 9) filologia romanza;
- 10) latino medioevale;
- 11) storia della lingua italiana;
- 12) storia moderna (ovvero storia medioevale).

I corsi verranno seguiti presso le rispettive Facoltà e ivi ne saranno sostenuti gli esami.

Art. 201. — Nei seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono conferenze a tipo di esercitazione intorno a problemi o argomenti specifici. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma.

Essi non danno luogo a prove d'esame ma la frequenza è obbligatoria. Non saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che non possono provare di aver partecipato ad almeno due terzi delle conferenze tenute a questo titolo.

Art. 202. — Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, nell'ordine da essi liberamente scelto, gli esami nei sei insegnamenti obbligatori e in almeno tre, a loro scelta, degli insegnamenti facoltativi.

Art. 203. — Durante il primo anno di corso, e comunque non più tardi del 31 maggio, l'iscritto ha l'obbligo di concordare col direttore della scuola un tema di dissertazione monografica, da svolgere con ricerche personali, nella storia del diritto medioevale e moderno.

L'iscritto al quale sia stata consentita l'abbreviazione di corso di cui all'art. 198, dovrà concordare il tema di diploma entro il 31 dicembre.

Art. 204. — La dissertazione dovrà essere presentata in triplice copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso: ne sarà relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano impartito nella scuola stessa insegnamenti ordinari o tenuto esercitazioni nei seminari.

Art. 205. — L'esame di diploma consisterà nella discussione orale sulla dissertazione, davanti ad una Commissione composta di nove membri, e si svolgerà entro il mese di dicembre.

Le dissertazioni giudicate, con parere unanime dalla Commissione di diploma, degne di stampa, saranno pubblicate, appena possibile, a spese della scuola.

Di tutte le dissertazioni sarà data notizia, col riassunto dei principali risultati, nella « Rivista italiana per le scienze giuridiche », pubblicata sotto gli auspici della Facoltà di giurisprudenza, e nella « Rivista di storia del diritto italiano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

SEGGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 889.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, con sede provvisoria in Roma.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, con sede provvisoria in Roma, intendendosi l'Ente autorizzato ad acquistare dai coniugi Vincenzo Rossi e Ida Baggianni in Rossi un appezzamento di terreno con sovrastante casa di civile abitazione, fabbricato rurale e dipendenze, il tutto situato in Grottaferrata, località « La Cipriana », valutato L. 5.900.000.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, in frazione Brusadure del comune di Bovolenta (Padova).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 ottobre 1950, integrato con postilla 1° settembre 1951, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia autonoma dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, in frazione Brusadure del comune di Bovolenta (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, sede della parrocchia anzidetta, ed autorizzata l'accettazione da parte del Beneficio della medesima parrocchia della donazione Sartorato Primo Mario consistente in due appezzamenti di terreno, situati in comune di Bovolenta, valutati L. 609.050.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 891.**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Arienzo (Caserta).**

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Arienzo (Caserta), intendendosi la stessa autorizzata ad accettare il legato De Lucia consistente in un fabbricato con annesso piccolo orto, situato nel predetto Comune, valutato L. 220.960 e fruttante l'annuo reddito netto presumibile di L. 11.048.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 892.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di San Luca, in comune di Valenzano (Bari).**

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 1° giugno 1949 integrato con postilla 21 giugno 1950, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di San Luca, in comune di Valenzano (Bari).

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 maggio 1952, n. 893.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, nell'Isola Sacra del comune di Roma.**

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Porto e San Rufina in data 19 luglio 1951, integrato con successivo 20 luglio 1951 e dichiarazioni 27 settembre 1951 e 5 gennaio 1952, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, nell'Isola Sacra del comune di Roma.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.**Istituzione nel comune di Mortara (Pavia) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo scientifico governativo di Mortara (Pavia), già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Mortara (Pavia), un liceo scientifico governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1^a categoria con insegnamento;

sei cattedre di ruolo A;
una cattedra di ruolo B.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 43

(3295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.**Istituzione nel comune di Cosenza di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il liceo scientifico governativo di Cosenza, già in atto al 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Cosenza un liceo scientifico governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside di 1^a categoria con insegnamento;

sei cattedre di ruolo A;
una cattedra di ruolo B.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 41

(3297)

2666

21-7-1952 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.**Istituzione nel comune di Lugo (Ravenna) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;

Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1715;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo scientifico governativo di Lugo, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Lugo (Ravenna), un liceo scientifico ad unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;

sei cattedre di ruolo A;

una cattedra di ruolo B.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI**GONELLA — PELLA**

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952

Registro n. 12, foglio n. 42

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1952.**Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.****IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è confermato sindaco effettivo della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e il rag. Carlo Serra è nominato sindaco supplente dell'anzidetta Sezione. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1952

(3277)

Il Ministro: PELLA**DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.****Modificazioni ai prezzi di vendita al pubblico delle sigarette di produzione egiziana « Faraone » e « Samsoum special ».****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1951, registro n. 1, foglio n. 229;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 29 maggio 1952;

Decreta:

Con effetto dal 21 luglio 1952 il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate sigarette di produzione egiziana è modificato come segue:

sigarette « Faraone » da Lit. 16.000 a Lit. 17.000 al chilogrammo;

sigarette « Samsoum special » da Lit. 16.000 a Lit. 17.000 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952

Registro Monopoli n. 2, foglio n. 56. — TAFURI

(3472)

AVVISO DI RETTIFICANel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1952, concernente approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portaletere rurale, all'art. 15, linea 6ª ove è detto: « ...condizioni di richieste per la nomina... » ecc. si deve leggere: « ...condizioni richieste per la nomina... » ecc.

All'art. 63, secondo comma, 2ª e 3ª linea, ove è detto: « ...dell'articolo precedente, della vacanza... » ecc. si deve leggere: « ...dell'articolo precedente, dalla vacanza... » ecc.

All'art. 71, primo comma, linee 6ª e 7ª ove è detto: « ...per tutti gli uffici della direzione stessa... » ecc. si deve leggere: « ...per tutti gli uffici della direzione stessa... » ecc.

All'art. 72, ultimo comma, prima e seconda linea, ove è detto: « Le designazioni dei membri di cui alla lettera a) sono fatte... » ecc. si deve leggere: « Le designazioni dei membri di cui alla lettera e) sono fatte... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ricompense al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, sono state conferite le seguenti ricompense al merito della sanità pubblica.

Medaglia d'oro:

Celli Anna.

Medaglia d'argento:

Bernabai Pasquale (*alla memoria*); Colajanni prof. Giuseppe; La Rocca dott. Paolo; Miuiscalchi-Erizzo conte Mario; Parrella dott. Michele; Pedrazzi dott. Arrigo; Rellini dott. Guido; Talenti prof. Cesare; Urbani Enrichetto (*alla memoria*); Zudas dott. Silvio.

Medaglia di bronzo:

Perino dott. Eduardo.

(3218)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Concessioni di exequatur**

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Bugelucci, Console onorario del Principato di Monaco a Bologna, con giurisdizione sulle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.

(3437)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Arrighi, Vice console onorario dell'Honduras a Torino.

(3438)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Veselin A. Martinovic, Console di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sul territorio del Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Venezia Euganea, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna.

(3439)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enzo Cerlini, Console onorario di Bolivia a Roma.

(3440)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

Nuova denominazione del Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, Pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto Presidenziale 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno successivo, al registro n. 10, foglio n. 193, il Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, Pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso), è stato denominato Consorzio di bonifica Basso Biferno e il territorio dell'ente è stato ampliato di una superficie di Ha. 13.780.72.33, respingendosi contestualmente la opposizione del comune di Larino avverso tale ampliamento, presentata in sede di pubblicazione della proposta attinente all'ampliamento stesso.

(3465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 51.985.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3353)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tricase (Lecce) di un mutuo di L. 1.133.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3354)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bugnara (L'Aquila) di un mutuo di L. 1.052.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3364)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 1.383.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3380)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) di un mutuo di L. 1.268.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3377)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vacanza della cattedra di « filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli è vacante la cattedra di « filosofia teoretica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3479)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aggregazione di un componente alla Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 26 settembre 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo (registro n. 59 Presidenza, foglio n. 194), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) del Commissariato per il turismo;

Riconosciuta la necessità di aggregare alla Commissione stessa un esaminatore speciale per le lingue estere;

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Decreta:

Il dott. Antonio Cuturi, ispettore generale (gruppo A, grado 5°), è aggregato quale esaminatore speciale per le lingue francese ed inglese, alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C), del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 26 settembre 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1952

P. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1952
Registro Presidenza n. 64, foglio n. 399

(3421)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2560, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle

disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi della Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato », ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visti gli articoli 12, 13 e 29 del sopracitato decreto legislativo n. 804;

Visto l'art. 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto l'art. 6 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che fissa i requisiti prescritti per il reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza;

Viste le note n. 19177/12106 e 27993/12106, rispettivamente del 15 gennaio 1952 e 19 aprile 1952, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il reclutamento e l'ammissione all'apposita Scuola di duecentoquaranta allievi guardie forestali.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani, con godimento dei diritti politici, che:

- 1) alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassata quella di 28. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti e per le altre categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione, nonchè per coloro che hanno appartenuto all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della Guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia delle carceri;
- 2) siano di sana e robusta costituzione fisica, ed esenti da imperfezioni e da difetti;
- 3) siano celibi o vedovi senza prole;
- 4) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65;
- 5) abbiano conseguita la licenza elementare;
- 6) abbiano sempre tenuto buona condotta, non siano stati espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartengano a famiglia di buona reputazione;
- 7) non abbiano subito condanne penali per delitti dolosi;
- 8) non siano stati riformati da una delle forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, e dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale delle foreste — saranno inviate, corredate di tutti i documenti appresso indicati, direttamente al Comando della Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale (Rieti), ove dovranno pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere il cognome, nome e paternità dell'aspirante, il suo preciso domicilio ed indirizzo ed essere corredate dei seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;
 - 2) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
 - 3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. I minori di 21 anni dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei suddetti requisiti;
 - 4) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole, redatto in carta da bollo da L. 24 e debitamente legalizzato;
 - 5) certificato generale del casellario giudiziario, in carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato;
 - 6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato in carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e legalizzato dal prefetto.
- In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
- 7) copia del foglio matricolare militare munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare. Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono ugualmente presentare copia del foglio matricolare se dichiarati idonei o, in caso contrario, un certificato dell'esito di leva, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva;
 - 8) certificato originale di licenza elementare, munito di marca la bollo da L. 32. Qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentare il titolo originale per essere esso andato distrutto o disperso per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche od istituti d'istruzione;
 - 9) certificato di sana e robusta costituzione fisica, redatto su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo dell'Esercito, oppure dal

ufficiale sanitario provinciale o del Comune di residenza, con la firma regolarmente autenticata dalla superiore autorità militare o dal prefetto, documento dal quale dovrà risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed incondizionatamente idoneo al servizio forestale in montagna, e che ha una statura non inferiore a m. 1,65;

10) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del candidato debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio; le firme del sindaco o del notaio dovranno essere legalizzate;

11) eventuali documenti che attestino le ricompense al merito di guerra e valor militare ottenute, le benemerenze militari o civili acquisite, ovvero che comprovino la qualifica di ex combattente o di altra ad essa equiparata ai sensi di legge;

12) eventuali documenti comprovanti che l'aspirante ha esercitato mansioni tali da far presumere una sua speciale attitudine al servizio forestale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) dovranno essere di data non inferiore a tre mesi da quella della presentazione della domanda.

Ad eccezione della domanda, da compilarsi sempre su carta da bollo da L. 32, i documenti ad essa allegati potranno essere prodotti in carta semplice soltanto in caso di indigenza dell'aspirante dimostrata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, con apposito certificato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza. I documenti stessi anche in tal caso dovranno essere legalizzati.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande non complete di tutti i documenti prescritti, quelle che giungeranno alla Scuola forestale di Cittaducale posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè le domande comunque in contrasto con le norme e requisiti di cui al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e formerà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio presentato, le benemerenze militari e civili e le speciali capacità ed attitudini al servizio forestale degli aspiranti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6.

I primi classificati in graduatoria saranno sottoposti presso la Scuola di Cittaducale ad una visita medica di controllo tendente ad accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno sostenere e superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dalla Direzione generale delle foreste, un prova scritta di cultura elementare.

I gliudizi dell'esito di visita medica e della Commissione esaminatrice sono definitivi ed insindacabili.

Gli idonei sia alla visita medica che all'esame scritto saranno dichiarati vincitori del concorso, nominati allievi guardie con decreto Ministeriale ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione.

Alla fine di esso coloro che avranno superati gli esami finali, consistenti in prove scritte ed orali, ed avranno dato prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, saranno nominati, con decreto Ministeriale, guardie forestali, presteranno il prescritto giuramento ed assumeranno la ferma di anni tre a decorrere dalla data di nomina ad allievo.

Art. 7.

Gli allievi sono soggetti, per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della Scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

A tutti gli aspiranti chiamati alla Scuola per essere sottoposti alla visita medica e sostenere la prova di esame, come previsto dall'art. 6 del presente bando, sarà corrisposta per la durata del viaggio una diaria giornaliera di L. 700, e rimborsate le spese di trasporto personale a tariffa militare. A coloro che non conseguiranno l'ammissione alla Scuola verranno rimborsate anche per il ritorno in residenza le spese del viaggio a tariffa militare e corrisposta una diaria giornaliera di L. 700, limitatamente ai giorni in cui verranno trattenuti a Cittaducale.

Art. 9.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza.

A tale personale spetta il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1952

Registro n. 1, foglio n. 16. — RELLEVA

(3449)

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 98, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1951, registro n. 8, foglio n. 281, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2900;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea delle norme richiedenti il parere di corpi consultivi tecnici compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 15 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, primo e secondo graduato:

1. Bottini prof. dott. Ettore;
2. Borasio prof. dott. Luigi.

Art. 3.

Il prof. dott. Ettore Bottini, primo graduato è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1952

Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 292

(3422)

Diario delle prove scritte del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 novembre 1949.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sulle « norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1950, registro n. 3, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1950, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 7 del bando di concorso 16 novembre 1949;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in via XX Settembre, nei giorni 9, 10, 11 settembre 1952, alle ore 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952

Registro n. 1, foglio n. 27. — RELLEVA

(3450)

Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sperimentatore di 2° classe (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 264 del 16 novembre 1951, con elevazione del numero dei posti a ventotto e riapertura del termine di partecipazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, con il quale è stato emanato il bando di un concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sperimentatore di 2° classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, dei quali ventiquattro posti l'art. 1 del bando stesso prevede la ripartizione in distinte specializzazioni determinando le lauree richieste per l'ammissione a ciascuna di esse;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto art. 1 del bando sopraccitato, allo scopo di includere, fra le lauree previste per la specializzazione in agronomia, quella in scienze naturali, e di elevare da sei a otto il numero dei posti assegnati alla specializzazione stessa;

Ritenuta altresì l'opportunità di elevare da quattro a sei i posti della specializzazione in chimica agraria, dato che anche per questa, con avviso di rettifica del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 dicembre 1951, e scura inclusa, fra le lauree richieste per l'ammissione, quella in scienze agrarie già erroneamente omessa;

Ritenuta la necessità, in relazione a quanto precede, di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso concorso;

Visto l'art. 2 del bando, che determina i requisiti particolari per l'ammissione al suddetto concorso, richiedendone il possesso alla data del bando stesso;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 80239/12106.2.14 del 12 giugno 1950, che autorizza il bando del concorso per un numero di posti superiore a quello di ventotto di cui si è inteso disporre;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del bando emanato con il decreto Ministeriale 15 maggio 1951 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:
« E' indetto un concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10º, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

I ventotto posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni si richiedono le lauree a fianco di esse indicate:

agronomia, otto posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

chimica agraria, sei posti: laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale;

patologia vegetale, quattro posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

chimica agraria, sei posti: laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale;

patologia vegetale, quattro posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

entomologia agraria, tre posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

bachicoltura, due posti: laurea in scienze agrarie o in medicina o in scienze biologiche;

zootecnia, tre posti: laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

selvicoltura, due posti: laurea in scienze forestali o in scienze agrarie.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al concorso, indicati all'articolo 2 del predetto bando, devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, è riaperto il termine di presentazione delle domande per la durata di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1952

Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 382. — BERITELLI

(3493)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonelli Graziano, è dichiarato irricevibile per la parte che impugna l'ordinanza Ministeriale 25 maggio 1949 e inammissibile per la parte che impugna i provvedimenti ministeriali di esclusione dai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio in data 26 ottobre 1950 e 6 dicembre 1950.

(3420)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1936, n. 1173, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, che approva i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 20848/12106 del 23 aprile 1952;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952

Registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 331. — CESARI

Notificazione di concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Detti limiti sono elevati di 5 anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma

dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori: rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, — entro il 6° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultasse di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita),

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assenimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assenimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o del foglio maritoriale;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile, o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui al nn. 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perveniranno non corredate dei documenti

prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) due ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) sei ai laureati;

c) due agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria a).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, né consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per la difesa
 PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
 CAPPA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
 (D. P. 18 luglio 1949, n. 674 - Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
<i>Prove scritte</i>				
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota A	—	otto ore	2
<i>Prove orali (1)</i>				
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle allquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quella sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(Parte marittima).

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il comandante, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arrolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stalle e controstalle - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Del privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: a) pirateria; b) tratta degli schiavi; c) protezione cavi sottomarini; d) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Il diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione generale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa), il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - La Regione - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fimi - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo - Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - La Camera - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subjetivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine del soggetto di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello Stato Civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denuncia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinuncia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozione di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sull'istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

- a) Concetto e importanza dell'economia politica;
- b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
- c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

- a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
- b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;
- c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

- a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
- b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;
- c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

- a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
- b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
- c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri

Tesi 5ª:

- a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
- b) La distribuzione della ricchezza
- c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

- a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
- b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

- a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
- b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

(3424)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di professore straordinario di radiotecnica (gruppo A, grado 7º) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 14, foglio n. 45, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di radiotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7º, gruppo A);

Visto il decreto interministeriale in data 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1952, registro n. 5, foglio n. 319, con il quale era nominata la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Letti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare i verbali numeri 2 e 3 riferenti, rispettivamente, i giudizi sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati e la valutazione dei meriti didattici e di altri titoli;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di radiotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7º, gruppo A):

1. Malatesta Sante, punti 100;
2. Paolini Enrico, punti 90.

Art. 2.

Il candidato Malatesta Sante è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Art. 3.

Il candidato Paolini Enrico è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1952

p. Il Ministro: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1952
Registro n. 11, foglio n. 223

(3423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cessazione delle operazioni inerenti allo espletamento del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1950, registro n. 44 interno, foglio n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Vista la relazione in data 25 marzo 1952 della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Ritenuto che a tutti coloro che hanno fatto domanda per partecipare al concorso di cui sopra è stato negato dall'Amministrazione di provenienza il nulla osta previsto dall'art. 3, n. 2 del predetto bando di concorso e che, pertanto, non può farsi luogo all'espletamento del concorso stesso per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti;

Decreta:

Le operazioni inerenti allo svolgimento del concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 9 dicembre 1950, devono intendersi esaurite per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

p. Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1952

Registro Interno n. 15, foglio n. 71. — VILLA

(3471)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice dei titoli e degli esami del concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti in servizio permanente nei servizi sanitari, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 46, foglio n. 41, con il quale sono stati banditi due concorsi per il reclutamento di cinquantanove tenenti medici e nove tenenti chimico-farmacisti nel servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 3, foglio n. 111, con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, nella parte riguardante la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1952, registro n. 13, foglio n. 166, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1952, registro n. 23, foglio n. 93, che apporta modifiche al predetto decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, nella parte riguardante la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti medici in servizio permanente dell'Esercito è costituita come segue:

- tenente generale medico Ferri prof. Guido, presidente;
colonnello medico Lista dott. Domenico, membro;

colonnello medico Mennonna prof. Gerardo, membro;
ten. colonnello medico D'Attilio dott. Evandro, membro;
ten. colonnello medico Santillo dott. Tommaso, membro;
ten. colonnello medico Jadevaia prof. Francesco, membro;
ten. colonnello medico Barile dott. Tommaso, membro;
maggiore medico Musilli dott. Clemente, membro supplente;
maggiore medico Zollo dott. Mario, membro supplente;
maggiore medico Arcangeli dott. Gerardo, segretario.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di nove tecnici chimico-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito è costituita come segue:

magg. gen. chim.-farm. Adilardi dott. Giulio, presidente;
ten. col. chim.-farm. Guglielminetti dott. Silvio, membro;
ten. col. chim.-farm. Di Tullio dott. Odoriso, membro;
maggiore chim.-farm. Portelli dott. Giuseppe, membro supplente;
capitano chim.-farm. Montanari dott. Angelo, segretario.

Art. 3.

Ai presidenti, ai membri e ai segretari saranno attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 30 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952

Registro n. 30, foglio n. 30

(3451)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 7801 in data 23 marzo 1952, con cui si dichiarava il vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Lesignano Bagni;

Vista la nota di rinuncia del sanitario nominato titolare della predetta condotta;

Considerato che per la condotta stessa, non accettata, deve procedersi alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rasori Pietro è designato a ricoprire la condotta veterinaria di Lesignano Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nel Foglio annunci legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 21 giugno 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(3340)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio 10 luglio 1947, n. 2792/San. con il quale venne bandito pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947, e successive modificazioni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 30 luglio 1949, n. 20440/AG/151, e successive modificazioni;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947:

Rank	Candidate Name	Points	Total Points
1.	Vassallo Pasquale	108,700	108,700 su 150
2.	Scopelliti Michele	100,105	100,105
3.	Di Marco Rosario	99,400	99,400
4.	Sciarrino Guglielmo	98,900	98,900
5.	Tarantino Giovanni	95,547	95,547
6.	La Spina Francesco	88,279	88,279
7.	Valenti Alfonso	85,363	85,363
8.	Crisci Giovanni	84,911	84,911
9.	Sardo Ettore	80,343	80,343
10.	Parolini Sergio	77,825	77,825
11.	Donzelli Francesco	77,676	77,676
12.	Patti Giuseppe	76,281	76,281
13.	La Rosa Ignazio	74,864	74,864
14.	Di Lapi Antonino	74,062	74,062
15.	Fagazzotto Antonino	72,177	72,177
16.	Conte Corrado	69,122	69,122
17.	Mangiameli Antonino	59,000	59,000

Siracusa, addì 3 giugno 1952

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio n. 15504/San. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947 per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

1. Vassallo Pasquale: Augusta;
2. Scopelliti Michele: Francofonte.

Siracusa, addì 3 giugno 1952

Il prefetto: TORRISI

(3283)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Lunedì, 21 luglio 1952

N. 167

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinchè la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasioni di dover pubblicare avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della *Gazzetta* avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato - Roma (Ufficio Inserzioni - Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

« S.A.I.C.I. »

Società Anonima Impianti Costruzioni Industriali

Sede in Milano

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso lo studio del notaio Guasti, in piazza P. Ferrari n. 8, Milano per il giorno 6 agosto p. v. alle ore 10 antimeridiane, ed eventualmente per il giorno 8 agosto p. v., stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Delibera in ordine agli oggetti di cui all'art. 2364 C. C.

Parte straordinaria:

1. Richiamo dei decimi ancora da versare;
2. Sanatoria delle perdite di bilancio;
3. Svalutazione, riammonte del capitale sociale.

1130 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

Convocazione di assemblea

I signori soci della liquidanda *Compagnia Chimica Lombarda - S. R. L.* sono convocati in assemblea generale straordinaria che sarà tenuta a Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Gennaro Criscenti via Diomede Marvasi n. 10 il 12 agosto 1952 alle ore 10 in prima convocazione ed il giorno 13 dello stesso mese e dello stesso anno e nella stessa ora negli stessi locali in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di rinuncia al recupero crediti;
2. Relazione dei liquidatori;
3. Varie ed eventuali.

I liquidatori:

Avv. Gennaro Criscenti - dott. Domenico Bressi.

1146 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI INDUSTRIALI - E. I.

(in liquidazione)

Sede in Torino, via San Domenico, 35 — Capitale L. 1.000.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione per le ore 10 del giorno 23 settembre 1952 nello studio del notaio Carlo Paola in Torino, via Della Consolata n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- a) Nomina del Collegio sindacale;
- b) Relazione dei liquidatori;
- c) Presentazione del bilancio al 30 giugno 1952 e sua approvazione;
- d) Varie ed eventuali.

Occorrendo, l'assemblea in seconda convocazione è fissata per le ore 10 del giorno 24 settembre 1952, nello stesso luogo.

Torino, 15 luglio 1952

I liquidatori: Angelo Mezzo - Piovano Ernesto.
1160 (A pagamento).

« S.E.A. »

Società Edilizia Anonima - Società per Azioni

Sede in Torino — Capitale sociale L. 10.000 versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nello studio dei notai Grassi Reverdini e Ghiggia in via Santa Teresa 3 per le ore 16 del giorno 8 agosto 1952 in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria: Relazione dell'amministratore unico; Rapporto dei sindaci; Bilanci al 30 settembre 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria: Scioglimento della Società, sua messa in liquidazione; Nomina del liquidatore e provvidenze relative.

Nel caso di diserzione dell'assemblea di prima convocazione gli azionisti sono convocati in seconda convocazione per le ore 16 del giorno 9 agosto 1952.

L'amministratore unico: dott. Romualdo Cerato.

1163 (A pagamento).

PASTIFICIO ADRIATICO S. A.

Sede in Castelfranco Veneto

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 7 agosto 1952 alle ore 10 presso la sede sociale ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 agosto 1952 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla morte dell'amministratore;
2. Bilancio e relazioni dell'ultimo esercizio sociale al 30 giugno 1950;
3. Provvedimenti relativi alla liquidazione finale.

Castelfranco V., 15 luglio 1952

1128 (A pagamento).

Un sindaco effettivo: Elio Rizzo.

LANIFICIO DI MILANO - SOCIETA PER AZIONI

Sede in Milano, via Faravelli, 14

Capitale interamente versato L. 1.000.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea a sensi art. 2367 Codice civile, in Milano via Negri 10, presso lo studio del dott. Bosio, per le ore 16 del 2 settembre 1952, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'amministratore unico;
2. Nomina del Collegio sindacale.

Milano, 18 luglio 1952

p. Il Collegio sindacale: dott. Oliviero Bosio.

1158 (A pagamento).

LA POLARE - SOCIETA PER AZIONI*(in liquidazione)*

Sede in Genova — Capitale interamente rimborsato

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 6 agosto 1952 ore 11 in prima convocazione e per il 7 agosto 1952 ore 11, in eventuale seconda convocazione, presso lo studio del liquidatore in Genova, via Caffaro n. 2 int. 4, col seguente ordine del giorno: 1) Relazioni del liquidatore e dei sindaci; 2) Bilancio al 30 giugno 1952 e deliberazioni relative.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti al libro dei soci e quelli che avranno depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello dell'assemblea, presso lo studio del liquidatore, i quali tutti abbiano ritirato entro lo stesso termine, presso lo stesso studio, il biglietto di ammissione all'assemblea.

Genova, 17 luglio 1952

1174 (A pagamento).

Il liquidatore: Ravano Enrico.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO**

Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato in Roma

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

per l'appalto della rivendita generi di monopolio n. 10 nel comune di Roma già ubicata in piazza Bologna n. 25

Si rende noto che il giorno 8 agosto 1952 alle ore 9 in una sala del suddetto Ufficio Compartimentale in via della Luce 34-A avanti all'Ispettore Compartimentale o a chi per esso, si procederà all'appalto della rivendita predetta mediante unico esperimento di asta ad offerte segrete, con la forma d'incanto di cui agli articoli 73 (lettera b) e 75 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827, e con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 92 del R. D. 14 giugno 1927.

I. — Oggetto, durata e condizioni dell'appalto.

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nella rivendita suindicata.

L'appalto avrà la durata di anni nove, decorrenti dal primo del mese successivo alla data del decreto di approvazione del contratto di appalto, se questo non è soggetto a registrazione della Corte dei conti, altrimenti la decorrenza del contratto avrà inizio dal primo del mese successivo alla data in cui ha avuto luogo detta registrazione.

Gli obblighi e i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'oneri depositato per cognizione degli interessati presso la sezione vendita del deposito generi di monopolio di Roma e presso l'Ufficio compartimentale appaltante.

La rivendita nell'esercizio finanziario 1950-1951 ha dato L. 4.088.452 di reddito lordo a tabacchi. Su questo reddito grava il canone annuale di L. 951.400 da pagarsi a rate anticipate, con scadenze fissate dalla Amministrazione.

L'aggiudicazione ha luogo ad unico incanto a chi, oltre ad obbligarsi al pagamento del predetto canone, abbia fatto la migliore offerta di un scopracanone annuo fisso, entro i limiti che l'amministrazione ritenesse di fissare ai sensi dell'art. 75 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicatario avrà luogo mediante estrazione a sorte, la quale stabilirà altresì la graduatoria dei concorrenti che hanno presentata offerta uguale, nell'ordine di estrazione, ai fini dell'aggiudicazione di cui all'ultimo comma del presente paragrafo.

L'amministrazione interverrà nella gara con apposita scheda segreta sigillata, nella quale, oltre l'aumento minimo, può fissare anche quello massimo.

Le offerte inferiori al minimo o superiori al massimo non sono valide.

L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

L'offerta deve essere corredata, a pena di nullità, della indicazione che il concorrente ha la disponibilità del locale già sede di rivendita o di altro nelle immediate vicinanze e precisamente in piazza Bologna, dal numero civico 15 incluso al n. 32 incluso ed in via Ravenna, dal numero civico 52 incluso al n. 62 incluso.

L'aggiudicazione è subordinata alle condizioni che l'aggiudicatario dimostri di avere la piena disponibilità del locale indicato nell'offerta, e che detto locale sia riconosciuto, a giudizio discrezionale dell'amministrazione, idoneo al servizio di vendita dei generi di monopolio.

Il locale designato deve, perciò trovarsi nelle immediate vicinanze del locale già sede della rivendita in modo che la riapertura dell'esercizio non riesca pregiudizievole per il servizio e non rechi turbamento all'assetto delle rivendite nella zona. Il locale, inoltre, deve consentire il facile e comodo accesso al pubblico, deve essere decoro e dotato di tutti i requisiti igienici.

Nel caso che il locale non sia riconosciuto idoneo dell'amministrazione, l'aggiudicazione ha luogo in linea graduatamente successiva, a favore di chi abbia presentato la migliore offerta dopo la prima, sempre entro i limiti contenuti nella scheda segreta e disponga di adatto locale. Tale norma si applica pure quando la dichiarazione di disponibilità del locale risulti non vera.

In quest'ultimo caso, il concorrente incorrerà nella perdita del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.

II. — Norme per partecipare alla gara.

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso l'offerta redatta su carta da bollo da L. 24, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego separato i documenti indicati al paragrafo III.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere (conforme al modello riportato in calce del presente avviso) il sopracanone annuo fisso, che l'offerente si obbliga di corrispondere all'amministrazione oltre al canone legale.

Tale aumento deve essere espresso in lire intere con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi. L'offerta deve contenere altresì l'indicazione del locale ove s'intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico, avvertendo che il locale deve trovarsi nella zona indicata nella prima parte del presente avviso.

Più offerte contenute in una sola busta non sono valide. Del pari non sono valide le offerte condizionate, quelle riferentesi ad offerte di altri concorrenti, e le offerte per delegazione, non munite di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciato

3) l'aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, un fidejussore solidale ed eleggere il domicilio in Mormanno.

La partecipazione alla gara comporta accettazione incondizionata delle norme contenute nel capitolato d'oneri generale e particolare sopra cennato, visibile nelle ore di ufficio, nella segreteria Comunale, nonché di quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Mormanno, 14 luglio 1952

Il sindaco: dott. Sarno Domenico.

1129 (A pagamento). Il segretario: rag. Federico Fazio.

CITTA DI ASTI

Costruzione dell'Acquedotto per la Frazione di Quarto Superiore

AVVISO DI UNICO ESPERIMENTO D'ASTA

Mercoledì, 6 agosto 1952, alle ore 11, avrà luogo in Asti, nel civico Palazzo, un unico esperimento di asta — a termini abbreviati — per l'appalto delle opere e provviste per la costruzione dell'acquedotto per la frazione di Quarto Superiore.

Base d'asta L. 4.324.479

Deposito provvisorio » 215.000

Cauzione definitiva 5 % dell'importo netto di appalto.

Rivolgersi al civico Ufficio di segreteria per ogni chiarimento.

Asti, 16 luglio 1952

Il sindaco: avv. G. Viale.

1164 (A pagamento). Il segretario generale: avv. M. Duret.

Prot. n. 1482

AMMINISTRAZIONE REGIONALE FORESTE DEMANIALI - MERANO

AVVISO D'ASTA

Il giorno 7 agosto 1952 alle ore 10, l'Amministrazione regionale foreste demaniali di Merano, mette in vendita a mezzo asta pubblica ad unico incanto ad offerte scritte e segrete, ai sensi dell'art. 73 comma C del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 23 maggio 1924 n. 827, n. 6 partite di tavolame di abete rosso per un quantitativo di 525 metri cubi. Detto tavolame si trova accatastato sui piazzali della segheria demaniale Latemar, comune di Nova Levante (Bolzano).

Per eventuali informazioni rivolgersi nelle ore d'ufficio a Merano, via Winkel n. 1.

Merano, 15 luglio 1952

1173 (A credito). L'Amministratore: Del Favero dott. Luigi.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO LIBRETTO

Con decreto emesso dal presidente del Tribunale di Siracusa in data 10 luglio 1952 si dichiara la inefficacia del libretto n. 353 ordinario al portatore emesso dalla agenzia di Buccheri del Banco di Sicilia in data 31 maggio 1950 col deposito di lire 320.000 a nome di Lando Salvatore e si autorizza il Banco di Sicilia a rilasciarne il duplicato decorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e sempreché non vi siano opposizioni.

Il tutto in conformità agli articoli 1951, 9 e seguenti della legge 30 luglio 1951, n. 948.

1126 (A pagamento). Il cancelliere: (firma illeggibile).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Istante Ada Mattei Vaccari elett. domiciliata Milano, via Correnti, 15 presso avv. Gardun il pretore di Milano dichiarò il 15 luglio 1952 l'ammortamento dell'assegno circolare di L. 55.000 emesso il 4 luglio 1952 dal Banco Ambrosiano agenzia di Milano n. 4 via Statuto, 18 n. 205948 ordine Ada Mattei Vaccari. Termine opposizioni 15 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
1131 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO

Il presidente del Tribunale di Macerata il 7 luglio 1952 ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario serie G numero 6.363.110 di L. 50.000 emesso dalla Cassa di Risparmio di Macerata sull'Italcasse all'ordine dell'Ufficio postale di Mogliano.

1144 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Il pretore di Milano con decreto 8 luglio 1952 ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno n. 244886, Banca Popolare di Padova e Treviso emesso il 20 dicembre 1951 sul conto corrente n. 1590 da Cassinari Zanon Antonietta, all'ordine ditta O.M.S.A., ha autorizzato il pagamento alla ricorrente Banca Agricola Milanese dopo quindici giorni dalla presente pubblicazione salvo opposizione.

1132 (A pagamento).

Avv. Redondi Giancarlo.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Il presidente del Tribunale di Genova, con decreto 29 maggio 1952, su ricorso di Piccardo Giacomo, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno 12 agosto 1949 di L. 300.000 n. (32)055421 del Banco di Roma filiale di Pontedecimo e dell'assegno 13 giugno 1949 di L. 100.000 n. 343523 del Credito Italiano filiale di Pontedecimo, autorizzandone il pagamento decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve opposizioni.

1137 (A pagamento).

Avv. Settimio Bodda.

AMMORTAMENTO ASSEgni BANCARI

Il presidente del Tribunale di Ancona, con decreto 31 marzo 1952, ha dichiarato l'ammortamento degli assegni bancari n. 4.877.560 serie H di L. 100.000 e n. 5.866.391 serie G di L. 50.000 emessi il 29 gennaio 1952 dalla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, sede di Cupramontana, sull'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, all'ordine di Piccioni Luigi, e ne ha autorizzato il pagamento dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione.

1138 (A pagamento).

Avv. Adeodato Amatori.

AMMORTAMENTO EFFETTI CAMBIARI

Il pretore di Napoli con decreto 8 luglio 1952 ha pronunciato l'ammortamento di 5 effetti cambiari ciascuno dell'importo di L. 150.000 con scadenza 3 ottobre 1952 emessi da Lardoni Sergio, Firenze, via Barilai, 10 all'ordine dell'Emporio dell'Auto, Firenze, via Nazionale 32 rosso e da questi girati in bianco alla Soc. responsabilità lim. C.R.A.F.E., Napoli, via Torino, 8 autorizzandone il pagamento a 30 giorni dalla scadenza.

1159 (A pagamento).

AMMORTAMENTO CERTIFICATI AZIONARI

Il presidente del Tribunale civile e penale di Torino, visto il stesso ricorso ed assunte informazioni, visti gli articoli 2016, 2019 e 2027 Codice civile, pronuncia l'ammortamento dei certificati azionari provvisori n. 67725 per n. 268 azioni della S.I.P. (Società Idroelettrica Piemonte) e n. 7726 per n. 664 azioni della S.I.P., certificati intestati al sig. Allievi Giuseppe, residente in Alzate Brianza (Como); autorizza il rilascio dei duplicati dei suddetti certificati azionari dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Torino, 30 giugno 1952

1161 (A pagamento).

p. Il presidente: Marca.

AMMORTAMENTO CAMBIALI

Con decreto 10 luglio 1952 il Tribunale di Roma ha ordinato l'ammortamento di 6 cambiali ipotecarie di L. 250.000 ciascuna, emesse il 10 gennaio 1950 da Aghababian Merona e Aghababian Sato Peri a favore di Giuditta Arquati e scadute, due, il 15 maggio 1950; due il 15 maggio 1951; due il 15 novembre 1951. Chi le detenga può opporsi entro 30 giorni da oggi. In difetto esse saranno dichiarate inefficaci.

Roma, 19 luglio 1952

1166 (A pagamento).

Avv. Armando Galanti.

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il pretore di Roma, il 17 luglio 1952 ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 68 - 2717271 di L. 56.000 (cinquantaseimila) emesso il 18 giugno 1952 dalla Banca Nazionale del Lavoro, agenzia di Roma presso il Senato all'ordine del sig. Ernesto Page, registrato a Roma il 18 luglio 1952, mod. 3 vol. 100 n. 1262, esatte L. 130.

Termine giorni 15 per le opposizioni.

Roma, 19 luglio 1952

1167 (A pagamento).

Avv. Ernesto Page.

Ciascun concorrente può presentare, oltre la prima, non più di altre due offerte, ciascuna in busta distinta e chiusa, prima che sia incominciata l'apertura dei pieghi.

L'offerta può anche essere inviata all'Ufficio appaltante, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, ma chi si avvale di tale mezzo non può sotto pena di esclusione dalla gara, presentare più di una offerta.

La busta contenente l'offerta, in tal caso, dev'essere sigillata a ceralacca e deve portare all'esterno, in modo chiaro, la indicazione: « Offerta per l'appalto della rivendita n. 10 in Roma ».

Detta busta dev'essere racchiusa, assieme ai documenti di cui al paragrafo III, in altra busta da spedire al seguente indirizzo: « Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato, via della Luce 34-A in Roma ».

L'offerta inviata per posta od a mezzo di terze persone, per essere valida, deve pervenire all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.

Per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

III. — Documenti da presentare a parte con l'offerta.

I partecipanti alla gara devono presentare contemporaneamente all'offerta, ma in piego separato:

a) certificato generale del casellario giudiziale;

b) ricevuta del deposito di L. 775.000 in numerario, eseguito presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma;

c) certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza o del medico provinciale da cui risulti che il concorrente abbia l'idoneità fisica per la gestione della rivendita e sia immune da malattie infettive o comunque contagiose alla pubblica salute.

I certificati di cui alle lettere a) e c) debbono essere legalizzati, fatta eccezione per quelli rilasciati dal cancelliere, sindaco o sanitario residente nella città di Roma.

I certificati stessi non saranno validi se di data anteriore a quattro mesi dal giorno in cui vengono presentati.

Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà, seduta stante, rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito provvisorio.

Il deposito provvisorio eseguito dall'aggiudicatario rimane a disposizione dell'amministrazione per il pagamento delle spese di asta e di contratto, che sono a carico dell'aggiudicatario medesimo, e delle quali sarà dato rendiconto.

IV. — Esclusione dalla gara.

Non possono partecipare alla gara:

a) coloro che siano stati rimossi dalla qualità di titolare, gerente provvisorio o commesso o dal disimpegno di altre mansioni inerenti all'esercizio di un magazzino di vendita o di una rivendita;

b) coloro che si trovino in alcuno degli altri casi d'incapacità previsti dall'art. 56 del vigente ordinamento dell'amministrazione e nei casi d'indegnità di cui al precedente art. 55, numeri 3 e 4.

V. — Decadenza.

L'appaltatore decadrà dall'ottenuta aggiudicazione quando, anche prima della approvazione del contratto, venisse a trovarsi in uno dei casi di indegnità o di incapacità previsti; ovvero non eseguisse nel termine prescrittogli i depositi richiesti; o rinunziasse all'aggiudicazione; o comunque non ottemperasse a tutti gli obblighi e condizioni stabilite per la stipulazione del contratto.

Parimenti decadrà dall'ottenuta aggiudicazione l'appaltatore che, trovandosi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo 57 (1) dell'ordinamento, approvato con R. D. 14 giugno 1941, n. 577, non provvedesse a rimuovere tale incompatibilità nel termine di un mese dall'avvenuta aggiudicazione.

L'amministrazione in tutti questi casi, così com'è previsto per la mancata disponibilità del locale indicato nell'offerta, ha diritto di rivalersi delle spese sostenute, con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito per la partecipazione all'asta, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità.

VI. — Deposito cauzionale.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'appaltatore è tenuto a prestare, nel termine che

gli sarà assegnato dall'ufficio appaltante, una cauzione pari al terzo dell'ammontare del canone legale e del sopracanone di aggiudicazione.

Essa deve essere versata con le modalità indicate nel capitolato d'onori.

Roma, 16 luglio 1952

L'Ispettore Compartimentale: Benedetto Gatti.

(1) Art. 57 dell'ordinamento dei servizi approvato con R. D. 14 giugno 1941, n. 577:

E' colpito da incompatibilità:

1. Chi si trovi in servizio dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e di quelli parastatali come impiegato, avventizio o salariato;

2. Chi eserciti a qualunque titolo, altro magazzino di vendita, rivendita di generi di monopolio, Banco Lotto, ricevitoria o collettoria postale, ovvero conviva con persona di famiglia esercente altro magazzino di vendita o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei monopoli di Stato;

3. Chi sia concessionario di coltivazione di tabacco, coltivatore di tabacco, o conviva con persona di famiglia che rivesta una o l'altra di tali qualità.

MODELLO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della Rivendita generi di monopolio n. 10 in Roma, sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dall'avviso d'asta in data 16 luglio 1952, e dal relativo Capitolato d'onori, obbligandomi al pagamento del canone legale, nonché di un sopracanone annuo di L. (lire) che rimarrà fisso per tutto il novennio contrattuale.

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di avere la piena disponibilità del locale sito in via n. del comune di Padova ove intendo ubicare la rivendita suindicata.

Firma:

(Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente).

165 (A credito).

COMUNE DI MORMANNO

(Provincia di Cosenza)

AVVISO D'ASTA

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo di leccio ecc., « Arioso ».

Il sindaco, in esecuzione alla deliberazione n. 1 del 16 febbraio 1952, debitamente approvata, rende noto che nel giorno 20 agosto 1952, alle ore undici, nella Casa comunale, dinanzi al sottoscritto, o chi per esso, sarà ripetuto l'esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso del bosco ceduo di leccio ecc., « Arioso » di questo Comune in base alle condizioni stabilite nel capitolato d'onori 13 novembre 1951, dell'Autorità Forestale di Cosenza.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento generale, sulla contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827 ed aperta sulla base di L. 16.800.000 (sedicimilionitotocentomila).

Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 100.000 (centomila).

Validità della gara con almeno due concorrenti.

Offerta di miglioramento del ventesimo entro il 30 agosto 1952, improrogabilmente.

Deposito provvisorio presso la Tesoreria comunale di lire 1.600.000 (unmilionesecentomila).

Per essere ammessi all'asta far pervenire alla segreteria Comunale:

1. domanda in bollo da L. 32, così corredata:

a) certificato generale penale in bollo e legalizzato;

b) certificato di idoneità rilasciato in bollo dall'Autorità Forestale.

2) cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali 10% del prezzo di aggiudicazione con versamento nei modi di legge.

ANTEPOSIZIONE DI COGNOME

Con decreto in data 14 luglio 1952 il Ministro di Grazia e Giustizia ha autorizzato Vivalda Coppo Renato di Vivalda Angiolina, nato a Torino il 26 luglio 1944 ivi residente, e per esso minore chi legalmente lo rappresenta a fare eseguire la pubblicazione della domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per anteporre il cognome di « Coppo » a quello di « Vivalda » in modo da risultare « Coppo Vivalda » e non altrimenti.

Chiunque abbia interesse a fare opposizione dovrà farla nei modi di legge entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione a sensi dell'art. 156 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Torino, 18 luglio 1952

1162 (A pagamento).

Silvio Coppo.

AMMORTAMENTO AZIONI

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 15 luglio 1952, autorizzò il rilascio del duplicato del certificato azionario n. 76074 per n. 10 azioni « Assicurazioni Generali », intestato al nome di Anna Lidia Kopf fu Giuseppe, residente a Roma, via Panisperna 78, dopo 30 giorni dalla data di questa pubblicazione, purchè nel frattempo non sia stata fatta opposizione.

Roma, 19 luglio 1952

1169 (A pagamento).

ANTEPOSIZIONE DI NOME

S. E. il procuratore generale della Repubblica della Corte di Appello di Roma ha autorizzato, con decreto dell'8 luglio 1952, la pubblicazione per sunto della domanda con la quale Pagliaroli Enrico fu Paolo e di Romagna Teresa, nato a Terracina il 17 gennaio 1925 ed ivi residente, chiede di anteporre al nome « Enrico » quello di « Augusto ».

Opposizione nei termini di legge.

1170 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARI

Con decreto 4 luglio 1952 notificato il successivo 14 luglio 1952 il pretore di Roma dichiarava lo ammortamento di 4 vaglia cambiari di L. 25.000 ciascuno emessi il 19 aprile 1952 dall'agenzia n. 2 di Roma del Banco di Napoli all'ordine di Cavalli Giuseppe e portanti rispettivamente i numeri C/022590, C/022591, C/022592, C/022593; ordinava la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e autorizzava il pagamento in favore del detto Cavalli alla scadenza dei 15 giorni purchè nel frattempo non sia stata proposta opposizione.

1172 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il Pretore di Modugno, con decreto 18 giugno 1952, ha disposto l'ammortamento dell'assegno circolare serie 66 n. 2955347 di L. 25.000, emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, Sede di Bari, all'ordine del prof. Francesco Cotugno.

1116 (A pagamento).

Avv. Francesco Liuni.

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO

Con decreto 8 luglio 1952, il Pretore di Viareggio ha dichiarato l'ammortamento degli assegni bancari n. 6975904 serie G per la somma di L. 50.000 e n. 5229050 serie H per la somma di L. 100.000 ambedue dell'Istituto di Credito Casse Risparmio Italiane, Roma emessi dalla Cassa di Risparmio di Lucca succursale di Marina di Pietrasanta a favore di Margherita Maffei, ordinandone il pagamento dopo, 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo opposizioni.

Viareggio, 10 luglio 1952

1117 (A pagamento).

Dott. proc. Maffei Giovanni.

AMMORTAMENTO LIBRETTO

Con decreto del Presidente del Tribunale di Pistoia 3 giugno 1952, è stato dichiarato inefficace il libretto al portatore, libero, ordinario n. 2113, emesso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Agenzia Chiesina Uzzanese) a favore di Biondi Bruno, con saldo attivo di L. 963.519, autorizzando l'emissione di duplicato purchè nel frattempo di giorni 120 dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale non venga fatta opposizione dal detentore.

1118 (A pagamento).

Il procuratore: Andreini Loris.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza del Tribunale di Lecce 31 luglio 1951 registrata l'11 settembre 1951, veniva dichiarata presunta la morte di Cagnazzo Silvestro fu Luigi nato in Cutrofianno (Lecce) il 23 ottobre 1881, emigrato in America nel 1907, e determinato al 17 agosto 1926 il giorno a cui risale l'ultima notizia di lui.

1106 (A credito - Art. n. 18803 Camp. civile).

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 18 marzo 1952 ha dichiarato presunta la morte di Cursio Berardino fu Angelo e fu Radatti Angela Maria, nato in S. Marco in Lamis il 5 agosto 1885, fissandone la data al 28 febbraio 1907.

1121 (A credito - Art. 25258 Camp. civile).

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza del 24 giugno 1952 il Tribunale di Trieste ha dichiarato la morte presunta di Attilio Metton di Giovanni e di Iuss Domenica, nato a Trieste il 17 novembre 1899, dalla mezzanotte del 7 agosto 1929.

1122 (A credito - Art. 10809 Camp. civile).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del Tribunale di Latina, con suo decreto del 14 luglio 1952, ha disposto l'ammortamento dell'assegno circolare di L. 106.000 (centoseimila) serie H n. 511.163 emesso dal Credito Italiano di Roma, agenzia n. 8 di Roma a favore del procuratore della Repubblica in Latina, e ne ha autorizzato il pagamento dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di estratto del decreto, purchè nel frattempo non venga proposta opposizione dal detentore.

Latina, 15 luglio 1952

1119 (Gratuito).

Il cancelliere: (firma illeggibile).

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale civile e penale di Lecce invita chiunque abbia notizia di Frassanito Rosa fu Pietro, maritata Delle Rose, nonché del figlio Delle Rose Pietro di Quintino scomparsi fin dal gennaio 1919, per essersi allontanati entrambi dal domicilio coniugale in Gallipoli a farle pervenire a questo Tribunale di Lecce entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

1105 (A credito - Art. 19225 Camp. civile).

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso n. 26154 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 144 del 24 giugno 1952, a pag. 1946, in luogo di « Giuliacci Bonzi Gianfranco ed Ernio » leggasì « Giuliacci Bonzi Gianfranco ed Ernio » come all'originale.

1175 (Gratuito).

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Corti Angelo fu Pietro, rapp. dal dott. P. Liuzzo ha presentato istanza per dichiarazione di morte presunta di Corti Francesco fu Pietro e fu Canegalli Rosa, nato a Isola S. Antonio il 6 giugno 1855 e di Corti Luigi Ignazio fu Pietro e fu Canegalli Rosa nato a Isola S. Antonio il 30 giugno 1861, entrambi partiti da oltre 50 anni per l'Argentina senza più fornire loro notizie.

Si invita chiunque abbia notizie degli scomparsi suddetti di farle pervenire al Tribunale di Tortona entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

490 (A pagamento).

Dott. Piero Liuzzo.

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

E' stata presentata al Tribunale di Cuneo istanza per la dichiarazione della morte presunta di Rebuffo Caterina Angela Maria fu Giuseppe e fu Margaria Maria Cristina Margarita, nata in Roccabruna il 10 novembre 1888, ivi domiciliata, emigrata nell'America nel 1927. Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa a comunicarle alla cancelleria del Tribunale entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

483 (A credito - Art. 10658 Camp. civile).

164	Ravenna	Albonetti Domenico di Pietro, nato a Faenza il 2-5-1915, ivi residente	Scomparso
165	Palermo	Vitale Vincenzo di Antonino e di Cardile Giuseppa, nato a Cinisi il 23-9-1914	Scomparso, nell'ottobre 1942
166	Verona	Lugoboni Elvio di Ferdinando e di Zanini Cilinia, nato a Negrar il 7-1-1918	Alpino 113º Btg. « Verona » 6º Alpini, scomparso in Russia, il 26-1-1943
167	Id.	Zanon Luigi fu Vittorio e di Franceschini Maria, nato a Boschi S Anna il 22-3-1903	Militare 1ª Comp. 247º Btg. Terr. Mob., scomparso in Russia (Kantemirowka) il 19-12-1942
168	Id.	Rossi Edoardo di Giuseppe e di Doardo Letizia, nato a Verona, il 4-5-1915	Alpino 216º Comp. 2ª Div. Alpina Tridentina, scomparso in Russia (Wawarowka) il 22-1-1943
169	Id.	Fasoli Luciano fu Attilio e di Franchini Rosa, nato a Verona il 19-9-1909	Deportato dai tedeschi, scomparso
170	Id.	Gobbetti Giobatta di Carlo e di Beltrami Romilda, nato a Nogara il 20-1-1926	Scomparso a seguito bombardamento aereo il 4 gennaio 1945 a Verona
171	Milano	Ravanelli Romolo fu Ersilio e di Villa Carolina, nato a Gessate il 22-2-1912, ivi residente	Maresciallo delle S.S., scomparso in territorio metropolitano nel novembre 1944
172	Id.	Ferrario Filippo di Egidio e di Maltempo Angela, nato a Milano il 23-5-1917, ivi residente	Ten. 156º Btg. Misto Genio, scomparso in Russia l'11-1-1943
173	Id.	Stanoppi Luigi fu Stanislao e fu Aifusi Angela, nato a Fagnano Olona l'8-8-1897, residente a Rescaldina	Deportato in Germania, scomparso il 16-5-1945

ANTEPOSIZIONE DI COGNOME

Con decreto in data 14 luglio 1952 il Ministro di Grazia e Giustizia ha autorizzato Vivalda Coppo Renato di Vivalda Angiolina, nato a Torino il 26 luglio 1944 ivi residente, e per esso minore chi legalmente lo rappresenta a fare eseguire la pubblicazione della domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per anteporre il cognome di « Coppo » a quello di « Vivalda » in modo da risultare « Coppo Vivalda » e non altrimenti.

Chiunque abbia interesse a fare opposizione dovrà farla nei modi di legge entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione a sensi dell'art. 156 regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Torino, 18 luglio 1952

1162 (A pagamento).

Silvio Coppo.

AMMORTAMENTO AZIONI

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 15 luglio 1952, autorizzò il rilascio del duplicato del certificato azionario n. 76074 per n. 10 azioni « Assicurazioni Generali », intestato al nome di Anna Lidia Kopf fu Giuseppe, residente a Roma, via Panisperna 78, dopo 30 giorni dalla data di questa pubblicazione, purchè nel frattempo non sia stata fatta opposizione.

Roma, 19 luglio 1952

1169 (A pagamento).

ANTEPOSIZIONE DI NOME

S. E. il procuratore generale della Repubblica della Corte di Appello di Roma ha autorizzato, con decreto dell'8 luglio 1952, la pubblicazione per sunto della domanda con la quale Pagliaroli Enrico fu Paolo e di Romagna Teresa, nato a Terracina il 17 gennaio 1925 ed ivi residente, chiede di anteporre al nome « Enrico » quello di « Augusto ».

Opposizione nei termini di legge.

1170 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARI

Con decreto 4 luglio 1952 notificato il successivo 14 luglio 1952 il pretore di Roma dichiarava lo ammortamento di 4 vaglia cambiari di L. 25.000 ciascuno emessi il 19 aprile 1952 dall'agenzia n. 2 di Roma del Banco di Napoli all'ordine di Cavalli Giuseppe e portanti rispettivamente i numeri C/022590, C/022591, C/022592, C/022593; ordinava la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e autorizzava il pagamento in favore del detto Cavalli alla scadenza dei 15 giorni purchè nel frattempo non sia stata proposta opposizione.

1172 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il Pretore di Modugno, con decreto 18 giugno 1952, ha disposto l'ammortamento dell'assegno circolare serie 66 n. 2955347 di L. 25.000, emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, Sede di Bari, all'ordine del prof. Francesco Cotugno.

1116 (A pagamento).

Avv. Francesco Liuni.

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO

Con decreto 8 luglio 1952, il Pretore di Viareggio ha dichiarato l'ammortamento degli assegni bancati n. 6975904 serie G per la somma di L. 50.000 e n. 5229050 serie H per la somma di L. 100.000 ambedue dell'« Istituto di Credito Casse Risparmio Italiane, Roma » emessi dalla Cassa di Risparmio di Lucca succursale di Marina di Pietrasanta a favore di Margherita Maffei, ordinandone il pagamento dopo, 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* salvo opposizioni.

Viareggio, 10 luglio 1952

1117 (A pagamento).

Dott. proc. Maffei Giovanni.

AMMORTAMENTO LIBRETTO

Con decreto del Presidente del Tribunale di Pistoia 3 giugno 1952, è stato dichiarato inefficace il libretto al portatore, libero, ordinario n. 2113, emesso dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Agenzia Chiesina Uzzanese) a favore di Biondi Bruno, con saldo attivo di L. 963.519, autorizzando l'emissione di duplicato purchè nel frattempo di giorni 120 dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga fatta opposizione dal detentore.

1118 (A pagamento).

Il procuratore: Andreini Loris.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza del Tribunale di Lecce 31 luglio 1951 registrata l'11 settembre 1951, veniva dichiarata presunta la morte di Cagnazzo Silvestro fu Luigi nato in Cutrofiano (Lecce) il 23 ottobre 1881, emigrato in America nel 1907, e determinato al 17 agosto 1926 il giorno a cui risale l'ultima notizia di lui.

1106 (A credito - Art. n. 18803 Camp. civile).

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 18 marzo 1952 ha dichiarato presunta la morte di Cursio Berardino fu Angelo e fu Radatti Angela Maria, nato in S. Marco in Lamis il 5 agosto 1885, fissandone la data al 28 febbraio 1907.

1121 (A credito - Art. 25258 Camp. civile).

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza del 24 giugno 1952 il Tribunale di Trieste ha dichiarato la morte presunta di Attilio Metton di Giovanni e di Iuss Domenica, nato a Trieste il 17 novembre 1899, dalla mezzanotte del 7 agosto 1929.

1122 (A credito - Art. 10809 Camp. civile).

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Il presidente del Tribunale di Latina, con suo decreto del 14 luglio 1952, ha disposto l'ammortamento dell'assegno circolare di L. 106.000 (centoseimila) serie H n. 511.163 emesso dal Credito Italiano di Roma, agenzia n. 8 di Roma a favore del procuratore della Repubblica in Latina, e ne ha autorizzato il pagamento dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di estratto del decreto, purchè nel frattempo non venga proposta opposizione dal detentore.

Latina, 15 luglio 1952

1119 (Gratuito).

Il cancelliere: (firma illeggibile).

(1^a pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale civile e penale di Lecce invita chiunque abbia notizia di Frassanito Rosa fu Pietro, maritata Delle Rose, nonchè del figlio Delle Rose Pietro di Quintino scomparsi fin dal gennaio 1919, per essersi allontanati entrambi dal domicilio coniugale in Gallipoli a farle pervenire a questo Tribunale di Lecce entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

1105 (A credito - Art. 19225 Camp. civile).

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso n. 26154 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda n. 144 del 24 giugno 1952, a pag. 1946, in luogo di « Giuliaci Bonzi Gianfranco ed Ernio » leggesi « Giuliaci Bonzi Gianfranco ed Ernio » come all'originale.

1175 (Gratuito).

(2^a pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Corti Angelo fu Pietro, rapp. dal dott. P. Liuzzo ha presentato istanza per dichiarazione di morte presunta di Corti Francesco fu Pietro e fu Canegalli Rosa, nato a Isola S. Antonio il 6 giugno 1855 e di Corti Luigi Ignazio fu Pietro e fu Canegalli Rosa nato a Isola S. Antonio il 30 giugno 1861, entrambi partiti da oltre 50 anni per l'Argentina senza più fornire loro notizie.

Si invita chiunque abbia notizie degli scomparsi suddetti di farle pervenire al Tribunale di Tortona entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

490 (A pagamento).

Dott. Piero Liuzzo.

(2^a pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

E' stata presentata al Tribunale di Cuneo istanza per la dichiarazione della morte presunta di Rebuffo Caterina Angela Maria fu Giuseppe e fu Margaria Maria Cristina Margarita, nata in Roccabruna il 10 novembre 1888, ivi domiciliata, emigrata nell'America nel 1927. Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa a comunicarle alla cancelleria del Tribunale entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

482 (A credito - Art. 10658 Camp. civile).

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONI DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ E DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
72	Roma	Di Segni Elia fu Pace e di Vivanti Allegra, nato a Roma l'11-10-1888	Deportato in Germania il 16-10-1943
73	Id.	Moscatti Marco di Cesare e di Cald Allegra, nato a Roma l'1-7-1916, ivi residente	Deportato in Germania nel 1944
74	Id.	Donna Antonio di Renato e di Lupelli Anna, nato a Roma il 2-11-1921	Militare, scomparso sul fronte albanese il 18-12-1940
75	Bari	De Candia Giovanni di Pantaleo da Bari	Scomparso a Milano il 12-9-1943
76	Id.	Grimaldi Onofrio di Antonio da Bari	Scomparso a Milano il 12-9-1943
77	Roma	Barletta Giovanni di Vincenzo e di Lombardi Concetta, nato a Roma nel 1916	Militare, scomparso in Russia nel dicembre 1942
125	Genova	Reforzo Evelino di Armando e di Maria Tracovich, nato al Cairo il 3-11-1914, residente a Genova	Scomparso in Germania il 19-3-1944
126	Id.	Magnarin Anton Maria fu Mario e di Fazio Pia, nato a Genova il 6-6-1925, ivi residente	Scomparso a Novi Ligure il 24-4-1945
127	Id.	Prausello Rugenio Riccardo di Ferdinando e di Bussoni Angela, nato a Sestri Ponente il 22-4-1926, residente a Genova	Scomparso a Genova il 26-4-1945
128	Id.	Polastri Luigi Angelo di Vincenzo e di Avellini Luigia, nato a Rivarolo Ligure il 21-11-1906, residente a Genova	Scomparso il 5-5-1945
129	Ferrara	Squarzanti Ermes fu Augusto, nato a Bondeno il 15-1-1903	Prelevato dalla propria abitazione da sconosciuti il 7-5-1945
130	Id.	Pedrazzi Vittorio di Gualtiero, nato a Ferrara il 1º-12-1929	Prelevato da sconosciuti, nell'aprile 1945, mentre si trovava a bordo di un automezzo diretto a Roma
131	Id.	Luciani Francesco fu Filippo, nato a Comacchio il 25-2-1912	Lavoratore nel penitenziario civile di Capodistria, scomparso l'8-9-1943
132	Id.	Stefani Silvio fu Giacomo, nato a Modena il 22 maggio 1889	Prelevato dalla propria abitazione di Gualdo di Portomaggiore da sconosciuti il 18-5-1945
133	Id.	Minghini Clarence di ignoti, nato a Contrapò il 17 febbraio 1926	Militare R.S.I., scomparso dal 1º-1-1945
134	Id.	Canella Augusto fu Tullio Guerrino, nato a Ficarolo il 15-5-1907	Milite 75ª Legione CC.NN., scomparso in Croazia l'8-9-1943
135	Id.	Toselli Enzo fu Antonio, nato a Poggiorenatico l'8-10-1914	Cap. magg. 277º Rgt. Fanteria, scomparso in Russia terza decade gennaio 1943
136	Pisa	Petri Andrea fu Fiorindo, residente a S. Maria a Monte	Catturato dai tedeschi a Creta il 28-8-1943
137	Id.	Crecchi Egisto fu Bellarmino e fu Meini Ersilia, nato a Terricciola l'11-9-1897, ivi domiciliato	Scomparso a Selvatelle il 15-7-1944
138	Saluzzo	Raspo Luigi fu Francesco e di Gonella Domenica, nato a Torre San Giorgio il 18-12-1919, residente a Saluzzo	Militare 103ª Comp. A. A. Btg. « Mondovì » 1º Rgt. Alpini, scomparso in Russia il 31-1-1943
139	Lanusei	Cabras Andrea fu Vincenzo e di Monni Agostina, nato a Bannei	Militare, scomparso in Russia il 13-12-1942
140	Foggia	Resce Lorenzo fu Urbano, nato a Foggia il 21-7-1916, residente a Carapelle	Militare 105º Campo Artieri Genio, scomparso in Russia il 19-12-1942
141	Id.	Bruno Giuseppe di Francesco Paolo e di Colasanto Asunta, nato a Foggia il 30-10-1919	Cap. magg. 35º Rgt. Artiglieria, scomparso a Rodi l'8-9-1943
142	Modena	Caffassi Elena di Paolo e di Magnoni Ines, nata a Modena, l'8-1-1914, ivi residente	Scomparsa in Modena a seguito bombardamento aereo dal 14-2-1944
143	Id.	Magnoni Ines fu Erisio e fu Brandoli Maria, nata a Modena, il 12-5-1888, ivi residente	Scomparsa in Modena a seguito bombardamento aereo dal 14-2-1944
144	Trento	Postinghel Luigi di Davide	Scomparso
145	Sulmona	D'Orazio Pietro di Leonardo e di Di Giacomo Lucia, nato a Cansano il 21-10-1919	Militare 13º Rgt. Fanteria, scomparso in Grecia settembre 1943

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONI DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ E DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
146	Bari	Giorgio Domenico fu Luca	Aviere, scomparso
147	Trieste	Rendel Augusta (Gusti) alias Giustina fu Bernardo e fu Ester Berta Kepper, nata a Cracovia (Polonia) il 20-2-1866, residente a Trieste	Scomparsa il 6-1-1944
148	Tolmezzo	Baldassi Eugenio fu Barnaba e fu Bulfone Amalia, nato a Buia il 24-8-1911	Internato al campo di Dachau (Germania), scomparso il 15-5-1944
149	Cosenza	Solla Erminio di Francesco e di Cecere Giuseppina, nato a Benevento il 14-6-1914	Militare, 1° Btg. Div. « Siena », scomparso il 25 agosto 1943
150	Tolmezzo	Vuerli Domenico fu Giovanni da Paularo	Scomparsa l'11-10-1944, ore 24
151	Id.	Minigher Osvaldo fu Apollonio e di Petris Giuditta da Sauris	Scomparsa il 17-1-1943, sul fronte russo
152	Alessandria	Finucci Angelo di Martino	Scomparsa in Istria l'11-6-1944
153	Ascoli Piceno	Giobbi Enrico fu Vincenzo e fu Cameli Francesca, nato a Grottammare il 24-7-1905	App. dei Carabinieri, prigioniero dei tedeschi, scomparso in Albania nell'agosto 1944
154	Bergamo	Negri Giordano di Giovanni-Carlo, da Rocca del Colle	Militare, scomparso in Russia il 16-12-1942
155	Roma	Lozzi Venanzio fu Andrea e fu Tecca Antonia, nato a Fagnano Alto il 1°-12-1900	Ten. col. medico in Albania, presumibilmente fucilato il 3-8-1946 a Tirana
156	Massa	Angelotti Gino di Narciso e di Bertoneri Silvia, nato a Massa il 28-2-1920	Alpino, 8° Rgt. Alpini, scomparso in Russia il 21-1-1943
157	Cosenza	De Marco Michele Ippolito fu Luigi, da Rovito	Militare, scomparso in Russia il 23-1-1943
158	Milano	Paleari Giuseppe fu Paolo e fu Carugo Rosa, nato a Cerro Maggiore l'11-6-1916, ivi residente	Militare, 26° Btg. Mortai da 81 - Div. « Torino », scomparso in Russia dal 19 al 20-12-1942
159	Sondrio	Brunetti Giuseppe fu Giacomo e di Franchi Maria Domenica, nato a Delebio il 10-5-1917	Alpino, scomparso in Russia nel gennaio 1943
160	Napoli	Ciniglio Luigi fu Angelo e fu Serpico Maria Michela, nato a Scisciano il 16-5-1921	Militare, scomparso dal 17-8-1942
161	Forlì	Pruccoli Michele di Paolo e fu Ceccoli Maria, nato a Ceriano il 2-5-1913	Militare, scomparso in Russia
162	Mondovì	Cardone Pietro Giuseppe fu Lorenzo e fu Filippi Luigia, nato a Carrù il 20-2-1911	Militare 8° Rgt. Alpini, scomparso in mare il 28-3-1942 per affondamento piroscafo « Galilea »
163	Larino	Leonello Mario di ignoti, nato a Petacciato il 9 luglio 1921	Militare, scomparso
164	Ravenna	Albonetti Domenico di Pietro, nato a Faenza il 2-5-1915, ivi residente	Scomparsa
165	Palermo	Vitale Vincenzo di Antonino e di Cardile Giuseppa, nato a Cimisì il 23-9-1914	Scomparsa, nell'ottobre 1942
166	Verona	Lugoboni Elvio di Ferdinando e di Zanini Cilinia, nato a Negrar il 7-1-1918	Alpino 113° Btg. « Verona » 6° Alpini, scomparso in Russia, il 26-1-1943
167	Id.	Zanon Luigi fu Vittorio e di Franceschini Maria, nato a Boschi S Anna il 22-3-1903	Militare 1ª Comp. 247° Btg. Terr. Mob., scomparso in Russia (Kantemirowka) il 19-12-1942
168	Id.	Rossi Edoardo di Giuseppe e di Doardo Letizia, nato a Verona, il 4-5-1915	Alpino 216ª Comp. 2ª Div. Alpina Tridentina, scomparso in Russia (Wawarowka) il 22-1-1943
169	Id.	Fasoli Luciano fu Attilio e di Franchini Rosa, nato a Verona il 19-9-1909	Deportato dai tedeschi, scomparso
170	Id.	Gobbetti Giobatta di Carlo e di Beltramini Romilda, nato a Nogara il 20-1-1926	Scomparsa a seguito bombardamento aereo il 4 gennaio 1945 a Verona
171	Milano	Ravanelli Romolo fu Ersilio e di Villa Carolina, nato a Gessate il 22-2-1912, ivi residente	Maresciallo delle S.S., scomparso in territorio metropolitano nel novembre 1944
172	Id.	Ferrario Filippo di Egidio e di Maltempi Angela, nato a Milano il 23-5-1917, ivi residente	Ten. 156° Btg. Misto Genio, scomparso in Russia l'11-1-1943
173	Id.	Stanoppi Luigi fu Stanislao e fu Aifusi Angela, nato a Fagnano Olona l'8-8-1897, residente a Rescaldina	Deportato in Germania, scomparso il 16-5-1945

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Con decreto 8 maggio 1952 il presidente del Tribunale di Rieti invita chiunque abbia notizie di Picarelli Lorenzo fu Vincenzo e fu Giuliani Lucia, nato a Leonessa il 20 aprile 1876, ed ivi residente, emigrato nell'America del nord circa sessanta anni fa senza dare più notizie di sé, di farle pervenire alla cancelleria del Tribunale di Rieti entro sei mesi dalla seconda pubblicazione.

423 (A pagamento).

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Chiunque abbia notizia di Beccegato Giuseppe fu Vito e di Trevisanello Rosa-Pasqualina nato in Trebaseleghe il 12 maggio 1906, emigrato nel 6 gennaio 1932 per l'Argentina, le faccia pervenire alla cancelleria del Tribunale di Padova entro sei mesi dalla pubblicazione.

472 (A pagamento).

Avv. Attilio Gallo.

ANNUNZI VARI

ASSOCIAZIONE AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

AVVISO D'ASTA

L'anno 1952, addì 7 agosto alle ore 10 in Civitavecchia, nella sede dell'Associazione Agraria in via Giordano Bruno n. 22 interno 1, si venderà all'asta, con metodo di estinzione di candela vergine e col prezzo base di lire ottocento al metroquadrato, un terreno di circa mq. 1500, in località Grotta Aurelia, di proprietà dell'Associazione Agraria. Presiederà all'incanto il presidente dell'Associazione Agraria che avrà piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni della esclusione.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.

I concorrenti all'asta, prima di fare la prima offerta, dovranno versare, all'Autorità che presiede all'incanto un deposito cauzionale di L. 400.000, a garanzia di tutti gli impegni che andranno ad assumere concorrendo all'asta. Chiuso l'incanto i depositi cauzionali saranno restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quello fatto dall'aggiudicatario. Quest'ultimo deposito rimarrà nella Tesoreria dell'Associazione Agraria a titolo provvisorio infruttifero, sino alla stipulazione del contratto che dovrà effettuarsi entro cinque giorni dall'aggiudicazione. Alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà versare il prezzo di aggiudicazione e le spese d'asta e contrattuali.

I concorrenti all'asta, con il versamento del deposito cauzionale, dichiarano di conoscere il terreno in vendita nei suoi esatti confini e nella servitù di passaggio che vi grava.

Le spese d'asta e consequenziali saranno a totale carico dell'aggiudicatario del terreno.

Per notizie sul terreno in vendita (confini, servitù di passaggio e quanto altro possa interessare) rivolgersi alla Segreteria dell'Associazione Agraria, in via Giordano Bruno n. 22, nelle ore di ufficio.

Civitavecchia, 16 luglio 1952

1168 (A pagamento).

Il presidente: Bondanelli Vittorio.

SMARRIMENTO QUIETANZA

Il capo della Sezione di tesoreria provinciale di Genova avvisa: che fu dichiarato lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 1912 del 5 aprile 1940 di L. 25.000, costituito dalla Gaslini Società Anonima, piazza Dante n. 7 Genova per cauzione all'arsenale di La Spezia.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo suddetto a presentarlo o farlo pervenire subito a questa Sezione di tesoreria provinciale. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del Regolamento di contabilità approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, 19 luglio 1952

p. « Gaslini » Società anonima agenzia di Roma

Il titolare: (firma illeggibile).

1171 (A pagamento).

CONCORSI

OSPEDALE SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO

È aperto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di:
n. 1 primario di chirurgia generale;
n. 1 primario di ostetricia e ginecologia;
n. 1 primario di dermatologia.

Trattamento economico e compartecipazione sui proventi tasse di cura secondo tabella organica dell'ente. Scadenza 25 agosto 1952.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ospedale.

Il presidente: avv. Ernesto Boverio

Il direttore amministrativo: avv. Cesare Bollo.
1092 (A pagamento).

OSPEDALE SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO

La scadenza del concorso per il posto di direttore sanitario di questo ospedale, di cui al bando 15 febbraio 1952, è prorogata al 15 settembre 1952.

Il presidente: avv. Ernesto Boverio

Il direttore amministrativo: avv. Cesare Bollo.
1093 (A pagamento).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

comunica che con suo decreto n. 19565/3ª del 7 luglio 1952, è stata cancellata dall'elenco delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Latina alla data del 31 maggio 1952, messe a concorso con il precedente decreto n. 17337/3ª, del 10 giugno 1952, la farmacia di Roccagorga erroneamente segnalata come vacante alla predetta data.

L'eventuale indicazione della suddetta sede farmaceutica, nelle domande presentate dai concorrenti, sintenderà come non apposta.

Latina, 7 luglio 1952

1107 (A credito).

p. Il prefetto: Vecchi.

PREFETTURA DI BENEVENTO

Si rende noto con decreto prefettizio n. 16369 div. 3/1 del 24 giugno 1952, è stato bandito un concorso per titoli ed esami per i seguenti posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949:

Condotte mediche: 1) Casalduni; 2) Fojano di Valfortore; 3) Ginestra degli Schiavoni; 4) Melizzano; 5) Pesco Sannita; 6) Pietraroia; 7) Puglianello; 8) Reino; 9) San Lorenzo Maggiore; 10) San Salvatore Telesino.

Condotte veterinarie: 1) Benevento; 2) Colle Sannita; 3) Fragneto Monforte; 4) Morcone; 5) Paduli; 6) Solopaca.

Condotte ostetriche: 1) Arpaia; 2) Arpaiese; 3) Calvi San Nazaro; 4) Campolattaro; 5) Castelpoto; 6) Ginestra degli Schiavoni; 7) Moiano; 8) Montesarchio; 9) Morcone; 10) Pietraroia; 11) Tocco Caudio.

Il termine per la presentazione delle domande e della prescritta documentazione scade alle ore 12 del 30 settembre 1952.

1123 (A credito).

Il prefetto: De Sena.

PREFETTURA DI CUNEO

Con apposito decreto in data 8 luglio 1952, n. 32602, è stato indetto il concorso per titoli ed esami, ai posti di Ufficiale Sanitario dei comuni di Bra e di Saluzzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti è stato fissato al 30 settembre 1952.

1124 (A credito).

PREFETTURA DI CUNEO

Con decreto prefettizio n. 32604 dell'8 luglio 1952, il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per partecipare al concorso per il posto di Direttore della Sezione Chimica del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi di Cuneo già fissato al 15 maggio 1952, è stato prorogato alle ore 12 del giorno 30 agosto 1952.

1125 (A credito).

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 22 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa"), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1952, n. 894.

Prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. Pag. 2678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 895.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare un legato Pag. 2679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 896.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Vittorio Emanuele II» di Genova ad accettare una donazione Pag. 2679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 897.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione a favore della Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma Pag. 2679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 898.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale «T. Catullo» di Belluno ad accettare una donazione Pag. 2679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta Pag. 2679

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni del distretto di Bracciano, in provincia di Roma. Pag. 2680

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1952.

Istituzione in Belluno di una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia Pag. 2680

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1952.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma Pag. 2680

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata «Peptonar» della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia). Pag. 2682

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata «Bonavit C» della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna Pag. 2682

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 2683

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sorà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2683

Ministero dei trasporti: Esito di ricorso . . . Pag. 2684

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2684

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo abbiano conseguito l'idoneità . . . Pag. 2684

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che non abbiano potuto partecipare a concorsi a posti dello stesso tipo per motivi razziali o antifascisti . . . Pag. 2686

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i) . . . Pag. 2689

Prefettura di Forlì: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medio condotto vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 2692

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL
22 LUGLIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 31: Cartiera italiana, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1952. — Comune di Ferrara: Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1952. — Civello - Stabilimenti tessili S. p. A.: Estrazione di obbligazioni. — « C.R.I.N.O.S. » S. p. A.: Estrazione di obbligazioni. — « Montital » S. p. A., in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1952. — Società per azioni Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia: Obbligazioni 1^a emissione sorteggiate il 25 giugno 1952. — Società per azioni Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia: Obbligazioni 2^a emissione sorteggiate il 25 giugno 1952. — Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia): Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1952. — Acciaierie e ferriere lombarde Falck S. p. A., in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1952. — Distilleria di Cavarzere, in Cavarzere: Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1952. — Pignone, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 1^o luglio 1952. — Comune di Ferrara: Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1952. — Gio. e F.lli Buitoni Sansepolcro, società per azioni: Distribuzione di obbligazioni. — Comune di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1952. — « Del Gaizo S. p. A. » in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1952. — « A.N.I.C. » Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1952. — Ferrovia del Reno, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1952. — Società generale elettrica della Sicilia: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 giugno 1952, n. 894.

Prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le
spese imprevidite, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al
Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la
prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per
le spese imprevidite, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne la prelevazione di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese imprevidite, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L. 50.000.000
--	---------------

Ministero della marina mercantile:

Spese per il ricovero urgente di materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale	L. 20.000.000
	<hr/>
	L. 70.000.000

L'assegnazione per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali ha riferimento con sopravvenute inderogabili necessità, di carattere contingente relative all'esistente situazione internazionale, mentre l'altra concernente il ricovero dei materiali occorrenti per l'ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale, risponde ad urgenti esigenze di carattere conservativo, nelle more del perfezionamento dell'apposito provvedimento ora in corso per l'organizzazione ed il finanziamento del servizio relativo alle cennate ostruzioni.

Poichè per le assegnazioni suddette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro

PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, 27 ottobre 1951, n. 1105 e 31 ottobre 1951, n. 1120;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese imprevidite, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese imprevidite, iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 70.000.000 che si

inscrivono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

<i>Ministero degli affari esteri:</i>	
Cap. n. 93. - Spese riservate, ecc.	L. 50.000.000
<i>Ministero della marina mercantile:</i>	
Cap. n. 60-bis (di nuova istituzione nel titolo II sotto la nuova rubrica « Spese per le capitanerie di porto »). - Spese per il ricovero urgente dei materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale	L. 20.000.000
Totale	L. 70.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952, n. 895.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei ad accettare un legato.

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei Lincei viene autorizzata ad accettare il legato, disposto in suo favore, dal prof. ing. Leonardo Paterna Baldizzi con testamento olografo 2 luglio 1939, aperto e pubblicato dall'avv. Bernardo Chinni, notaio in Roma, il 23 maggio 1942, n. 42070 di repertorio.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 896.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova ad accettare una donazione.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 20.000 in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al nome del preside Giuseppe Gamberini.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 897.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione a favore della Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare, per la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma, la donazione disposta dalla signora Gotelli Angelina vedova Chiovenda con atto pubblico in forma amministrativa del 20 luglio 1951, consistente nella raccolta libraria appartenuta al marito prof. Giuseppe Chiovenda, per un complesso di 7300 unità bibliografiche, di cui 3900 volumi e 3400 opuscoli.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 marzo 1952, n. 898.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000 disposta al fine della istituzione di un premio di studio intitolato al nome di Giammario Bruno.

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 maggio 1952.

Costituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1950, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Giunta per il biennio 1950-1951;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è costituita, sino al 31 dicembre 1953, come segue:

Presidente:

avv. Alberto Aquila, presidente del Tribunale di Aosta.

Membri effettivi:

dott. Giacomo Veglia, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

avv. Carlo Maina, intendente reggente della Intendenza di finanza di Aosta;

dott. Mario Norat e dott. Cesare Bionaz, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

dott. Arduino Cascella, giudice del Tribunale di Aosta, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

dott. Vito Mercadante, consigliere nella prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

dott. Giovanni Anabile, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

dott. Benigno Savioz e on. Paolo Alfonso Farinet, designati dal Consiglio della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1952
Registro Presidenza n. 64, foglio n. 197. — FERRARI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni del distretto di Bracciano, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto Part. III del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bracciano, in provincia di Roma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° novembre 1952 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Bracciano, in provincia di Roma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1952
Registro Finanze n. 15, foglio n. 215. — LESEN

(3410)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1952.

Istituzione in Belluno di una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Belluno una sezione dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° giugno 1952, è istituita a Belluno una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia, con circoscrizione comprendente la provincia di Belluno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1952

Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 40. — LA MICELA

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1952.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visti il decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917, regio decreto 5 gennaio 1928 e regio decreto 12 maggio 1939, con i quali vennero rispettivamente approvati il primo, secondo e terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quarto elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del suddetto regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro Romano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 luglio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE O SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
153 <i>bis</i>	Bacino del fosso Cupino	Tirreno	Bracciano - Cerveteri - Roma	Dalla confluenza del fosso Tavolato col Cecio per km. 1500 a monte compreso la sorgente Regina. Il tratto dalla foce a km. 4500 a monte della confluenza tra i circondari di Roma e Civitavecchia è stato iscritto nell'elenco principale delle acque pubbliche al n. 153.
211 <i>bis</i>	Fosso Valle Muta	Casini	Castelnuovo di Porto	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei rami in cui si divide. Sfocia in sinistra del fosso dei Casini all'altezza del km. 12.850 della via Tiberina m. 625 a monte della strada.
344 <i>bis</i>	Sorgenti La Nocchia	Fosso di Santa Maria Illuminata	Vivaro Romano	Tutte le manifestazioni sorgive. Sgorge in sinistra del fosso Santa Maria Illuminata in prossimità della strada Vallinfreda Vivaro Romano a circa 800 metri a ovest di Vivaro Romano.
383 <i>bis</i>	Collettore sotterraneo Demanio III Zat	Fosso Acqua Acetosa	Guidonia - Montecchio	Dalla foce fino alle sorgenti Cardarelle. Raccoglie le acque di scolo dell'aeroporto di Guidonia ed è incrementato dalle sorgenti Cardarelle sgorganti a sud dell'aeroporto stesso.
393	Sorgenti Mola Vecchia	Fosso del Pisciarello	Licenza	Tutte le manifestazioni sorgive. Sfociano in destra del fosso Pisciarello a circa 2 km. a monte dell'abitato di Licenza. Le sorgenti sono attualmente utilizzate per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Licenza e Mandela.
467 <i>ter</i>	Sorgenti San Leonardo e Sforza Cesarini	Lago di Castel Gandolfo	Albano - Castel Gandolfo	Tutte le manifestazioni sorgive. Sfociano dalle pendici est del cratere vulcanico del lago di Albano. Le sorgenti San Leonardo sono utilizzate per l'approvvigionamento idrico del comune di Castel Gandolfo.
475 <i>bis</i>	Fosso Selcetta	Fosso Perna	Roma	Dallo sbocco alle origini. Ha le origini sotto il versante orientale della strada Laurentina al km. 13 circa.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE O SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
498 <i>bis</i>	Fosso del Tinozzi e Camemele	Fosso del Quinto	Nettuno	Dallo sbocco alle origini. Sbocca in destra del fosso della Mola o del Quinto a circa km. 0,700 a monte dell'abitato di Nettuno.
531 <i>bis</i>	Sorgenti La Fota	Fosso Valle della Fota	Carpineto Romano	Tutte le manifestazioni sorgive. Sgorga in sinistra del fosso della Fota a circa km. 7 a monte della confluenza tra il fosso della Fota e il fosso della Valle.

Roma, addì 3 luglio 1952.

(3244)

Il Ministro: ALDISIO

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA' PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 25 maggio 1951, n. 4751 Ch. 6, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Peptonar » della ditta Laboratori Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 26 gennaio 1927, n. 58.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3498)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA' PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 9 maggio 1952, n. 5156 Bi. 3, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Bonavit C » della ditta Bonavia e Negri, con sede in Bologna, già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 26 gennaio 1927, n. 58.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Silvio Biancotto di Cornelio, nato a Saluzzo, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 2.317.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3355)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone) di un mutuo di L. 1.334.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 268, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 5.167.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3369)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Recco (Genova) di un mutuo di L. 1.907.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3370)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaiò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallemaiò (Frosinone) di un mutuo di L. 1.917.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3373)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) di un mutuo di L. 12.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3376)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 272, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza) di un mutuo di L. 3.754.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3378)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì) di un mutuo di L. 2.733.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3379)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ceprano (Frosinone) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pescaglia (Lucca) di un mutuo di L. 1.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3367)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Stazzema (Lucca) di un mutuo di L. 1.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3368)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Minturno (Latina) di un mutuo di L. 1.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3366)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 6 settembre 1950, prodotto dalla Società a responsabilità limitata fratelli Centi avverso il provvedimento 6 gennaio 1950, n. 23393(44), con il quale il Ministro per i trasporti accordava alla Cooperativa C.A.P.I.I.O. la concessione dell'autolinea per trasporto operai Segui-Colleferro (Stabilimento Bombrini-Parodi-Delfino).

(3397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 luglio 1952

	U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	643,50
• Firenze	624,90	640 —
• Genova	624,92	643 —
• Milano	624,92	642 —
• Napoli	624,90	636 —
• Palermo	—	—
• Roma	624,90	642,50
• Torino	624,92	642,50
• Trieste	624,93	—
• Venezia	624,92	643 —

Media dei titoli del 21 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,75
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,225
Reimb. 3,50 % 1934	72,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	91,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,675
Id. 5 % (" " 1° aprile 1960)	99,675
Id. 5 % (" " 1° gennaio 1961)	99,70

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI GIUSINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,75
---------------------------	---------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	• corona danese
Francia	1,785	• franco francese
Germania	148,77	• marco occid.
Norvegia (c/muovo)	87,48	• corona norvegese
Olanda	164,44	• fiorino olandese
Svezia (c/spectale)	120,73	• corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	• franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo abbiano conseguito l'idoneità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la lettera del 28 marzo 1952, n. 20092/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica:

1. Licei artistici:

Bologna: un posto di professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura (classe 4^a, gruppo A, grado 10°);

Firenze: un posto di professore di ornato disegnato (classe 4^a, gruppo A, grado 10°);

Palermo: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 4^a, gruppo A, grado 10°);

Torino: un posto di professore di figura disegnata (classe 5^a, gruppo A, grado 11°);

Venezia: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 5^a, gruppo A, grado 11°).

2. Istituti d'arte:

Venezia: un posto di direttore titolare dell'Istituto e dei laboratori (gruppo A, grado 6°);

Palermo: un posto di professore di pittura decorativa (gruppo A, grado 9°);

Urbino: un posto di professore di incisione (litografia, xilografia, fregi tipografici) (gruppo A, grado 10°);

un posto di professore di disegno e figura con elementi di anatomia, di disegno architettonico ed ornamentale e della illustrazione del libro (gruppo A, grado 10°);

Sassari: un posto di professore di architettura, proiezioni, teorie delle ombre e disegno relativo (gruppo A, grado 10°).

3. Scuole d'arte di secondo grado:

Callagirone: un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo A, grado 7°);

Fano: un posto di professore di decorazione pittorica (gruppo A, grado 10°);

Fano: un posto di professore di cultura (italiano, storia, geografia e storia dell'arte) (gruppo A, grado 10°);

Macerata: un posto di professore di disegno geometrico, a mano libera e architettonico (gruppo A, grado 10°);

Ortisei: un posto di professore di disegno ornato, geometrico e figura disegnata (gruppo A, grado 10°);

Pesaro: un posto di professore di plastica decorativa con l'obbligo della sottodirezione della sezione della plastica decorativa (gruppo A, grado 10°).

Art. 2.

I concorsi sono riservati a coloro che in concorsi a posti dello stesso tipo espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15, necessaria per la designazione a vincitori del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Per la partecipazione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. V) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonché la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;
- b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;
- c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;
- d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;
- e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;
- f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in

bollo da L. 24, debitamente legalizzato o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in, bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici e artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Sono esenti dalla tassa da bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), e), f), g), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Al fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti di caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stалеcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24;

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 101, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 845, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica

istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purché producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. V - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i 10 giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di 30 giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952

Registro n. 30, foglio n. 303

(3426)

Concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, riservati a coloro che non abbiano potuto partecipare a concorsi a posti dello stesso tipo per motivi razziali o antifascisti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416.

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 11 aprile 1940, n. 130;

Vista la lettera 28 marzo 1952, n. 20092/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi speciali per titoli negli Istituti di istruzione artistica, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli negli Istituti d'istruzione artistica:

1. Accademie di belle arti:

Napoli: un posto di professore di scenografia (classe 1^a, gruppo A, grado 7^o);

Torino: un posto di professore di decorazione (classe 1^a, gruppo A, grado 7^o).

2. Istituti artistici:

Roma: un posto di professore di disegno geometrico, prospettiva e architettura (classe 4^a, gruppo A, grado 10^o);

Venezia: un posto di professore di figura e ornato modellato (classe 4^a, gruppo A, grado 10^o).

3. Istituti d'arte:

Faenza: un posto di direttore (gruppo A, grado 7^o);

Firenze: un posto di professore per le arti grafiche con la direzione del laboratorio per la decorazione e rilegatura del libro (acquaforte, xilografia, litografia e rilegatura) (gruppo A, grado 9^o);

Venezia: un posto di professore di disegno geometrico, proiezioni e prospettiva con l'obbligo della direzione di un laboratorio (gruppo A, grado 9^o).

4. Scuole d'arte di 2^o grado:

Cortina d'Ampezzo: un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo A, grado 7^o);

Isernia: un posto di professore di decorazione pittorica (gruppo A, grado 10^o);

Ortisei: un posto di professore di plastica (gruppo A, grado 4^o).

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano potuto prendere parte a concorsi a posti dello stesso tipo svoltisi prima del 25 luglio 1943, per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatrio, per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa in data anteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni anzi indicate. Per i non iscritti al partito nazionale fascista la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o nelle altre Amministrazioni oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuno. Qualora la prova fornita dagli interessati risulti falsa dopo la nomina, questa sarà revocata salva l'azione penale.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di un anno. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32 firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. V) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.

Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonché la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano

essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppe), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32, per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli scientifici, didattici e artistici, lavori, ecc., che il concorrente intenda presentare al fine della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla autorità competente, dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), f), g), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Al fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito cerchietto da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948 n. 242, dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 4, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza

sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 101, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. V - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano.

Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre la generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non avere nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione, proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo in concorso.

A parità di merito, nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1952

Registro n. 30, foglio n. 302

(3427)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « lingua inglese » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso Avv. XIV i) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti;

- 1. Cerutti in Perrini Margherita di Giuseppe punti 284,50
- 2. Favales Anna Maria di Tommaso 263,90
- 3. Piccirilli Barsalona Colomba di Paolo 259,90
- 4. Del Vecchio Gaetano di Florindo 259,50
- 5. Lupano in Barone Noemi fu Donato 257 —
- 6. Bazzana in Abate Angela fu Antonio 256,812
- 7. Grieco Maria Celeste di Michele 255,40

- 8. Morpurgo Maria Grazia in Sacerdoti di Giuseppe punti 254,83
- 9. Giannini in Zecchini Pia fu Gustavo 247,50
- 10. Boscaino Maria di Francesco Paolo 245,50
- 11. Zolezzi Maria Giulia fu Giovanni 243,50
- 12. Serafini in Rocco Rosalia fu Arturo 241,90
- 13. D'Agostino Giovanni fu Salvatore 239,50
- 14. Giordano in Isnenghi Liana fu Guido 238,16
- 15. Chiurazzi Egle fu Salvatore 237,75
- 16. Cacciatore Giuseppina Amalia fu Sebastiano 236,50
- 17. Malin Maria Teresa fu Giuseppe in Marongiu 235,70
- 18. Bellini Maria-Luigia di Giacomo 234,40
- 19. Sinha Birendra Narayan di Phondra 233,66
- 20. Barraja Flora di Edoardo in Serravalli 232,75
- 21. Ziani Palmira di Giuseppe 231,40
- 22. Cardinaletti Maria fu Luigi 230,50
- 23. Di Maria Maria fu Ferdinando 230 —
- 24. Meiners Claudia fu Fausto 230 —
- 25. Ghidelli Landolfi Carmen fu Roberto 227,80
- 26. Brandolini Santoro Ester di Francesco 227,50
- 27. Magnani Ave Maria di Bernardo 227,25
- 28. Pappalo Rosaria di Stefano 221,50
- 29. Navarra Giuseppe fu Giuseppe 221,16
- 30. Polizzi Aida fu Michele 220,65
- 31. Criscuolo Adete fu Giovanni 219,16
- 32. Bigatti Giuseppina fu Carlo 219,07
- 33. Cenami in Bini Valeria fu Bartolomeo 215,60
- 34. Rossi in Buonocore Anna fu Enrico 215,50
- 35. Barese Maria di Natale 214,50
- 36. Indino Concetta fu Carlo 214 —
- 37. Bonavia Alardo fu Giuseppe 213,50
- 38. Paesano Giuseppe fu Pietro 212 —
- 39. De Maroni Magda di Marchi 212 —
- 40. Pisante Giuseppe fu Luigi 211,75
- 41. Pezzetti Angiola Maria fu Giuseppe 211,66
- 42. Zappalà Natale fu Vincenzo 211,50
- 43. Luchini in Presciuttini Alga di Giovanni 211,25
- 44. Mancini Gino di Ferdinando 211 —
- 45. Padovan Carolina di Francesco 208,83
- 46. Galesi Adele fu Vittorio 207,83
- 47. Volpati Emanuele fu Andrea 207,75
- 48. Riccio Wanda di Alfredo 205,25
- 49. Mannucci in Poggesi Elisa fu Arturo 204 —
- 50. Piccini in Gafiso Laura fu Edgardo 201 —
- 51. Detti Marietta Emma di Leopoldo 200,30
- 52. Beghè in Galfano Adele di Gino 200,30
- 53. Bianconi Irene di Savino 199,25
- 54. Finardi Gabriele di Alessandro 198,91
- 55. Bonaffini Carla fu Raimondo 198,75
- 56. Bongiorno Carmela fu Vincenzo 198,75
- 57. Bottari in Losacco Maria Vittoria di Amerigo 198,75
- 58. Lasorsa Trippitelli Angiola di Luigi 198,66
- 59. Oberholtzer Matilde fu Paolo Emilio 197,50
- 60. Feruglio Silvia fu Aldo 195,41
- 61. Amoroso Giuseppina fu Gustavo 195,36
- 62. Bambioli Lina fu Gilberto 194,83
- 63. Blengini in Stopelli Clelia fu Giovanni 194,50
- 64. Ghezzi Miranda di Pasquale 194,50
- 65. Sereghi Angela fu Pompeo 191,23
- 66. Scaglione Cajozzo Ignazia fu Saverio 190,83
- 67. Vetere Dora fu Giuseppe 188,16
- 68. Cianciulli Bellini Irene fu Liberato 187,50
- 69. Naglieri Bianca di Ercole 185,75
- 70. Del Zio Tolomeo fu Benedetto 185,30
- 71. Chiaverino ved. Tealdi Cesarina fu Fortunato 185,10
- 72. Gaeta Antonietta fu Enrico 185,10
- 73. Pasquini Laura fu Giuseppe in Vaimone 185 —
- 74. Raffaelli in Donzelli Anna fu Carmine 184,50
- 75. Cirino Evelina fu Giovanni 183,76
- 76. Fantoli in Orsi Virginia fu Gaudenzio 181,73
- 77. Zantonelli Annina fu Alfonso 181,33
- 78. Fioravanti Andreina in Andrea 181 —
- 79. Dentì in Piadeni Maria Clementina di Eugenio 180,75
- 80. Caselli Rossane di Reberto 179 —
- 81. De Stefani Maria Adelaide fu Beniamino 179 —
- 82. Basso De Sanctis Nilde di Vincenzo 178,50
- 83. Mendis Flora fu Renato 178,30
- 84. Cocchia in Rinaldi Clelia di Ettore 178,125

85. Colucci ved. Carallo Giuseppina fu Alfonso	punti 176,89	162. Balassone Loreto Ant. fu Michele (invalido di guerra)	punti 114,50
86. Pandolfi Elda di Vincenzo	176 —	163. Carpentieri Giulia fu Alfonso	112,20
87. Magnani Maria Luisa di Mario	173,50	164. Natale Francesco Saverio fu Giovanni	108,25
88. Trombetta Lucia di Pietro	172,98	165. Cataiano Maria Rosa di Michele	108 —
89. Vitagliano in Di Gioia Maria Filomena fu Alfonso	172,86	166. Dragone Lorenzo fu Luigi	105,75
90. Scarpini Castiglione Adele fu Tommaso	172,41	167. Sariuca Elena fu Finizio	105,50
91. Conti Maria fu Cesare	171,625	168. Besenval Emma di Costante	105,50
92. Santoni in Grondona Margherita di Antonio	171,50	169. Materazzo Gaetana di Lorenzo	105 —
93. Bellelli in Borraffi Angiolina fu Salvatore	170,41	170. Corigliano Pasquale di Gesuele	105 —
94. Baldi Wanda di Matteo	170,28	171. Solari Fabio di Ferdinando (invalido di guerra)	103,375
95. Bruzoni Carra Maria Anna di Evaristo	168,50	172. Lutri Corrado fu Giuseppe	102,75
96. Tizzetti Maria Luisa di Giovanni	167,25	173. De Socchieri Silvio di Edgardo	102,75
97. Solefani in Finocchiaro Maria Angelica fu Napoleone	166,15	174. Manetto Salvatore di Sebastiano	101,50
98. Marchegiani Angiolina fu Antonio	165,50	175. Vitale in Greco Dora di Eugenio	100,625
99. Bologna Elda di Armando	164,83	176. Bocci Erminia di Giuseppe	100,25
100. Marsiglia Ugo fu Natale	164,75	177. Battisti in Bartoloni Elena di Candido	98 —
101. Ferrante in Greco Maria Pia di Alberto	164,50	178. Micciulla in Spicuglia Maria di Sebastiano	98
102. Buffardi Moschetti Rosa fu Alessandro	164 —	179. Donati Eda di Achille	98 —
103. Muzzi Elisa fu Tommaso	163,75	180. Invernizzi Emilia fu Giovanni	96,81
104. Buzio Emilia fu Carlo	161,46	181. Astolfi Elisa fu Paolo	96,50
105. Enrico Clara fu Rauleri	160,75	182. Napolitano Elena di Nicola	96,50
106. Mauro Serafino di Tommaso Giovanni	160,25	183. Magnani Caterina fu Bernardo	96,50
107. Bellacomba Vittoria fu Luigi	160 —	184. Calvo Giuseppe fu Carmelo	95,25
108. Falqui Clara fu Vincenzo	159,50	185. Garrisi Elda fu Giovanni in Soller	94,50
109. Gallo Maria di Ettore	159,50	186. Paterni Alessandra fu Alessandro	94,50
110. Alessano Francesca fu Tommaso	159,25	187. Turi Elisabetta fu Francesco	94,25
111. De Luca Maria Giovanna fu Vincenzo	158,66	188. Fontanot Bartoli Giuseppina fu Giuseppe	94 —
112. Cecchi Caciotti Annamaria di Guido	157,75	189. Falcone Maria di Michele	94 —
113. Tucci in Varano Laura fu Aristide	157,66	190. Di Capizzi Alberto di Giuseppe	93,75
114. Boretti Ubalдина fu Zenone	157,50	191. Cagliano in Cassari Marietta fu Francesco	93,625
115. Mei in Filippou Lina fu Eugenio	157,45	192. Finocchiaro Antonio di Filippo	93,50
116. Denti Clelia di Giuseppe	156 —	193. Frontaloni Wanda fu Antonio	93,25
117. Pradella Antonio di Angelo	155,75	194. Vaucheri Teresa fu Pietro	93 —
118. Mermile Mario fu Corradino	155,75	195. Mazzaggio in Becchio Iole di Vincenzo	92,50
119. Zanovello Ida fu Angelo in Charlemont	155,50	196. Tomei Margherita di Umberto	92,50
120. Cirillo Rosa fu Leone	154,83	197. Nicosia Carlo fu Giovanni	91,50
121. D'Alì Anna di Balassarre	154,33	198. Casapello Rosa in Bisignani fu Nicola	91,50
122. Pescatore Giovanna di Leopoldo	153,91	199. Embretti Giallereti Lida fu Umberto	91,25
123. Giannattasio Panna Gemma fu Giorgio	153,35	200. Matarazzo Raffaella di Antonio	90 —
124. Di Cristofalo Maria Stella fu Vincenzo	152,50	201. Corso Giuseppe fu Francesco	89,50
125. Borgognoni Marcela di Agostino	151,20	202. Giuliano Rocco di Domenicangelo	89,50
126. Olivetti Renata di Guido	150,50	203. Galleni Maria Vittoria fu Pietro	89 —
127. Ghisellini Raffaele fu Emilio	150 —	204. Pantanella Michele fu Vincenzo	88,25
128. Giovanniello Clara fu Giuseppe	148,33	205. Iannuzzi Armida di Arturo	88 —
129. Siepi Adriana di Sanzio	146,66	206. Cacioppo Maria Aurelia fu Salvatora	87 —
130. Cannamela Nunzia di Luigi	145,33	207. Clara in Signorino Adele fu Federico	87 —
131. Cannistraci Letteria fu Francesco	145 —	208. Dainotto Giovanni fu Angelo	86,75
132. Garrone in Nicoletti Anna fu Francesco	144,83	209. Pizzolorusso in Salerno Iole fu Francesco	86,625
133. Balboni Diana in Cardelli fu Luigi	144,50	210. Cassano Nerina di Luigi	86,625
134. Rossi Iripino di Michele	144,33	211. Amagliani Giuseppe di Gaspare	86,50
135. Uzzolini Cornelia fu Giuseppe	142,25	212. Genovese Pietro fu Antonino	86,50
136. Fortunato Luisa di Michele	141,25	213. Gronda Annamaria fu Vittorio	86,50
137. Loprete Maria fu Francesco	141 —	214. Cavallaro Francesco di Isidoro	85,75
138. Bronzetti Lelia di Giuseppe	139,25	215. Azzarri Nerina di Torello	85,50
139. Gausti Paolina fu Nicola	138 —	216. Giannini Iole di Gennaro	85,25
140. Baccaro Antonietta fu Ambrogio	137,41	217. Sottile Giuseppe Antonio di Salvatore (inv. guerra)	84,75
141. Falvella Elvira fu Michele	136,35	218. Coacci Romilda fu Ruggero	84,50
142. Cuttica Vittoria fu Federico	134 —	219. Ricci Maria Vera di Antonio	84,50
143. Collina Buonopane Carolina di Nicola	133,375	220. Pittari Carmela di Pietro	84,50
144. Massa Bianca di Alfredo	133,25	221. Fontanot in Bertini Ildegarda fu Giuseppe	84,25
145. D'Agostino Pia di Fortunato	132,83	222. Bonadonna Gladys di Alfredo	84,06
146. De Riso Laura in Mayer fu Edgardo	132,58	223. Gasdia Maria di Francesco	83,75
147. Rinaldi Anna di Carlo	131,25	224. Miceli Giovanni di Vincenzo	83,56
148. Elsncher Maria di Enrico	129,48	225. Gasinghini Giovanna fu Luigi	83,50
149. Terenzani Dina fu Enrico	129 —	226. Cusimano Angelo di Michele	83,25
150. Sardella Leda fu Ernesto	129 —	227. Stuparich Letizia fu Luca	83 —
151. Sorrentino Ida fu Paolo	127,60	228. Tafuri Eugenia fu Luigi	82,31
152. Rigutti Elda di Arturo	127,25	229. Cianci Francesco di Nicla	82 —
153. Elia Giovanna di Guido Luciano	126,38	230. Villata ved. Burazzi Iris di Giovanni	81,75
154. Anselmi Anita di Nino	123,125	231. Carinelli Vittorio fu Vittorio	81,50
155. Zevi Volterra Paola di Alfredo	119 —	232. Menconi Romualdo di Lino	81,50
156. Cipriani in Barone Astena fu Alfonso	118,66	233. Del Fabbro Laura fu Rodolfo	81,25
157. Vitello Filippo di Giuseppe	116,50	234. Cuomo Bianca Maria fu Giovanni	81 —
158. Sani Luciano di Umberto (invalido di guerra)	116 —	235. Tiezzi in Sappino Vittorina di Antonio	81 —
159. Albanese Francesco di Nicola	116 —	236. Scatlone Nicoletta di Michele	81 —
160. Faccioli Angelo fu Luigi	115,75	237. Paccosi Filoflo di Domenico	80,50
161. Nibbi in Angelini Paroli Clara fu Icilio	115,75	238. Barosso Fernanda in Mibelli di Battista	80,50
		239. Maugeri Concetta di Luciano	80 —

240. Vernoni Giocondo di Amilcare	punti	79,50	332. Morelli Maria di Attilio	punti	66,75
241. Aloï Dina di Antonio		79,50	323. Detassis Ernesto di Augusto		66,375
242. La Porta Teresa ved. Brusa di Euclide		79,25	324. Ciccarelli Felicia di Antonio		66,25
243. Garaldi Clelia di Girolamo		79 —	325. Cavalli Matilde fu Noè		66 —
244. Caretta Concetta di Raffaele		79 —	326. Ravenda Marcella di Carmelo		65,50
245. Tacconi Maria di Pietro		78,75	327. Leonardi Remo fu Giuseppe		65,50
246. Accini Lidia fu Federico		78,50	328. Valpiani Anna fu Pietro		65 —
247. Bellanca Vincenza fu Michele		78,50	329. Sottile Annetta di Salvatore		64,375
248. Lombardo Antonio di Leonardo		78,25	330. Rizzo Giovanni fu Antonio (invalido di guerra)		63,75
249. Ricevuto Enrico fu Damiano		78 —	331. Minafò Manganaro Maria di Giuseppe		63,50
250. Puzzo in Maladino Vincenza di Carmelo		78 —	332. Barnabà Vincenzo di Vincenzo		63,50
251. Rocco Maria Luisa fu Giorgio		78 —	333. La Ricca Ina in Lambardi di Paolo		63,50
252. Tannaro Maria fu Raffaele		77,75	334. Guglielmino Ersilia di Domenico		63,50
253. Gullotta Francesco di Vincenzo		77,25	335. Quaranta Rossi Anna fu Marino		63,25
254. Cannata Giuseppe di Ignazio		77,25	336. Cosulich Luisa fu Amerigo		62,75
255. Operti Olga di Candido		77,125	337. Neri Biagioli Marcella di Catullo		62,75
256. Caliento Ida fu Ernesto		77 —	338. Crima Elisa di Gioacchino		62,50
257. Ronga Maria di Alfredo		77 —	339. Romano Carla di Francesco		62,25
258. Tango Giulia di Felice		76,75	340. Bonfiglio Elvira in Nuccio fu Emanuele		62,25
259. Ferlinghetti Amalia Mary fu Battista		76,75	341. Manicagli Bertolotti Giuliana di Luigi		61,50
260. Piga Vittorio Ettore di Salvatore		76,75	342. Argenio Amelia di Ernesto		61,50
261. Bianchini Rachele di Vincenzo		76,50	343. Oprandi Maria Teresa di Giuseppe		61,25
262. Cardaci Concetta di Vito		76,375	344. Sansoni Antonio di Raffaele		61 —
263. Da Rin Betta Giovanni Pietro fu Vittore		76,25	345. Grillenzoni Enrica fu Rio		60,50
264. Bolzoni ved. Cuzzoni Anna di Mario		76 —	346. Bocchieri Salvatori di Emanuele		60,50
265. Calò Saverio di Giuseppe		75,50	347. Cocari Dagmar fu Vitaliano		60 —
266. Cozza Raimondo Alfredo di Francesco		75,25	348. Di Salvo Giuseppe di Manlio		60 —
267. Bafile in Peironcelli Giovanna di Ubaldo		75,25	349. Nicotra Angelo di Innocenzio		59,50
268. Bussola Carla di Luigi		75,25	350. Garzleri Emilia in Taccani fu Giovanni		59,50
269. Bassignano Virgilia di Silvio		75 —	351. Lambardi Nello fu Silvestro Giovanni		59,50
270. Marziani Elda fu Mario		75 —	352. Coltro Carla di Virgilio		59,25
271. Castelli Guzzi Carolina fu Iginio		74,75	353. Lancia Giuseppe fu Antonio		59,25
272. Guida Antonio fu Saverio		74,50	354. Dominelli Donatella di Gaudenzio		58,025
273. Impallomeni Nicola fu Emanuele		74,25	355. D'Ercole Flavio di Silvino		58,57
274. Orsi Antonia di Salvatore		74,25	356. Balduzzi Olga fu Giuseppe		58,50
275. Ricciardi Iole di Ferdinando		74 —	357. Ferri Alfonso di Angelo (inv. guerra)		58,50
276. Le Rose Elena di Federico Guglielmo		73,50	358. Pisotti Ester in Nicolosi di Giuseppe		58,25
277. Tovazzi Argia fu Enrico		73,25	359. Corsi Angela di Ugo		58,25
278. Pedretti Luigia Giuseppina di Angelo Carlo		73 —	360. Buonvino Michele di Nicola		58 —
279. Signorelli Salvatore fu Antonino		73 —	361. Pulli Giuseppina fu Eugenio		57,75
280. Barbieri Ida fu Angelo		72,75	362. Guelfi Adele fu Zeffiro		57,75
281. Furnari Candida di Michele		72,75	363. Gerolimich Federica fu Candido		57,50
282. Vinci De Marco Clara di Antonino		72,50	364. Murgolo Michele di Nicola		57,25
283. Cinelli Gabriella di Vincenzo		72,50	365. Azzini Tranquilla fu Arsenio		57 —
284. De Crescenzo Adalgisa fu Giuseppe		72,25	366. Bartoli Francesca di Francesco		57 —
285. Lo Storto Olga di Francesco		71,50	367. Tron Silvana di Samuele		56,75
286. Ragghianti Maria Teresa fu Lorenzo		71,50	368. Serra Angela in De Blasio di Luigi		56,50
287. Achilli Angelc fu Giovanni		71,50	369. Oprandi Luigina in Cantù di Giuseppe		56,50
288. Finavera Licia di Antonio		71,50	370. De Lucia Alfredo di Sebastiano		56,25
289. Pennisi Antonio di Vincenzo		71,50	371. Davy Italia di Rosolino		56 —
290. Brugiapaglia Bruna fu Ernesto		71,50	372. Bongiovanni Teresa fu Carmelo		56 —
291. Drago D'Angelo Maria fu Antonino		71,25	373. Pacci Elvira di Raffaele		56 —
292. Valente Carolina di Giuseppe		71,25	374. Tron Lilia di Samuele		56 —
293. Accardo Giuseppe di Pietro		71 —	375. Caprini Anna Maria di Paolo		55,50
294. Spadoni Ripa Silvia fu Domenico		71 —	376. De Bellis Anna fu Michele		55,50
295. Incrapera Nicolò di Giuseppe Salvatore		70,50	377. Ramella Bruno di Angelo		55,25
296. Bruni Ermelinda di Valentino		70,25	378. Minervini Angela in Fiorese fu Ignazio		55,125
297. Santomassimo Virginia fu Antonio		69,75	379. Barone Giovanna in La Fauci fu Biagio		55 —
298. Innace Vera fu Gaetano		69,75	380. Giudice Amalia di Gaetano		55 —
299. Tirelli Pia di Alfredo		69,58	381. Albonetti Maria Luisa fu Enea		54,75
300. Fantone Clorinda di Giuseppe		69,50	382. Tiribelli Renato fu Cesare		54,25
301. Ponzone Olga di Evasio		69,50	383. Inforte Ada fu Federico		54 —
302. Pandozy Arturo fu Arturo		69,25	384. Tortora Virginia fu Giuseppe		54 —
303. Vicari Liborio di Giuseppe		69 —	385. Folinea Anna Maria di Mario		53,50
304. Brigante Antonietta di Giorgio		68,75	386. Bosci Eugenia di Eugenio		53,50
305. Bianchi Mirto Trento di Antonio		68,75	387. Boccini Albino di Giovanni (inv. guerra)		53,50
306. Salvadori Francesco di Pietro		68,75	388. Avalle Mirella di Felice Emanuele		53,50
307. Somenzi-Giuseppe di Eugenio Ernesto		68,50	389. Savoia Irma di Avanti		52,75
308. Rocca Piera fu Giovan Battista		68 —	390. Gasparini Milani Maria di Enrico		52,75
309. Paccosi Filelfo di Domenico		68 —	391. Granvillano Rosario di Rocco		52,75
310. De Pace Francesco fu Giovanni		67,75	392. Sciacca Vito di Paolo		52,375
311. La Nendola Maurizio fu Luigi		67,75	393. Lopes Carbone Claudia di Giovanni		52,25
312. Livoli Salvatore di Francesco		67,75	394. Sansone Giulia di Raffaele		52,25
313. Tini Antonietta di Odoardo		67,75	395. Biasco Laura in Del Giudice di Attilio		51,75
314. Piras Renato di Umberto		67,75	396. D'Anna Giuseppe di Rosolino		51,50
315. Biagioni Ugo fu Giovanni		67,50	397. Garella Anna in Vullo di Cesare		51 —
316. Massicci Silvia di Giuseppe		67,50	398. Moi Bruno fu Emanuele		51 —
317. Parisi Vincenzo di Vincenzo		67,50	399. Morizio Michele di Raffaele		51 —
318. Parrino Aldo fu Calogero		67,375	400. Nicolò Carmela fu Giovanni		51 —
319. Costa Franca fu Luigi		67 —	401. Cipriani Aida fu Ernesto		50,75
320. Spetrino Lidia fu Francesco Gustavo		67 —	402. Alberti Antonio Bruno fu Giuseppe (inv. guerra)		50,50
321. Mazzella di Bosco Antonio di Raffaele		66,75			

403. Cosenza Maria di Vincenzo	punti .	50,25
404. Castiello D'Antonio Maria di Agostino	»	50 —
405. Bragioni Solange di Nello	»	49,75
406. Ambrosetti Angela in Carnaggia fu Paolo	»	49,74
407. Urciuoli Ada di Aurelio	»	48,75
408. Landi Guido fu Salvatore	»	46,50
409. Morelli Bianca di Pietro	»	46,25
410. Donato Gaetano di Saverio	»	45,50
411. Arcari Roberta di Fermo	»	45,25
412. Pizzarelli Adele in Gandini fu Afro	»	44,75
413. Cusmano Antonietta fu Antonino	»	44,75
414. De Marco Francesco di Nicolò	»	44,75
415. Ciamillo Vincenzo fu Pasquale	»	44,50
416. Zamboni Miranda fu Teodoro	»	44,50
417. Palazzo Pace Rosa di Nicola	»	44 —
418. Parmigiani Giovanni fu Filippo	»	43,75
419. Gangemi Domenico di Pietro	»	43,75
420. Della Nave Vela di Navino	»	43,75
421. Barbato Michele di Vincenzo	»	43,75
422. Nardaro Alfredo di Pasquale	»	42,75
423. Zarbano Agliano Maria fu Alfio	»	42,50
424. Griguano Filippo di Giuseppe	»	42,25
425. Durante Maria Teresa fu Raffaele	»	42,25
426. Rastelli Antonietta di Matteo	»	41,75
427. Giannoni Bruna di Giuseppe	»	41,50
428. Vecchio Antonino di Pietro	»	41 —
429. Crapanzano Anna fu Celestino	»	40,75
430. Torrietti Francesco fu Giovanni	»	39,50
431. Quartarone Vittorino	»	39,50
432. Ferrari Carlo fu Candido	»	39,25
433. Nuzzolo Ferdinando fu Cosimo	»	38,50
434. Fracassi Pausta fu Francesco	»	37,50
435. Greco Angelina fu Paolo	»	35,75
436. Billotta Nicolò di Innocenzo (inv. guerra)	»	34 —
437. Xausa Ernesto di Bortolo	»	33,25
438. Rapicavoli Gesualdo di Antonio (invalido di guerra)	»	32 —
439. Resentera Carmen di Ernesto Quintino	»	31,25
440. Battipaglia Italia di Carmine	»	30,25

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SIGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, foglio n. 378. — BARONE

(3164)

PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto la lettera in data 25 giugno 1952 del sindaco di Santarcangelo di Romagna con cui si comunica che il dott. Fla-

mingi Guido è decaduto dalla nomina a titolare della condotta di Canonica-Ciola-Montalbano per non avere assunto servizio nel termine assegnatogli dall'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Landi Corrado Lando è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Canonica-Ciola-Montalbano del comune di Sant'Arcangelo di Romagna.

Forlì, addì 5 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso.

Visto il telegramma in data 2 luglio 1952 del sindaco di Modigliana con cui si comunica che il dott. Emmi Antonio ha rinunciato alla nomina a titolare della prima condotta di quel Comune;

Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Celli Sergio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Modigliana, prima condotta.

Forlì, addì 7 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Visto il telegramma in data 5 corrente col quale il sindaco di Coriano rende noto la rinuncia alla condotta medica di Coriano Mulazzano da parte del dott. Maestri Domenico.

Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palamidessi Carlo è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Coriano Mulazzano.

Forlì, addì 8 luglio 1952

Il prefetto: QUERCI

(3339)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Martedì, 22 luglio 1952

N. 168

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
 Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci.
 Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.
 Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.
 Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.
 Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « depositato in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».
 L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato - Roma (Ufficio Inserzioni - Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 48 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

LAMINATOIO VENETO - SOCIETÀ PER AZIONI

Sedente in Venezia — Capitale sociale L. 25.000.000

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 7 agosto 1952, ad ore 16, presso la sede sociale in Venezia - Cannaregio 4434, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 25.000.000 a L. 37.500.000 mediante emissione di corrispondente numero di azioni da assegnare alla pari in opzione ai soci;
 Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Occorrendo, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il successivo 8 agosto 1952, alla stessa ora, nel medesimo luogo e con lo stesso ordine del giorno.

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

1190 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

I soci della *Cooperativa Combattenti e Reduci di Frascati* sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 8 agosto 1952, alle ore 18 in prima convocazione e il giorno successivo alle ore 18 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1951;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione;
3. Relazione dei sindaci;
4. Rinnovo delle cariche sociali;
5. Varie eventuali.

1206 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Bari — Capitale sociale L. 15.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Bari, corso Cavour n. 97, per il giorno 8 agosto 1952, alle ore 10, ed occorrendo, per le ore 11 dello stesso giorno in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Art. 1. — Aumento del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2380 Codice civile e nei limiti fissati dall'art. 14 dello statuto sociale.

Art. 2. — Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione.

Art. 3. — Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni e dei titoli azionari dovrà essere fatto entro il 31 luglio 1952 presso la segreteria generale della Società.

Bari, 18 luglio 1952

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).

1182 (A pagamento).

« S.A.O.S. »

Società per Azioni Opifici Serici

Sede in Milano, via Senato n. 37 — Capitale sociale L. 32.100.000

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 settembre 1952, alle ore 14,30 in prima convocazione e per il giorno 21 settembre 1952, alle ore 14,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci;
2. Presentazione bilancio 31 dicembre 1951 e deliberazioni relative;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento per il triennio 1952-1954.

Milano, 19 luglio 1952

1189 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETA PER AZIONI IMMOBILIARE PIAZZATORRE

Sede in Piazzatorre — Capitale sociale versato L. 6.398.800

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Piazzatorre, per il giorno 14 agosto 1952, ore 11 in prima convocazione e per il giorno 15 agosto 1952 stessa ora in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale.

Piazzatorre, 15 luglio 1952

1207 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA**

La ditta Fratelli Sordini Vincenzo e Tullio fu Abramo con sede in Serravalle del Chienti ha in data 20 giugno 1952, presentato domanda per derivazione di 0,30 moduli d'acqua da polie varie affluenti del fiume Chienti site in terreno di sua proprietà in Comune di Serravalle del Chienti, località Casone per uso irriguo.

Macerata, 2 luglio 1952

1087 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LIVORNO

La ditta Conti Walfredo ed Uguccione della Gherardesca con sede in S. Vincenzo, ha in data 16 giugno 1952, presentato domanda di variante alle opere di presa e di utilizzazione ad uso irriguo di moduli 1,60 d'acqua dalla « Fossa Calda » assentita con decreto ministeriale n. 5952 del 24 ottobre 1933, in Comune di Campiglia e S. Vincenzo.

Livorno, 21 giugno 1952

1096 (A pagamento). L'ingegnere capo: L. Primavera.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PARMA

La ditta Chiappa Giuseppina, Antonio, Anna con sede in Fidenza (Parma), ha in data 22 novembre 1951, presentato domanda per derivazione di 0,04 moduli d'acqua dal Rio Vizzola in Comune di Fidenza località Coduro e con restituzione in Comune di Fidenza località Coduro per uso irriguo.

Parma 11 giugno 1952

1097 (A pagamento). L'ingegnere capo: Marcello Felicori.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 giugno 1952, n. 2594 è stato concesso, in via di sanatoria, alla ditta Mancinelli Domenico fu Rinaldo di derivare dal torrente Scarsito in Comune di Sefro (Macerata) moduli 0,04 (litri-sec. 4) di acqua per alimentare un bacino artificiale per l'allevamento delle trote, la concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° gennaio 1950, data di inizio dei lavori della derivazione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 18 febbraio 1952, n. 3280 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di L. 480, quale minimo prescritto, a decorrere dal 1° gennaio 1952, avendo la ditta corrisposto i canoni arretrati a tutto il 31 dicembre 1951.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Articoli 1, 2, 3, e 4.

(Omissis).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente Scarsito in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Macerata, 27 giugno 1952

1088 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 giugno 1952, n. 2593 è stato concesso alla ditta Benedetti Maria Antonietta fu Antonio di derivare dal fiume Chienti in Comune di Tolentino (Macerata) moduli 0,015 (litri-secondo 1,5) di acqua per irrigare ettari 150 di terreno di sua proprietà. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del predetto decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 15 febbraio 1952, n. 3258 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di L. 480, quale minimo prescritto.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 1, 2 e 3.

(Omissis).

Art. 4.

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Potenza in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Macerata, 27 giugno 1952

1089 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI COSENZA

N. 1451 - Div. XI

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi e respinte le opposizioni è concesso in solido alla ditta Giglio Pasqualino, Sansio Ida, Brusco Domenico, Tolentino Filomena, Cordasco Guglielmo, eredi di Giglio Pasquale, Brusco Filippo, eredi di Giglio Alessandro, eredi di Formoso Vincenzo, Cordasco Gennaro, Giglio Chiarina e sorelle di derivare dalle sorgenti « Pantano della Cannà » in località omonima del comune di Fagnano Castello (Cosenza), acqua in misura non superiore a moduli 0,030 pari a litri-secondo 3,60 per irrigare vari appezzamenti di terreno di loro proprietà della superficie complessiva di ha. 5,17.

(Omissis).

Roma, 29 marzo 1952

1109 (A pagamento). p. Il Ministro: Camangi.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

Il Comune di Camerino ha in data 6 giugno 1952, presentato domanda per derivazione di 0,28 moduli d'acqua dalle sorgenti « La Rota », Costa delle Vetiche » e Grotta dell'Orso » affluenti del torrente Fiastrone in Comune di Bolognola per uso potabile.

Macerata, 7 luglio 1952

1133 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

La ditta Savini marchese Alessandro fu Enrico con sede in Muccia ha in data 23 giugno 1952, presentato domanda per derivazione di 0,08 moduli d'acqua dal fiume Chienti, ramo Pievetorina, nei comuni di Muccia, Pievebovigliana e Pievetorina, località Piani di Chienti e Maddalena per uso irriguo.

Macerata, 7 luglio 1952

1135 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

Il Consorzio canonico Arcidiaconale di San Pietro in Ceneda, Ossi Ernesto ed altri con sede in Vittorio Veneto ha in data 31 gennaio 1947 e 23 marzo 1951, presentato domanda rispettivamente di rinnovazione e di variante per due derivazioni d'acqua per complessivi moduli uno dal fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto località Opificio Buogo a San Giacomo di Veglia e con restituzione nello stesso comune di Vittorio Veneto località Molino Santuz per uso irriguo.

Treviso, 3 luglio 1952

1141 (A pagamento). L'ingegnere capo: Luigi Lacentra.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

La ditta Savini marchese avv. Enrico fu Guido con sede in Muccia ha in data 23 giugno 1952, presentato domanda per derivazione di 0,08 moduli d'acqua dal fiume Chienti in comune di Muccia località Maddalena e Giove per uso irriguo.

Macerata, 7 luglio 1952

1134 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FOGGIA

Il Consorzio generale per la bonifica della Capitanata, in data 13 febbraio 1952, ha presentato domanda di derivare dalle sorgenti Lauro in comune di Sannicandro Garganico, moduli massimi 5,60 e medi 5,00 di acqua a scopo irriguo, con restituzione di colature.

Foggia, 20 giugno 1952

1143 (A pagamento). L'ingegnere capo: V. de Riso.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CUNEO

Derivazione n. 877, Torrente Gesso, comune di Cuneo.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici con suo decreto n. 2270 - Div. X, in data 24 maggio 1952, ha concesso, salvo i diritti dei terzi in via di sanatoria al signor Tomatis Stefano di subderivare dalla sponda destra del torrente Gesso, a mezzo del canale Vermenagna, ramo Borca Ripa dei Frati in comune di Cuneo, moduli medi 1,00 per produrre sul salto di m. 1,62 la potenza nominale di HP. 2,16, pari a kw. 1,62 per l'azionamento di un molino e di una segheria.

La concessione è accordata alle condizioni contenute nel disciplinare ed all'osservanza delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Cuneo, 7 giugno 1952

p. Il Ministro: Canangi

1145 (A pagamento). L'ingegnere capo: T. Brunetti.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici 27 giugno 1952, n. 2742, è stato concesso alla ditta Scoppa Pasquale fu Antonio di derivare dal fiume Potenza a mezzo del canale vallato della centrale elettrica di Montelupone in comune di Montelupone (Macerata) moduli 0,015 (litri-secondo 1,5) di acqua per irrigare ettari 1,50 di terreno di sua proprietà. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1° ottobre 1951, giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della licenza di attingimento 20 giugno 1951, n. 9707, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 28 novembre 1951 e verso il pagamento del canone annuo di L. 480.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Articoli 1 e 2.

(Omissis).

Art. 3.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del canale vallato della centrale elettrica di Montelupone.

Macerata, 7 luglio 1952

1136 (A pagamento). L'ingegnere capo: G. Gioni.

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER IL TEVERE E L'AGRO ROMANO

La ditta Milani Domenico con domanda 10 maggio 1952, presentata l'11 maggio 1952, ha chiesto di poter derivare dal fiume Sacco, in località Colle delle Rose del Comune di Segni, moduli 0,08 di acqua per uso irriguo.

1210 (A pagamento). L'ingegnere capo: Vito Palmieri.

CITTA DI TORINO**AVVISO D'ASTA**

con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, a schede segrete, a termini abbreviati per l'appalto dei lavori di ampliamento del corso Matteotti, nel tratto compreso fra corso Re Umberto e via Arsenale.

Alle ore 15,30 del 30 luglio 1952, in Torino, in una sala al primo piano nobile del civico Palazzo, innanzi al sindaco della Città od a chi per esso, e con assistenza del segretario generale, o di chi per esso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 28 aprile 1952 (Prefettura 1° luglio successivo, div. 4^a, n. 33299), si procederà ad asta con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, a schede segrete, ed a termini abbreviati a cinque giorni, per l'appalto dei lavori di pavimentazione in macadam bitumato di una striscia in terra battuta lungo la parte sud del corso Matteotti nel tratto compreso tra il corso Re Umberto e la via Arsenale e di rappezzamento e smaltatura di emulsione bitumosa su tutto il tratto della restante pavimentazione in macadam bitumato.

L'impresa, il cui ammontare si presume in L. 5.000.000 (cinquemilioni), è soggetta alle condizioni, anche se non riportate nel presente avviso, stabilite nella ricordata deliberazione 28 aprile 1952 e nel capitolato per l'ordinario mantenimento del suolo pubblico, approvato con deliberazione 3 dicembre 1951, ed in quelli ivi richiamati ed ai prezzi unitari dell'elenco approvato con deliberazione 3 dicembre 1951 predetta.

Detta deliberazione, capitolato ed elenco prezzi sono visibili, nelle consuete ore d'ufficio, presso la div. II del civico servizio tecnico dei lavori pubblici.

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori in oggetto è di giorni quaranta consecutivi dalla data di consegna.

Ciascun concorrente per adire all'asta dovrà presentare: certificato generale del casellario giudiziale e quello di buona condotta (entrambi di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta); certificato di iscrizione per l'anno in corso ad una Camera nazionale di commercio, industria ed agricoltura, portante l'indicazione di chi ad ogni effetto rappresenta la ditta concorrente e la dichiarazione esplicita che la ditta stessa non è in liquidazione né trovasi in stato di dissesto (le suddette indicazione e dichiarazione, per le Società regolarmente costituite dovranno essere contenute nello specifico certificato del competente ufficio del registro delle imprese); nonché certificato di iscrizione per l'anno in corso all'Albo nazionale appaltatori oppure dichiarazione di iscrizione per l'anno in corso nell'elenco delle ditte di fiducia tenuto a cura di un Provveditorato regionale alle opere pubbliche; il tutto per lavori del genere e di importo non minore a quello della gara.

Le Società regolarmente costituite, che intendessero partecipare all'asta, dovranno altresì produrre;

- 1) copia autentica dello statuto sociale;
- 2) certificato rilasciato da competente Ufficio del registro delle imprese;
- 3) estratto autentico notarile del verbale del Consiglio di amministrazione da cui risulti, occorrendo, la nomina delle persone designate per la rappresentanza, la direzione dei lavori, la presentazione delle offerte e le riscossioni. Per le persone fisiche così designate dovranno inoltre presentarsi i documenti particolari (certificato generale del casellario giudiziale e di buona condotta) come sopra precisato.

Tutti i documenti ed i certificati dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materie di bollo e, occorrendo, di legalizzazione.

Chi presiederà l'asta giudicherà in modo inappellabile sul valore delle attestazioni e quindi sulla ammissibilità o meno alla gara di ciascun concorrente. Comunque, a chi presiederà la gara è riservata la piena ed insindacabile facoltà di non ammettere all'asta qualsiasi concorrente senza che possa avanzarsi reclamo alcuno né pretendersi che siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Per adire all'asta i concorrenti dovranno preventivamente effettuare presso la civica tesoreria i depositi di L. 250.000 (duecentocinquanta mila) in contanti o in obbligazioni al portatore di prestiti della Città di Torino o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, pure al portatore, da calcolarsi ai 9/10 del loro valore in borsa nel giorno antecedente a quello dell'asta, a titolo di cauzione provvisoria; oltre L. 150.000 (centocinquanta mila), esclusivamente in contanti a titolo di fondo spese di asta, di contratto ed accessorie.

La scheda d'offerta, stesa su carta bollata da lire trentadue e validamente sottoscritta, dovrà essere chiusa in un busta con

suggelli di ceralacca ad impronta e su di essa dovranno essere scritti il cognome, il nome (o la ragione sociale) nonché l'indirizzo dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Detta busta suggellata contenente l'offerta, dovrà essere chiusa in una seconda busta indirizzata puramente al « Sindaco di Torino ». In questa seconda busta dovranno essere acclusi anche i documenti come sopra prescritti, la ricevuta della Tesoreria Municipale comprovante i versamenti di cui sopra, nonché dichiarazione (su carta bollata da lire trentadue) sottoscritta da chi ha firmato l'offerta di conoscere e di accettare le condizioni tutte che regolano l'impresa.

Il piego così formato dovrà essere fatto pervenire all'Ufficio protocollo generale della città non più tardi delle ore 10 del 29 luglio 1952, rispettate le norme del codice postale.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'impresa verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui sopra, rispettato il limite di ribasso minimo prestabilito in apposita scheda segreta. La aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di unica offerta ammissibile.

La misura del ribasso offerto deve essere scritta, oltre che in cifre, anche in tutte lettere e deve essere unica ed uniforme per tutti i prezzi.

Le offerte redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni o non accompagnate da tutta la prescritta documentazione saranno considerate nulle. Saranno ammesse offerte per procura, purché presentate nei modi prescritti.

Per tutte le altre condizioni non previste nel presente avviso si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Le spese dell'incanto, del contratto, accessorie, relative e conseguenti, comprese quelle di stampa, di pubblicità e di inserzione, come pure quelle per stima, collaudi, danni eventuali ecc. sono e saranno a carico del deliberatario.

Torino, dal civico Palazzo, 15 luglio 1952

Il sindaco: Peyron.

1183 (A pagamento).

Il segretario generale: Piccioni.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, a schede segrete, e a termini abbreviati per l'appalto dei lavori di sistemazione area ex Ristorante Cucco al Valentino.

Alle ore 15,30 del 30 luglio 1952, in Torino, in una sala del civico Palazzo, innanzi al sindaco della città di Torino od a chi per esso e con assistenza del segretario generale o di chi per esso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 29 maggio 1952 (prefettura 30 giugno successivo, Div. 4^a, n. 34137), si procederà all'asta con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, a schede segrete, ed a termini abbreviati a cinque giorni per l'appalto dei lavori per la sistemazione a giardino della zona del parco del Valentino già occupata dal ristorante Cucco, nonché delle adiacenze ivi compreso il laghetto prospiciente il viale Virgilio.

L'impresa, il cui ammontare si presunne in L. 7.700.000. (settemilionesettecentomila), è soggetta alle condizioni, anche se non riportate nel presente avviso, stabilite nella citata deliberazione 29 maggio 1952, nel capitolato per la manutenzione del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio comunale 3 dicembre 1951, ed in quelli ivi richiamati, nonché a quelle del capitolato particolare annesso alla deliberazione 29 maggio 1952, precisata, ed ai prezzi di cui all'elenco approvato con la deliberazione 29 maggio 1952 stessa.

Dette deliberazione, capitolati, ed elenco prezzi sono visibili, nelle consuete ore d'ufficio, presso la Div. II del civico Servizio tecnico Lavori pubblici.

Il tempo utile per l'esecuzione delle opere in oggetto è di giorni centocinquanta consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ciascun concorrente per adire all'asta dovrà presentare il certificato generale del casellario giudiziale e quello di buona condotta (entrambi di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta); il certificato di iscrizione per l'anno in corso ad una Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura portante l'indicazione di chi ad ogni effetto rappresentata la ditta e la dichiarazione esplicita che la ditta concorrente non è in liquidazione né trovasi in stato di dissesto (le suddette indicazione e

dichiarazione per la Società regolarmente costituite dovranno essere contenute nello specifico certificato del competente Ufficio del Registro delle imprese), nonché certificato di iscrizione per l'anno in corso all'Albo nazionale appaltatori oppure dichiarazione di iscrizione per l'anno in corso nell'elenco delle ditte di fiducia tenuto a cura di un Provveditorato regionale alle Opere pubbliche: il tutto per lavori del genere e di importo non minore di quello delle gara.

Le Società regolarmente costituite che intendessero partecipare all'asta dovranno altresì produrre:

- copia autentica dello statuto sociale;
- certificato rilasciato dal competente Ufficio del registro delle imprese;
- estratto autentico notarile del verbale del Consiglio di amministrazione da cui risulti, occorrendo, la nomina delle persone designate per la rappresentanza, la direzione dei lavori, la presentazione delle offerte e le riscossioni. Per le persone fisiche così designate dovranno inoltre presentarsi i documenti particolari (certificato generale del casellario giudiziale e di buona condotta) come sopra precisato.

Tutti i documenti ed i certificati dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materie di bollo e, occorrendo, di legalizzazione.

Chi presiederà l'asta giudicherà in modo inappellabile sul valore delle attestazioni e quindi sull'ammissibilità o meno alla gara di ciascun concorrente. Comunque, a chi presiederà l'asta, è riservata la piena ed insindacabile facoltà di non ammettere all'asta qualsiasi concorrente senza che possa avanzarsi reclamo alcuno né pretendersi che siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Per adire all'asta i concorrenti dovranno preventivamente effettuare presso la civica Tesoreria i depositi di L. 385.000 (trecentoottantacinquemila) in contanti o in obbligazioni al portatore di prestiti della città di Torino o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, pure al portatore, da calcolarsi ai 9/10 del loro valore in borsa nel giorno antecedente a quello della gara a titolo di cauzione provvisoria più L. 230.000 (duecentotrentamila) esclusivamente in contanti, a titolo di acconto per spese di asta, di contratto ed accessorie.

La scheda d'offerta stesa su carta bollata da lire trentadue e validamente sottoscritta, dovrà essere chiusa in busta con suggelli di ceralacca ad impronta e su di essa dovranno essere scritti il cognome, il nome (o la ragione sociale) nonché l'indirizzo dell'offerente e l'oggetto dell'appalto. Detta busta suggellata contenente l'offerta, dovrà essere chiusa in una seconda busta indirizzata puramente al « sindaco di Torino ». In questa seconda busta dovranno essere acclusi i documenti come sopra precisati, la ricevuta della Tesoreria comprovante i versamenti di cui sopra, nonché dichiarazione (su carta bollata da lire trentadue) sottoscritta da chi ha firmato l'offerta di conoscere e di accettare le condizioni tutte che regolano l'impresa.

Il piego così formato dovrà essere fatto pervenire all'Ufficio protocollo generale della Città non più tardi delle ore 10 del 29 luglio 1952, rispettate le norme del codice postale.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'aggiudicazione dell'impresa sarà fatta a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi del richiamato elenco, rispettato il limite di ribasso minimo prestabilito in apposita scheda segreta.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di unica offerta ammissibile.

La misura del ribasso offerto deve essere scritta, oltre che in cifre, anche in tutte lettere e deve essere unica ed uniforme per tutti i prezzi.

Le offerte redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni o non accompagnate dalla prescritta documentazione, saranno considerate nulle. Saranno ammesse offerte per procura purché presentate nei modi prescritti.

Per tutte le altre condizioni non previste nel presente avviso si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive integrazioni e modificazioni.

Le spese dell'incanto, del contratto, accessorie, relative e conseguenti, comprese quelle di stampa e di inserzione, come pure quelle per collaudi, stime, danni eventuali ecc. sono a carico del deliberatario.

Torino, dal civico Palazzo, 15 luglio 1952

Il sindaco: Peyron.

1184 (A pagamento).

Il segretario generale: Piccioni.

INTENDENZA DI FINANZA DI AREZZO**AVVISO D'ASTA**

L'intendente di Finanza di Arezzo rende noto che il giorno 10 settembre 1952, alle ore 10, in una sala dell'Intendenza di finanza di Arezzo avrà la vendita mediante asta pubblica, con il metodo della estinzione della candela vergine, del fabbricato demaniale già di proprietà dell'ex p. n. f., sito in Ambra, frazione del comune di Bucine, provincia di Arezzo, con vasta sala ad uso cinema-teatro, con palcoscenico e galleria (capienza 180 posti in platea e 80 posti in galleria, con locale ad uso bar e accessori, iscritto al catasto alla partita 3515, foglio 78, particella 138; nonchè il terreno annesso, con pista da ballo, iscritto in catasto alla partita 1164, foglio 79, particella 144, superficie mq. 330, reddito agrario L. 6,60; reddito domenicale L. 16,50, il tutto sulla base del prezzo di stima di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

La vendita sarà effettuata a norma della legge 23 dicembre 1908, n. 783, del relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, della legge 2 ottobre 1940, n. 1406, del regio decreto 9 dicembre 1940, n. 1837, della legge 14 giugno 1941, n. 617, della legge 3 aprile 1942, n. 388 e del decreto legislativo 20 gennaio 1948 n. 18.

A garanzia dell'offerta il partecipante alla gara dovrà costituire presso la sezione di Tesoreria provinciale di Arezzo un deposito in numerario di L. 500.000, ed altro deposito sempre in numerario di L. 750.000, dovrà essere costituito presso l'ufficio del registro di Arezzo quale presunto ammontare, salvo conguaglio, per imposte, tasse, spese d'asta e contrattuali.

Gli interessati potranno prendere visione delle condizioni di vendita presso l'Intendenza di Finanza di Arezzo e presso lo Ufficio del registro di Monteverchi, tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 10 alle ore 12.

Arezzo, 17 luglio 1952

1176 (A credito).

L'intendente: Gallucci.

**COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO
(Provincia di Campobasso)****AVVISO D'ASTA**

per il miglioramento del ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle 9, 16 e 18 del bosco demaniale.

Il sindaco rende noto che a seguito di pubblico incanto, tenuto in questa casa comunale il giorno 14 luglio 1952 col sistema della candela vergine, il materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco denominato « Montagna » è rimasto provvisoriamente aggiudicato al sig. Cicchese Gennaro di Tito per l'offerta somma di L. 5.650.000; chiunque ne ha interesse può offrire un miglioramento in grado di ventesimo su detto prezzo sino alle ore 12 del giorno 29 luglio 1952.

Che gli utili incanti per la definitiva aggiudicazione in ottemperanza all'art. 85 del regolamento in vigore sulla Contabilità dello Stato, saranno tenuti in questa Casa comunale, alla presenza del sindaco o di un suo delegato, assistito dal segretario comunale.

Per quant'altro non previsto nel presente avviso ci si riporta al capitolato d'onori dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, redatto in data 20 maggio 1952 ed all'avviso d'asta del 20 giugno 1952.

Dalla Casa comunale, 17 luglio 1952

Il sindaco: ins. Vincenzo Saulino.

Il segretario comunale: dott. Silvio Tiberio.

1215 (A pagamento).

ENTI LOCALI**UNIVERSITA AGRARIA DI SACROFANO (ROMA)****AVVISO D'ASTA**

per la vendita del materiale legnoso del bosco « S. Maria, Monte Sugheri, ecc. ».

Si rende noto che il 1° settembre 1952 alle ore 10 innanzi al sottoscritto presidente o a chi lo rappresenterà, nei locali dell'Ente, avrà luogo la pubblica asta con il sistema della candela vergine ad unico e definitivo incanto, per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco « S. Maria, Monte Sugheri, Guadalite » di proprietà dell'Ente sul prezzo base di L. 2.325.242.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 10.000 ciascuna, salva la prima che non potrà superare tale limite base.

L'asta rimarrà aggiudicata definitivamente al miglior offerente.

Gli aspiranti alla gara dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 24, accompagnandola con un deposito provvisorio di L. 300.000 per le spese, oltre ai documenti richiesti dal capitolato d'onori.

Nella domanda dovrà essere dichiarato di conoscere e di accettare tutte le condizioni inerenti al taglio stabilite nel capitolato d'onori approvato con la deliberazione n. 15 del 14 maggio 1952, superiormente approvata. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto non oltre 5 giorni dall'aggiudicazione, esibendo la polizza della Cassa depositi e prestiti attestante il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, sotto pena delle sanzioni previste dal capitolato d'onori.

Tutte le altre condizioni riportate nella deliberazione n. 15 del 14 maggio 1952 che approva gli atti di asta, si intendono qui integralmente trascritte.

Tutti gli avvisi d'asta sono visibili nella Segreteria dell'Ente nei giorni e nelle ore di ufficio.

Sacrofano, 21 luglio 1952

Il presidente: Amici Alfredo.

1203 (A pagamento).

Il segretario: Gasparri Panfilo.

ANNUNZI GIUDIZIARI**AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE**

Il Pretore di Torre Annunziata il 4 luglio 1952 ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 18166-4 per L. 85.000 emesso dalla Banca Commerciale Italiana di Torre Annunziata il 13 giugno 1952, autorizzando il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo opposizioni. 1187 (A pagamento). Il pretore: Rodolfo Sabelli.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Trento con sentenza 4 luglio 1952, ha dichiarato la morte presunta di Aloisi Vittorio fu Valentino di Lomaso col giorno 6 settembre 1943.

1185 (A pagamento).

Avv. Pilati.

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO

Il presidente del Tribunale di Rossano Calabro, ad istanza di Longobucco Francesco fu Giuseppe, con decreto in data 24 giugno 1952, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 13894 di L. 100.000 emesso il 3 giugno 1952 all'ordine di De Gennaro Leonardo fu Raffaele dall'agenzia del Banco di Napoli di Rossano. Opposizione entro 15 giorni.

1186 (A pagamento).

Il procuratore: avv. G. Lavia.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Con decreto 12 luglio 1952 il presidente del Tribunale di Roma ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno di c/c di L. 200.000 tratto sul Credito Italiano di Messina in data 11 giugno 1952 dal sig. Nicotera Vincenzo, e da questi girato al sig. Beutler Bruno, ed ha autorizzato, altresì, il pagamento del detto assegno dopo quindici giorni dalla presente pubblicazione, salvo opposizione del detentore.

1205 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Con decreto del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del 17 aprile 1952, « è stato autorizzato la pubblicazione della domanda con la quale si chiede che Ficarelli Cosmo di Emanuele e di De Palma Rosa, nato a Bari Palese il 1° luglio 1941, ed ivi domiciliato, sia autorizzato ad anteporre al nome Cosmo quello di Giovanni, in modo da chiamarsi per l'avvenire Ficarelli « Giovanni Cosmo ».

Si invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nei modi di legge nei giorni trenta dalla presente inserzione.

Bari Palese Macchie, 19 luglio 1952

1211 (A pagamento).

Ficarelli Emanuele.

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
430	Napoli	Simeoli Ciro di Aniello e fu Giannattasio Giorgina, nato a Pollena Trocchia l'11-11-1908	Deportato dai tedeschi il 22-9-1943
431	Bologna	Sola Dino fu Antonio e di Corsini Evelina, nato a Bologna il 23-1-1912, ivi residente	Scomparso dal 24-5-1945
432	Id.	Stagni Enrico fu Francesco e fu Forni Emilia, nato a Bologna il 24-12-1872, ivi residente	Scomparso il 25-9-1943
433	Id.	Pescerelli Gaetano fu Lodovico e fu Spisani Rosa, nato a Poggio Renatico il 23-3-1888, residente a Bologna	Deportato in Germania
434	Parma	Bezzi Alberto di Italo, nato a Parma il 15-1-1922	Prigioniero al campo Mathausen, scomparso il 17-4-1945
1032	Genova	Levi Arrigo di Abramo e di Viterbi Rachele Elisa, nato a Soragna il 27-6-1883, residente a Genova	Scomparso a Genova nel gennaio 1944
1033	Id.	Tonelli Rinaldo di Arturo e di Pietrapiana Maria, nato a Genova il 13-1-1923, residente a Genova	Scomparso in mare il 3-6-1941
1034	Rovereto	Fabris Biagio di Domenico e di Durin Angela da Galesano di Pola	Deportato da jugoslavi nel maggio 1945
1035	Palermo	Rossitto Vincenzo fu Sebastiano e di Messina Vincenzo, nato a Palermo il 9-10-1903, ivi residente	Scomparso
1036	Massa	Nari Tommaso fu Giuseppe e di Lorenzetti Virginia, nato a Massa il 3-3-1918	Rastrellato dai tedeschi a Genova il 5-4-1944 e deportato in Germania
1037	Id.	Tonlorenzi Carlo di n. n., nato a Massa il 29-11-1913	Militare 6° Btg. 1ª Comp. gruppo cc. nn., scomparso in Russia il 22-12-1942
1038	Pordenone	Faidiga Edmondo fu Agostino, nato a Pola l'8-3-1905, ivi residente	Deportato da truppe jugoslave il 6-5-1945
1039	Treviso	Belvini Giuseppe fu Giuseppe, nato ad Istrana il 19-3-1915	Militare 81° Rgt. Fanteria, scomparso in Russia il 15-1-1943
1040	Belluno	Modolo Guerrino di Agostino e di Furlan Luigia, nato a San Polo di Piave il 27-9-1912	Militare, scomparso in Russia il 26-1-1943
1041	Cassino	Lanni Rosato fu Antonio e fu Delli Colli Angela, nato a S. Elia Pinmerapido il 17-7-1916	Militare 9° Rgt. Genio 26° Btg. Artiere 3ª Comp., scomparso in Russia (Radkschnokoic)
1042	Id.	La Marra Francesco fu Francesco e di Coletta Angelina, nato a S. Elia FR. il 18-5-1918	Militare 89° Rgt. Fanteria, scomparso in Russia il 18-12-1942
1043	Roma	Romanelli Francesco fu Tullio e di Piccioni Maria, nato a Roma il 29-4-1915	Sergente 81° Rgt. Fanteria, scomparso in Russia il 17-1-1943
1044	Id.	Toffetti Giovanni fu Antonio e di Franoliz Domenica, nato a Dignano d'Istria il 5-7-1903, residente a Roma	Deportato in Croazia il 17-6-1945
1045	Id.	Cirilli Stefano fu Augusto e di Bentivoglia Aida, nato a Roma il 5-1-1915	Militare 2° Rgt. Bersaglieri Comp. Comando 7° Btg., deportato dalla Grecia in Germania l'8-9-1943
1046	Lecco	Riva Attilio fu Stefano e di Colombo Maria, nato a Oggiono il 20-4-1924	Scomparso a Boehlke-Nordhausen (Germania) nel dicembre 1944
1047	Monza	Sala Angelo fu Giovanni Paolo e fu Dell'Orto Giuditta, nato a Seregno il 29-5-1921, ivi residente	Militare 4ª Batteria 20° Rgt. Artiglieria Motorizzata, scomparso zona Meszkoff (Russia) dal 19 al 21 dicembre 1942
1048	Cassino	Pesce Giuseppe di Emilio e di Morelli Giuseppa, da Atina	Cap. Magg. 40° Gruppo Lavoratori, scomparso in Russia il 1°-1-1943
1049	Salerno	Serafino Carmine d'ignoti, nato a Salerno il 19-1-1896	Presumibilmente morto a seguito incursione aerea del 23-9-1942 in Roccapiemonte
1050	Id.	Simonelli Nicola di Caio Mario, nato a Maddaloni il 29-5-1909	Ten. 3° Rgt. Bersaglieri, scomparso in Russia il 19-12-1942
1051	Id.	Jannone Nicola fu Francesco, nato a Mercato S. Severino il 29-9-1909	Militare 31° Rgt. Fanteria, scomparso sul fronte greco-albanese il 19-12-1940
1052	Id.	Quaranta Quirino di Pasquale, nato a Salerno il 13-5-1917	Militare 341° Rgt. Fant., scomparso a Creta l'8 settembre 1943

AMMORTAMENTO AZIONI

Il presidente del Tribunale di Milano con decreto n. 795 del 2 luglio 1952 ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti certificati azionari emessi dalla S.A.I.C.A. Società per Azioni Industriale Conserve Animali con sede in Milano e col capitale di L. 33.000.000 ed intestati a Galbani S. A. dal n. 172 al n. 190 e dal n. 8674 al n. 8690 per azioni 36; Politi Antonio n. 149-150 per azioni 2; Isidori Umberto n. 200 per 1 azione; Govoni Luigi dal n. 308 al 318 per azioni 11; Fascetti Luigi Donato n. 326 per una azione; Barabino Carlo n. 421-422 per azioni 2; Cappellini Franco n. 459-460 per azioni 2; Simonetti Cassiano dal n. 615 al n. 618 per azioni 4; Bigoni Vittorio n. 888 per una azione; Morgante Cesare dal n. 10148 al n. 10243 per azioni 96, autorizzando la Società emittente al rilascio dei duplicati dopo trenta giorni da oggi salvo opposizione.

1188 (A pagamento). Avv. Benedetto Tramontana.

CAMBIAMENTO DI COGNOME

Con istanza in data 8 marzo 1952, diretta al Presidente della Repubblica Italiana, i sottoscritti germani Ancona Nicolò e Angona Leopoldo fu Onofrio e di Clelia Peruzzi, nati rispettivamente a Molfetta il 1° giugno 1928 e il 15 maggio 1930, ivi residenti hanno chiesto:

1°) Angona Leopoldo di essere autorizzato a cambiare il cognome « Angona » in quello di « Ancona »;

2°) Ancona Nicolò di essere autorizzato ad assumere e conservare legalmente il cognome « Ancona ».

S'invita, chiunque abbia interesse, a produrre opposizione ai sensi dell'art. 156 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, nel termine di sessanta giorni dalla data della presente inserzione.

La presente pubblicazione è stata autorizzata dal Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia con decreto del 9 maggio 1952.

Molfetta, 5 luglio 1952

1204 (A pagamento).

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Cuneo con sentenza 11 luglio 1952 ha dichiarato la morte presunta di Ricca Giuseppe fu Antonio e fu Margaria Ippolita Maria, nato il 1° gennaio 1890 a Centallo, già ivi residente, siccome avvenuta in America il 1° ottobre 1928.

1208 (A pagamento). Avv. F. Daimazzo.

AMMORTAMENTO LIBRETTO A RISPARMIO

Il presidente del Tribunale di Modena, con decreto 3 luglio 1952, a richiesta di Casalgrandi Attilio, domiciliato in Modena, via Mondatora, 14, ha dichiarato l'inefficacia del libretto a risparmio libero al portatore n. 1682 al nome Casalgrandi Attilio, emesso dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, filiale di Soliera, con un deposito di L. 479.579, autorizzando l'Istituto all'emissione del duplicato trascorsi 90 giorni dalla presente pubblicazione, purchè non siano fatte nel frattempo opposizioni.

1209 (A pagamento). Avv. M. Palazzi.

AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO

Il pretore di Alcamo con decreto 5 aprile 1952 ha pronunciato l'ammortamento del vaglia cambiario n. 852755-G di lire 36.700 emesso l'8 novembre 1951 dal Banco di Sicilia, agenzia d'Alcamo, all'ordine della signora Lombardo Francesca di Tommaso, girato alla Manifattura Spugna Besana e autorizzandone il pagamento al ricorrente dopo 30 giorni dalla presente pubblicazione, salva opposizione.

1212 (A pagamento). Avv. Vincenzo Alletto.

AGGIUNTA ED ANTEPOSIZIONE DI COGNOME

Bianchi Anna Maria e Gian Carlo, nati in Roma rispettivamente il 12 agosto 1938 e il 4 novembre 1939, rappresentati dalla madre Bianchi Tina, hanno, in data 12 novembre 1951, fatta istanza al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 153 e segg. del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, di essere autorizzati ad aggiungere ed anteporre al loro cognome « Bianchi » quello di « Eletti ».

Chiunque vi abbia interesse può presentare le sue opposizioni nel termine di giorni sessanta dalla data della presente pubblicazione.

1213 (A pagamento).

N. 18080.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare

Con sentenza pubbl. il 14 giugno 1952 è stato revocato il fallimento dichiarato a carico di Gualco M. Teresa.

Roma, 11 luglio 1952

1214 (A pagamento). Il cancelliere: Mastropietro Nestore.

CAMBIAMENTO DI NOME

Con domanda 30 maggio 1952 diretta al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, Bentivegna Vincenzo di Giuseppe da Catania ha chiesto il cambiamento del nome del proprio figlio minore Bentivegna Oreste in Bentivegna Giuseppe, chiunque abbia interesse, può presentare le sue opposizioni entro il termine di un mese da oggi.

1181 (Gratis).

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il presidente del Tribunale di Pinerolo invita chiunque abbia notizie di Miegge Giovanni Michele e di Miegge Benigno Edoardo fu Bartolomeo, fratelli, nati ad Angrogna, emigrati in America verso il 1889-1890, di trasmetterle alla cancelleria del Tribunale di Pinerolo entro sei mesi da oggi.

645 (A pagamento). Avv. Arnaldo Pittavino.

(2ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Su istanza di Boretti dott. Fabio, Cristina Manzoli ved. Boretti, Achille, Maria e Giulia Boretti, venne presentata al Tribunale di Milano istanza per dichiarazione di morte presunta di Giuseppe Boretti fu Francesco.

Si fa invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire alla cancelleria del Tribunale di Milano entro sei mesi da oggi.

634 (A pagamento). (Firma illeggibile).

ANNUNZI VARI

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Cardiovigor » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6404 ed intestata alla ditta Istituto Antonio Tosi di Novara.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 300 (tubo x 10 compresse).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

1006 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Taurem C » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6449 ed intestata alla ditta Istituto Chimico Farmaceutico Torinese di Torino.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 450 (fiale 5 x 5 cc).

(Omissis).

Roma, 16 maggio 1952

1011 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La ditta Ravit con sede in Milano, viale Corsica, 21, autorizzata al commercio del presidio medico chirurgico denominato « SUM » prodotto nello stabilimento della ditta stessa.

Al prodotto è assegnato il n. 1277 di registrazione.

(Omissis).

Roma, 19 maggio 1952

1012 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Vitamina D 2 » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 0442 ed intestata alla ditta Farmaselecta di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 200 (una fiale x 2 cc. da 600.000 U. I.) e L. 300 (fiale 2 x 1 cc. da 400.000 U. I.).

(Omissis).

Roma, 16 maggio 1952

1003 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Vitamina C Farmaselecta » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 0447 ed intestata alla ditta Farmaselecta di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 200 (fiale 5 x 1 cc. da mg. 100); L. 220 (fiale 5 x 2 cc. da mg. 200) e L. 250 (fiale 3 x 5 cc. da mg. 500).

(Omissis).

Roma, 16 maggio 1952

1004 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Vitamina B 1 Mendel forte fiale », modificata nella composizione resta registrata a tutti gli effetti di legge al n. 3439 ed intestata alla ditta Mendelejeff di Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 370 (fiale 3 x 1 cc. da mg. 25).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

1005 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Betaxin » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6406 ed intestata alla ditta CO-FA S.p.A. - Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 190 (comprese 20 x mg. 5); L. 350 (comprese 10 x mg. 50, tipo forte); L. 660 (comprese 20 x mg. 50, tipo forte); L. 190 (fiale 3 x mg. 5); L. 810 (fiale 15 x mg. 5); L. 380 (fiale 3 x mg. 25, tipo forte); L. 500 (fiale 3 x mg. 100, tipo fortissimo) e L. 1000 (fiale 15 x mg. 25, tipo forte).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

1007 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Maxitate » prodotta dalla ditta Strassenburgh - Rochester N. Y. (U.S.A.) è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6355 ed intestata alla ditta Enfarma Istituto Farmaco Biologico - Firenze.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 750 (comprese 40 Maxitate bianco); L. 750 (comprese 40 Maxitate bleu); L. 750 (comprese 40 Maxitate rosa).

(Omissis).

Roma, 12 maggio 1952

1008 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Anatoxal di Te per Berna » prodotto dalla ditta Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Svizzero di Berna è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 0401 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Berna - Como.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 1.400 (flacone a tappo perforabile x 2,5 cc.); L. 4.000 (flacone tappo perforabile x 10 cc.).

(Omissis).

Roma, 13 maggio 1952

1009 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Biancorosso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
(Omissis).

Decreta :

La specialità medicinale denominata « Pulmoserum Bailly » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6440 ed intestata alla ditta Laboratori del Saz & Filippini S. A.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 337 (flacone da cc. 90).

(Omissis).

Roma, 14 maggio 1952

1010 (A pagamento).

p. L'Alto commissario : Angius.

CONSIGLIO NOTARILE DI NAPOLI

Si rende noto che essendo scaduto il periodo della sospensione inflitta al notaio dott. d'Ambrosio Aristide di Napoli (sentenza 21 ottobre 1950 C. A. Napoli) in data odierna il detto notaio ha riassunto l'esercizio professionale.

Napoli, 14 luglio 1952

1084 (Gratuito).

Il presidente : notaio Emanuele Casale.

Prot. n. 191668/A

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro

Si rende noto che è stata smarrita, per eventi bellici, la seguente quietanza di deposito provvisorio emessa dalla Tesoreria di Asmara :

n. 160 del 7 dicembre 1940 di L. 45.000 in titoli a favore Impresa Ugo Rama (cauzione per costruzione raccordo ferroviario Gherar-Abd el Kader).

Si diffida pertanto il pignone detentore a presentarla alla Direzione Generale del Tesoro, avvertendo che trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso si farà luogo al rilascio del duplicato.

1085 (Gratuito).

CONCORSI

PREFETTURA DI TREVISO

Si comunica che al bando di concorso per il conferimento della autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie vacanti in Provincia, emanato con decreto 20 giugno 1952, numero 17608, è stata aggiunta, con successivo decreto 16 luglio 1952, n. 20471, l'indicazione della indennità di avviamento accertata dalla competente commissione per la farmacia di Fonte nella misura di L. 911.500.

1177 (A credito).

Il prefetto : Fontanelli.

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 23 luglio 1952

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-689 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare Pag. 2694

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1952, n. 899.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951 Pag. 2695

LEGGE 25 giugno 1952, n. 900.

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000. Pag. 2704

LEGGE 10 luglio 1952, n. 901.

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi Pag. 2704

LEGGE 27 giugno 1952, n. 902.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova Pag. 2705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nei comuni di Atessa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna ed altri, di una scuola media governativa ed approvazione del relativo organico Pag. 2705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Milazzo (Messina) di un liceo classico governativo ed approvazione del relativo organico. Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento degli Uffici delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e degli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio. Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Egna Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como) Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società per azioni Amme, Santi, Palma, con sede in Milano. Pag. 2706

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1952.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Tramatzia (Cagliari) Pag. 2707

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio degli Strumenti di ratifica relativi agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 Pag. 2707

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli Pag. 2707

Corte dei conti: Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti (situazione al 1° gennaio 1952) Pag. 2707

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Salerno Pag. 2707

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo. Pag. 2708

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2708

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 2708

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovi di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 2708

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni) Pag. 2708

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Genova ed Imperia. Pag. 2709

Ministero della pubblica istruzione: Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A » negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V i) Pag. 2709

Ministero della difesa-Esercito: Graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1951. Pag. 2712

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato Pag. 2713

Prefettura di Mantova: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova Pag. 2713

Prefettura di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa Pag. 2714

Prefettura di Viterbo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo Pag. 2715

Prefettura di Roma: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in alcuni Comuni della provincia di Roma Pag. 2716

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 2716

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 23 LUGLIO 1952:

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati. — Diciannovesimo elenco.

(3204)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 81

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AVESANI Vittorio fu Angelo e fu Tosi Vittoria, da Avesa (Verona), classe 1919, tenente degli alpini, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio molto si distinguva come organizzatore ed animatore della resistenza armata all'invasore tedesco. Mentre guidava alla montagna giovani reclute partigiane, veniva fermato da numerosi militari germanici. Essendo egli il solo armato non esitava ad aprire il fuoco, permettendo ai dipendenti di porsi in salvo. Tenuto per qualche tempo a bada il nemico, cadeva e veniva barbaramente trucidato. — Giazza (Verona), 22 maggio 1944.

GALLIGARIS Giacinto fu Domenico e di Coiz Teresa, da Povoletto (Friuli), classe 1901, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animatore tra i primi della lotta di resistenza nella sua regione, molto si distinguva per capacità di capo e di organizzatore raggiungendo incarichi di responsabilità e di comando. In combattimento forniva ripetute e belle pro-

ve di decisione e di coraggio, particolarmente significative in circostanze di guerra oltremodo difficili. Caduto in mani nemiche perdeva la vita nell'animoso tentativo di riacquistare la libertà. — Zona del Friuli, settembre 1943-gennaio 1944.

DIONELLO Orazio di Giuseppe, da Rossano Veneto (Vicenza), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Tiratore di arma automatica piazzata a difesa di una importante postazione, nel corso di un duro attacco, teneva con esemplare fermezza e sotto violento fuoco nemico il suo posto di combattimento infliggendo serie perdite agli avanzanti. Ferito gravemente chiedeva ai compagni di essere lasciato morire sull'arma. Trasportato al posto di medicazione, prima di spengersi trovava ancora la forza per inneggiare all'Italia. — Campo Croce (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

LUCANI Giuseppe di Natale e fu Serafini Ida, da Castiglion Fiorentino (Arezzo), classe 1922, sergente di artiglieria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, in terra straniera, partecipava alla lotta contro i tedeschi, più volte segnalandosi per decisione e per coraggio. Capo pezzo si distingueva particolarmente durante un riuscito attacco contro una autocolonna tedesca. Esaurite le munizioni, fatto bersaglio a nutrito fuoco di mortaio, persi due dei tre serventi e seriamente ferito, riusciva a tener testa al nemico che incalzava da vicino ed a ritirarsi portando con sé l'otturatore del pezzo. — Rotabile Karditza-Trikkala-Tessaglia (Grecia), 14 maggio 1944.

POLLORSI Carlo di Giacomo e di Rovoletti Aurelia, da Castel Arquato (Piacenza), classe 1923, soldato di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Già ripetutamente distintosi nella lotta partigiana per decisione e per coraggio, nell'assolvere una missione di combattimento, alla testa di una pattuglia di cinque uomini, attaccato dal nemico, disponeva con pronta determinazione per la resistenza. Sosteneva a lungo il combattimento mentre, uno ad uno, cadevano i suoi dipendenti. All'ultimo egli si slanciava fuori dal riparo al soccorso di un compagno ritenuto ancora in vita, ma scopertosi, veniva fulminato nel generoso tentativo. — Castello di Vernasca (Appennino Piacentino), 9 luglio 1944.

PUSETTO Giovanni di Mario e di Bertotti Angelina, da Gorizia, partigiano combattente (*alla memoria*). — Offertosi volontario per una difficile azione di sabotaggio, la conduceva, al comando di una pattuglia di tre uomini, con ardimento e con estrema decisione, scontrandosi e ponendo in fuga una forte pattuglia nemica. Riusciva l'azione, con grave danno di un convoglio, sulla via del ritorno, si scontravano con un forte reparto. Comandato ai suoi di porsi in salvo, con cosciente determinazione, affrontava da solo, con il combattimento, la sicura morte sul campo. — Dolegna del Collio (Gorizia), 11 giugno 1944.

SCAPATICCI Italo di Francesco e di Di Camillo Rita, da Sulmona, classe 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, patriota di sicura fede, collaborava validamente alla resistenza contro il tedesco invasore dal suo posto di funzionario delle Ferrovie dello Stato. Scoperto e tratto in arresto, manteneva costantemente fiero e nobile contegno rifiutando anche di piegarsi ad inoltrare domanda di grazia. Dopo lungo, estenuante, martirio in campo di concentramento germanico — sempre essendo di esempio ai compagni per dignità e per fede — si spegneva alla vigilia della liberazione. — Zona di Genova - Mauthausen e di Gusen - settembre 1943-5 maggio 1945.

TODESCO Lodovico di Gio Maria e di Todesco Paolina, da Solagna (Vicenza), classe 1914, sottotenente medico di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, seguiva la via dell'onore e del dovere, si distingue come organizzatore ed animatore dei primi gruppi di resistenza armata sul massiccio del Monte Grappa. Durante numerose azioni di guerra fornì belle e sicure prove di decisione e di coraggio. Nel corso di un duro rastrellamento, serrato da vicino dal nemico avanzante, non esitò a contrattaccare con grande slancio alla testa di pochi animosi e, colpito in pieno, cadde da prode sul campo, fronte al nemico. — Monte Oro (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALIMENTI Auro di Augusto e di Mazzola Giulia, da Macerata, classe 1925, partigiano combattente. — Partigiano combattente, portò ordini della sua formazione, dava belle prove di abnegazione e di coraggio esercitando la sua attività sotto violento fuoco nemico. Posto, poi, da solo a difesa di un passo obbligato, manteneva validamente la posizione ostruet-

do il passaggio. In altra occasione si distinguéva brillantemente nell'attacco di posizioni nemiche aspramente difese. — Monastero Grotte (Macerata), 13 maggio 1944 - Colbucchero (Macerata), 21 giugno 1944.

ANTONELLO Alfredo Odino di Federico e di Santi Teresa, da San Martino di Lupari (Padova), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro attacco nemico che aveva già sortito largo successo contro le formazioni partigiane, volontariamente e con grave rischio, attraversava zone fortemente battute per avvertire altri compagni del grave pericolo incombente. A missione compiuta ritornando per riprendere il proprio posto di combattimento, veniva gravemente ferito e poi barbaramente trucidato dai tedeschi. — Maglio di San Martino di Lupari (Modena), 29 aprile 1945.

AVIAN Giovan Battista di Luigi e di Cernen Annamaria, da Castions di Strada (Udine), classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della guerra partigiana, imprigionato ed avviato in Germania, si gettava arditamente dal treno in corsa riuscendo a rientrare nella sua formazione. Successivamente, forniva, in ripetute e rischiose azioni, belle prove di decisione e di coraggio. Nei giorni della insurrezione attaccava arditamente una colonna tedesca, impegnando duro combattimento e cadendo da prode sul campo. — Bicinicco (Udine), 27 aprile 1945.

ANELLI MONTI Roberto fu Carlo, da Udine, classe 1922, partigiano combattente. — Combattente della guerra partigiana, in situazioni difficili per asprezza di clima e per intensità di azione nemica, si dimostrava capace organizzatore raggiungendo incarichi di responsabilità e di comando. Forniva ripetute e belle prove di tenacia e di coraggio. — Zone di Udine e di Belluno, settembre 1943-aprile 1945.

FRANCESCO Domenico fu Giovanni e di Caregnato Maria, da Enego (Vicenza), classe 1923, soldato di artiglieria, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distinguéva ripetutamente per capacità di organizzatore e per tenacia e coraggio di combattente. Particolarmente segnalato il suo audace comportamento nell'affrontare disarmato, nel paese di Enego, due agenti armati del nemico, ferendone uno, sopraffacendo l'altro e riuscendo a sottrarre loro una lista di patrioti incriminati. — Zona della Valsugana, settembre 1944-aprile 1945.

GOLFIERI Mario di Golfieri Teresa, da Roma, classe 1922, partigiano combattente. — Valoroso partigiano, già più volte segnalato per redditizia e coraggiosa attività, si distinguéva particolarmente il 3 febbraio 1945 nella zona di Ciano d'Enza, quando, appostatosi da solo con ardimentosa determinazione, attendeva al varco una pattuglia tedesca procurando al nemico quattro morti e due feriti. — Zona di Reggio Emilia, aprile 1944-aprile 1945.

LUCHINO Antonio Raimondo di Antonio e di Canale Anna, da Peveragno (Cuneo), classe 1921, sottotenente, partigiano combattente. — Combattente della libertà, già segnalato per capacità e per coraggioso comportamento, particolarmente si distinguéva nella difesa del posto di blocco di Norea, battendosi strenuamente per cinque ore contro forze nemiche decisamente superiori e validamente contribuendo a mantenere ordinato il disposto ripiegamento. — Valle Ellero, 10 dicembre 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

ANDOLFATTO Mario fu Angelo e di Benacchio Maria, da Pove (Vicenza), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, messo a difesa di una postazione, nel corso di un duro combattimento, resisteva bravamente sino all'esaurimento delle munizioni e, colpito a morte, cadeva da prode sul campo. — Campo di Solagna (zona del Grappa), 21 settembre 1944.

VARANO Vincenzo fu Antonio e di Esposito Maria, da San Floro (Catanzaro), classe 1892, maresciallo maggiore dei carabinieri, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava con patriottica determinazione alla lotta di resistenza rendendo apprezzato servizio nel campo organizzativo. Tratto in arresto e brutalmente interrogato dai tedeschi, manteneva esemplare contegno nulla rivelando. All'occasione, con decisione coraggiosa, animava i compagni ed, immobilizzando il personale di guardia, riacquistava la libertà, attraversava le linee e riprendeva il suo posto di responsabilità. — Zona di Frosinone e dell'Aquila, settembre 1943-giugno 1944.

(2531)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1952, n. 899.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile e Protocollo di firma, conclusi a Roma il 25 gennaio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCILBA —
PACCIARDI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile Considerando:

che le possibilità dell'aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, diventano sempre più rilevanti;

che questo mezzo di trasporto, per le sue caratteristiche essenziali che permettono rapidi collegamenti, facilita i contatti tra le Nazioni;

che conviene organizzare, in maniera sicura e regolare, le comunicazioni aeree fra i territori delle Parti Contraenti e sviluppare la cooperazione internazionale, senza pregiudizio degli interessi nazionali e regionali;

che è desiderabile giungere alla conclusione di una convenzione generale multilaterale destinata a regolare i trasporti aerei internazionali regolari;

che, fin quando non entrerà in vigore tra le Parti Contraenti una Convenzione di tale natura, si rende necessaria la conclusione di un Accordo per l'istituzione dei servizi aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, in conformità con la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

hanno nominato, a tale scopo, i seguenti Plenipotenziari:

S. E. l'On. Senatore Carlo Sforza, *Ministro degli Affari Esteri*,

S. E. il Signor Carlos ALVES de SOUZA, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica degli S. U. del Brasile*

i quali hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

1. L'espressione « Autorità aeronautiche » significa, nel caso che si riferisca all'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo) e, nel caso che si riferisca agli Stati Uniti del Brasile, il Ministero dell'Aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dagli stessi.

2. L'espressione « impresa aerea designata » significa qualsiasi impresa che una delle Parti Contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed ai cui riguardi sia stata fatta comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformità dell'articolo II, paragrafo b), del presente Accordo.

3. L'espressione « servizio aereo internazionale regolare » significa il servizio aereo fra i territori delle Parti Contraenti, o attraverso i medesimi, effettuato con frequenza regolare dall'impresa aerea designata, secondo orari, rotte e tariffe prestabilite e approvate dalle Parti Contraenti.

Articolo 2

a) Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo e nel suo Allegato, al fine di istituire i servizi aerei internazionali regolari in esso descritti e menzionati come « servizi convenuti ».

b) Ciascuna delle Parti Contraenti designerà una o più imprese aeree nazionali per l'esercizio dei servizi convenuti e determinerà la data d'inizio dei servizi stessi.

Articolo 3

a) Subordinatamente all'osservanza di quanto è previsto nel paragrafo b) del presente articolo e nell'articolo 5 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovrà accordare, senza indugio, il necessario permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte.

b) Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi convenuti, le imprese aeree designate potranno essere richieste di dimostrare alle competenti Autorità Aeronautiche della Parte Contraente che concede il permesso di esercizio, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle predette autorità all'esercizio delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.

Articolo 4

Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che:

1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti può imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere più elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari.

2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione più favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali.

3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonché il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.

4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovrà però influire sulla loro disponibilità.

Articolo 5

I certificati di navigabilità, le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciate o convalidate dall'una delle Parti Contraenti e non scadute, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere validi, per i voli al di sopra del suo territorio, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate a uno dei suoi nazionali dalle autorità dell'altra Parte Contraente o di un altro Stato.

Articolo 6

1) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili destinati alla navigazione aerea internazionale, all'esercizio ed alla navigazione di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del predetto territorio, si applicano agli aerei impiegati dalle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

2) Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che si riferiscono all'entrata, alla permanenza nel territorio ed alla uscita dal medesimo dei passeggeri,

dell'equipaggio e del carico degli aerei (come le disposizioni che si riferiscono all'entrata, all'uscita, alla permanenza, all'immigrazione, ai passaporti, alla Dogana, alla quarantena), si applicano, nel territorio della prima Parte Contraente, ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facoltà di negare o revocare il permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, quando giudicherà non sufficientemente provato che la parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di esse appartengono a cittadini dell'altra Parte Contraente o ad Enti effettivamente controllati da cittadini della parte medesima.

Il permesso potrà egualmente essere revocato nel caso che le imprese designate non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'articolo 13 della citata Convenzione di Chicago, o non soddisfino alle condizioni cui i diritti sono subordinati, a norma del presente Accordo e del suo Allegato, oppure quando gli equipaggi degli aeromobili in esercizio non siano composti da persone che posseggano la nazionalità dell'uno o dell'altra Parte Contraente, eccezione fatta dei casi di addestramento di personale navigante, mediante istruttori debitamente autorizzati dai competenti organi della Parte Contraente a cui appartiene l'aeromobile.

Articolo 8

Al fine di una stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno, periodicamente, per controllare l'applicazione dei principi formulati nel presente Accordo e nel suo Allegato, nonché la loro soddisfacente esecuzione.

Articolo 9

Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare una clausola dell'allegato al presente Accordo o servirsi della facoltà concessa all'articolo 7, può richiedere uno scambio di vedute fra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

Le modificazioni all'allegato, concordate fra le Autorità Aeronautiche, entreranno in vigore dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.

Articolo 10

Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non sia soggetta alle norme prescritte nel Capitolo XVIII della Convenzione di Chicago e che non possa essere risolta attraverso consultazione diretta, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, Organo od Ente, a scelta delle medesime Parti Contraenti. Nel caso questi procedimenti non siano possibili, sarà sottoposta al giudizio di una Corte arbitrale, composta di tre membri; due di questi saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti Contraenti, mentre il terzo sarà designato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale, che lo sceglierà tra gli arbitri che

non abbiano la nazionalità di una delle Parti Contraenti, sulla lista tenuta secondo i regolamenti dell'O. A. C. I.

Le Parti Contraenti s'impegnano conformarsi alle sentenze arbitrali che, in ogni caso, dovranno considerarsi come definitive.

Articolo 11

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sarà inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Effettuata la notificazione, il presente Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la data nella quale essa sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che, per accordo tra le Parti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevimento della notificazione, questa si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 12

Il presente Accordo sostituisce tutti i permessi, privilegi o concessioni esistenti al momento della sua entrata in vigore accordati a qualunque titolo da una delle Parti Contraenti a favore di imprese aeree dell'altra Parte Contraente.

Articolo 13

Ove una Convenzione aeronautica generale multilaterale, entri in vigore tra le Parti Contraenti, il presente Accordo ed il suo Allegato dovranno uniformarsi alle disposizioni della predetta Convenzione.

Articolo 14

Il presente Accordo, il suo allegato e tutti gli atti relativi agli stessi, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore subito dopo che siano state ottemperate le disposizioni costituzionali delle due Parti Contraenti.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, addì 25 gennaio 1951 in doppio originale, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica degli S. U. del Brasile
CARLOS ALVES DE SOUZA

Per il Presidente della Repubblica Italiana
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO

I.

Il Governo della Repubblica Italiana concede al Governo degli Stati Uniti del Brasile il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unità Tabella B.

II.

Il Governo degli Stati Uniti del Brasile concede al Governo della Repubblica Italiana il diritto di esercire, per mezzo di una o più imprese aeree da questo ultimo designate, i servizi aerei sulle rotte specificate nell'unità Tabella A.

III.

Le imprese aeree designate dalle Parti Contraenti secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, godranno nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ciascuna delle rotte descritte nelle annesse Tabelle, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, nonché del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale, nei punti indicati nelle annesse Tabelle alle condizioni specificate nelle sezioni IV e V.

IV.

a) La capacità di trasporto dei servizi delle imprese aeree delle due Parti Contraenti dovrà essere proporzionata alla domanda di traffico.

b) Un trattamento giusto ed equo dovrà essere assicurato alle imprese aeree designate delle due Parti Contraenti affinché esse possano godere di uguali possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti.

c) I servizi convenuti avranno per obiettivo principale di assicurare una capacità corrispondente alla domanda di traffico fra il Paese del quale detta impresa ha la nazionalità ed il Paese di destinazione del traffico.

d) Il diritto di una impresa aerea designata di caricare e scaricare nei punti delle rotte specificate, traffico internazionale destinato al territorio di terzi Stati o da essi proveniente, sarà esercitato in conformità dei principi generali di naturale e razionale sviluppo del trasporto aereo accettati dalle due Parti Contraenti, in modo che la capacità sia in relazione:

1° alla domanda di traffico fra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;

2° alle esigenze di un più economico esercizio dei servizi convenuti, e

3° alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate, tenuto conto degli interessi dei servizi locali e regionali.

V.

Nella istituzione e gestione dei servizi aerei convenuti, le imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione, nel caso di esercizio di rotte comuni o di tratti di esse, gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non essere svantaggiate.

Ciascuna delle Parti Contraenti può invocare, in qualsiasi momento, l'applicazione del principio sopra indicato, chiedendo all'altra Parte Contraente di inviare Delegati al fine di una consultazione per il raggiungimento di un Accordo soddisfacente.

La consultazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta all'altra Parte Contraente e, qualora un accordo non sia potuto raggiungere entro trenta giorni, tale consultazione potrà continuare per altri 60 giorni, ma, in tale caso, la Parte che ha chiesto la consultazione potrà esigere la sospensione del servizio in contestazione.

Scaduto questo ultimo termine, la questione potrà essere deferita ad un giudizio arbitrale nella forma prevista nell'articolo 10 dell'Accordo.

VI.

a) Le tariffe relative alle rotte in comune o a quelle che comunque si riferiscono a territori delle due Parti Contraenti, saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione, il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, le tariffe applicate da altre imprese aeree e le caratteristiche di ogni servizio fra cui la sicurezza, la velocità e il « comfort ».

b) Nello stabilire le tariffe, le imprese designate dovranno tenere in considerazione le raccomandazioni della I. A. T. A.

c) Previa comunicazione alle rispettive autorità aeronautiche e, qualora ciò sia necessario, dopo aver consultato le imprese aeree dei terzi Paesi che effettuino servizi sulla stessa rotta o tratti di essa, le imprese designate stabiliranno di comune accordo le tariffe per passeggeri e merci da applicare nei tratti comuni delle loro rotte.

d) Nel caso in cui le imprese designate non raggiungano l'accordo, spetterà alle autorità aeronautiche di cercare una soluzione. Qualora ciò non sia possibile, la questione sarà sottoposta all'arbitrato, secondo l'articolo 10 dell'Accordo.

e) Le imprese designate dovranno sottoporre le loro tariffe all'approvazione delle Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale periodo potrà essere ridotto con il consenso delle Autorità sopra indicate.

f) Le tariffe applicate dalle imprese aeree designate da una delle Parti Contraenti, quando servivano località su rotte comuni fra il territorio dell'altra Parte Contraente e terzi Paesi, non saranno inferiori a quelle applicate dall'altra Parte Contraente.

VII.

L'inclusione o l'omissione di scali su rotte aeree indicate nelle tabelle delle rotte, fuori del territorio di una Parte Contraente, dovranno essere oggetto di comunicazione delle Autorità aeronautiche della prima Parte Contraente a quelle della seconda, 30 giorni prima della data stabilita della loro effettuazione, termine questo, che potrà essere diminuito di comune intesa.

Le Autorità aeronautiche che riceveranno la comunicazione, dovranno entro il termine stabilito, far conoscere alle altre Autorità aeronautiche se accolgano o meno l'applicazione della modifica proposta.

In caso negativo, le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti cercheranno di intendersi allo scopo di arrivare ad un soddisfacente accordo.

Resta inteso che, durante le consultazioni, le imprese designate non possono porre in applicazione le modifiche proposte.

VIII.

Le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, le informazioni concernenti le autorizzazioni date alle rispettive imprese aeree designate per esercitare i servizi convenuti, in tutto o in parte.

Dette informazioni saranno completate specialmente dai testi delle autorizzazioni concesse e delle eventuali modifiche, nonché dai dati relativi alle frequenze agli orari ed ai tipi degli aerei impiegati.

IX.

Salvo disposizione espressa in contrario, dalla Autorità aeronautica competente, le imprese aeree designate potranno mantenere proprio personale tecnico e amministrativo negli aeroporti dell'altra Parte Contraente. L'80 % del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo, operaio), dovrà essere della nazionalità dello Stato nel cui territorio si trovino gli aeroporti in questione. Qualunque divergenza che sorga su tale punto, sarà risolta dalle Autorità aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovino i suddetti aeroporti.

X.

Finchè sussisteranno le esigenze del visto per l'ammissione degli stranieri nel territorio di qualsiasi delle Parti Contraenti, gli equipaggi indicati nel bollettino di bordo degli aerei delle due Parti impiegati nei servizi convenuti saranno esenti dal visto d'obbligo; dovranno possedere un passaporto valido ed un documento di identità rilasciato dall'impresa designata presso la quale prestano servizio.

Perchè si possa godere di quanto disposto nella presente sezione, il comandante dell'aereo dovrà presentare alle autorità competenti, al primo scalo, sul territorio dell'altra Parte Contraente, il ruolo completo dell'equipaggio.

XI.

La materia relativa ai servizi postali per via aerea sarà regolata dalle convenzioni internazionali e dagli accordi speciali vigenti al riguardo.

QUADRO DELLE ROTTE

A) TABELLA DELLE ROTTE ITALIANE:

1. — Dall'Italia per Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, e viceversa.
2. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro e/o San Paolo, Buenos Ayres e viceversa.
3. — Dall'Italia per Madrid e/o Lisbona, Dacar o Isola del Sale, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ayres e viceversa.

B) TABELLA DELLE ROTTE BRASILIANE:

1. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma e viceversa.
2. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Zurigo, Francoforte o Berlino e viceversa.
3. — Dal Brasile per Dacar o Isola del Sale, Lisbona e/o Madrid, Roma, Istanbul, Beirut e viceversa.

PROTOCOLLO DI FIRMA

Nel decorso delle trattative terminate con la firma dell'Accordo sui Trasporti Aerei fra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, conclusosi in data odierna i rappresentanti delle Parti Contraenti sono concordi sui seguenti punti:

1. Le Autorità di dogana, polizia, immigrazione e igiene pubblica delle Parti Contraenti metteranno in pratica, nella maniera più semplice e rapida, le disposizioni previste negli articoli 3 e 5 dell'Accordo, allo scopo di evitare qualsiasi ritardo nel movimento degli aeromobili impiegati nei servizi convenuti. Ciò sarà preso nella dovuta considerazione nell'applicazione dei rispettivi regolamenti.

2. Essendo desiderio di entrambe le Parti Contraenti che le loro aviazioni commerciali, oltre ad appartenere loro integralmente, si servano di aeromobili i cui equipaggi appartengano ai rispettivi territori, la facoltà riconosciuta nella seconda parte dell'art. 7 dell'Accordo, di negare o revocare un'autorizzazione ad un'impresa aerea designata da una delle Parti Contraenti potrà essere esercitata dall'altra Parte Contraente, nel caso che tra gli equipaggi degli aeromobili della Prima Parte Contraente sia incluso personale navigante che non abbia la sua nazionalità.

L'inclusione di elementi d'equipaggio nativi di terzi paesi sarà ammessa solo se abbia lo scopo di istruire e addestrare il personale navigante.

Ciononostante, qualsiasi delle Parti Contraenti s'impegna, a richiesta dell'altra Parte Contraente, a far escludere dall'equipaggio degli aeromobili delle imprese aeree designate qualsiasi elemento la cui presenza nel territorio dell'altra Parte Contraente non sia ritenuta desiderabile.

3. Resta inteso che la sezione VII dell'Allegato concerne in particolare le variazioni delle rotte, mentre la sezione V dello stesso Allegato concerne invece soltanto l'esercizio dei servizi convenuti.

In fede di che, i Plenipotenziari designati da entrambe le Parti Contraenti hanno firmato il presente, in due esemplari, negli stessi termini, nelle lingue italiana e portoghese ugualmente validi.

Roma, 25 gennaio 1951

Per il Presidente della Repubblica degli S. U. del Brasile
CARLOS ALVES DE SOUZA

Per il Presidente della Repubblica Italiana
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

**Acordo sobre transportes aéreos regulares
entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália**

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil e o Presidente da República Italiana.

Considerando:

que as possibilidades da aviação comercial, como meio de transporte, se tornam cada vez mais relevantes; que esse meio de transporte, pelas suas características essenciais permitindo ligações rápidas, proporciona melhor aproximação entre as Nações;

que convém organizar, por forma segura e ordenada, as comunicações aéreas entre os territórios das Partes Contratantes e desenvolver a cooperação internacional sem prejuízo dos interesses nacionais e regionais;

que é de desejar-se a conclusão de uma convenção geral multilateral destinada a regulamentar os transportes aéreos internacionais regulares;

que, enquanto não entrar em vigor entre as Partes Contratantes uma convenção dessa natureza, se torna necessária a conclusão de um Acordo para o estabelecimento dos serviços aéreos regulares entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália, em conformidade com a Convenção sobre Aviação Civil Internacional, firmada em Chicago, em 7 de dezembro de 1944;

nomearam, para esse fim, seus plenipotenciários:

S. E. o Senhor Carlos ALVES de SOUZA, *Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário dos Estados Unidos do Brasil*

e S. E. o Senador Carlo SFORZA, *Ministro dos Negócios Estrangeiros*

os quais convieram nas disposições seguintes:

Artigo Primeiro

Para fim de aplicação do presente Acordo e seu Anexo:

1. A expressão « Autoridades Aeronáuticas » significa, no caso dos Estados Unidos do Brasil, o Ministério da Aeronáutica e, no caso da Itália, o Ministério da Defesa Aeronáutica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo), ou, em ambos os casos, qualquer pessoa ou órgão habilitado a exercer as funções pelos mesmos atualmente desempenhadas.

2. A expressão « empresa aérea designada » significa qualquer empresa que uma das Partes Contratantes tiver escolhido para explorar os serviços convencionados e a cujo respeito tiver sido feita comunicação por escrito às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante, segundo o disposto no Artigo 2, parágrafo b), do presente Acordo.

3. A expressão « serviço aéreo internacional regular » significa o serviço aéreo entre os territórios das Partes Contratantes ou através dos mesmos, executado com frequência uniforme, por empresa aérea designada, segundo horários, rotas e tarifas preestabelecidos e aprovados pelas Partes Contratantes.

Artigo 2

a) As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos especificados no presente Acordo e seu Anexo, a fim de que se estabeleçam os serviços aéreos internacionais regulares neles descritos e referidos como « serviços convencionados ».

b) Cada uma das Partes Contratantes designará uma ou mais empresas aéreas de sua nacionalidade para a exploração dos serviços convencionados e determinará a data do início dos mesmos serviços.

Artigo 3

a) Sob reserva do parágrafo b) do presente artigo e do artigo 5 infra, a Parte Contratante que concede os direitos deverá outorgar sem demora a necessária licença de funcionamento às empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante.

b) Antes de serem autorizadas a iniciar os serviços convencionados, as empresas aéreas designadas poderão ser chamadas a provar perante as Autoridades Aeronáuticas da Parte Contratante que concede a licença de funcionamento, que estão em condições de satisfazer os requisitos prescritos pelas leis e regulamentos normalmente aplicados por essas autoridades ao funcionamento de empresas de transportes aéreos internacionais regulares.

Artigo 4

Com o fim de evitar práticas discriminatórias e de respeitar o princípio de igualdade de tratamento, fica estabelecido que:

1. As taxas e outros gravames fiscais que uma das Partes Contratantes imponha ou permita que sejam impostos à empresa ou empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante para o uso de aeroportos e outras facilidades não poderão ser superiores às taxas e gravames cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em serviços internacionais semelhantes pelo uso de tais aeroportos e facilidades.

2. Os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobressalentes introduzidos no território de uma Parte Contratante ou postos a bordo de aeronaves da outra Parte Contratante nesse território, quer diretamente por uma empresa por esta designada, que por conta de tal empresa e destinados unicamente ao uso de suas aeronaves, gozarão do tratamento dado às empresas nacionais ou às empresas da nação mais favorecida, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção ou outros direitos e gravames nacionais.

3. As aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na exploração dos serviços convencionados e os combustíveis, óleos lubrificantes e peças sobressalentes, equipamento normal e provisões de bordo, enquanto em tais aeronaves, gozarão de isenção de direitos aduaneiros, taxas de inspeção e direitos ou taxas semelhantes no território da outra Parte Contratante, mesmo quando utilizados ou consumidos em voo sobre o referido território.

4. As utilidades enumeradas no parágrafo precedente e que gozem da isenção pelo mesmo estabelecida, não poderão ser depositadas em terra sem a aprovação das Autoridades aduaneiras da outra Parte Contratante. Até sua exportação ou uso, as referidas utilidades ficarão sujeitas ao controle aduaneiro da outra Parte Contratante, que não deverá, contudo, afetar a sua disponibilidade.

Artigo 5

Os certificados de navegabilidade, cartas de habilitação e licenças expedidas ou revalidadas por uma das Partes Contratantes e ainda em vigor serão reconhecidos como válidos pela outra Parte Contratante para

o fim da exploração dos serviços convencionados. Cada uma das Partes Contratantes se reserva, entretanto, o direito de não reconhecer, relativamente ao sobrevôo de seu território, cartas de habilitação e licenças concedidas aos seus nacionais pelas Autoridades da outra Parte Contratante ou de um outro Estado.

Artigo 6

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, permanência no seu território, ou à saída do mesmo, de aeronaves empregadas em navegação aérea internacional, ou à exploração e à navegação de tais aeronaves dentro do seu território, serão aplicados às aeronaves das empresas designadas pela outra Parte Contratante.

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, relativos à entrada, permanência no seu território, ou à saída do mesmo, de passageiros, de tripulações ou carga de aeronaves (como sejam regulamentos concernentes à entrada, despacho, imigração, passaportes, alfândega e quarantena), serão aplicados aos passageiros e carga de aeronaves das empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante, dentro do território da primeira Parte Contratante.

Artigo 7

As Partes Contratantes reservam-se a faculdade de negar ou revogar licença de funcionamento a uma empresa aérea designada pela outra Parte Contratante quando não julgarem suficientemente comprovado que a parte preponderante da propriedade e o controle efetivo da referida empresa estão em mãos de nacionais da outra Parte Contratante ou de sociedades comerciais efetivamente controladas por cidadãos desta mesma Parte.

A licença de funcionamento poderá igualmente ser revogada nos casos de inobservância, pela empresa aérea designada, das leis e regulamentos referidos no Artigo 13 da citada Convenção de Chicago, ou das condições sob as quais os direitos foram concedidos em conformidade com este Acôrdo e seu Anexo, ou ainda quando as aeronaves postas em tráfego não sejam tripuladas por pessoas que possuam a nacionalidade de uma ou outra Parte Contratante, excetuados os casos de adestramento do pessoal navegante por instrutores devidamente autorizados pelos órgãos competentes da Parte Contratante a que pertence a aeronave.

Artigo 8

No propósito de estreita colaboração, as Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ão periodicamente com o fim de verificar a aplicação dos princípios estabelecidos no presente Acôrdo e seu Anexo, assim como a execução satisfatória destes últimos.

Artigo 9

Se qualquer das Partes Contratantes desejar modificar qualquer cláusula do Anexo ao presente Acôrdo ou usar da faculdade concedida pelo Artigo 7, supra, poderá solicitar uma consulta entre as Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes, devendo tal consulta iniciar-se no prazo de sessenta dias a contar da data da solicitação.

Uma vez assentadas pelas Autoridades Aeronáuticas, as modificações do Anexo passarão a vigorar após confirmação por via diplomática.

Artigo 10

As divergências entre as Partes Contratantes sobre a interpretação ou a aplicação do presente Acôrdo e do seu Anexo, quando não estiverem sujeitas às normas prescritas no Capítulo 18 da Convenção de Chicago, e não puderem ser resolvidas por meio de consultas diretas, serão submetidas à decisão de um Juízo Arbitral, órgão ou entidade, à escolha das mesmas Partes Contratantes. Caso tais procedimentos não forem possíveis, serão elas submetidas a um Tribunal Arbitral de três membros, dois dos quais nomeados respectivamente por uma e pela outra Parte Contratante, sendo o terceiro designado pelo Presidente do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional, que o escolherá entre pessoas incluídas na lista de árbitros prevista pelo Regulamento da OACI e que não tenham a nacionalidade de qualquer das Partes Contratantes.

As Partes Contratantes comprometem-se a conformar-se com as decisões arbitrais que, em qualquer caso, serão consideradas como definitivas.

Artigo 11

Cada uma das Partes Contratantes poderá em qualquer momento notificar à outra a sua intenção de denunciar o presente Acôrdo. Essa notificação será ao mesmo tempo comunicada à Organização de Aviação Civil Internacional. Feita a notificação, o presente Acôrdo deixará de vigorar seis (6) meses depois da data de seu recebimento pela outra Parte Contratante, salvo se fôr retirada de comum acôrdo antes de expirar aquele prazo. Se não fôr acusado o recebimento pela Parte Contratante a quem foi dirigida a notificação, esta será considerada como recebida catorze (14) dias depois de o ter sido pela Organização de Aviação Civil Internacional.

Artigo 12

O presente Acôrdo substitui as licenças, privilégios e concessões existentes ao tempo de sua entrada em vigor, outorgados a qualquer título por uma das Partes Contratantes em favor de empresas aéreas da outra Parte Contratante.

Artigo 13

Ao entrar em vigor entre as Partes Contratantes uma Convenção geral aérea multilateral, o presente Acôrdo e seu Anexo deverão ser ajustados aos princípios da dita Convenção.

Artigo 14

O presente Acôrdo e seu Anexo, bem como os demais atos relativos aos mesmos, serão registrados na Organização de Aviação Civil Internacional.

Artigo 15

O presente Acôrdo entrará em vigor logo após tenham sido cumpridas as disposições constitucionais das duas Partes Contratantes. Cada uma das Partes Contratantes dará à outra imediata comunicação do cumprimento daquelas formalidades.

Em testemunho do que, os Plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Acôrdo e nele apuseram os respectivos selos.

Feito em Roma aos venticinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e um, em dois exemplares nas linguas portuguesa e italiana, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Presidente da República Italiana
SFORZA

Pelo Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil
CARLOS ALVES DE SOUZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANEXO

I

O Governo dos Estados Unidos do Brasil concede ao Governo da República Italiana o direito de explorar, por intermédio de uma ou mais empresas aéreas por este designadas, serviços aéreos nas rotas especificadas no Quadro A anexo.

II

O Governo da República Italiana concede ao Governo dos Estados Unidos do Brasil o direito de explorar, por intermédio de uma ou mais empresas aéreas por este designadas, serviços aéreos nas rotas especificadas no Quadro B anexo.

III

As empresas aéreas designadas pelas Partes Contratantes nos termos do Acôrdo e do presente Anexo, gozarão no território da outra Parte Contratante, em cada uma das rotas descritas nos Quadros anexos, do direito de trânsito e de pousar para fins não comerciais nos aeroportos abertos ao tráfego internacional, bem como do direito de embarcar e desembarcar passageiros, carga e malas postais de tráfego internacional nos pontos enumerados nos referidos Quadros, sob as condições especificadas nas Secções IV e V.

IV

a) A capacidade de transporte dos serviços das empresas aéreas das duas Partes Contratantes deverá ser proporcionada à procura de tráfego.

b) As empresas aéreas designadas das duas Partes Contratantes será assegurado um tratamento justo e equitativo a fim de que possam gozar de iguais possibilidades na exploração dos serviços convenionados.

c) Os serviços convenionados terão por objetivo principal fornecer uma capacidade correspondente à procura de tráfego entre o País a que pertence a empresa e o País a que se destina o tráfego.

d) O direito de uma empresa aérea designada de embarcar e desembarcar, nos pontos das rotas especificadas, tráfego internacional com destino a terceiros Países ou deles proveniente será exercido em conformidade de com os princípios gerais do desenvolvimento natural e razoável do transporte aéreo aceitos pelas duas Partes Contratantes, de modo que a capacidade corresponda:

1) à procura do tráfego entre o País de origem e os Países de destino;

2) às exigências de uma exploração econômica dos serviços convenionados.

3) à procura de tráfego existente nas regiões atravessadas, respeitadas os interesses dos serviços locais e regionais.

V

No estabelecimento e exploração dos serviços aéreos convenionados, as empresas aéreas designadas de cada uma das Partes Contratantes deverão tomar em consideração, quando explorarem rotas comuns ou trechos das mesmas rotas, os interesses de outra Parte Contratante, de modo a não os prejudicar.

Cada Parte Contratante poderá invocar, em qualquer momento a aplicação do princípio acima indicado, pedindo à outra Parte Contratante o envio de Delegados para que, por meio de consulta, se chegue a um Acôrdo satisfatório.

A consulta deverá realizar-se dentro de 15 dias da data de comunicação à outra Parte Contratante e, não sendo concluída dentro de 30 dias, poderá prosseguir por mais 60 dias, mas neste caso, a Parte que pediu a consulta poderá exigir a suspensão do serviço contestado. Exgotado o último prazo, a questão poderá ser levada a um Juízo Arbitral na forma prevista no Artigo 10 do Acôrdo.

VI

a) As tarifas relativas às rotas comuns ou aquelas que, de qualquer modo, digam respeito ao território das Partes Contratantes, serão estabelecidas com critério razoável, tomando-se na devida consideração o custo da exploração, os lucros razoáveis, as tarifas cobradas pelas outras empresas e as características de cada serviço, tais como a segurança, a velocidade e o conforto.

b) Na organização das tarifas, as empresas aéreas designadas deverão tomar em consideração as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

c) Com prévio conhecimento das respectivas Autoridades Aeronáuticas e, se fôr o caso, depois de consultar as empresas aéreas de terceiros países — que explorarem as mesmas rotas, no todo ou em parte — as empresas aéreas designadas estabelecerão, de comum acôrdo, as tarifas para passageiros e carga que serão aplicadas nas secções comuns de suas linhas.

d) No caso de não poderem as empresas aéreas designadas chegar a um entendimento, caberá às Autoridades Aeronáuticas encontrar uma solução. Se estas, por sua vez, não a conseguirem, recorrer-se-á à arbitragem prevista no Artigo 10 do Acôrdo.

e) As empresas aéreas designadas deverão submeter as suas tarifas à aprovação das Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes trinta dias, no mínimo, antes da data prevista para sua aplicação, podendo, em casos especiais, ser reduzido, êsse período mediante o consentimento das referidas Autoridades.

f) As tarifas a cobrar pelas empresas aéreas designadas por uma das Partes Contratantes, quando servirem pontos compreendidos em rotas comuns entre o território da outra Parte Contratante e terceiros países, não serão inferiores às cobradas nesses setores da rota pela outra Parte Contratante a êsses terceiros países.

VII

A inclusão ou omissão de escalas, nas rotas aéreas mencionadas nos Quadros anexos, fora do território de uma Parte Contratante, deverá ser objeto de comunicação das Autoridades Aeronáuticas de primeira

Parte Contratante às da segunda, trinta dias antes da data fixada para a sua efetivação, prazo êsse que poderá ser diminuído de comum acôrdo.

As Autoridades Aeronáuticas que receberem a comunicação deverão, dentro do prazo indicado, dar a conhecer às Autoridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante se aceitam ou não a aplicação da modificação proposta.

Em caso de recusa, as Autoridades Aeronáuticas das duas Partes Contratantes procurarão entender-se a fim de chegarem a um acôrdo satisfatório. Fica entendido que, durante a consulta, as emprêsas designadas não poderão aplicar as modificações propostas.

VIII

As Autoridades Aeronáuticas das Partes Contratantes trocarão, pelo menos 15 dias antes do início do funcionamento efetivo dos respectivos serviços, as informações relativas às autorizações concedidas às respectivas emprêsas aéreas designadas para explorar os serviços convencionados, no todo ou em parte. Essas informações compreenderão, especialmente, os textos das autorizações concedidas, das eventuais modificações, assim como dos dados relativos à frequência, horários e tipos das aeronaves empregadas.

IX

Salvo disposição expressa em contrário das Autoridades Aeronáuticas competentes, as emprêsas aéreas designadas poderão manter nos aeroportos da outra Parte Contratante seu próprio pessoal técnico e administrativo. Oitenta por cento (80 %) do pessoal de cada categoria (técnico, administrativo, operário) deverá ser de nacionalidade do Estado em cujo território se encontram os aeroportos em questão. Qualquer divergência que surja sobre êste ponto será resolvida pelas Autoridades Aeronáuticas dos Países nos quais se encontrem os referidos aeroportos.

X

Enquanto existirem as exigências de «visto» para admissão de estrangeiros no território de qualquer das Partes Contratantes, as tripulações constantes do manifesto de bordo das aeronaves das duas Partes empregadas nos serviços convencionados estarão isentas do «visto» obrigatório: deverão estar de posse de um passaporte válido em seu nome e de um documento de identidade expedido pelas emprêsas designadas à qual prestam seus serviços.

Para gozar do disposto na presente Secção, o comandante da aeronave deverá apresentar às Autoridades competentes, na primeira escala no território da outra Parte Contratante, o rol completo da tripulação.

XI

Os assuntos relativos aos serviços postais por via aérea serão regulados pelas convenções internacionais e pelos acordos especiais vigentes a respeito.

QUADROS DE ROTAS

A) QUADRO DAS ROTAS ITALIANAS:

1. - Da Itália para Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro e/ou São Paulo, em ambos os sentidos.

2. - Da Itália para Madrid e/ou Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro e/ou São Paulo, Buenos Aires, em ambos os sentidos.

3. - Da Itália para Madrid e/ou Lisboa, Dacar ou Ilha do Sal, Recife, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, em ambos os sentidos.

B) QUADRO DAS ROTAS BRASILEIRAS:

1. - Do Brasil para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, em ambos os sentidos.

2. - Do Brasil, para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, Zurich, Frankfurt ou Berlim, em ambos os sentidos.

3. - Do Brasil para Dacar ou Ilha do Sal, Lisboa e/ou Madrid, Roma, Istanbul, Beirute, em ambos os sentidos.

PROTOCOLO DE ASSINATURA

No decurso das negociações que terminaram com a assinatura do Acôrdo sobre Transportes Aéreos entre os Estados Unidos do Brasil e a Itália, concluído em Roma em data de hoje, os representantes das Partes Contratantes mostraram-se de acôrdo com os seguintes pontos:

1. As autoridades de alfândega, polícia, imigração e saúde das duas Partes Contratantes aplicarão, do modo mais simples e rápido, as disposições previstas nos Artigos 3 e 5 do Acôrdo, a fim de evitar qualquer atraso no movimento de aeronaves empregadas nos serviços convencionados. Esta consideração será levada em conta na aplicação dos regulamentos respectivos.

2. Sendo aspiração de ambas as Partes Contratantes que suas Aviações comerciais, além de lhes pertencerem integralmente, explorem aeronaves tripuladas por naturais dos respectivos territórios a facilidade reconhecida na segunda parte do Artigo 7 do Acôrdo, de negar ou revogar uma autorização a uma emprêsa aérea designada por uma das Partes Contratantes, poderá ser exercida pela outra Parte Contratante, caso nas tripulações das aeronaves da primeira Parte Contratante esteja incluído pessoal navegante que não seja de sua nacionalidade.

A inclusão de tripulantes nacionais de terceiros países nas tripulações será admitida sempre que tenha por fim a instrução e adestramento do pessoal navegante.

Todavia, qualquer das Partes Contratantes se obriga, por solicitação da outra Parte Contratante, a fazer excluir da tripulação das aeronaves das suas emprêsas designadas qualquer membro cuja presença no território da outra Parte Contratante não seja considerada desejável.

3. Fica entendido que a Secção VII do Anexo trata especificamente das alterações de rotas e outrossim, que as disposições da Secção V do mesmo Anexo se referem somente à exploração dos serviços convencionados.

Em fé do que, os Plenipotenciários designados por ambas as Partes Contratantes firmaram o presente em dois exemplares do mesmo teor, nos idiomas português e italiano, igualmente válidos, na cidade de Roma, aos venticinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e um.

Pelo Presidente da República Italiana
SFORZA

Pelo Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil
CARLOS ALVES DE SOUZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 900.

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 17.300.000, di cui al precedente art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 10 luglio 1952, n. 901.

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappre-

presentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

Art. 2.

Le modalità stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

Art. 3.

Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

Art. 4.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nel precedente art. 1, nonché degli enti e corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'art. 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonché l'espressa dichiarazione che l'ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

Art. 5.

Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 27 giugno 1952, n. 902.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' assegnato un nuovo termine a decorrere dal 7 agosto 1950 e fino al 31 dicembre 1955 per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane approvato con legge 20 giugno 1877, numero 3908.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO
— ZOLI — VANONI —
SCELBA — SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nei comuni di Atesa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna ed altri, di una scuola media governativa ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole medie governative di Atesa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna, Lipari, Lonigo, Marostica, Moliterno, Monte Sant'Angelo, Morbegno, Omegna, Palazzuolo sull'Oglio, Palombara Sabina, Paola, Pietradefusi, Pitigliano, Sarno, Sarsina, San Bonifacio, Sesto San Giovanni e Villafranca di Verona, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro e con quello per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è istituita nei comuni di Atesa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna, Lipari, Lonigo, Marostica, Moliterno, Monte Sant'Angelo, Morbegno, Omegna, Palazzuolo sull'Oglio, Palombara Sabina, Pao-

la, Pietradefusi, Pitigliano, Sarno, Sarsina, San Bonifacio, Sesto San Giovanni e Villafranca di Verona una scuola media governativa ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

- un posto di preside con insegnamento;
- tre cattedre di italiano, latino, storia e geografia;
- una cattedra di matematica;
- due posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA —
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Registro n. 21, foglio n. 284

(3310)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Milazzo (Messina) di un liceo classico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo classico governativo di Milazzo, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituita nel comune di Milazzo (Messina) un liceo classico governativo ad unico corso da unirsi al ginnasio governativo già esistente e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

- un posto di preside di 1° categoria senza insegnamento;
- cinque cattedre di ruolo A;
- un posto di segretario
- un posto di macchinista;
- due posti di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprime nel locale ginnasio governativo il posto di preside di 2° categoria con insegnamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 33

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento degli Uffici delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e degli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1951, riguardante la istituzione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e degli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio;

Visto l'art. 3 del predetto decreto con il quale si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entreranno in funzione i cennati uffici;

Decreta:

Articolo unico.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Noventa Vicentina e Orzinuovi e gli Uffici del registro di Noventa Vicentina e Palazzolo sull'Oglio entreranno in funzione il 1° luglio 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Registro Finanze n. 17, foglio n. 205. — LESEN

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1952.

Decorrenza del funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Egna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1951, n. 546, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 20 luglio 1951, riguardante la istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Egna;

Visto l'art. 4 del predetto decreto, con il quale si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, sarà fissata, con decreto del Ministro per le finanze, la data con cui entreranno in funzione i cennati uffici;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Egna entreranno in funzione il 1° agosto 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Registro Finanze n. 17, foglio n. 206. — LESEN

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como), via Soave n. 3, e nominato sindacatore il dott. Giovanni Botta;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Viste le deliberazioni in data 10 gennaio 1952 e 13 marzo 1952 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' revocato il decreto 16 maggio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Diefenbach Emilio, con sede in Monte Olimpino (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Sottoposizione al visto delle azioni della Società per azioni Amme, Santi, Palma, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società per azioni Amme, Santi, Palma, con sede sociale in Milano ed officine in Monza, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 29 dicembre 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i possessori delle azioni della So-

cietà per azioni Amme, Santi, Palma dovranno presentare le azioni stesse, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore dott. Giovanni Biffi presso la sede sociale.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13 e salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Nuovo Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1952.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Tramatzia (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Tramatzia (Cagliari) venne incorporata in quella di Milis (Cagliari), a seguito della fusione del comune di Tramatzia con quello di Milis;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 novembre 1950, n. 56, che ha disposto la ricostituzione del comune di Tramatzia;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Tramatzia (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Milis il patrimonio e l'archivio dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1952

Il Ministro: PELLA

(3405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica relativi agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950

Addì 16 luglio 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 14 aprile 1952, n. 560, si è proceduto in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, allo scambio degli Strumenti di ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Berna il 14 luglio 1950:

Avenant al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;

Protocollo di firma;

Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;

Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;

Scambi di Note.

(3515)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli è vacante la cattedra di economia politica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3525)

CORTE DEI CONTI

Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti (situazione al 1° gennaio 1952)

A norma dell'art. 21 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, si dà avviso che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio 1952.

Gli eventuali reclami intesi ad ottenere rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere presentati al Presidente della Corte dei conti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3466)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 luglio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 59 sita nella spiaggia di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 63, particella n. 120-b, del comune di Salerno.

(3506)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4574 in data 11 luglio 1952, il rag. Giovanni Gotsis viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo in sostituzione del rag. Emilio Villa, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(3417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTURATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

CAMBI VALUTARI (Esportazione)**Cambi di chiusura del 22 luglio 1952**

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,92	642 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,90	642,75
» Napoli	624,90	640 —
» Palermo	624,91	642,25
» Roma	624,88	642,75
» Torino	624,91	642,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,95	643,50

Media dei titoli del 22 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,775
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	85,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % 1936	91,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,725
Id. 5 % (" " 1° aprile 1960)	99,70
Id. 5 % (" " 1° gennaio 1961)	99,70

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi del 22 luglio 1952**

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimessa (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	642,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,69
---------------------------	---------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,48	» corona danese
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90	» franco svizzero

Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R012400260002-3

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.**

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 264, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di La Spezia di un mutuo di L. 216.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3414)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Rinnovi di zone venatorie di ripopolamento e cattura**

La zona di ripopolamento e cattura di Sasso Marconi (Bologna), della estensione di ettari 786 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 agosto 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna), della estensione di ettari 831 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1946, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Trivero (Vercelli), della estensione di ettari 475, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 giugno 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Rocca San Casciano, Tredezzio e Modigliana (Forlì), della estensione di ettari 1250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(3332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente
della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Fani Giovanni fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Otricoli (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3251)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Genova ed Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto 20 settembre 1947 del Prefetto di Genova, con il quale è stato indetto concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli e i decreti 23 ottobre 1946, n. 20398; 30 giugno 1947, n. 9975 e 17 settembre 1947, n. 9975, del Prefetto di Imperia, con i quali è stato indetto concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di San Remo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Genova ed Imperia è costituita come appresso:

Presidente:

Saporiti dott. Rodolfo, vice prefetto.

Componenti:

Piras prof. Luigi, docente d'igiene, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Antognetti prof. Lorenzo, docente di clinica medica;

Vallogini dott. Giovanni, medico provinciale;

Imbasciati prof. Bruno, ufficiale sanitario di La Spezia.

Segretario:

Cadoni dott. Roberto, primo segretario presso la prefettura di Genova.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 2 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A » negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V i).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella A annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236 sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua e letteratura inglese per cattedre di Ruolo A » negli istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V i);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinquantotto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A » negli Istituti tecnici industriali, commerciali e nautici (classe di concorso A V i) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Puccio Guido fu Camillo	punti 303 —
2. Maino Margherita fu Mosé	» 282 —
3. Monti Elena in Enrietti fu Carlo	» 277,50
4. Cerutti Margherita in Perrini di Giuseppe	» 269,60
5. Deganutti Lorenzina di Camillo	» 261,36
6. Lupano in Barone Noemi fu Donato	» 240,25
7. Pivetti Renzo fu Valmiro	» 238,50
8. Meyer Roma Maria in Corulli di Umberto	» 234,50
9. Blengini Clelia in Stoppelli fu Giovanni	» 232,50
10. Del Vecchio Gaetano di Florindo	» 231 —
11. Reggiani Maria in Balbo fu Dario	» 229 —
12. Cavallotti Edvige fu Francesco	» 224,50
13. Borgogno Filomena fu Giuseppe	» 224,10
14. Oberholtzer Matilde fu Paolo Emilio	» 223,50
15. Bambini Lina fu Gilberto	» 222,75
16. Barraja Flora in Seravalli di Edoardo	» 221,50
17. Chiurazzi Egle fu Salvatore	» 221,25
18. Malin Marongiu Maria Teresa fu Giuseppe	» 221 —
19. D'Agostino Giovanni fu Salvatore	» 220,50
20. Mannucci Elisa in Poggessi fu Arturo	» 220,25
21. Feruglio Silvia fu Aldo	» 218,75
22. Tourn Flora fu Naif	» 218,30
23. Ziani Palmira di Giuseppe	» 218,25
24. Rossini Margherita di Angelo	» 216,50
25. Navarra Giuseppe fu Giuseppe	» 216,41
26. Raja Nisi Tullia fu Michele	» 211,75
27. Piccirilli Barsalona Colomba di Paolo	» 209,50
28. Padovani Carolina di Francesco	» 209,25
29. Cavalli Elsie di Vincenzo	» 208 —
30. Bonavia Aleardo fu Giuseppe	» 207,50
31. Denti Renzo fu Gioele	» 207,16
32. Cianciulli Bellini Irene fu Liberato	» 206,30
33. Barozzi Camilla in Pontassuglia di Abramo Enrico	» 205 —
34. Voltan Clara in Lanzisera di Giovanni	» 202,50
35. Crescini Anna fu Angelo	» 201,25
36. Valente Pier Luigi di Umberto	» 201,16
37. Gazzoni Pisano Dario	» 199,25
38. Ghezzi Bianca di Alfredo	» 198,84
39. Carità Giuseppina fu Vittore	» 198,16
40. Finardi Gabriele di Alessandro	» 197,41
41. Frassi Laura in Bottari fu Gino	» 197 —
42. Zolezzi Maria Giulia fu Giovanni	» 196,50

43. Abbriata Emilia in Avezzano fu Gio- vanni	punti 195 —	119. Cannistraci Letteria fu Francesco	punti 108 —
44. Tron Alba Vita di Samuele	194,83	120. Catalano Maria Rosa di Michele	108 —
45. De Cesaris Nelson fu Pietro	194,08	121. Balassone Loreto-Antonio fu Michele (invalido di guerra)	107,50
46. D'Alessio Emilia di Edoardo	193,30	122. Faccioli Angelo fu Luigi	107,25
47. Favates Anna Maria di Tomaso	191,83	123. Mancini Luigi Aldo fu Michele	107 —
48. Bianconi Irene di Savino	190,25	124. Calò Saverio di Giuseppe (inv. guerra)	104,50
49. Zantonelli Annina fu Alfonso	188,58	125. Polo Alessandro fu Antonio	104,25
50. Naglieri Bianca di Ercole	187,75	126. De Luca Maria Giovanna fu Vincenzo	104 —
51. Galesi Adele fu Vittorio	186,50	127. Bongiorno Carmela fu Vincenzo	103,75
52. Magnani Ave Maria di Bernardo	185,75	128. Antaldi Anna Maria di Antonio	103,75
53. Del Zio Tolomeo fu Benedetto	185 —	129. Matarazzo Gaetana di Lorenzo	103 —
54. Volpati Emanuela fu Andrea	185 —	130. Boscalino Maria di Francesco Paolo	102,50
55. Cardinaletti Maria fu Luigi	183,785	131. Solari Fabio di Ferdinando (invalido di guerra)	101,50
56. Marmo Macario fu Giuseppe	183,50	132. Piccini Maura in Calfisse fu Edgardo	100,50
57. Falqui Clara fu Vincenzo	182,16	133. Bocci Erminia di Giuseppe in De Gen- naro	100,25
58. Cacciatore Giuseppina Amalia fu Se- bastiano	178,50	134. Tucci Laura in Varano fu Aristide	100 —
59. Ciaramella Michele di Vincenzo	177,25	135. Bellotto Alfonso fu Silvio	99,25
60. De Marchi Magda di Marco	176,25	136. Manetto Salvatore di Sebastiano	98,75
61. Bellini Maria Luigia di Giacomo	175,75	137. Morpurgo Maria Grazia di Giuseppe in Sacerdote	98,50
62. Amoroso Giuseppina fu Gustavo	174,50	138. Donat' Eda di Achille	98 —
63. Bazzana Angela in Abate fu Antonio	172,4725	139. Basso De Sanctis Nide di Vincenzo	97,50
64. Chidelli Carmen in Landolfi fu Roberto	170,50	140. Morinile Mario fu Corradino	95,75
65. Serafini Rosalia in Rocco fu Antonio	170,25	141. Tognetti Maria Luisa di Giovanni	95,75
66. Nisio Gustavo fu Luigi	169,75	142. De Laurentiis Lydia fu Luigi	95 —
67. Scarpati Pasquione Adele fu Tommaso	169,66	143. Pisanti Giuseppe fu Luigi	94,25
68. Gianini Pia in Zecchini fu Gustavo	169,50	144. Fioravanti Andreina di Andrea	94,25
69. Giordano Liana in Isnenghi fu Guido	169 —	145. Baccaro Antonietta fu Ambrogio	94 —
70. Brugnoli Maria Anna in Cerra di Eva- risto	168,50	146. Di Capizzi Alberto di Giuseppe	93,75
71. Sinha Birendra Narayan di Phonindra	168,50	147. Falcone Maria di Michele	93,75
72. Baldi Ida in Pristelli fu Diego	163,08	148. Squassi Maria Vittoria	93 —
73. De Stefani Maria Adelaide fu Beniamino	162,75	149. Lombardi Annita di Alfonso	93 —
74. Polizzi Aida fu Michele	162,25	150. Vancheri Teresa fu Pietro	93 —
75. Bova Vera di Giuseppe	161,91	151. Catuogno Giuseppe di Costantino	92,25
76. La Sorsa Trippitelli Angiola di Luigi	158,33	152. Enrico Clara fu Ranieri	91,75
77. Caselli Rossana di Roberto	157,50	153. Nicosia Carlo fu Giovanni	91,50
78. Borgognoni Marcella di Agostino	156,50	154. Turi Elisabetta fu Francesco	91,50
79. Bedogli Eida di Armando	156,50	155. Gialloreti Emberti Lida fu Umberto	91,25
80. Zanovello Ida fu Angelo in Charlemont	155,50	156. Albanese Francesco di Nicola	92 —
81. Bellacomba Vittoria fu Luigi	154,50	157. Bettari Maria Vittoria in Losacco di Amerigo	91 —
82. Griselli Lia fu Albizzo	154 —	158. D'Alì Anna di Baldassarre	91 —
83. Teri Anna Maria fu Arnaldo	152,50	159. Paterni Alessandra in Pagani fu Ales- sandro	91 —
84. Muzzi Elisa fu Tommaso	150,08	160. Casapello Rosa in Bisignani fu Nicolò	90,75
85. Pezzetti Angiola Maria fu Giuseppe	150 —	161. Dentì Maria Clementina in Piadani di Eugenio	90,50
86. Fanates Francesco fu Salvatore	149,25	162. Corso Giuseppe fu Francesco	89,50
87. Di Maria Maria fu Ferdinando	147,33	163. Ugolini Cornelia fu Giuseppe	89,50
88. Cameo Anna Grazia di Angelo	144,75	164. Fava Ferdinando fu Leopoldo	89,25
89. Marchegiani Angiolina fu Antonio	143,25	165. Cagliano Marietta in Cassarà fu Fran- cesco	89,25
90. Cirillo Rosa fu Leone	141,83	166. Loprete Maria fu Francesco	89 —
91. Pistone Maria in Bracci di Camillo	141,50	167. Biasotti Agostino di Agostino	88,50
92. Barese Maria di Natale	137,75	168. Cocchia Clelia in Rinaldi di Ettore	88 —
93. Raffaelli Anna in Donzelli fu Carmine	135,75	169. Fortunato Luisa di Michele	87,75
94. Casinghini Giovanna fu Luigi	135,75	170. Invernizzi Emilia fu Giovanni	87,75
95. Balboni Diana in Gardelli fu Luigi	130,50	171. Clara Adele in Signorino fu Federico	87 —
96. Montalti Irma fu Eugenio	130,375	172. Calvo Giuseppe fu Carmelo	86 —
97. Bianchi Maria Luisa in Carbagnati di Riccardo	127,75	173. Beghè Adele in Galfano di Gino	86 —
98. Ruzzini Alma Pia di Alfredo Raffaele	127,25	174. Sani Luciano di Umberto (inv. guerra)	85,75
99. Rigutti Eida di Arturo	127,25	175. Alessano Francesca fu Tommaso	85,25
100. Bronzetti Leda di Giuseppe	126,25	176. Corigliano Pasquale di Gesuele	85 —
101. Pizatti Mary in Contini fu Giovanni	124,50	177. Mazzoleni Maria di Giovanni	85 —
102. Morpurgo Tagliabue Ernesta	123,50	178. Pandolfi Eida di Vincenzo	84,50
103. Paganini Maria in Mainone fu Arturo	123,50	179. Ricci Maria Vera di Antonio	84,50
104. Bellomo Maria di Carmelo	123,25	180. Quaglia Primo di Nazzeno	83,25
105. Cardia Clara di Antonio	123 —	181. Cusimano Angelo di Michele	83,25
106. Grieco Maria Celeste di Michele	122 —	182. Rizzo Giovanni fu Antonio (inv. guerra)	82,75
107. Sacerdoti Raffaele di Moisé Bernardo	120 —	183. Giranzani Enrico di Pietro Paolo	82,50
108. Zappalà Natale fu Vincenzo	119,50	184. Astolfi Elisa fu Paolo	82,50
109. Magnani Maria Luisa di Mario	118,75	185. Ferrante Maria Pia in Greco di Alberto	82 —
110. Belli Angiolina in Barrelli fu Sal- vatore	113,75	186. Cheriach Pietro Paolo di Tommaso	82 —
111. Riccio Vanda di Alfredo	113,50	187. Coacci Romilda fu Ruggero	81,75
112. Vicagliano Maria Filomena in Di Giola fu Alfonso	113 —	188. Scacetti Vera di Claugo in Merli	81,25
113. Cirino Evelina fu Giovanni	112,50	189. Cuomo Bianca Maria fu Giovanni	81 —
114. Ghezzi Miranda di Pasquale	112,50	190. Magnani Caterina di Bernardo	80 —
115. Baldi Wanda di Masseo	111,50	191. Cacioppo Maria Aurelia fu Salvatore	80 —
116. Zevi Volterra Paola di Alfredo	110,75	192. Vallana Natalia di Arturo	80 —
117. Rossi Anna in Buonocore fu Enrico	110,50	193. Sardella Leda fu Ernesto	79,50
118. Vitello Filippo di Giuseppe	109 —		

Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R012400260002-3

194. Massa Bianca di Alfredo	punti 79,25	268. Lo Storto Olga di Francesco	punti 64,50
195. Melli Dolores Vittoria in Visentini fu Ettore	79 —	269. Cavasino Giuseppe di Gaspare	64,25
196. Genovese Pietro fu Antonio	78,25	270. Scatone Nicoletta di Michele	64,25
197. Villata Iris ved. Buraggi di Giovanni	78,25	271. Aloï Dina di Antonio	64,125
198. Tiezzi Vittorina in Sappino di Antonio	78,25	272. Pandozy Arturo fu Arturo	63,75
199. Menconi Romualdo di Lino	78,25	273. Lombardo Antonio di Leonardo	63,75
200. Grande Anna Maria fu Vittorio	78,25	274. Quarato Maria Alfonsina fu Gennaro	63,50
201. Tammaro Maria fu Raffaele	77,75	275. Negri Bianca di Davide	63,50
202. Iannuzzi Armida di Arturo	77,50	276. Bisaccioni Emma di Francesco	63,50
203. Fiore Angelo di Gaetano	77,25	277. Galleano Angiolina di Agostino	63,50
204. Maugeri Concetta di Luciano	77,25	278. Sottile Annetta di Salvatore	63 —
205. Frontaloni Wanda fu Antonio	77 —	279. Biagioli Neri Marcella di Catullo	62,75
206. Emiliano Rocco di Domenicangelo	76,50	280. Vicini Maria Teresa di Marco Arturo	62,25
207. Bianchini Raffaele di Vincenzo	76,50	281. Puzzo Vincenza in Malatino di Carmelo	62 —
208. Colombo Annunciata Ada fu Giacomo	76,26	282. Parisi Vincenzo di Vincenzo	62 —
209. Iskel Ise in Tozzi di Giuseppe	76,25	283. Profeta Dorotea in Turino fu Natale	61,75
210. Silvestri Giuseppe fu Guido	76,25	284. Menitoni Adriana di Mario	61,75
211. Rovinazzi Renzo fu Riccardo (invalido di guerra)	76 —	285. Coluro Carla di Virgilio	61,75
212. Gasdia Maria di Francesco in Colantonio	75,50	286. Spetrino Lydia fu Francesco Gustavo	61,50
213. Cozza Raimondo Alfredo di Francesco	75,25	287. Valpiani Anna fu Pietro	61,50
214. Zicca Anacleto fu Anacleto	75,25	288. Ponzone Olga di Evasio	61,25
215. Barosso Fernanda in Mibelli di Battista	75 —	289. Pini Luisa fu Cesare	61,25
216. Cannamela Nunzia di Luigi	75 —	290. Cassano Nerina di Luigi	61,25
217. Mainetti Adolfo fu Angelo	75 —	291. Massicci Silvia di Giuseppe	61,25
218. Marziani Elda fu Mario	75 —	292. Gueffi Adele fu Zefirio	60,50
219. Guida Antonio fu Saverio	74,50	293. Bocchieri Salvatore di Emanuele	60,50
220. Cannata Giuseppe di Ignazio	74,25	294. Ronga Maria di Alfredo	60,25
221. Orsi Antonio di Salvatore	74,25	295. Piuo Carla Silvia fu Federico	60,25
222. Pizzolorusso Iole in Salerno fu Francesco	74,06	296. Tealdi Clelia fu Giuseppe	60,06
223. Amagliani Giuseppe di Gaspare	74 —	297. Venditti Sipione Dora di Emilio Guido	60 —
224. Operti Olga di Candido	73,75	298. Signorelli Salvatore fu Antonino	60 —
225. Galleni Maria Vittoria fu Pietro	73,25	299. Occari Dagmar fu Vitaliano	60 —
226. Ferlinghetti Amalia Mary fu Battista	73 —	300. Anselmi Anita di Nino	59,50
227. La Porta Teresa di Euclide	73 —	301. Fornaro Caterina di Francesco	59,50
228. Bolzoni Anna ved. Cuzzoni di Mario	72,50	302. Janace Vera fu Gaetano	59,25
229. De Crescenzo Adalgisa fu Giuseppe	72,25	303. Vernoni Giocondo di Amilcare	59,25
230. Sottile Giuseppe di Salvatore (invalido di guerra)	72,25	304. Lancia Giuseppe fu Antonio	59,25
231. Pecorella Bianca di Gaetano	72 —	305. Filippini Anna Maria di Vincenzo	59 —
232. De Troia Vincenzo fu Vincenzo	71,50	306. Rinaldi Anna di Carlo	58,75
233. Brugiapaglia Bruna fu Ernesto	71,50	307. Porretti Agnese fu Francesco	58,50
234. Denti Clelia di Giuseppe	71,50	308. Ferri Alfonso di Angelo (invalido di guerra)	58,50
235. Gulli Jolanda Maria in Tavella fu Damiano	71,25	309. Sansone Antonio di Raffaele	58,25
236. Bonadonna Gladys di Alfredo	70,75	310. Traverso Giuliana di Legittimo Carlo	58,25
237. Impallomeni Nicola fu Emanuele	70,75	311. Finavera Licia di Antonio	58,25
238. Boretti Ubaldina fu Zenone	70,25	312. Buonvino Michele di Nicola	58 —
239. Da Rin Betta Giovanni fu Vittore	70 —	313. Naglia Ricciuti Dora fu Francesco	58 —
240. Gaja Poggi Anna Vittoria di Giovanni	70 —	314. Paolella Francesco di G. Battista	57,75
241. Le Rose Elena di Federico Guglielmo in Aiello	70 —	315. Colangelo Noemi di Luigi	57,50
242. Miceli Giovanni di Vincenzo	69,75	316. Cardaci Concetta di Vito	57,50
243. Ricevuto Enrico fu Damiano	69,75	317. Garaldi Clelia di Girolamo	57,50
244. Azzarri Nerina di Torello	69,50	318. Borgognone Francesco di Tommaso	57,50
245. Del Vecchio Egizia fu Aristide	69,50	319. La Mendola Maurizio fu Luigi	57,25
246. Stuparich Letizia fu Lucca	69 —	320. Biagioni Ugo fu Giovanni	57 —
247. Mazzella di Bosco Antonio di Raffaele	68,75	321. Morelli Maria di Attilio	57 —
248. Frignola Edmondo fu Raffaele (invalido di guerra)	68,75	322. Betti Ines di Umberto	56,25
249. Bussola Carla di Luigi	68,25	323. De Lucia Alfredo di Sebastiano	56,25
250. Tacconi Maria di Pietro	68,25	324. Vacca Salvatore fu Giuseppe	56,25
251. Paccosi Filelfo di Domenico	68 —	325. Valente Carolina di Giuseppe	56 —
252. Rocco Maria Luisa fu Giorgio	67,75	326. Gerolimich Federica fu Candido	55,75
253. Gullotta Francesco di Vincenzo	67,50	327. Vinci Clara in De Marco di Antonio	55,75
254. Casa Giuseppina di Carlo	67,50	328. Pace Bartolomeo fu Andrea	55,75
255. Pedretti Luigia Giuseppina di Angelo Carlo	67 —	329. Tirelli Pia di Alfredo	55,50
256. Gori Lauro di Pietro	67 —	330. Li Veli Salvatore di Francesco	55,25
257. Lami Giulia di Nicolò	66,50	331. Petracco Teresa Emilia fu Emilio	55 06
258. Vupletti Salvatore di Salvatore	66,50	332. Spadoni Ripa Silvia fu Domenico	55 —
259. Verderame Maria Amelia fu Filippo	66,25	333. Giudice Amalia di Gaetano	55 —
260. Pennisi Antonio di Vincenzo	66 —	334. Ragghiante Maria Teresa fu Lorenzo	54,75
261. Gallo Luisa di Domenico	66 —	335. Bartoli Francesco di Francesco	54,50
262. Mocella Amedeo di Giovanni	66 —	336. D'Ercole Flavio di Silvano	53,56
263. Cavalli Matilde fu Noè	66 —	337. Bossi Eugenia di Eugenio	53,50
264. Marinoni Elisabetta fu Francesco	65,75	338. Nicolò Carmela fu Giovanni	53,50
265. Parra Egle fu Domenico	65,75	339. Bertazzoni Anita di Giuseppe	53,50
266. Vicari Liborio di Giuseppe	65,50	340. Ernesti Rina di Alfredo in Angeloni	53 —
267. Pittari Carmela di Pietro	65 —	341. Oprandi Luigina in Cantù di Giuseppe	53 —
		342. Santomassimo Virginia fu Antonio	53 —
		343. Romano Carla di Francesco	52,50
		344. Tarlazzi Nora di Mario	52,50
		345. Parrino Aldo fu Calogero	52,0625
		346. Brigante Antonietta di Giorgio	52,06
		347. Grima Elisa di Gioacchino	52 —
		348. Oprandi Maria Teresa di Giuseppe	51,50
		349. Ravenda Marcella di Carmelo	51,50

Approved For Release 2004/04/15 : CIA-RDP83-00415R012400260002-3

350. Doninelli Donatella di Gaudenzio . . .	punti	51,312
351. Albonetti Maria Luisa fu Enea . . .	»	51,25
352. Zandogiacomo Giuseppe (invalido di guerra) . . .	»	51 —
353. Boncompagni Vittorio fu Antonio (invalido di guerra) . . .	»	50,75
354. Moi Bruno fu Emanuele . . .	»	50,50
355. Nicolosi Francesco fu Placido . . .	»	50 —
356. Azzini Tranquilla fu Arsenio . . .	»	50 —
357. Granvillano Rosario di Rocco . . .	»	50 —
358. Somenzi Giuseppe di Eugenio Ernesto . . .	»	49,75
359. Tripodi Giovanni di Domenico . . .	»	48,50
360. Quancineili Bianca di Giuseppe Guerriero . . .	»	48,25
361. Di Salvo Giuseppe di Manlio . . .	»	48,25
362. Testa Lippi Donatella di Girolamo Testa . . .	»	48 —
363. Squarcatopi Leda di Guerriero . . .	»	48 —
364. Corsi Angela di Ugo . . .	»	47,75
365. Caprini Annamaria di Paolo . . .	»	47,50
366. Spartano Antonio fu Salvatore . . .	»	47,25
367. Landi Guido fu Salvatore . . .	»	46,50
368. Boccali Albino di Giovanni (invalido di guerra) . . .	»	46,50
369. Quaranta Rossi Anna fu Marino . . .	»	46,50
370. Avalle Mirella di Felice Emanuele . . .	»	46,50
371. Garzieri Emilia in Tacconi fu Giovanni . . .	»	46 —
372. Donato Gaetano di Saverio . . .	»	45,50
373. Cirillo Luigi di Ettore . . .	»	45,50
374. Sansone Giulia di Raffaele . . .	»	45,25
375. Lopez Carbone di Giovanni . . .	»	45,25
376. Masciullo Francesco fu Vincenzo . . .	»	44,75
377. Tortora Virginia fu Giuseppe . . .	»	44,50
378. Tiribelli Renato fu Cesare . . .	»	44,50
379. Bongiovanni Teresa fu Carmelo . . .	»	42,75
380. Arcari Roberta di Fermo . . .	»	41,75
381. Giannoni Bruna di Giuseppe . . .	»	41,50
382. Bodupe Ezio di Emilio . . .	»	41,25
383. Caio Raffaele di Luigi . . .	»	40,75
384. Garello Anna in Vullo di Cesare . . .	»	40,50
385. Barbatto Michele di Vincenzo . . .	»	40,25
386. Chiochio Loreto di Cesidio . . .	»	39,50
387. Morelli Bianca di Pietro . . .	»	39,25
388. L'Erede Domenico fu Vito Leonardo . . .	»	39,25
389. Cosenza Maria di Vincenzo . . .	»	37,125
390. Cardini Maria Luisa fu Luciano . . .	»	37 —
391. Grignano Filippa di Giuseppe . . .	»	35,25
392. Urciuoli Ada di Aurelio . . .	»	34,75
393. Crapanzano Anna fu Celestino . . .	»	33,75
394. Savoia Irma di Avanti . . .	»	33,25
395. Della Nave Vela di Navino . . .	»	33,25
396. Zamboni Miranda fu Teodoro . . .	»	32,50
397. Floro Saverio di Michele . . .	»	30,75
398. Ciamillo Vincenzo fu Pasquale . . .	»	30,50
399. Gangemi Domenico di Pietro . . .	»	29,75
400. Battipaglia Italia di Carmine . . .	»	26 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1952
Registro n. 25, foglio n. 380. — BARONE

(3165)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto con decreto Ministeriale 20 gennaio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, con il quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dell'Esercito:

1. Ruggiero dott. Felice, punti 18,55;
2. Fina dott. Rocco, ex combattente punti 17;
3. Gerardi dott. Innocenzo, punti 16,86;
4. Calpicchio dott. Lamberto, impiegato civile non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 16,50;
5. Barbera dott. Luigi punti 16,50;
6. Civitani dott. Giovanni, orfano di guerra, punti 16,33;
7. Fragalà dott. Giovanni, figlio di invalido di guerra, punti 16;
8. Andriani dott. Walther, ex combattente, invalido di guerra, punti 15,93;
9. Cloffi dott. Genaro, ex combattente, punti 15,85;
10. Marletta dott. Giuseppe, punti 15,83;
11. Taurisano dott. Aniello, punti 15,80;
12. Lezzi dott. Vittorio, punti 15,75;
13. Amato dott. Francesco, punti 15,70;
14. Zacheo dott. Salvatore ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15,68;
15. Vespa dott. Alessandro, punti 15,46;
16. Capozio dott. Antonio, punti 15,45;
17. Luly dott. Riccardo, profugo Africa italiana, punti 15,33;
18. Lucente dott. Pasquale, punti 15,21;
19. Ricotta dott. Pasquale, impiegato civile non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,16;
20. Cangemi dott. Antonino, punti 15,13;
21. Serges dott. Giuseppe, profugo Africa italiana, punti 15,11;
22. Santonastaso dott. Giuseppe, impiegato civile non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,01;
23. Coppola dott. Mario, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15;
24. Cioli dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15;
25. Monastra dott. Giuseppe, punti 15;
26. Procaccianti dott. Giacomo, punti 14,96;
27. Testa dott. Gerardo, punti 14,92;
28. Aragona dott. Pasquale, punti 14,90;
29. Chiavelli dott. Giorgio, figlio di invalido di guerra, punti 14,85;
30. Vacca dott. Antonio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,76;
31. Ferraro dott. Pasquale, ex combattente, orfano di guerra, punti 14,75;
32. Oliva dott. Claudio, ex combattente, punti 14,73.
33. Pani dott. Michele, ex combattente, punti 14,71;
34. Fontana dott. Emanuele, punti 14,66;
35. Bafundi dott. Francesco, ex combattente, punti 14,61;
36. Lepri dott. Alfonso, orfano di guerra, punti 14,55;
37. Fioravanti dott. Pier Luigi, punti 14,50;
38. Alibrandi dott. Leonardo, punti 14,36;
39. Sudano dott. Salvatore, ex combattente, punti 14,35;
40. Lettera dott. Francesco, ex combattente, punti 14,33;
41. Mazzullo dott. Fausto, punti 14,30;
42. Mazzola dott. Luigi, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
43. Sivori dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
44. Chiaula dott. Giuseppe, punti 14,25;
45. Vitiello dott. Tullio, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 14,20;
46. Giannitrapani dott. Marcello, figlio di invalido di guerra, punti 14,20;

47. Alonzo dott. Attilio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,15;
48. Palumbo dott. Sergio, ex combattente, punti 14,10;
49. Galardini Galardino dott. Luciano, nato il 27 febbraio 1927, punti 14;
50. Testa dott. Carlo, nato l'11 dicembre 1927, punti 14.

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti ed assimilati e degli impiegati civili non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato:

a) sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine sottoindicato, i seguenti candidati:

1. Ruggiere dott. Felice, punti 18,55;
 2. Fina dott. Rocco, ex combattente, punti 17;
 3. Gerardi dott. Innocenzo, punti 16,86;
 4. Calpicchio dott. Lamberto, impiegato civile non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 16,50;
 5. Barbera dott. Luigi, punti 16,50;
 6. Civitani dott. Giovanni, orfano di guerra, punti 16,33;
 7. Fragalà dott. Giovanni, figlio di invalido di guerra, punti 16;
 8. Andriani dott. Walther, ex combattente, invalido di guerra, punti 15,93;
 9. Cioffi dott. Gennaro, ex combattente, punti 15,85;
 10. Marletta dott. Giuseppe, punti 15,83;
 11. Taurisano dott. Aniello, punti 15,80;
 12. Lezzi dott. Vittorio, punti 15,75;
 13. Amato dott. Francesco, punti 15,70;
 14. Zacheo dott. Salvatore, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15,68;
 15. Vespa dott. Alessandro, punti 15,46;
 16. Capozio dott. Antonio, punti 15,45;
 17. Luly dott. Riccardo, profugo Africa italiana, punti 15,33;
 18. Lucente dott. Pasquale, punti 15,21;
 19. Ricotta dott. Pasquale, impiegato civile non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,16;
 20. Cangemi dott. Antonino, punti 15,13;
 21. Serges dott. Giuseppe, profugo Africa italiana, punti 15,11;
 22. Santonastaso dott. Giuseppe, impiegato civile non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15,01;
 23. Coppola dott. Mario, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 15;
 24. Cioli dott. Mario, ex combattente, impiegato civile non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 15;
 25. Monastra dott. Giuseppe, punti 15;
 26. Procaccianti dott. Giacomo, punti 14,96;
 27. Testa dott. Gerardo, punti 14,93;
 28. Aragona dott. Pasquale, punti 14,90;
 29. Vacca dott. Antonio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,76;
 30. Ferrare dott. Pasquale, ex combattente, orfano di guerra, punti 14,75;
 31. Oliva dott. Claudio, ex combattente, punti 14,73;
 32. Pani dott. Michele, ex combattente, punti 14,71;
 33. Bafundi dott. Francesco, ex combattente, punti 14,61;
 34. Sudano dott. Salvatore, ex combattente, punti 14,35;
 35. Lettera dott. Francesco, ex combattente, punti 14,33;
 36. Mazzola dott. Luigi, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
 37. Sivori dott. Mario, ex combattente, impiegato non di ruolo di 2^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,25;
 38. Vitiello dott. Tullio, ex combattente, croce al merito di guerra, punti 14,20;
 39. Alonzo dott. Attilio, ex combattente, impiegato non di ruolo di 1^a categoria Ministero difesa-Esercito, punti 14,15;
 40. Palumbo dott. Sergio, ex combattente, punti 14,10.
- b) sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato i seguenti candidati:
1. Chiavelli dott. Giorgio, figlio di invalido di guerra, punti 14,85;

2. Fontana dott. Emanucie, punti 14,66;
3. Lepri dott. Alfonso, orfano di guerra, punti 14,55;
4. Fioravanti dott. Pier Luigi, punti 14,50;
5. Alibrandi dott. Leonardo, punti 14,36;
6. Mazzullo dott. Fausto, punti 14,30;
7. Chiaula dott. Giuseppe, punti 14,25;
8. Giannitrapani dott. Marcello, figlio di invalido di guerra, punti 14,20;
9. Galardini Galardino dott. Luciano, nato il 27 febbraio 1927, punti 14;
10. Testa dott. Carlo, nato l'11 dicembre 1927, punti 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1952
Registro Esercito n. 33, foglio n. 211. — TEMPESTA

(3597)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 19 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1952, registro n. 5, foglio n. 121, con il quale il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dott. prof. Paolo Albertario, veniva nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, di cui al bando 16 novembre 1949;

Considerato che per sopraggiunti motivi di servizio il suddetto presidente non può prendere parte ai lavori della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dott. prof. Paolo Albertario, presidente della Commissione esaminatrice nominato con il decreto Ministeriale 19 febbraio 1952, di cui alle premesse, viene sostituito dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Giulio Sacchi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1952
Registro n. 1, foglio n. 18. — RELLEVA

(3335)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1950, n. 1036-San., con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia, al 30 novembre 1950;

Visi i decreti 25 ottobre 1951, n. 20442.2/12148 e 1° dicembre 1951, n. 20442.2/12842, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a termine delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

	punti	su 100
1. Penna Rosa Lidia	65,16	su 100
2. Lodi Rizzini Clara	63,54	
3. Pavarina Santina	63,41	
4. Ghidelli Maria	62,94	
5. Braccaioli Erina	62,62	
6. Bini Emma	62,51	
7. Ghidini Pierina	62,12	
8. Mazza Ebe	61,74	
9. Ruggeri Lina	61,41	
10. Bozzellini Marta	60,94	
11. Tanadini Angiolina	60,40	
12. Merlotti Rosa	60,25	
13. Busoli Renata	60	
14. Mariani Wanda	59,92	
15. Leali Norina	59,88	
16. Ganeo Rossana	59,36	
17. Pasetti Angela	59,33	
18. Travaini Fedora	59,09	
19. Morandi Egizia	58,32	
20. Cristanini Bianca	58,16	
21. De Battisti Maria	57,71	
22. Balducci Livia	57,08	
23. Fattori Bianca	56,91	
24. Rossini Teresina	56,85	
25. Bontempi Dina	56,67	
26. Brazzi Wilma	56,63	
27. Romanini Rina	56,36	
28. Poltronieri Eva	56,27	
29. Cavazzoni Adele	56,12	
30. Pareschi Giuseppina	54,65	
31. Baraldi Maria	54,16	
32. Bertolasi Egle	53,93	
33. Ghizzoni Francesca	53,60	
34. Borghi Anna	53,45	
35. Ferrarin Olga	53,38	
36. Boni Lucia	52,28	
37. Borsatti Gina	52,27	
38. Mortari Teresa	52,26	
39. Cavazzoni Agostina	52,07	
40. Fila Maria	51,96	
41. Bassi Andreae Clara	51,65	
42. Comini Carmen	51,52	
43. Lamber Maddalena	51,48	
44. Malossi Carla	50,98	
45. Orlandelli Silena	50,85	
46. Pisan Lina	50,30	
47. Pavanelli Giulia	50,28	
48. Ascari Zuriella	50,15	
49. Sarzi Sartori Fernanda	50,06	
50. Andreani Adele	49,60	
51. Martani Maria	49,57	
52. Masotti Nella	49,55	
53. Malocchi Norma	49,54	
54. Simoni Piera	49,48	
55. Ghizzi Nerina	48,76	
56. Meneghel Lucia	48,66	
57. Bonazzi Anna	48,37	
58. Carl Milena	48,18	
59. Mozzini Narcisa	47,96	
60. Artigiani Clementina	47,49	
61. Fontanini Igea	47,08	
62. Testoni Lina	47	
63. Lanari Evelina	46,93	
64. Cavalli Carolina	46,62	
65. Foroni Vittoria (per età)	46,08	
66. Parodi Lorenzina	46,08	
67. Bernardelli Mafalda	46,02	
68. Marocchi Ariade	45,94	
69. Monari Iole	45,71	
70. Sencini Maria Zaira	45,36	
71. Pietrosanti Albania	44,90	
72. Melli Gina	44,77	
73. Maddi Erminia	44,55	
74. Buttarelli Francesca	43,91	
75. Vagni Rita	42,85	
76. Bonvini Elda	42,77	
77. Della Riva Ines	42,58	
78. Morselli Lidia	42,55	
79. Bellone Domenica	42,29	

80. Pari Delfina	punti	42,05	su 100
81. Baldissara Evelina		41,97	
82. Troni Bianca		41,57	
83. Dalloli Rosa		41,32	
84. Piretti Iolanda		41,24	
85. Righi Flora		40,87	
86. Mortoni Palma		40,67	
87. Medena Maria		40,49	
88. Marini Evangelina		39,78	
89. Melchiorri Irice		39,14	
90. Trentini Franca		39,08	
91. Magnani Francesca		37,67	
92. Carmeli Neva		37,47	
93. Anselmi Margherita		37,35	
94. Borgatti Maria		36,68	
95. Grassi Bruna		36,18	
96. Fanti Rina		35,67	

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia, bandito con decreto 30 dicembre 1950, n. 1036;

Viste le preferenze espresse, in domanda, relativamente alle sedi poste a concorso, dalle concorrenti risultate vincitrici di condotta,

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 19 n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Penna Rosa Lidia: Gouto (Solarolo);
2. Lodi Rizzini Clara: Bagnolo San Vito (San Biagio);
3. Pavarina Santina: Ostiglia;
4. Ghidelli Maria: Suzzara (Tabbellano);
5. Braccaioli Erina: Viadana (Santa Maria);
6. Bini Emma: Solferino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: JANNONI

(3286)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 19225 del 31 luglio 1947, relativo al bando di concorso a posti di condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946 nei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Vittoria;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe:

1. Cirrito Francesco	punti	110,445
2. Vassallo Pasquale		108,700
3. Gagliardo Filippo		101,850
4. Calderone Antonino		96,621
5. Colombrita Filippo		95,643
6. Tarantino Giovanni		95,547
7. Ragusa Calogero		94,025

	punti
8. Raiti Francesco	93,009
9. Cona Angelo	89,289
10. La Spina Francesco	88,279
11. Nasello Carmelo	85,875
12. Valenti Alfonso	85,363
13. Crisci Giovanni	84,911
14. Cernigliaro Alberto	84,716
15. Parlato Giuseppe	83,552
16. Campo Giuseppe	82,927
17. Salerno Salvatore	80,850
18. Sardo Ettore	78,927
19. Canale Alessandro	78,729
20. La Rosa Ignazio	78,593
21. Parolini Sergio	77,825
22. Doizelli Francesco	77,675
23. Campo Giorgio	77,043
24. Patti Giuseppe	76,281
25. Emanuele Giuseppe	74,668
26. Di Lapi Antonino	74,062
27. Magnani Antonio	68,750
28. Patanè Mario	66,851
29. Nicotra Domenico	66,758
30. Del Campo Francesco	64,843
31. Castiglione Francesco	62,025
32. Nanfro Angelo	59,025
33. Mangiameli Antonio	59,000
34. Algozzino Antonino	57,895
35. Motta Salvatore	56,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica e Vittoria.

Ragusa, addì 23 giugno 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto n. 14965 di pari data relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1946;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori sulla base delle preferenze indicate, per i posti messi a concorso, dai candidati secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che il dott. Sardo Ettore, il quale risulta agli atti essere invalido di guerra, beneficia della legge 1° agosto 1921, n. 1312 riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, la cui applicabilità nella fattispecie è stata confermata con recente parere del Consiglio di Stato riportato nella circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 18 del 28 febbraio 1951;

Che, pertanto, debbesi riservare al predetto invalido dott. Sardo Ettore, fra le condotte veterinarie messe a concorso, quella di Modica, la cui non unicità per posti analoghi esistenti nell'organico di esso comune di Modica, comporta la necessità di tenere presente la percentuale prevista per gli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 24, 55 e 81 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in epigrafe, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate e vacanti al 30 novembre 1946:

Cirrito Francesco: condotta veterinaria di Vittoria;
Sardo Ettore: condotta veterinaria di Modica;
Vassallo Pasquale: condotta veterinaria di Comiso;
Gagliardo Filippo: condotta veterinaria di Ispica;
Calderone Antonino: condotta veterinaria di Chiaramonte Gulfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica e Vittoria.

Ragusa, addì 23 giugno 1952

Il prefetto: ADAMI

(3282)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1951, n. 2353 Div. san., con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Viterbo alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 7 marzo 1952, n. 58;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in epigrafe:

	punti
1. Leonori dott. Igino	61,856
2. Siena dott. Biagio	55,494
3. Sarchioni dott. Giuseppe	50,414
4. Moschini dott. Amerigo	49,077
5. Carrocci dott. Benedetto	48,852
6. Lunardini dott. Michele	46,398
7. Micheli dott. Felicino	44,082
8. Catteruccia dott. Pietro	43,376
9. Severi dott. Gino	41,759
10. Galli dott. Ermenegildo	40,224
11. Lopane dott. Tullio	40,140
12. Gentili dott. G. Battista	38,601

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 27 giugno 1952

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1951, n. 2353 Div. san., con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Viterbo alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 19 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 7 marzo 1952, n. 58;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1952, n. 2553, Div. 3ª san., con il quale viene approvato la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Leonori dott. Igino: Grotte di Castro-Consorzio Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Gradoli, Onano;
2) Siena dott. Biagio: Valentano-Consorzio Valentano, Piansano Latera;
3) Sarchioni dott. Giuseppe: Vasanello-Consorzio Vasanello, Gallese, Bomarzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 27 giugno 1952

p. Il prefetto: TOSARONI

(3281)

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per i posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di Anzio, Poli, Montecompatri e Segni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, come appresso specificato:

1. Silvestris Salvatore	punti	59,470
2. Allemanni Antonio	»	56,825
3. Mancuso Salvatore	»	51,910
4. Gramigna Pasquale	»	51,640
5. Colesanti Aldo	»	51,140
6. Ramacciotti Tiziano	»	50,020
7. De Florio Raffaele	»	48,215
8. Muto Gennaro	»	47,970
9. Salerno Salvatore	»	47,720
10. Bocchicchio Arturo	»	47,670
11. Rivarossa Angelo	»	47,520
12. Pellegrino Guido	»	46,390
13. Ballarati Enrico	»	45,480
14. Benedetti Corrado	»	44,615
15. Di Renzo Luigi	»	44,605
16. Tardioli Alfonso	»	44,305
17. Cocciante Francesco	»	43,530
18. Crescenzi Mario	»	42,670
19. Trombettoni Virgilio	»	42,550
20. Monaco Mitilio	»	41,920
21. Parrelli Giuseppe	»	40,940
22. Mastrodicasa Angelo	»	40,780
23. Formica Filippo	»	40,360
24. Altezza Piero	»	38,610
25. Cannavò Rosario	»	37,340
26. Airoidi Mario	»	36,750
27. Mecca Raffaele	»	36,380

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 30 giugno 1952

p. Il prefetto: DI NAPOLI

II. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1951, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami, per i posti vacanti di veterinario condotto nei comuni di Anzio, Poli, Montecompatri e Segni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto prefettizio n. 602384 Div. vet. del 30 giugno 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suindicato, come sotto specificato:

1. Silvestris Salvatore: Anzio;
2. Allemanni Antonio: Montecompatri;
3. Mancuso Salvatore: Segni;
4. Gramigna Pasquale: Poli;

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 4 luglio 1952

(3402) p. Il prefetto: DI NAPOLI

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 22 febbraio 1952, n. 10908, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1949, e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Sale Langhe e Valgrana sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte mediche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Carlone Elisa: condotta comunale di Sale Langhe;
Pompili Dina: condotta consorziale Valgrana-Montemala con sede in Valgrana.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 23 giugno 1952

(3273) Il prefetto: JAONNIN

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 93°

Roma - Mercoledì, 23 luglio 1952

N. 169

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
Anno L. 8024 - Semestre L. 4516 - Trimestre L. 2516 - Un fascicolo L. 40; Estero: il doppio

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana è di L. 100 per gli annunci giudiziari e di L. 200 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 300 per gli annunci giudiziari e di L. 500 per gli altri annunci. Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 32 o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza alla Libreria dello Stato in Roma, dove essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato, indicando nel retro del certificato di allibramento lo scopo dell'invio. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblea possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Agli effetti del Decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%. Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale del 4%, comprensiva di quella per quietanza.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/o postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* ».

L'Ufficio di Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

Le Inserzioni si ricevono presso la Libreria dello Stato — Roma (Ufficio Inserzioni — Palazzo Ministero delle Finanze, Telefono 481.884). Le somme da inviare per pagamento delle inserzioni e degli abbonamenti, debbono essere versate sul conto corrente postale 1/2640, osservando le norme sopra descritte. — Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 48 r — Napoli, via Chiala n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

COMMERCIALI

MANIFATTURE TESSILI MEDITERRANEE - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Firenze, via Pistoiese n. 221
Capitale L. 23.500.000 versato

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 9 agosto 1952, alle ore 9, presso lo studio dei notari Malenotti-Calogero, via Vecchietti n. 9 - Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Sostituzione di un consigliere di amministrazione dimissionario;
3. Modifica dello statuto sociale;
4. Varie ed eventuali.

Occorrendo, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione nello stesso luogo, alla stessa ora il giorno 12 agosto 1952.

1235 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

ISTITUTO FINANZIARIO COMMERCIALE - SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Roma

In parziale replica della seconda convocazione e a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 18 del giorno 31 luglio 1952, presso lo studio del notaio dott. Marco Panvini Rosati in piazza Adriana n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza abbiano depositato le azioni nella cassa sociale.

Roma, 22 luglio 1952

1241 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ PER AZIONI

CASA AGRICOLA FRATELLI BONVICINI & FIGLIO di Massalombarda di Ravenna

Sede legale in Cesena, via Aldini n. 4
Capitale sociale sottoscritto e versato L. 3.500.000

Convocazione di assemblea

I soci della Società per Azioni Casa Agricola Fratelli Bonvicini e Figlio da Massalombarda sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Cesena, via Aldini n. 4 (studio avv. Turchi Gino) per il giorno di sabato 23 agosto 1952, alle ore 16, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- 2) Nomina del Collegio sindacale;
- 3) Autorizzazione al presidente del Consiglio di proporre un concordato in sede fallimentare ai creditori;
- 4) Varie ed eventuali.

Qualora l'assemblea non riuscisse valida in tale convocazione, per mancanza del numero legale, quella di seconda convocazione si terrà il giorno di sabato 6 settembre 1952, alle ore 16 nello stesso locale per discutere lo stesso ordine del giorno. In tale caso l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Forlì, 14 luglio 1952

1220 (A pagamento).

Il presidente: avv. Turchi Gino.

DALL'ORSO - MOBILI E ARREDAMENTI METALLICI

Società per Azioni

Sede in Genova — Capitale L. 5.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 agosto 1952, ad ore 10, in Genova, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1951;
2. Relazioni del Consiglio e dei sindaci;
3. Nomina alle cariche sociali;
4. Varie.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno 11 agosto successivo, stesso luogo ed ora.

1221 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

« SUDITALIA » - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Napoli, via Mergellina n. 170
(presso lo studio del dott. Luigi Guarino)
Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 12 agosto 1952, alle ore 10, in prima convocazione presso l'ufficio provvisorio della Società in Napoli alla via Marconi n. 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1951 con il relativo conto profitti e perdite;
4. Nomina degli amministratori e dei sindaci per il triennio 1952-1954;
5. Designazione del presidente del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno provare la loro identità in base alle risultanze del libro dei soci. Occorrendo una seconda convocazione, questa s'intende fissata, fin da ora, per il giorno di mercoledì 13 agosto 1952, stessa ora e stesso luogo.

Napoli, 19 luglio 1952

1233 (A pagamento).

Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ PER AZIONI**IMMOBILIARE VALLE GIULIA - ALESSANDRIA**

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria della S.p.A. Immobiliare Valle Giulia che sarà tenuta, per le ore 9 del giorno 8 agosto 1952, in Genova, via XX Settembre n. 31/9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1951 e relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Varie.

1239 (A pagamento).

Un amministratore: (firma illeggibile).

SOCIETÀ PER AZIONI**OFFICINE MERIDIONALI G. BIGLIA & C. - NAPOLI**

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria della S.p.A. Officine Meridionali G. Biglia & C., che sarà tenuta, per le ore 15 del giorno 8 agosto 1952, presso la sede amministrativa della Società sita in Genova, via Ippolito d'Aste n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1951 e relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative conseguenziali;
2. Varie.

p. Il Consiglio d'amministrazione: (firma illeggibile).
1240 (A pagamento).

« A.S.S.I. »

Anonima Sfruttamento Sottosuolo Italiano - Società per Azioni
Sede in Roma, piazza dell'Unità n. 40
Capitale sociale L. 2.000.000

Convocazione di assemblea

I signori soci della Società A.S.S.I. sono convocati in assemblea generale straordinaria in prima convocazione il giorno 7 agosto 1952, alle ore 11, ed in seconda convocazione il giorno 8 agosto 1952, stessa ora, presso la sede sociale di piazza dell'Unità n. 40, allo scopo di discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;
2. Modifica degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 dello statuto sociale;
3. Varie ed eventuali.

Roma, 19 luglio 1952

p. A.S.S.I.: Il consigliere delegato: (firma illeggibile).
1243 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI CALTANISSETTA

Sede in Caltanissetta

Convocazione di assemblea

I soci della Banca Popolare di Caltanissetta sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 agosto 1952, alle ore 10,30, nei locali della sede sociale in Caltanissetta, piazza Garibaldi nn. 85-87, ed occorrendo una seconda convocazione, per il giorno 24 agosto 1952, alla stessa ora e nei suddetti locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 1952; relazione del Consiglio di amministrazione; rapporto dei sindaci; deliberazioni relative;
2. Assegnazione degli utili conseguiti;
3. Rinnovazione parziale del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 34 dello statuto;
4. Varie ed eventuali.

Il presidente: avv. Ferdinando Trigona Floresta.
1245 (A pagamento).

FABBRICA CIOCCOLATO « LA TORINESE »**Società per Azioni**

Sede in Padova — Capitale sociale L. 1.000.000

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 8 agosto 1952, alle ore 16, in Padova, via Trieste n. 33, presso la sede sociale, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale per quanto ha riferimento all'amministrazione e sostituzione del Consiglio di amministrazione con un amministratore unico;
2. Modifica dell'art. 19 dello statuto sociale.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, questa è sin d'ora fissata per il giorno 12 agosto 1952, nello stesso luogo ed alla stessa ora della prima convocazione.

Il consigliere delegato: (firma illeggibile).
1248 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TORINO**

Div. X - N. 3837

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza 25 giugno 1940 della Società Cartiera Subalpina L. Sertorio & C., corredata da progetto in data 15 maggio 1940 a firma ing. Luigi Rabaioli, intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla Dora Riparia in comune di Chiusa San Michele (Torino) medi moduli 106 per produrre sul salto di metri 11,35 la potenza nominale di CV. 1604 per produzione di energia elettrica;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono presentate opposizioni;

Ritenuto che la competenza della derivazione è stata determinata in moduli 108 atti a produrre sul salto di metri 11,35 la potenza nominale di CV. 1634,40 pari a Kw. 1202;

Che la suddetta domanda 25 giugno 1940 della Società Cartiera Subalpina L. Sertorio & C. passò al sig. Thesia Enea fu Marco giusta dichiarazione 21 marzo 1944 delle parti interessate;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Thesia Enea in data 25 settembre 1944 presso l'Ufficio del Genio civile di Torino, repertorio n. 6633, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Visti i voti 16 aprile 1941, n. 702 e 30 marzo 1942, n. 680 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota 9 giugno 1941, n. 443 del Ministero delle Corporazioni, ora Ministero dell'Industria e del Commercio;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso al sig. Thesia Enea fu Marco di derivare dalla Dora Riparia in comune di Chiusa S. Michele (Torino) moduli massimi 140 e medi 108 atti a produrre sul salto di metri 11,35, la potenza nominale media di Kw. 1202.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 25 settembre 1944, da intendersi rettificato nel senso che:

a) il canone annuo, dovuto improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, è di L. 788.512 (settecentottantotomilacinquecentododici) in ragione di L. 656 per Kw. ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8, restando inteso che qualora l'impianto ancorché non completamente ultimato, entri in funzione prima di detto termine, dalla data di entrata in funzione, totale o parziale, dell'impianto stesso, decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuale;

b) la cauzione è di L. 394.256 (trecentonovantaquattromiladuecentocinquantesi) pari a mezza annata del canone di cui sopra alla lettera a) di cui:

1) L. 9826,35 (novemilaottocentoventisei e centesimi trentacinque) giusta la quietanza n. 62, in data 21 luglio 1944, n. 324086 di posizione, della Sezione di Tesoreria provinciale di Torino, contabilità speciale per il servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, citata nell'art. 13, lettera a), del disciplinare 25 settembre 1944;

2) L. 88.737,65 (ottantotomilasettecentotrentasette e centesimi sessantacinque) giusta la quietanza n. 1288, in data 21 aprile 1948, n. 329679 di posizione della Sezione di Tesoreria provinciale di Torino, contabilità speciale per il servizio depositi della Cassa depositi e prestiti;

3) L. 295.692 (duecentonovantacinquemilaseicentonovantadue) giusta la quietanza n. 94, in data 28 luglio 1949, n. 332.852 di posizione, della sezione di Tesoreria provinciale di Torino, contabilità speciale per il servizio depositi della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato ai capitoli degli esercizi finanziari futuri in cui dovrà essere riscosso, corrispondenti al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 novembre 1949

EINAUDI

Tupini — Vanoni.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1950
Registro n. 9 LL. PP., foglio n. 348

Ufficio del Genio Civile di Torino

ESTRATTO DISCIPLINARE

n. 6633 di repertorio in data 25 maggio 1944.

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Dora Riparia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(Omissis).

Infine la ditta concessionaria lascerà defluire nella Dora Riparia a valle della sua presa la competenza utilizzata delle Bealere sottese di Rivoli e Caselletto o quell'altra competenza che sarà stabilita dal Ministero dei LL. PP. in sede di riconoscimento di antico diritto.

Art. 14.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai comuni rivieraschi di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione sarà

dalla ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a HP. 60 da consegnarsi alla officina di produzione.

Resta fissato in due anni dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la ditta concessionaria ed i Comuni di cui deve essere data comunicazione al Ministero dei LL. PP. il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta comprese le quote per interessi e per ammortamenti saranno determinati dal Ministero dei LL. PP. sentito il Consiglio superiore ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 15.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei Comuni di Chiusa S. Michele e S. Ambrogio compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione e fuori del territorio della Provincia di Torino per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285 circa il sovracanone che a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposto a favore degli enti locali stabilendosi anche il riparto dello stesso, sovracanone fra gli enti medesimi giusta le su citate disposizioni.

Art. 16

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le altre prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Torino, 10 luglio 1952

L'ingegnere dirigente: Antonio Fassio.

1142 (A pagamento).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

Div. X - Prot. N. 5563

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto prefettizio 5 giugno 1907, n. 6612, con il quale fu concesso al comune di Valdobbiadene di derivare dalla sorgente del Mistro Momo in località « Fra di Pieve » nel comune stesso moduli 0,02 per l'alimentazione idrica della frazione di Bigolino e delle località Buse, Villanova, S. Giovanni e Boschi;

Vista l'istanza 29 dicembre 1938 con cui il predetto Comune ha chiesto il rinnovo della concessione, scaduta il 4 giugno 1937; (Omissis).

Sentito il Ministero delle Finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti di terzi è concesso al comune di Valdobbiadene la rinnovazione dell'utenza di cui al D. P. 5 giugno 1907, n. 6612, di derivare dalla sorgente del Mistro Momo in località « Fra di Pieve » nel Comune stesso, moduli 0,03 di acqua per l'alimentazione idrica della frazione di Bigolino e delle località Buse, Villanova, S. Giovanni e Boschi.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 5 giugno 1937, giorno successivo alla data di scadenza di quella originaria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 7 aprile 1950 e verso il pagamento del canone annuo di L. 12 fino al 31 dicembre 1946, di L. 120 dal 1° gennaio 1947 al 31 di-

cembre 1948 e di L. 480 dal 1° gennaio 1949 in poi, nelle misure minime ammesse dalle successive disposizioni di legge.

(Omissis).

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Treviso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 1951

p. Il Ministro: Camangi.

Ufficio del Genio Civile di Treviso
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

n. 10372 di rep. in data 7 aprile 1950 riguardante la rinnovazione della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente « Mistròmomo » chiesta dal comune di Valdobbiadene con istanza 29 dicembre 1938.

Art. 3.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del Comune concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della sorgente Mistròmomo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Treviso, 3 luglio 1952

1140 (A pagamento). L'ingegnere capo: (firma illeggibile).

COMUNE DI VILLAVALLELONGA
(Provincia dell'Aquila)

AVVISO DI ESEGUITA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA,
per la vendita di n. 1670 e di n. 1030 piante di alto fusto di faggio radicate nel primo e nel secondo lotto del bosco « Aceretta ».

Il sindaco visto che in seguito a due distinti esperimenti d'asta tenutisi in questo Ufficio addì 16 luglio 1952, per la vendita di due lotti boschivi venne deliberata la provvisoria aggiudicazione come segue:

a) per la somma di L. 12.000.000 le n. 1670 piante di alto fusto di faggio radicate nel primo lotto del bosco « Aceretta »;

b) per la somma di L. 13.000.000 le n. 1030 piante di alto fusto di faggio radicate nel secondo lotto del bosco « Aceretta »;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato; rende noto che il termine utile per migliorare in grado di ventesimo i prezzi suindicati scadrà alle ore 18 del giorno 11 agosto 1952. Le offerte dovranno pervenire a questo ufficio accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito cauzionale provvisorio e dai documenti prescritti nell'avviso d'asta in data 21 giugno 1952. Presentandosi in tempo utile offerte ammissibili, nel giorno che sarà indicato con altro avviso si procederà a nuovo e definitivo incanto sui prezzi così migliorati. Mancando invece legali offerte di miglioramento, l'aggiudicazione resterà definitiva a favore dei primi e provvisori deliberatari.

Villavallelonga, 18 luglio 1952

Il sindaco: Francescantonio Giancursio.

1250 (A pagamento). Il segretario: Davide Auci.

COMUNE DI BRIENZA
(Provincia di Potenza)

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione della fognatura e di sistemazione stradale dell'abitato

Il sindaco in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 1952, vistata dalla Prefettura il 1° luglio stesso anno al n. 16788 div. 4/1; rende noto che il giorno 9 agosto 1952, alle ore undici, nell'ufficio comunale, davanti al sindaco od a chi per esso avrà luogo, pubblico unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori sopra indicati, il cui progetto è stato redatto dagli ingegneri Carmelo e Giuseppe Brigante in data 28 dicembre 1951.

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, di cui all'art. 73 lettera C del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e sotto l'osservanza di tutte le norme e modalità contenute nel regolamento stesso.

L'importo presunto dei lavori a base d'asta è di L. 8.800.000 (lire ottomilionottocentomila) oltre L. 1.200.000 (unmilione duecentomila) a disposizione dell'Amministrazione.

Per prendere parte alla gara ciascuno concorrente dovrà far pervenire in piego sigillato raccomandato a questo ufficio, non più tardi del giorno precedente a quello suddetto e cioè entro il

giorno 6 agosto 1952, i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

1) certificato di idoneità da rilasciarsi dal competente Ufficio del Genio civile;

2) certificato penale generale;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato di iscrizione all'albo degli appaltatori;

5) dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle cave ecc., nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

6) quietanza comprovante l'avvenuto versamento presso la tesoreria comunale della cauzione provvisoria di L. 400.000 (quattrocentomila);

7) l'offerta redatta su carta da bollo da L. 32. Essa dovrà contenere l'indicazione del ribasso così in cifre come in lettere sotto pena di nullità, e dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Si avverte che trascorso il termine di presentazione anzidetto non sarà ritenuta valida nessuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, nè sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Si avverte anche che per nessun motivo sarà accettata la presentazione di offerte « brevi mani ».

I documenti di cui ai n. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'asta. Le società anonime ed in accomandita per azioni, le cooperative e loro consorzi che intendono concorrere devono presentare:

1) lo statuto sociale;

2) copia autentica quando non risulta dallo Statuto, della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale venne designato il direttore dei lavori e l'unico rappresentante della società, a tutti gli effetti dell'art. 6 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

3) i certificati di moralità, penali e di idoneità del Direttore e dei lavori eseguiti in conformità dell'art. 2 del vigente capitolato generale stampa;

4) per le società anonime ed in accomandita per azioni: un certificato della cancelleria del Tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento, per le cooperative e loro consorzi: il certificato di regolare iscrizione nei registri prefettizi. Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 6 del citato regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di qualsiasi natura, sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto. Sul piego od involucro contenente l'offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: « Offerta per la gara del giorno 7 agosto 1952 ore 11, relativa all'appalto dei lavori di costruzione della fognatura e sistemazione stradale nell'abitato ». Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, il quale nessun reclamo potrà avanzare qualora, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione, in tempo utile.

Salve ed impregiudicate le decisioni dell'Amministrazione comunale, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente nei riguardi dell'amministrazione stessa. Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno offerte almeno di due concorrenti. In caso di ribassi eguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. Il sindaco si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione. La cauzione definitiva è stabilita nella misura di un ventesimo dell'importo netto di appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti. Tutte le spese relative all'appalto di cui trattasi (asta, contratto, diritti I.G.R., imposta di consumo, assicurazioni, ecc.) niuna esclusa, saranno a totale carico dell'appaltatore. Entro otto giorni dall'avvenuta aggiudicazione dovrà stipularsi regolare contratto, sotto pena di decadenza, per cui all'Amministrazione resta sempre salva la facoltà di far propria la cauzione provvisoria, di cui al n. 6 e quindi procedere al riappalto in danno, salvo l'azione per danni e spese. Tutti gli atti inerenti i lavori sopra indicati sono ostensibili presso la segreteria di questo Comune nelle ore di ufficio.

Brienza, 17 agosto 1952

Il sindaco: Antonio Viggiano.

1253 (A pagamento). Il segretario comun. reg.: Alberto Milone

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO ASSEgni BANCARI

Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria con decreto 7 luglio 1952 ha pronunciato l'ammortamento degli assegni bancari circolari: n. 172590/3587 del Banco di Napoli emesso dal Banco del Sud sede di Catania per l'importo di L. 150.000 in data 24 giugno 1952 ed intestato a Belfiore Agatino; n. 292144/3379 del Banco di Napoli emesso dal Banco del Sud sede di Catania di L. 100.000 in data 10 giugno 1952 intestato a Belfiore Agatino; assegni di conto corrente n. 0232240 per l'importo di L. 250.000 a firma di Saitta Rosario intestato a Romeo Pasquale; n. 0382480 per l'importo di L. 150.000 a firma di D'Anna Salvatore ed intestato a Romeo Pasquale entrambi da libretti conto correnti della Cassa Centrale di Risparmio per le Provincie Siciliane Vittorio Emanuele, sede di Acireale; autorizzandone il pagamento decorso quindici giorni dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo opposizione.

Reggio Calabria, 9 luglio 1952
 1224 (A pagamento). Il cancelliere: Lo Presti.

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE

Con decreto in data 17 luglio 1952 il pretore di San Severo ha disposto l'ammortamento dell'assegno circolare n. 9939168 per L. 100.000 emesso dalla Banca Popolare Cooperativa di San Paolo Civitate in data 27 giugno 1952 a favore di Cipriani Alfonso, ed ha autorizzato la Succursale di San Severo del Credito Italiano di pagare il detto assegno a Cipriani Belmonte Vito fu Alfonso dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché nel frattempo non faccia opposizione il detentore.

1225 (A pagamento). Avv. Vincenzo Santagata.

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO

Con decreto 17 luglio 1952 il pretore di Milano ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno bancario di L. 40.000 (quarantamila) n. 580937 tratto sul Credito Italiano sede di Milano, agenzia n. 5, ordinandone il pagamento al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Milano, 17 luglio 1952
 1226 (A pagamento).

CAMBIAMENTO DI NOME

Raffa Giuseppe fu Antonio residente in Spadafora, in data 12 aprile 1951, ha presentato istanza al procuratore generale della Repubblica di Messina per ottenere il cambiamento del nome dell'adottata Italia Creta, per effetti dell'adozione Raffa Italia, in quello di Rita Flavia Raffa.

Invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione nei termini di legge.

1227 (A pagamento). Raffa Giuseppe.

AMMORTAMENTO ASSEgni CIRCOLARI

Il presidente del Tribunale di Genova con decreto in data 9 luglio 1952, ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti assegni circolari: 1) n. 798802/3 di L. 100.000; 2) n. 970442/1 di L. 200.000; 3) n. 970443/1 di L. 200.000, tutti emessi il 21 dicembre 1951 dalla Banca Commerciale Italiana sede di Bolzano all'ordine di Stefano Nicolini, autorizzando il pagamento di detti assegni trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salve opposizioni.

1228 (A pagamento). Il cancelliere: La Rosa.

AMMORTAMENTO ASSEgni BANCARI

Il presidente del Tribunale di Roma con decreto in data 14 luglio 1952 ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti assegni bancari emessi sulla sede di Roma della Banca d'America e d'Italia dalla Commissione Americana e per gli Scambi culturali con l'Italia all'ordine del sig. Peter A. Bertocci: 1) n. 6350 del 15 maggio 1952 di L. 472.222; 2) n. 6473 del 22 maggio 1952 di L. 37.741; 3) n. 6474 del 22 maggio 1952 di L. 5.009, fissando il termine di quindici giorni dalla presente pubblicazione per fare opposizione.

Roma, 22 luglio 1952
 1236 (A pagamento). Avv. Antonio Zanchini.

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Con decreto 27 giugno 1952 il pretore di Rovereto ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare serie B n. 057.722, emesso il 31 marzo 1952 dalla Banca di Trento e Bolzano - Filiale di Rovereto, all'ordine Grossa Luigi, autorizzandone il pagamento entro quindici giorni dalla presente pubblicazione, in mancanza di opposizione.

1229 (A pagamento). Avv. Gino Pedò.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Con sentenza del Tribunale di Patti 20 giugno 1952, registrata al n. 251, vol. 50, dell'Ufficio registro di Patti, è stata dichiarata l'assenza di Costanzo Giuseppe fu Francesco e fu La Guidara Maria, nato il 18 marzo 1889 in Montagna Reale.

Patti, 4 luglio 1952
 1230 (A pagamento). Il cancelliere: Giuseppe Viante.

CAMBIAMENTO DI NOME

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha autorizzato in data 4 luglio 1952 la pubblicazione della domanda con cui Marsali Attilio di Vigevano (Pavia) chiede nell'interesse della sua figlia minore Maria, nata a Vigevano il 14 agosto 1933, il cambiamento del nome in quello di « Flavia ». Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nei modi e termini di legge.

1232 (A pagamento).

AMMORTAMENTO ASSEGNO

Ammortamento assegno serie H, n. 5.351.657 emesso il 14 novembre 1951 dalla Cassa di Risparmio di Firenze sull'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane a favore di Mosti Rodolfo, importo lire centomila. Il pretore di Firenze ne ha pronunciato l'ammortamento e il pagamento al ricorrente, quindici giorni dopo la presente pubblicazione, salvo opposizione.

1242 (A pagamento). Piero Del Bene.

AMMORTAMENTO CAMBIALE

Con decreto del Tribunale di Roma 12 luglio 1952 è stato dichiarato l'ammortamento della seguente cambiale smarrita, 20 maggio 1952 al 20 novembre 1952 L. 500.000, all'ordine di Cernilli Desdemona, a firma Colaiani Antonio Amministratore unico della società Ariete, domiciliato in Roma viale Arrigo Boito n. 44, garantita con ipoteca iscritta alla Conservatoria di Roma il 24 maggio 1952 al n. 20877.

1244 (A pagamento). Avv. Carlo Lombardini.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza 23 giugno 1952 il Tribunale di Padova ha dichiarato la morte presunta, siccome avvenuta per tutti nel 30 settembre 1901, di Grigolon Eleonora di Pietro e di Bisello Chiara, nata a Camposanmartino il 14 luglio 1876; di Ontini Riccardo di ignoti, nato a Padova il 20 febbraio 1874; e, infine, di Ontini Emma Virginia di Riccardo e di Grigolon Eleonora, nata a Curtarolo l'8 agosto 1899, tutti emigranti in Brasile nel gennaio 1901.

1246 (A pagamento). Avv. Girolamo Rosa.

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Con sentenza del Tribunale civile e penale di Verona in data 26 giugno 1952 n. 378 R. S. è stata dichiarata la morte presunta di: Colombo Ferruccio fu Luigi e fu Passerini Adalgisa nato a Mantova il 23 aprile 1889 e determinata al 12 settembre 1923 il giorno cui risalgono le ultime notizie.

Verona, 16 luglio 1952
 1247 (A pagamento). Avv. Franco Pistoso.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Con sentenza del Tribunale di Trani emessa in Camera di consiglio della Prima sezione in data 3 giugno 1952 è stata dichiarata l'assenza di Palomba Francesco di Giuseppe e di Tagliente Maria nato a Bitetto il 2 marzo 1912 e residente in Molfetta, a far data dal 1° febbraio 1948.

1219 (A credito - Campione civile n. 15689).

(1ª pubblicazione)

DICHIARAZIONI DI MORTE PRESUNTA

pubblicate gratuitamente ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320

Presso i Tribunali sottoindicati sono stati inoltrati ricorsi per ottenere la dichiarazione di morte presunta dei seguenti nominativi. Chiunque abbia notizie degli scomparsi è invitato a farle pervenire al competente Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Numero della inserzione	TRIBUNALE COMPETENTE	GENERALITÀ E DOMICILIO DELLO SCOMPARSO	NOTIZIE IN MERITO ALLA SCOMPARSA
1053	Napoli	Caruso Giuseppe fu Angelo e Giordano Enrichetta, nato a Napoli il 12-12-1911	Militare, scomparso in Russia il 19-12-1942
1054	Modena	Leonardi Luigi di Celso e di Mosconi Clementa, nato a Fiorano Modenese il 12-12-1916	Militare 213° Autotrasporti 3ª Div. Celere, scomparso in Russia dal 14-12-1942
1055	Parma	Gemini Renato, nato a Reggio Emilia il 9-9-1910	Militare, scomparso in Russia nel novembre 1942
1056	Forlì	Bertozzi Pietro fu Giulio e di Gori Silvana, nato a Mercato Saraceno il 12-1-1899	Militare, scomparso in A. S.
1057	Lucca	Lucchesi Urano fu Paolino, nato a Viareggio il 13-11-1926, ivi residente	Catturato dai tedeschi nell'agosto 1941
1058	San Remo	Degterewa Lidia, cittadina russa	Scomparsa nel luglio 1945 in Germania, durante la ritirata russa
1059	Treviso	Rigolin Giulio fu Matteo	Militare, scomparso a Popowka (Russia) il 21-1-1943
1060	Mondovì	Blengini Antonio fu Luigi	Capitano d'aviazione, scomparso il 10-5-1943
1061	Pinerolo	Marengo Cesare fu Giovanni e fu Vanzetti Domenica, nato a Castagnole Piemonte il 15-2-1919	Militare, scomparso in Russia il 3-1-1943
1062	Cuneo	Assiolo Luigi di Carlo e di Barucchi Agostina, nato a Tenda il 24-5-1914, ivi residente	Caporale 1° Rgt. Alpini, scomparso in Russia seconda quindicina gennaio 1943
1063	Modena	Caselli Vincenzo fu Giuseppe e di Bonucchi Caterina, nato a Pavullo il 19-10-1914	Catturato dai tedeschi nel settembre 1944
1064	Saluzzo	Rinaudo Angelo fu Michele e di Maccagno Giovanna, nato a Villafranca Piemonte il 6-7-1921, residente a Moretta	Militare 1ª Sez. Sanità Alpina, scomparso in Russia il 20-1-1943
1065	Lucca	Bertonelli Leonello fu Giuseppe, nato a Viareggio nel 1900	Deportato in Germania il 10-8-1944
1066	Id.	Prati Luciano Ginese di Anselmo e di Mocchi Leonina, nato il 10-12-1921	Militare 2° Rgt. Alpini, scomparso in Russia
1067	Id.	Pellegrini Alfredo fu Alessandro e di Fanucchi Rufrosina, nato a Bagni di Lucca il 9-2-1915	Serg. Magg 2° Rgt. Alpini, scomparso in Russia
1068	Vicenza	Pante Antonio fu Riccardo e di Nicoletti Maria, nato a Montebellio Maggiore il 7-4-1921	Scomparsa in Russia il 19-1-1943
1069	Id.	Crosara Paolo-Giuseppe fu Paolo e fu Mengato Giuditta, nato a Valdagno il 7-12-1919	Militare, scomparso in Russia prima decade dicembre 1942
1070	Milano	Spalenza Firmo di Luigi e di Garrioni Laura, nato ad Orzivecchi il 16-9-1915, residente ad Assago	Militare 216ª Comp. Cannoni Div. Alpina Tridentina, scomparso in Russia il 22-1-1943
1071	Id.	Giani Emilio di Luigi e di Tavazza Maddalena, nato a Buccinasco il 6-9-1912, residente ad Assago	Militare Comp. Mortai da 81 del 38° Rgt. Fanteria, scomparso in Russia il 21-1-1943
1072	Catania	Gulisano Salvatore fu Prospero e di Catania Rosa, nato a Centuripe il 15-3-1920	Scomparsa
1073	Id.	Manola Luciano di Vincenzo e fu Caruso Carmela, nato a Catania il 22-1-1898	Scomparsa
1074	Firenze	Mattersdorfer Alfredo fu Antonio e fu Spitzer Ernestina, nato a Fiume il 4-12-1885	Catturato dai tedeschi a Fiume nel febbraio 1944
1075	Id.	Rosi Luigi fu Raffaele e di Gagli Annunziata, nato a Giave il 7-10-1905, residente ad Impruneta	Catturato dai tedeschi il 1°-8-1944
1076	Id.	Solfi Vinicio di Giuseppe, nato a Firenze il 21-4-1914	Militare 47ª Squadriglia, scomparso in mare il 15-10-1942
1077	Trani	Lasorsa Leonardo fu Felice	Militare 19ª Comp. Milis Costiera, scomparso
1078	Roma	Pratesi Giuseppe fu Nestore e di Orlandi Margherita, nato a Roma il 28-3-1922	Militare, scomparso in Russia dal 12-12-1942
1079	Lucca	Bianchi Mario fu Alberto e di Ferrari Angelina, nato a Careggine l'8-9-1904, residente a Sillico	Prelevato dai partigiani il 9-5-1945
1080	Bergamo	Faletti Rglantina fu Nicola, nata a La Spezia	Scomparsa a seguito bombardamento aereo in Palermo nel 1941

BANCA DEL SUD (REGIONALE DELLA SICILIA)**Società Italiana per Azioni**

Sede sociale in Messina

Capitale L. 50.000.000 interamente versato - Riserve L. 2.350.299

Avviso di opzione per l'emissione di n. 15.000.000 di azioni da L. 10 nom. e di raggruppamento delle azioni da L. 10 nominali in azioni da L. 200 nominali.

Il Consiglio di amministrazione della Banca del Sud (Regionale della Sicilia), avvalendosi delle facoltà e delega conferitigli dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca stessa del 26 aprile 1952, a rogio dal notaio G. Battista Schirò, omologato dal Tribunale di Messina addì 24 giugno-4 luglio 1952, tenuto conto del nulla osta definitivo rilasciato dalla Banca d'Italia il 23 maggio 1952, ha deliberato:

1) di procedere all'aumento del capitale sociale da L. 50.000.000 (cinquantamiloni) a L. 200.000.000 (duecentomiloni) mediante emissione di n. 15.000.000 (quindicimiloni) di azioni di nominali L. 10 (dieci) ciascuna, godimento 1° gennaio 1952, e di offrirle in opzione agli attuali azionisti in ragione di tre azioni nuove per ognuna delle vecchie possedute, opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 2441 Codice civile.

Le azioni eventualmente rimaste non optate saranno offerte in seconda opzione, senza pubblicazione di ulteriore avviso, agli azionisti che ne abbiano fatto richiesta, presso la Direzione Centrale della Banca, all'atto dell'esercizio della prima opzione, in proporzione delle azioni nuove come sopra sottoscritte.

L'opzione, a L. 10 (dieci) per azione più L. 1 (una) per rimborso spese (totale L. 11), da versarsi immediatamente e per contanti all'atto della sottoscrizione, dovrà essere esercitata dal giorno 18 (diciotto) agosto 1952 al giorno 2 settembre 1952 inclusi, mediante presentazione dei vecchi titoli per la opportuna stampigliatura presso la sede sociale e direzione centrale della Banca in Messina, e presso le filiali della Banca stessa di Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, ritirando la ricevuta provvisoria del versamento. Trascorso il 2 settembre 1952 il diritto di opzione s'intenderà decaduto;

2) di procedere al raggruppamento delle azioni di nominali L. 10 (dieci) in altre di nominali L. 200 (duecento), godimento 1° gennaio 1952, in ragione di n. 20 (venti) azioni di nominali L. 10 (dieci) contro un'azione di nominali L. 200 (duecento).

Ai possessori di un numero di azioni di nominali L. 10 (dieci) inferiore a venti o non divisibile per venti sarà rilasciato un certificato frazionario di tanti ventesimi quante sono le azioni di nominali L. 10 (dieci) possedute e presentate per raggruppamento.

Alla richiesta di raggruppamento di cui sopra potrà provvedersi da parte degli azionisti a partire dal giorno 18 (diciotto) agosto 1952, richiesta da farsi esclusivamente presso la Direzione Centrale della Banca, alla quale dovranno consegnarsi i certificati azionari e le ricevute provvisorie, ritirati all'atto dell'esercizio dell'opzione di cui sopra.

Messina, 19 luglio 1952

p. Il Consiglio di amministrazione:

Il direttore centrale segretario del Consiglio:
Luigi Pighetti fu Federico nella qualità.

1252 (A pagamento).

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale del Tesoro

Si rende noto che sono state smarrite, per eventi bellici, le seguenti quietanze di deposito provvisorio in contanti, emesse dalla Tesoreria di Bengasi a favore della Cassa di Risparmio della Libia p/c di privati:

- n. 84 del 7 agosto 1931 di L. 36.000, De Luigi Ugo & F.;
- n. 461 del 17 gennaio 1934 di L. 18.000, De Luigi Ugo & F.;
- n. 80 del 27 luglio 1935 di L. 14.000, Dentale Antonio;
- n. 115 del 10 agosto 1935 di L. 18.000, Dentale Antonio;
- n. 441 del 2 aprile 1936 di L. 1800, Angioni Giorgio;
- n. 4 del 1° luglio 1936 di L. 15.000, Gasparetti Carlo;
- n. 75 del 13 agosto 1936 di L. 2000, Angioni Giorgio;
- n. 76 del 13 agosto 1936 di L. 2000, Angioni Giorgio;
- n. 157 del 26 settembre 1936 di L. 112, Angioni Giorgio;

n. 158 del 26 settembre 1936 di L. 448, Angioni Giorgio;
n. 344 del 16 febbraio 1937 di L. 13.700, Lo Surdo Guido;
n. 129 del 21 settembre 1937 di L. 16.000, Altorio Carmine;
n. 145 del 1° ottobre 1937 di L. 15.000, De Silvestri Angelo;
n. 215 dell'8 novembre 1937 di L. 11.000, De Silvestri Angelo;

n. 219 del 9 novembre 1937 di L. 972, De Silvestri Angelo;
n. 246 del 7 dicembre 1937 di L. 15.000, De Silvestri Angelo;
n. 265 del 16 dicembre 1937 di L. 16.500, Lo Surdo Guido;
n. 313 del 12 gennaio 1938 di L. 3750, De Silvestri Angelo;
n. 314 del 12 gennaio 1938 di L. 4000, De Silvestri Angelo;
n. 521 del 31 maggio 1938 di L. 42.682,50, Cavarra Paolo;
n. 523 del 5 giugno 1938 di L. 8000, Attardi Concetta;
n. 524 del 4 giugno 1938 di L. 8000, Attardi Concetta;
n. 525 del 4 giugno 1938 di L. 8000, Attardi Concetta;
n. 208 del 12 novembre 1938 di L. 6850, Da Col A. & V.;

n. 241 del 13 dicembre 1938 di L. 4200, Grimaldi Ignazio;
n. 262 del 7 gennaio 1939 di L. 9390,15, Cavarra Paolo;
n. 267 del 12 gennaio 1939 di L. 1400, Sturniolo Alfio;
n. 349 del 29 aprile 1939 di L. 8.837,70, Asta Vito;
n. 377 del 17 giugno 1939 di L. 28.681, Altorio Carmine;
n. 29 del 17 luglio 1939 di L. 7300, Altorio Carmine;
n. 32 del 20 luglio 1939 di L. 62.492,10, Altorio Carmine;
n. 38 del 1° agosto 1939 di L. 12.045, S. A. Ind. Freddo;
n. 155 del 20 febbraio 1940 di L. 3500, Berioli B. Renata;
n. 164 del 16 marzo 1940 di L. 8000, Altorio Adamo;
n. 192 del 18 aprile 1940 di L. 4019, Altorio Adamo;
n. 20 del 21 agosto 1940 di L. 9.310, S. A. Ind. Freddo;
n. 1 del 7 luglio 1941 di L. 24.685, Maffei Francesco.

Si diffidano pertanto gli ignoti detentori a presentarle alla Direzione Generale del Tesoro, avvertendo che trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso si farà luogo al rilascio dei duplicati.

1086 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza n. 7080 rilasciata in data 5 maggio 1947 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma relativa al deposito cauzionale di L. 210.000 (lire duecentodiecimila), costituito dalla ditta S.I.R.M. di Genova-Fiemme 6/13, a garanzia degli obblighi assunti con il contratto 19 aprile 1947 stipulato con il Ministero della Difesa-Marina, a volerla restituire al Ministero della Difesa-Marina, Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche, entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione.

1217 (Gratuito).

SMARRIMENTO QUIETANZA

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza n. 1560 rilasciata in data 16 gennaio 1952 dalla Sezione di tesoreria provinciale di La Spezia relativa al deposito cauzionale di L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila), costituito dalla ditta Alberti di La Spezia, viale S. Bartolomeo, 68, a garanzia dell'esecuzione dei lavori da eseguirsi sulla M/c. Isonzo, per la Marina Militare, a volerla restituire al Ministero Difesa-Marina, Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche, entro 15 giorni dalla data della presente pubblicazione.

1218 (Gratuito).

CONCORSI**OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI**

L'amministrazione degli Ospedali Riuniti di Napoli in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e alla legge 4 novembre 1951 n. 1188 bandisce il concorso al posto di Primario Direttore di Laboratorio di Batteriologia.

Termine di presentazione dei documenti ore 14 del 31 luglio 1951.

Informazioni, chiarimenti: segreteria Ospedali Riuniti, via Maria Longo n. 50, Napoli.

1234 (A pagamento).

(2ª pubblicazione)

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Al Tribunale di Cuneo è stata presentata da Cavallera Lucia fu Antonio in Garro, ed altri, istanza di dichiarazione di morte presunta di Cavallera Lorenzo fu Antonio, nato a Peveragno il 12 marzo 1885, emigrato nella Repubblica Argentina nel 1909. Chi fosse in grado di dare informazioni, deve farle pervenire al Tribunale di Cuneo entro sei mesi dalla seconda pubblicazione di quest'avviso.

Cuneo, 21 giugno 1952
 120 (A pagamento). Avv. Giordana Cesare.

ANNUNZI VARI

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
 (Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Estratto Epatico concentrato Squibb », modificata nella sua composizione, resta registrata a tutti gli effetti di legge al n. 1344 ed intestata alla ditta Laboratori Palma - Roma.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 3300 (flaconcino da 5 cc.).
 (Omissis).

Roma, 27 maggio 1952
 1191 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
 (Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Tiotrifar » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6492 ed intestata alla ditta Archifar di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 550 (flacone x 25 confetti).
 (Omissis).

Roma, 23 maggio 1952
 1192 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
 (Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Citroformina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6471 ed intestata alla ditta Carlo Erba di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 132 (discoidi 20).
 (Omissis).

Roma, 21 maggio 1952
 1193 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
 (Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Gomenofedrina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6518 ed intestata alla ditta Fisam-Fedac di Imperia.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 360 (flacone x 20 cc. tipo normale) e L. 360 (flacone x 20 cc. tipo amentolato).
 (Omissis).

Roma, 24 maggio 1952
 1194 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
 (Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Amilodiastasi Belfanti » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6495 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 465 (flacone da gr. 100).
 (Omissis).

Roma, 23 maggio 1952
 1195 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

La specialità medicinale denominata « Endispermina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 6500 ed intestata alla ditta Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti di Milano.

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 400 (comprese 50); L. 420 (gocce x 50 cc.) e L. 420 (fiale 6 x 1,5 cc.).

(Omissis).

Roma, 23 maggio 1952
 1190 (A pagamento). p. L'Alto commissario: Angius.

« S.A.I.I.D. »

Società Anonima Laterizi Industrie Diverse

Sede in Roma, via Chelini n. 7

L'assemblea generale, con delibera del 26 aprile 1952, omologata dal Tribunale di Roma il 23 maggio 1952 e debitamente pubblicata, ha stabilito di emettere n. 39.000 nuove azioni del valore nominale di L. 1000 ciascuna con godimento dal 1º luglio 1952, riservando in opzione agli azionisti tutte dette azioni contro il pagamento di L. 1000 cadauna in ragione di due azioni nuove per ogni azione vecchia posseduta.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera del 17 luglio 1952, ha ussato il 2 agosto 1952 come data di inizio del termine perentorio di giorni quindici per l'esercizio di tale diritto di opzione, avvertendo che — ove mai il presente avviso dovesse essere pubblicato dopo tale giorno — la data di inizio per l'esercizio del diritto stesso si intenderà quella del giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

I soci che intendono valersi del diritto di opzione dovranno presentare — nella sede sociale in Roma ovvero presso gli uffici degli stabilimenti di Salerno e di Formia — la domanda di sottoscrizione insieme con le azioni vecchie e dovranno contemporaneamente versare L. 1000 per ciascuna azione nuova sottoscritta.

Roma, 18 luglio 1952
 1237 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.

SOCIETÀ PER AZIONI IMPRESE SERICHE ITALIANE

Sede in Como — Capitale sociale L. 75.000.000

Sorteggio obbligazioni

A sensi dell'art. 2420 Codice civile si rende noto che il giorno 28 agosto 1952, alle ore 15, presso ed a cura del notaio dott. Raoul Luzzani nel suo ufficio in Como, via Vittorio Emanuele II n. 19, si procederà all'estrazione a sorte di un certificato di n. 3000 obbligazioni di nominali L. 1000 cadauna emesse da questa Società.

Como, luglio 1952
 Il presidente
 rappresentante degli obbligazionisti: Giuseppe Cugnasca.
 1231 (A pagamento).

SOCIETÀ AGRARIA FRIULANA - SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Udine — Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Offerta di opzione

Aumento di capitale da L. 10.000.000 a L. 50.000.000

In esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30 aprile 1952, omologata con decreto del 31 maggio 1952 del Tribunale di Udine, gli azionisti sono invitati ad esercitare l'opzione loro riservata per la sottoscrizione di n. 40.000 nuove azioni da L. 1000 cadauna alla pari, in ragione di quattro azioni nuove per ciascuna azione vecchia posseduta.

La sottoscrizione delle nuove azioni ed il contemporaneo versamento dell'intero valore delle azioni stesse dovrà essere effettuata presso la sede sociale in Udine, via Poscolle n. 8, a pena di decadenza dal 26 luglio al 10 agosto 1952.

Udine, 21 luglio 1952
 1251 (A pagamento). Il Consiglio di amministrazione.